



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE**

CICLO XXXI


COORDINATORE Prof. Simoni Alessandro

Il principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea

Settore Scientifico Disciplinare IUS/14


**Dottorando**

Dott.ssa Giorgi Eloisa

  
(firma)


**Tutore**

Prof.ssa Favilli Chiara

  
(firma)

**Coordinatore**

Prof. Simoni Alessandro

  
(firma)

Anni 2015/2018





## INDICE

INTRODUZIONE.....	7
<b>CAPITOLO PRIMO: L'ANATOMIA DEL MUTUO RICONOSCIMENTO.....</b>	<b>9</b>
<i>1. Avvento e prolegomeni del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea.....</i>	<i>9</i>
<b>2. La natura giuridica del mutuo riconoscimento.....</b>	<b>11</b>
2.1 <i>La funzione di interpretazione di disposizioni scritte dal significato incerto.....</i>	13
2.2 <i>La funzione di riempimento delle lacune dell'ordinamento dell'Unione.....</i>	13
2.3 <i>La funzione di parametro di legittimità degli atti dell'Unione.....</i>	15
2.4 <i>La funzione di regola di condotta.....</i>	16
2.5 <i>Il mutuo riconoscimento come tecnica giuridica.....</i>	17
<b>3. La reciproca fiducia come presupposto del mutuo riconoscimento.....</b>	<b>18</b>
3.1 <i>L'affermazione del principio di reciproca fiducia nelle fonti del diritto dell'Unione europea.....</i>	18
3.2 <i>La lacuna nella ricostruzione dogmatica della nozione di reciproca fiducia....</i>	19
3.3 <i>La reciproca fiducia come presunzione di equivalenza nel parere sull'adesione dell'UE alla CEDU.....</i>	21
<b>4. L'anatomia del mutuo riconoscimento.....</b>	<b>23</b>
4.1 <i>Gli obiettivi.....</i>	24
4.2 <i>L'oggetto.....</i>	26
4.3 <i>La tecnica.....</i>	28
4.3.1 <i>Il coinvolgimento dello Stato membro di destinazione.....</i>	28
4.3.2 <i>L'automaticità e i suoi corollari: il divieto di riesame nel merito e la limitazione dei motivi di rifiuto.....</i>	30
4.3.3 <i>Il pass-partout dei formulari standard.....</i>	34
4.4 <i>La geometria variabile.....</i>	35
4.4.1 <i>La posizione del Regno Unito e dell'Irlanda.....</i>	36
4.4.2 <i>La posizione della Danimarca.....</i>	41
4.4.3 <i>Le conseguenze della geometria variabile.....</i>	43

<b>CAPITOLO SECONDO: IL MUTUO RICONOSCIMENTO COME TECNICA DI COORDINAMENTO ORIZZONTALE TRA GLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI NELLA PROSPETTIVA DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI.....</b>	<b>45</b>
<b><i>1. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel mercato interno.....</i></b>	<b>46</b>
<i>1.1 I diritti fondamentali come criterio d'interpretazione delle eccezioni al mutuo riconoscimento.....</i>	46
<i>1.2 I diritti fondamentali come eccezioni al mutuo riconoscimento.....</i>	49
1.2.1 L'interazione tra diritti e libertà fondamentali: i tentativi di bilanciamento.....	49
1.2.1.1 La gerarchia paritaria, in astratto, di diritti e libertà fondamentali: il caso <i>Schmidberger</i> .....	50
1.2.1.2 Verso un'interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali: il caso <i>Omega</i> .....	51
1.2.1.3 La strumentalità dei diritti fondamentali all'esercizio delle libertà di circolazione: i casi <i>Viking Line</i> e <i>Laval un Partneri</i> .....	53
1.2.2 Il giudizio (tentato) di bilanciamento: tra disomogeneità dell'analisi e frammentarietà dell'applicazione.....	55
<b><i>2. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.....</i></b>	<b>57</b>
<i>2.1 I profili di rigidità della tutela, pure fondamentale, del diritto del convenuto alla regolare instaurazione del contraddittorio.....</i>	57
2.1.1 La nozione di contumacia rilevante ai sensi dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles.....	58
2.1.2 La regolarità e la tempestività della notifica come condizioni di rispetto dei diritti della difesa del convenuto nell'art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles.....	59
2.1.3 La mancanza di un equilibrato bilanciamento tra i diritti della difesa del convenuto e quelli dell'attore: il rischio di abuso dei diritti della difesa.....	62
<i>2.2 I lineamenti del diritto fondamentale ad un processo equo come nucleo dell'ordine pubblico dell'Unione europea.....</i>	63
2.2.1 L'eccezione dell'ordine pubblico come strumento di controllo dei diritti della difesa.....	65

2.2.2	La trasversalità dell'interpretazione dell'equo processo come motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni.....	70
2.2.3	Il giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: il tentativo di delineare i parametri di valutazione.....	73
2.2.4	Ancora sul giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: gli ondivaghi limiti della cognizione del giudice nazionale.....	76
2.3	<i>La tendenza ad un accertamento in senso meramente verticale del rispetto dei diritti fondamentali.....</i>	80
2.3.1	L'equivalenza e l'effettività dei rimedi giurisdizionali degli Stati membri come garanzia assoluta di rispetto dei diritti fondamentali.....	80
2.3.2	Il previo esaurimento delle vie di ricorso interne come condizione di rilevanza della violazione dell'ordine pubblico.....	84
2.3.3	Il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni come condizione di rifiuto del riconoscimento per violazione di un diritto fondamentale.....	86
2.4	<i>La probabile unitarietà del regime di tutela dei diritti fondamentali attraverso la clausola dell'ordine pubblico.....</i>	88
2.4.1	L'eccezione alla deroga, ovvero dell'onere del contumace di attivarsi non « <i>oltre la misura dell'ordinaria diligenza</i> ».....	90
2.4.2	I confini della cognizione del giudice e la tutela dei diritti della difesa del convenuto contumace.....	92
2.4.3	La disponibilità dei mezzi di ricorso interni come misura dell'ordinaria diligenza del contumace.....	93
2.5	<i>Effettività dei diritti fondamentali e mutuo riconoscimento.....</i>	95
3.	<b><i>I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.....</i></b>	<b>99</b>
3.1	<i>Il mutuo riconoscimento come tecnica strumentale al potenziamento della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'acquis di Schengen sul ne bis in idem.....</i>	99
3.1.1	La prevalenza del diritto fondamentale al <i>ne bis in idem</i> sulle esigenze nazionali di giustizia nell'interpretazione estensiva della Corte di giustizia.....	100
3.1.1.1	L'interpretazione della nozione di “bis”.....	102
3.1.1.2	L'interpretazione della nozione di “idem”.....	105

3.1.2 La prevalenza possibile delle esigenze nazionali di giustizia sul diritto fondamentale di <i>ne bis in idem</i> nell'interpretazione della portata restrittiva della condizione dell'esecuzione.....	108
3.1.3 La prevalenza del <i>ne bis in idem</i> sui diritti fondamentali della difesa.....	116
3.2 <i>Il mutuo riconoscimento come tecnica funzionale alla coazione dell'individuo in materia penale</i> .....	118
3.2.1 L'astratta conformità ai diritti fondamentali del diritto derivato sul mutuo riconoscimento in materia penale.....	118
3.2.2 La prevalenza delle esigenze di effettività del mutuo riconoscimento sulla tutela dei diritti fondamentali.....	121
3.2.2.1 La riserva della tutela dei diritti fondamentali del ricercato lo Stato membro di emissione.....	121
3.2.2.2 La <i>primauté</i> del diritto dell'Unione sugli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali.....	123
3.2.3 I diritti fondamentali come limiti dell'automaticità del mutuo riconoscimento..	128

**CAPITOLO TERZO: IL MUTUO RICONOSCIMENTO COME TECNICA DI COORDINAMENTO VERTICALE TRA GLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI.....135**

***1. Il mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento verticale tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*.....135**

***1.1 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi*.....136**

**1.1.1 Il flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento.....137**

**1.1.2 L'obbligo di sindacato generale della conformità ai diritti fondamentali della decisione oggetto di riconoscimento sotto pena della responsabilità indiretta per violazione della CEDU dello Stato d'esecuzione.....138**

**1.1.3 Il ritorno al flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento.....139**

***1.2 L'inconciliabilità di una presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nella giurisprudenza in tema di immigrazione*.....141**

<i>1.3 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati membri dell'Unione europea.....</i>	<i>144</i>
1.3.1 La perfetta conciliabilità della tecnica del mutuo riconoscimento con la presunzione di protezione equivalente: il caso <i>Povse c. Austria</i> .....	144
1.3.2 L'interferenza tra due presunzioni di equivalenza: il caso <i>Avotiņš c. Lettonia</i> ...	147
1.3.3 Il test della “ <i>manifesta insufficienza</i> ” come ultimo e inadeguato baluardo della tutela dei diritti fondamentali nei settori disciplinati dal mutuo riconoscimento.....	152
<b>2. I limiti dell'art. 7 TUE come meccanismo di salvaguardia verticale dei diritti fondamentali nei settori regolati dal mutuo riconoscimento.....</b>	<b>158</b>
2.1 <i>I limiti dell'art. 7 TUE come strumento di tutela dei valori comuni</i> .....	158
2.1.1 La vicenda austriaca: la soluzione per via diplomatica.....	161
2.1.2 La vicenda ungherese: la soluzione giurisdizionale entro l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.....	162
2.1.3 La vicenda polacca: l'inefficacia della <i>moral suasion</i> e la soluzione politica....	164
2.2 <i>Il sindacato giurisdizionale sull'art. 2 TUE: alcuni scorci nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia</i> .....	166
2.2.1 Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività del diritto dell'Unione.....	167
2.2.2 Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.....	169
2.3 <i>Il caso Celmer: la tutela orizzontale dello Stato di diritto come limite del mutuo riconoscimento</i> .....	172
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>181</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>185</b>





## INTRODUZIONE

Elaborato dalla Corte di giustizia ed elevato dalla stessa ad elemento propulsore del mercato interno in assenza di misure di armonizzazione a livello europeo, il principio del mutuo riconoscimento comporta una sorta di ultraterritorialità dell'applicazione delle legislazioni degli Stati membri, conferendo una potenzialità espansiva straordinaria al *corpus* del diritto dell'Unione europea. L'estrema funzionalità del principio consiste nell'ovviare alle divergenze normative esistenti fra gli Stati membri, vincolandoli alla presunzione di rispetto del diritto dell'Unione da parte di ogni altro Stato membro.

La relazione tra la creazione di un *corpus* giuridico unitario, capace di integrare ordinamenti nazionali differenti e di porsi quale nuovo *ius commune* europeo, e la creazione di una comunità di diritto, capace di integrare i cittadini degli Stati membri garantendo loro una tutela effettiva dei rispettivi diritti, costituisce la chiave di lettura attraverso la quale la presente tesi si propone di indagare il ruolo del principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Invero, l'evoluzione dell'ordinamento dell'Unione attesta che l'integrazione passa necessariamente attraverso il consolidamento del ruolo dell'individuo. Il quesito centrale dell'analisi attiene perciò al se (e alla misura in cui) il principio del mutuo riconoscimento, quale strumento di coordinamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, comporti altresì e per ciò solo l'integrazione dei diritti dei cittadini dell'Unione, risultando effettivo strumento dell'integrazione europea.

La ricerca condotta si presenta articolata in tre parti. Un primo capitolo si prefigge di delineare l'anatomia del mutuo riconoscimento, approfondendone le principali peculiarità sotto un triplice profilo. Si esamina dapprima la natura giuridica del mutuo riconoscimento, quindi il rapporto che esso intreccia con il principio di reciproca fiducia, infine gli elementi strutturali che connotano il mutuo riconoscimento nei diversi ambiti del diritto dell'Unione in cui il principio trova applicazione.

Pur operando su base bilaterale, ossia tra discipline statali, il meccanismo del mutuo riconoscimento è stabilito non già a favore dei singoli Stati membri, bensì dell'Unione europea quale organizzazione degli Stati membri. Il ruolo del mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri costituisce pertanto l'oggetto dei due successivi capitoli, nei quali l'indagine è informata al parametro della tutela dei diritti fondamentali.

Più precisamente, oggetto del secondo capitolo è la dimensione orizzontale del coordinamento attuato dal mutuo riconoscimento, la quale viene esaminata con riferimento ai tre settori di applicazione della tecnica, quali il mercato interno e la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Il terzo capitolo, invece, intende saggiare la dimensione verticale del coordinamento posto in essere dal mutuo riconoscimento, articolandosi in due sezioni. Una prima sezione riguarda la dimensione del coordinamento tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e il sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Una seconda sezione concerne l'art. 7 TUE, ossia i limiti di tale disposizione quale meccanismo di salvaguardia verticale dei diritti fondamentali nei settori regolati dal mutuo riconoscimento. I più recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di mutuo riconoscimento, infatti, presentano come sfondo il deterioramento dello Stato di diritto in alcuni Stati membri. Le conseguenze che il giudice dell'Unione è indotto a trarne sul piano della reciproca fiducia si ripercuotono, per riflesso, sul mutuo riconoscimento, postulandone la considerazione nell'ambito dello studio del principio nell'ordinamento dell'Unione.

# CAPITOLO 1

## L'ANATOMIA DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

SOMMARIO: 1. Avvento e prolegomeni del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea - 2. La natura giuridica del mutuo riconoscimento - 2.1 La funzione di interpretazione di disposizioni scritte dal significato incerto - 2.2 La funzione di riempimento delle lacune dell'ordinamento dell'Unione - 2.3 La funzione di parametro di legittimità degli atti dell'Unione - 2.4 La funzione di regola di condotta - 2.5 Il mutuo riconoscimento come tecnica giuridica - 3. La reciproca fiducia come presupposto del mutuo riconoscimento - 3.1 L'affermazione del principio di reciproca fiducia nelle fonti del diritto dell'Unione europea - 3.2 La lacuna nella ricostruzione dogmatica della nozione di reciproca fiducia - 3.3 La reciproca fiducia come presunzione di equivalenza nel parere sull'adesione dell'UE alla CEDU - 4. L'anatomia del mutuo riconoscimento - 4.1 Gli obiettivi - 4.2 L'oggetto - 4.3 La tecnica - 4.3.1 Il coinvolgimento dello Stato membro di destinazione - 4.3.2 L'automaticità e i suoi corollari: il divieto di riesame nel merito e la limitazione dei motivi di rifiuto - 4.3.3 Il *pass-partout* dei formulari standard - 4.4 La geometria variabile - 4.4.1 La posizione del Regno Unito e dell'Irlanda - 4.4.2 La posizione della Danimarca - 4.4.3 Le conseguenze della geometria variabile.

### ***1. Avvento e prolegomeni del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea***

L'enunciazione del principio di mutuo riconoscimento inteso come meccanismo atto a rimuovere gli ostacoli al commercio intracomunitario derivanti da disparità degli ordinamenti degli Stati membri risale al 1979, anno in cui la Corte di giustizia dell'allora Comunità economica europea pronuncia la sentenza *Cassis de Dijon* in tema di divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di merci.<sup>1</sup>

Nel passaggio in cui sancisce che lo Stato membro di destinazione non possa impedire l'importazione nel proprio territorio di merci «*legalmente prodotte e poste in vendita*» in un altro Stato membro,<sup>2</sup> la sentenza *Cassis de Dijon* formula il principio di mutuo riconoscimento quale strumento diretto alla rimozione degli ostacoli alle libertà di circolazione garantite dal Trattato.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe- Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1979:42.

<sup>2</sup> *Ibid.*, punto 14, quarto capoverso.

<sup>3</sup> Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, numero CE-LEX 11957E/TXT.

Il meccanismo del mutuo riconoscimento non rappresenta un'elaborazione autonoma, frutto dell'attività interpretativa della Corte di giustizia. Invero, il fenomeno del riconoscimento tra Stati di prodotti, atti o valori giuridici è ben noto al tempo della sentenza *Cassis de Dijon* sul piano del diritto internazionale, tanto di quello pubblico quanto di quello privato.<sup>4</sup>

Sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, è possibile individuare esempi sia nel diritto generale<sup>5</sup> sia nel diritto pattizio.<sup>6</sup>

Al profilo del diritto internazionale privato, devono ricondursi vari strumenti diretti a riconoscere l'idoneità di norme o atti di un ordinamento in ordine alla produzione – nell'ambito di altri ordinamenti – dei propri effetti tipici ovvero di effetti corrispondenti a quelli propri di altri atti dell'ordinamento di recepimento.<sup>7</sup>

Già nella versione originaria del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (d'ora in avanti, TCEE)<sup>8</sup> il mutuo riconoscimento si trovava iscritto in due disposizioni collocate in parti distinte del medesimo Trattato, quali l'art. 57 (oggi art. 53 TFUE)<sup>9</sup> e l'art. 220 (oggi abrogato). Mentre il primo prevedeva e tuttora prevede l'adozione di direttive «*intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli*»; il secondo riguardava la promozione di negoziati fra gli Stati membri intesi a perseguire differenti obiettivi di tutela a favore dei rispettivi cittadini e, fra questi, il «*reciproco riconoscimento delle società*» ed «*il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali*».

---

<sup>4</sup> Cfr. R. LUZZATTO, *Il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi nel mercato interno della C.E.E.*, in «Diritto del commercio internazionale», 1989, p. 185 ss.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 186, ove si citano le norme in materia di cittadinanza e gli atti di nazionalizzazione.

<sup>6</sup> Art. VIII, seconda sezione, lettera b dello Statuto del Fondo monetario internazionale (Articles of Agreement of the International Monetary Fund Adopted at the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944. Entered into force December 27, 1945 and subsequently amended): «*Exchange contracts which involve the currency of any member and which are contrary to the exchange control regulations of that member maintained or imposed consistently with this Agreement shall be unenforceable in the territories of any member. In addition, members may, by mutual accord, cooperate in measures for the purpose of making the exchange control regulations of either member more effective, provided that such measures and regulations are consistent with this Agreement*». Sul punto, cfr. S. NICOLIN, *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, Padova, 2005, p. 6, nota 23.

<sup>7</sup> Cfr. L. CONDORELLI, *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Milano, 1967; R. LUZZATTO, *Il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi nel mercato interno della C.E.E.*, cit., 187; S. NICOLIN, *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, cit., p. 7.

<sup>8</sup> Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, cit.

<sup>9</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2016), in G.U.U.E. C 202, del 7 giugno 2016, p. 47 ss., come modificato dal Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in G.U.U.E. C 306, del 17 dicembre 2007, p. 1 ss.

Tali osservazioni non sminuiscono tuttavia l'originalità dell'elaborazione della Corte di giustizia nella sentenza del 1979,<sup>10</sup> avendo applicato il meccanismo del mutuo riconoscimento in un contesto nel quale esso non era originariamente previsto dal Trattato.

## **2. La natura giuridica del mutuo riconoscimento**

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualifica esplicitamente il reciproco riconoscimento come principio. Invero, il «*riconoscimento reciproco*» è elevato a principio informatore della cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, rispettivamente dagli artt. 81 e 82. Per contro, la sentenza *Cassis de Dijon*,<sup>11</sup> recante la prima enunciazione pretoria del principio di mutuo riconoscimento, non presenta nessun riferimento testuale ad esso. La giurisprudenza successiva elaborata dalla Corte di giustizia in tema di misure indistintamente applicabili ed esigenze imperative di interesse generale è di regola reticente sia nel riferirsi testualmente al mutuo riconoscimento sia nel qualificare lo stesso come principio.

Da una parte, la mera circostanza dell'anteposizione del sostantivo "principio" al sintagma "mutuo riconoscimento" non può interpretarsi come necessaria qualificazione del mutuo riconoscimento alla stregua di un principio generale del diritto dell'Unione. D'altra parte, la mancanza di un riferimento esplicito al mutuo riconoscimento e alla qualificazione dello stesso come principio non può parimenti interpretarsi come necessaria negazione della natura giuridica di principio generale del mutuo riconoscimento.

Nell'enunciazione dei principi di diritto la Corte di giustizia è solita utilizzare una terminologia «*tutt'altro che omogenea*».<sup>12</sup> Considerazioni di matrice formalistica, come la qualificazione esplicita del mutuo riconoscimento come principio e la completa espunzione di ogni riferimento testuale al mutuo riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia, non consentono pertanto di trarre conseguenze circa il valore attribuito al mutuo riconoscimento. In particolare, simili considerazioni non consentono

---

<sup>10</sup> Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe- Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, cit.

<sup>11</sup> Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe- Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, cit.

<sup>12</sup> Cfr. A. ADINOLFI, *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 1994, p. 525.

né di ammettere né di escludere la natura giuridica di principio generale del mutuo riconoscimento.

In tema di responsabilità extracontrattuale dell'Unione ovvero della Banca centrale europea per i danni cagionati dalle loro istituzioni ovvero dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni, l'art. 340 TFUE compie un espresso riferimento ai principi generali disponendo che l'obbligazione risarcitoria debba definirsi «conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri».<sup>13</sup> Il processo di elaborazione dei principi generali del diritto dell'Unione è compiuto dalla Corte di giustizia in via autonoma.<sup>14</sup> Nell'adempimento della funzione conferitale, consistente nell'assicurare «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati»,<sup>15</sup> la Corte ha inteso inoltre estendere gradualmente il riferimento ai principi generali oltre l'ambito specifico considerato dal Trattato.<sup>16</sup>

L'eventuale qualificazione di principio generale del diritto configurerebbe il mutuo riconoscimento come una fonte non scritta del diritto dell'Unione collocata ad un livello intermedio nella gerarchia delle fonti, tra il diritto primario, costituito dai Trattati<sup>17</sup> e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,<sup>18</sup> e il diritto derivato, costituito dagli atti indicati dall'art. 288 TFUE.

Al fine di accertare se il mutuo riconoscimento abbia natura giuridica di principio generale del diritto, occorre verificare se esso assolva alle funzioni tipiche che la giurisprudenza della Corte di giustizia attribuisce al ricorso ai principi generali, quali l'interpretazione di disposizioni scritte dal significato incerto, l'esigenza di colmare le

---

<sup>13</sup> Art. 340, primo e secondo comma TFUE.

<sup>14</sup> Cfr. A. ADINOLFI, *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, cit., p. 522.

<sup>15</sup> Art. 19, primo paragrafo TUE.

<sup>16</sup> Corte di giustizia, sent. 5 marzo 1996, causa 46 e 48/93, *Brasserie du Pêcheur SA contro Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1996:79, in particolare, v. punto 41: «Invero, da un lato, l'art. 215, secondo comma, del Trattato fa rinvio, in tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali la Corte fa del pari riferimento, in mancanza di norme scritte, in altri settori del diritto comunitario».

<sup>17</sup> Trattato sull'Unione europea (versione consolidata 2016), in G.U.U.E. C 202, del 7 giugno 2016, p. 13 ss., come modificato dal Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in G.U.U.E. C 306, del 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2016), cit.

<sup>18</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in G.U.U.E. C 303, 14 dicembre 2007, p. 1 ss.

lacune dell'ordinamento dell'Unione, la funzione di parametri del controllo di legittimità degli atti dell'Unione, la funzione di regola di condotta.<sup>19</sup>

### *2.1 La funzione di interpretazione di disposizioni scritte dal significato incerto*

Rispetto alla prima funzione indicata, non si rinvencono indici giurisprudenziali che consentano di collegare l'elaborazione del principio di mutuo riconoscimento all'interpretazione di concetti il cui contenuto non risulti precisato da fonti scritte, tanto di rango primario quanto di rango secondario, così da considerare il mutuo riconoscimento regola interpretativa di concetti.

### *2.2 La funzione di riempimento delle lacune dell'ordinamento dell'Unione*

Sotto il profilo funzionale della ricostruzione di regole applicabili a fattispecie che non trovano disciplina nelle fonti scritte, il mutuo riconoscimento potrebbe trovare una compiuta configurazione di principio generale del diritto.

In effetti, nel contesto in cui per la prima volta è stato enunciato il mutuo riconoscimento, la Corte di giustizia ha inteso interpretare disposizioni scritte, ossia quella relativa alle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative,<sup>20</sup> con la finalità di conferire pienezza di tutela alle libertà di circolazione, estendendone l'ambito applicativo alle misure indistintamente applicabili. Tale risultato non è però stato conseguito tramite il mutuo riconoscimento. Dapprima, nella sentenza *Dassonville*,<sup>21</sup> la Corte ha elaborato un'interpretazione estensiva della nozione di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, annoverandovi anche le misure aventi un effetto meramente potenziale di ostacolo alle libertà di circolazione, ed includendovi tanto le misure discriminatorie (o distintamente applicabili) quanto le misure indistintamente applicabili.<sup>22</sup> La formula *Dassonville* ha quindi costituito il precedente logico dell'approdo interpretativo al quale la Corte è pervenuta nel caso *Cassis de Dijon*. In tale sentenza, la Corte di giustizia ha ritenuto esplicitamente la contrarietà alle libertà di circolazione non già delle sole misu-

---

<sup>19</sup> Cfr. A. ADINOLFI, *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, cit., pp. 528- 533.

<sup>20</sup> Artt. 34 e 35 TFUE.

<sup>21</sup> Corte di giustizia, sent. 11 luglio 1974, causa 8/74, *Procureur du Roi contro Benoît e Gustave Dassonville*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1974:82.

<sup>22</sup> *Ibid.*, in particolare v. punto 5: «Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative».



re discriminatorie ma anche delle misure indistintamente applicabili.<sup>23</sup> Al riconoscimento della contrarietà delle misure indistintamente applicabili rispetto alle disposizioni del trattato concernenti le libertà di circolazione, si è accompagnata l'elaborazione della teoria delle esigenze imperative di interesse generale. Nei settori in cui è assente ogni armonizzazione a livello europeo, le esigenze imperative rivestono il ruolo di motivi atti a legittimare la misura nazionale indistintamente applicabile, che diversamente risulterebbe contraria alle libertà di circolazione.

Nella giurisprudenza descritta, il mutuo riconoscimento si configura come l'effetto del mancato superamento – da parte della normativa nazionale indistintamente applicabile – del controllo di proporzionalità, precisamente del test di necessità. Infatti, se l'obiettivo perseguito da una misura nazionale risulta già garantito dalla normativa dello Stato membro di origine, allora la normativa dello Stato membro di destinazione non sarà necessaria, e in quanto tale non potrà essere giustificata. Al contrario, qualora tra le disposizioni dello Stato di destinazione e quello dello Stato di origine non appaia possibile stabilire alcun grado di equivalenza, dovranno considerarsi necessarie, perciò proporzionate, le disposizioni del primo.<sup>24</sup> In assenza di armonizzazione, la Corte di giustizia non ha pertanto imposto allo Stato membro di destinazione di riconoscere le normative dello Stato membro d'origine, bensì di accertare l'equivalenza dei livelli di protezione garantiti nel paese d'origine e di destinazione e, in caso positivo, di rinunciare all'applicazione della propria normativa interna a favore di quella dello Stato membro di origine.

Si ritiene dunque di non poter accertare in capo al mutuo riconoscimento la funzione tipica assegnata ai principi generali del diritto ai quali la Corte di giustizia ricorre al fine di elaborare regole funzionali alle esigenze del mercato interno.

Altro dal configurare il mutuo riconoscimento come principio generale del diritto, la giurisprudenza esaminata concorre a connotare il mutuo riconoscimento come una tecnica giuridica alternativa all'armonizzazione e funzionale al superamento degli ostacoli frapposti dagli Stati membri alla piena realizzazione del mercato interno. Invero, nessun contenuto precettivo può rinvenirsi nel mutuo riconoscimento in quanto tale, es-

---

<sup>23</sup> Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe- Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, cit., punto 15.

<sup>24</sup> Cfr. V. HATZOPOULOS, *Le principe de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation des services*, in «Cahiers de droit européen», 2010, p. 69.

sendo il riconoscimento un mero effetto del difetto di proporzionalità della misura nazionale restrittiva. Né peraltro alcun obbligo di mutuo riconoscimento è mai stato sancito dal giudice dell'Unione.<sup>25</sup>

### 2.3 La funzione di parametro di legittimità degli atti dell'Unione

Anche rispetto alla funzione di parametri di legittimità, assegnata ai principi generali in ragione del loro grado gerarchico di fonti interposte, deve negarsi al mutuo riconoscimento natura giuridica di principio generale del diritto dell'Unione.

A sostegno della conclusione riferita, soccorre la sentenza<sup>26</sup> nella quale la Corte di giustizia è stata chiamata a giudicare la validità della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo,<sup>27</sup> vale a dire l'atto di diritto derivato che costituisce «*la prima concretizzazione*» del principio di reciproco riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.<sup>28</sup>

In *Advocaten voor de Wereld*,<sup>29</sup> l'argomentazione elaborata dalla Corte di Giustizia finisce indirettamente per confermare la natura di tecnica giuridica del mutuo riconoscimento e, nel contempo, per negarne la natura giuridica di principio generale.

Da una parte, infatti, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della decisione quadro con l'allora art. 34, numero 2, lettera b TUE (oggi abrogato) che riservava l'adozione di questa tipologia di atto al solo ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, la Corte ha configurato il reciproco riconoscimento come una tecnica giuridica alternativa al sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri.<sup>30</sup> Inteso come tecnica giuridica, il mutuo riconoscimento comporta il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, quantomeno delle norme relative a condizioni, procedure ed effetti della consegna tra autorità nazionali.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> Cfr. V. HATZOPOULOS, *The Court's Approach to Services (2006-2012): From Case Law To Case Load?*, in «Common Market Law Review», 2013, p. 495.

<sup>26</sup> Corte di giustizia, sent. 3 maggio 2007, causa 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2007:261.

<sup>27</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), in G.U.C.E. L 190, del 18 luglio 2002, p. 1 ss.

<sup>28</sup> *Ibid.*, sesto considerando.

<sup>29</sup> Corte di giustizia, sent. 3 maggio 2007, causa 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad*, cit.

<sup>30</sup> *Ibid.*, punto 28.

<sup>31</sup> *Ibid.*, punto 29.

Da altra parte, nell'accertamento dell'eventuale contrasto della decisione quadro con i due principi generali, di legalità in materia penale e di uguaglianza e non discriminazione, la Corte ha mostrato di non operare nessun bilanciamento di tali principi con il principio di reciproco riconoscimento. La circostanza che la decisione quadro, della cui validità era causa, costituisca il primo atto di diritto derivato concretizzante il «*principio di riconoscimento reciproco*» nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale,<sup>32</sup> unitamente all'asserita natura giuridica di principio generale del mutuo riconoscimento, avrebbero infatti postulato che proprio tale principio entrasse nel giudizio di bilanciamento operato dalla Corte.

Né a diversa conclusione potrebbe indurre il punto 57 della sentenza.<sup>33</sup> Invero, la scelta delle trentadue categorie di reati per i quali gli Stati membri rinunciano all'obbligo di controllo della doppia incriminazione non discende da un generale obbligo di riconoscimento imposto agli Stati membri dai Trattati, configurandosi piuttosto come un'articolazione concreta di quella tecnica giuridica – il mutuo riconoscimento – alla quale gli Stati membri hanno inteso ricorrere nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in luogo dell'armonizzazione delle rispettive disposizioni normative, di rango legislativo o regolamentare.

#### 2.4 *La funzione di regola di condotta*

Neppure l'analisi dell'atteggiarsi del mutuo riconoscimento sotto il profilo funzionale di regola di condotta, la cui osservanza s'imponga alle autorità degli Stati membri nell'esecuzione di norme dell'Unione, induce a propendere per la natura giuridica di principio generale del diritto.

Conferma della considerazione appena formulata può trarsi dalla vicenda normativa del mutuo riconoscimento, ossia dalle modalità con le quali il legislatore dell'Unione ha dato attuazione al mutuo riconoscimento negli atti di diritto derivato.

---

<sup>32</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit., sesto considerando.

<sup>33</sup> Corte di giustizia, sent. 3 maggio 2007, causa 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad*, cit., punto 57: «Per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all'art. 2, n. 2, della decisione quadro, il Consiglio ha ben potuto ritenere, in base al principio del reciproco riconoscimento e considerato l'elevato grado di fiducia e di solidarietà tra gli Stati membri, che, vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - d'un massimo edittale di almeno tre anni - le categorie di reati di cui trattasi rientrassero tra quelle che arrecano all'ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la rinuncia all'obbligo di controllo della doppia incriminazione».

Precisamente, il riferimento attiene ai settori relativi al riconoscimento degli atti, a seconda dei casi, diplomi, certificati ovvero decisioni giudiziarie.

In tutti questi casi, il riconoscimento reciproco predicato dal trattato passa attraverso un atto formale, quale l'adozione di una direttiva, di un regolamento ovvero di una decisione quadro. In questo senso, l'obbligo di riconoscimento al quale sono tenuti gli Stati membri discende non già da un principio generale (non scritto) di mutuo riconoscimento, bensì dall'atto di diritto derivato di volta in volta applicabile ed in ragione del ravvicinamento delle disposizioni nazionali realizzato dall'atto medesimo.

Anche rispetto alla funzione di regola di condotta, il mutuo riconoscimento non pare perciò presentare natura giuridica di principio generale del diritto, bensì la diversa natura di tecnica giuridica alternativa all'armonizzazione.

### *2.5 Il mutuo riconoscimento come tecnica giuridica*

La dottrina maggioritaria qualifica il mutuo riconoscimento come principio generale del diritto dell'Unione, configurandolo come un principio strutturale inerente al mercato interno e funzionale alla sua realizzazione.<sup>34</sup> In proposito, la dottrina parla di elaborazione da parte della Corte di giustizia di principi generali di natura economica ma aventi delle conseguenze giuridiche.<sup>35</sup>

Per converso, l'analisi comparativa delle funzioni tipiche, generalmente assegnate ai principi generali del diritto dalla Corte di giustizia, con l'atteggiarsi del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione ha indotto ad escludere la natura giuridica di principio del diritto del mutuo riconoscimento, e a connotarlo come una tecnica giuridica.<sup>36</sup>

Ad analoga conclusione è giunta la Commissione che nel Libro Bianco sul completamento del mercato interno ha qualificato il mutuo riconoscimento come strumento, prevedendone l'impiego non soltanto per finalità d'integrazione negativa ma anche per

---

<sup>34</sup> Cfr. V. HATZOPOULOS, *Le principe communautaire d'équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services*, Athènes-Bruxelles, 1999, pp. 111- 113; F. TORIELLO, *I principi generali del diritto comunitario*, Milano, 2000, p. 117; C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 2013, p.

<sup>35</sup> Cfr. V. HATZOPOULOS, *Le principe communautaire d'équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services*, cit., p. 112.

<sup>36</sup> Cfr. S. NICOLIN, *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, cit., pp. 6 e 229.

finalità d'integrazione positiva.<sup>37</sup> In particolare, nel Libro Bianco la Commissione ha ammesso che il mutuo riconoscimento ha costituito oggetto di una crescente valorizzazione ad opera del legislatore dell'Unione, assurgendo progressivamente a modalità di realizzazione dell'integrazione del mercato interno, accanto ed in concorso con il concetto di armonizzazione.<sup>38</sup>

### **3. La reciproca fiducia come presupposto del mutuo riconoscimento**

#### *3.1 L'affermazione del principio di reciproca fiducia nelle fonti del diritto dell'Unione europea*

In una delle prime pronunce inerenti al mercato comune, la Corte di giustizia ha assunto la reciproca fiducia quale presupposto di operatività del principio di mutuo riconoscimento. In *Bauhuis*,<sup>39</sup> infatti, la Corte ha precisato che il sistema di controlli sanitari uniformi sul bestiame è fondato «sulla fiducia reciproca che deve regnare tra gli Stati membri per quanto concerne le garanzie fornite dai controlli effettuati, prima della spedizione, dai servizi sanitari dello Stato membro esportatore».<sup>40</sup>

All'Avvocato Generale Jean Mischo si deve l'attribuzione della qualifica di principio alla reciproca fiducia. Nelle conclusioni relative al caso *Commissione c. Italia*,<sup>41</sup> questi ha elevato la reciproca fiducia a principio informatore di tutto il sistema di riconoscimento istituito dall'allora Comunità economica europea nel settore dei controlli sanitari contro la brucellosi negli animali di specie bovina e suina. Tuttavia, è soltanto nella sentenza *Bouchara* che, per la prima volta, la Corte di giustizia ha fatto apertamente ricorso alla «fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri», qualificandola come «un principio più generale» rispetto al quale il mutuo riconoscimento costituisce «espressione specifica».<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Commission of the European Communities, *Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985)*, Brussels 14 June 1985, COM (85) 310 final.

<sup>38</sup> *Ibid.*, punti 13, 63 e 64.

<sup>39</sup> Corte di giustizia, sent. 25 gennaio 1977, causa 46/76, *W. J. G. Bauhuis contro Stato olandese*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1977:6.

<sup>40</sup> *Ibid.*, punto 22/25.

<sup>41</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Jean Mischo presentate il 1° ottobre 1987, causa 116/86, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1987:420, punto 39.

<sup>42</sup> Corte di giustizia, sent. 11 maggio 1989, causa 25/88, *Procedimento penale contro Esther Renée Wurmsler, vedova Bouchara, e società Norlaine*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1989:187, punto 18. Cfr. an-

Come un filo rosso, il tema della reciproca fiducia permea la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di mutuo riconoscimento, costituendone «*un vero e proprio leitmotiv*».<sup>43</sup>

### 3.2 La lacuna nella ricostruzione dogmatica della nozione di reciproca fiducia

Mentre negli atti di diritto derivato l'enunciazione del principio di reciproca fiducia è confinato nelle motivazioni,<sup>44</sup> nella giurisprudenza della Corte di giustizia il medesimo principio è di regola assunto quale presupposto indefettibile dell'argomentazione e premessa essenziale di ogni statuizione.<sup>45</sup> Tuttavia, il reiterato riferimento alla reciproca fiducia non è mai seguito da una puntuale precisazione della portata e del significato del principio.<sup>46</sup>

A tal fine, non soccorre neppure il diritto primario, nonostante duplice sia stato il tentativo di iscriverci la nozione di reciproca fiducia nella storia della cooperazione europea, prima in ambito comunitario, poi in quello dell'Unione europea. Dapprima, il

---

che V. HATZOPOULOS, *Le principe communautaire d'équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services*, cit., p. 119.

<sup>43</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Milano, 2015, p. 367.

<sup>44</sup> Nel settore del mercato interno, v. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, in G.U.U.E. L 376, del 27 dicembre 2006, p. 36 ss. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, v.: Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. L 351, del 20 dicembre 2012, p. 1 ss.; Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in G.U.U.E. L 143, del 30 aprile 2004, p. 15 ss.; Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in G.U.U.E. L 399, del 30 dicembre 2006, p. 1 ss.; Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, in G.U.U.E. L 141, del 5 giugno 2015, p. 19 ss.; Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in G.U.U.E. L 338, del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.; Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, in G.U.U.E. L 181, del 29 giugno 2013, p. 4 ss. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, v.: Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in G.U.U.E. L 327, del 5 dicembre 2008, p. 27 ss.; Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, in G.U.U.E. L 130, del 1 maggio 2014, p. 1 ss.

<sup>45</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 367.

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 369: «*Quasi paradossalmente, una delle pietre fondative della giurisprudenza della Corte sulla cooperazione giudiziaria soffre in realtà di un'elaborazione concettuale povera, confinata alle dichiarazioni di principio*».

Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea (c.d. Progetto Spinelli) precisava all'art. 13 che l'«*Unione e gli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia per l'applicazione del diritto dell'Unione*».<sup>47</sup> In seguito, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa ha cercato di introdurre il concetto nel diritto primario, rafforzandone la funzione. Invero, l'art. I-42 prevedeva che la costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia avrebbe dovuto favorire «*la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali*».<sup>48</sup>

Neppure l'art. 287, terzo paragrafo TFUE che, introdotto dal Trattato di Amsterdam,<sup>49</sup> colloca la reciproca fiducia in una disposizione di dettaglio, precisamente nella Parte Sesta dedicata alle *Disposizioni istituzionali e finanziarie*, giova a chiarire la nozione di reciproca fiducia, limitandosi a disporre che la «*Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza*».

Un tentativo di inquadramento dogmatico della nozione di reciproca fiducia è stato compiuto dagli avvocati generali, i quali hanno almeno parzialmente colmato la lacuna della costruzione concettuale del giudice dell'Unione, elaborando due accezioni di reciproca fiducia, l'una formale e riduttiva, l'altra ambiziosa.<sup>50</sup>

La paternità dell'accezione formale e riduttiva spetta all'Avvocato Generale Sharpston, la quale ritiene che “fiducia reciproca” e “reciproco riconoscimento” siano «*denominazioni diverse dello stesso principio*».<sup>51</sup> Evidenza di tale sinonimia può essere desunta dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale mostra di considerare la reciproca fiducia e il mutuo riconoscimento collegati da un nesso di quasi- automatica consequenzialità.<sup>52</sup> Oltre a privare la reciproca fiducia di «*una propria autonomia con-*

---

<sup>47</sup> Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea, in G.U.C.E. C 77, del 19 marzo 1984, p. 33 ss., in particolare p. 34.

<sup>48</sup> Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in G.U.U.E. C 310, del 16 dicembre 2004, p. 1 ss., in particolare p. 32.

<sup>49</sup> Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in G.U.C.E. C 340, del 10 novembre 1997, p.1 ss.

<sup>50</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 369.

<sup>51</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 15 giugno 2006, causa 467/04, *Procedimento penale a carico di Giuseppe Francesco Gasparini e altri*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2006:406, nota 87.

<sup>52</sup> S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 369, ove l'Autore parla piuttosto di un «*legame di quasi-automaticità e consequenzialità*».

*cettuale*»,<sup>53</sup> questa interpretazione rischia di confondere due nozioni ontologicamente diverse. Da un lato, la reciproca fiducia, che ha natura intrinsecamente soggettiva, costituisce l'obiettivo al quale gli Stati membri devono aspirare. Dall'altro lato, il riconoscimento reciproco, che ha natura oggettiva, configura il meccanismo tecnico- giuridico in cui dovrebbe tradursi la reciproca fiducia intesa come obiettivo.<sup>54</sup>

Per contro, l'Avvocato Generale Colomer considera la reciproca fiducia e il mutuo riconoscimento due concetti distinti.<sup>55</sup> Con specifico riferimento alla prima, ne individua il fondamento nel patrimonio di «*principi e valori*», culturali e giuridici, comuni agli Stati membri, qualificandola come «*elemento imprescindibile del processo evolutivo che coinvolge attualmente l'Unione europea*».<sup>56</sup> In un simile contesto, la reciproca fiducia assolverebbe nel contempo al duplice ruolo di presupposto e conseguenza del reciproco riconoscimento. In questa seconda accezione, la reciproca fiducia verrebbe a configurare un principio ispiratore del sistema, in quanto tale idoneo ad orientare l'azione delle autorità degli Stati membri, e ciò anche nell'ipotesi in cui queste ultime non fossero effettivamente animate da una concreta fiducia nell'ordinamento giuridico degli altri Stati membri.<sup>57</sup>

### 3.3 *La reciproca fiducia come presunzione di equivalenza nel parere sull'adesione dell'UE alla CEDU*

La centralità riservata alla reciproca fiducia intesa come fattore che, tramite il meccanismo del mutuo riconoscimento, favorisce il conseguimento degli obiettivi dell'ordinamento dell'Unione, travalica i settori del mercato interno e della cooperazione giudiziaria. Invero, essa risulta reiterata nel contesto dell'adesione dell'Unione alla

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer* presentate il 19 settembre 2002, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2002:516, punto 124; Conclusioni dell'Avvocato Generale *Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer* presentate l'8 giugno 2006, causa 150/05, *Jean Leon Van Straaten contro Staat der Nederlanden e Republiek Italië*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:381, punto 61.

<sup>56</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer* presentate il 19 settembre 2002, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, cit., punto 124.

<sup>57</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., pp. 369-370.



Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.<sup>58</sup>

Una specifica sezione del parere n. 2/13 è infatti dedicata al ruolo della reciproca fiducia nel diritto dell'Unione europea, configurando ad oggi il tentativo di delineamento più puntuale dei contorni di tale nozione.<sup>59</sup>

La Corte ha ritenuto che la condivisione di «*una serie di valori comuni*» tra gli Stati membri, premessa sulla quale si fonda l'Unione europea, «*implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri*»,<sup>60</sup> attribuendo audacemente<sup>61</sup> alla reciproca fiducia le vesti di principio avente «*un'importanza fondamentale*» nel diritto dell'Unione.<sup>62</sup> Precisamente, la Corte ha individuato le fonti di definizione di tale principio nei propri precedenti *N.S.*<sup>63</sup> e *Melloni*,<sup>64</sup> sancendo che tale principio impone agli Stati membri, «*segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo*». <sup>65</sup> Si tratta dei requisiti che, nella ricostruzione della Corte, dovrebbero assicurare il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.<sup>66</sup>

L'affermazione pare trascurare la natura soggettiva della reciproca fiducia e la difficoltà di elaborarne una definizione oggettiva che soddisfi i canoni della certezza del diritto, trapassando la portata intrinsecamente politica della nozione.<sup>67</sup>

Dall'enunciazione delle premesse sopra indicate, la Corte di giustizia ha tratto ulteriori conseguenze, precisando che nell'attuazione del diritto dell'Unione gli Stati membri possano essere tenuti «*a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte*

---

<sup>58</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953.

<sup>59</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2014:2454.

<sup>60</sup> *Ibid.*, punto 168.

<sup>61</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, in «*Research Handbook on EU Criminal Law*», a cura di V. MITSILEGAS - M. BERGSTRÖM - T. KONSTADINIDES, Cheltenham e Northampton, 2016, p. 160.

<sup>62</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 191.

<sup>63</sup> Corte di giustizia, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite 411/10 e 493/10, *N. S. contro Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2011:865, punti 78- 80.

<sup>64</sup> Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa 399/11, *Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal*, ECLI:EU:C:2013:107, punto 63.

<sup>65</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 191.

<sup>66</sup> *Ibid.*, punto 189.

<sup>67</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 160.

*degli altri Stati membri».*<sup>68</sup> Non soltanto gli Stati membri non potranno esigere dagli altri Stati membri un livello di tutela dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione ma, salvo casi eccezionali, gli Stati membri non potranno neppure verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento europeo.<sup>69</sup>

Sebbene la reciproca fiducia sia considerata funzionale all'instaurazione di «*uno spazio senza frontiere interne*»,<sup>70</sup> nel quale siano garantiti le libertà di circolazione e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, gli attori della relazione intersoggettiva delineata dalla nozione di reciproca fiducia sono – nel ragionamento della Corte di giustizia – i soli Stati membri. Nessuna considerazione è infatti riservata al cittadino ovvero all'individuo che fosse eventualmente raggiunto da un provvedimento restrittivo dei propri diritti per effetto del meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato in seno all'Unione.<sup>71</sup>

Dalla lettura alquanto estrema<sup>72</sup> della reciproca fiducia offerta dalla Corte di giustizia è possibile infine desumere con chiara evidenza l'esistenza di un tratto comune al mutuo riconoscimento, così come elaborato dalla giurisprudenza nel contesto del mercato interno, e alla reciproca fiducia. Sottesa tanto al mutuo riconoscimento quanto alla reciproca fiducia è infatti una presunzione di equivalenza del livello di tutela garantito dalle normative nazionali degli Stati membri.<sup>73</sup>

#### ***4. L'anatomia del mutuo riconoscimento***

L'inafferrabilità concettuale intrinseca alla nozione di reciproca fiducia non consente di delinearne precisi contorni giuridici, tali da assicurarne un inquadramento dogmatico chiaro, come prescritto per ogni istituto o principio che intenda fregiarsi di natura giuridica. Dotata di valore simbolico, la reciproca fiducia si configura pertanto quale concetto di eminente rilevanza politica, postulato che struttura funzionalmente le rela-

---

<sup>68</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 192.

<sup>69</sup> *Ibid.*, punto 192.

<sup>70</sup> *Ibid.*, punto 191.

<sup>71</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 160.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 160.

<sup>73</sup> Per l'analisi della natura, assoluta o relativa, di tale presunzione nell'ordinamento dell'Unione e per le conseguenze di tale presunzione nel più ampio contesto dell'ordinamento internazionale, precisamente nel sistema istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si rimanda ai successivi capitoli 2 e 3.

zioni tra gli Stati membri ed informa l'azione politica dell'Unione nell'attuazione del principio del mutuo riconoscimento.<sup>74</sup>

L'analisi delle caratteristiche che il legislatore dell'Unione ha conferito al meccanismo di reciproco riconoscimento negli atti di diritto derivato permette di saggiare il carattere necessario ed evolutivo<sup>75</sup> della reciproca fiducia. Dall'analisi emergerà in filigrana la duplice funzione della reciproca fiducia: da un lato, quella di presupposto del mutuo riconoscimento e, dall'altro lato, la funzione di obiettivo del mutuo riconoscimento, indice dello stato di avanzamento del processo di integrazione.

#### *4.1 Gli obiettivi*

Nel mercato interno, il mutuo riconoscimento si presenta strumentale all'esercizio delle libertà fondamentali, agevolando la circolazione dei fattori produttivi. Il singolo può infatti avvantaggiarsi degli standard tecnici e normativi stabiliti dalla normativa del proprio Stato membro d'origine senza essere costretto ad adeguare le concrete modalità di esercizio della propria attività economica alla normativa del diverso Stato membro sul cui territorio intenda esportare i propri beni o prestare i propri servizi.<sup>76</sup>

Rispetto al mercato interno, deve inoltre osservarsi che l'operatività del mutuo riconoscimento non presuppone necessariamente l'intervento del legislatore dell'Unione. Invero, l'applicabilità del mutuo riconoscimento discende dall'efficacia diretta che la Corte di giustizia attribuisce alle disposizioni del Trattato sulle libertà di circolazione. Precisamente, a condizione che il settore considerato non abbia costituito oggetto di armonizzazione, neppure parziale, a livello europeo, qualora la misura nazionale restrittiva non superi il controllo di proporzionalità, le autorità dello Stato membro di destinazione sono vincolate al riconoscimento, senza che sia necessaria l'adozione di norme secondarie dirette a precisare tale vincolo.<sup>77</sup>

Nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia il reciproco riconoscimento assolve ad una funzione di governo e di contrasto degli effetti delle libertà di circolazione. Nel

---

<sup>74</sup> Cfr. G. TAUPIAC-NOUVEL, *Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne. Contribution à l'étude d'un modèle de libre circulation des décisions de justice*, Clermont-Ferrand, 2011, p. 67.

<sup>75</sup> Cfr. D. FLORE, *La notion de confiance mutuelle: l'«alpha» ou l'«omega» d'une justice pénale européenne*, in «La confiance mutuelle dans l'espace pénal européen», a cura di G. DE KERCHOVE - A. WEYEMBERGH - F. FRATTINI - L. FRIEDEN - D. SPIELMANN, Bruxelles, 2005, p. 28.

<sup>76</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 350.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 351.

settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, il principio di reciproco riconoscimento è dichiaratamente strumentale al mercato interno, del quale garantisce il «buon» e «corretto» funzionamento.<sup>78</sup> In questo ambito, infatti, si profila la necessità di regolare gli effetti giuridici dell'esercizio transfrontaliero di attività economiche in materia civile e commerciale, nonché le ripercussioni giuridiche della libertà di circolazione delle persone sotto i profili familiare e successorio. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il reciproco riconoscimento si atteggia a meccanismo di reazione nei confronti degli effetti collaterali di matrice criminale delle libertà di circolazione.<sup>79</sup> In tal caso, la libera circolazione di provvedimenti giurisdizionali è preposta a favorire l'attuazione da parte degli Stati membri di misure individuali, aventi contenuto coercitivo e natura alternativamente personale<sup>80</sup> o reale,<sup>81</sup> riservando un limitato impulso alla salvaguardia delle garanzie individuali.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> In materia civile e commerciale, v. *ex multis*: Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., terzo e quarto considerando; Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, cit., terzo, quarto e quinto considerando; Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. L 189, del 27 giugno 2014, p. 59 ss., primo considerando; Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, cit., primo considerando. In materia familiare e successoria, v. *ex multis*: Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., primo considerando; Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in G.U.U.E. L 201, del 27 luglio 2012, p. 107 ss., primo e settimo considerando; Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, cit., primo considerando.

<sup>79</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 350.

<sup>80</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, cit.; Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, in G.U.U.E. L 337, del 16 dicembre 2008, p. 102 ss.; Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, in G.U.U.E. L 294, del 11 novembre 2009, p. 20 ss.; Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, in G.U.U.E. L 338, del 21 dicembre 2011, p. 2 ss.

<sup>81</sup> Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, in G.U.U.E. L 196, del 2 agosto 2003, p. 45 ss.; Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa

Diversamente da quanto osservato rispetto al mercato interno, nel contesto della cooperazione giudiziaria, tanto in materia civile quanto in materia penale, l'enunciazione del principio di riconoscimento reciproco nel diritto primario non è suscettibile di avere efficacia diretta. Le conseguenze giuridiche che la tecnica del mutuo riconoscimento è idonea a determinare sulla sfera individuale rendono necessaria l'adozione di atti di diritto derivato diretti a precisarne condizioni e limiti di applicazione.<sup>83</sup>

Dall'analisi dell'atteggiarsi del mutuo riconoscimento nei settori del mercato interno e della cooperazione giudiziaria si evince una differenza strutturale dell'operatività del meccanismo, in ragione della diversità dei beni giuridici che lo strumento è chiamato a presidiare in ciascuno dei due ambiti. Nel mercato interno il singolo, persona fisica o giuridica, non è chiamato a giustificare l'esercizio delle libertà di circolazione riconosciutegli dal Trattato. Per converso, nel settore della cooperazione giudiziaria allo Stato spetta di predisporre condizioni, cautele, limiti e motivazioni rigorose a presidio delle garanzie individuali sulle quali l'applicazione del reciproco riconoscimento inciderebbe in senso restrittivo.<sup>84</sup> Si può pertanto concludere che, se nel mercato interno il mutuo riconoscimento ha l'effetto di rafforzare la posizione del singolo nei confronti dello Stato, viceversa nel settore della cooperazione giudiziaria è lo Stato a rivestire una posizione di forza nei confronti dell'individuo.<sup>85</sup>

#### 4.2 L'oggetto

Sotto il profilo dell'oggetto, è possibile distinguere tra un sistema di riconoscimento generale, che caratterizza il mercato interno, e un meccanismo di riconoscimento

---

all'applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, in G.U.U.E. L 76, del 22 marzo 2005, p. 16 ss.; Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento della decisione di confisca, in G.U.U.E. L 328, del 24 novembre 2006, p. 59 ss.

<sup>82</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 350.

<sup>83</sup> *Ibid.*, p. 351.

<sup>84</sup> *Ibid.*, p. 350.

<sup>85</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *The Limits of Mutual Trust in Europe's Area of Freedom, Security and Justice: From Automatic Inter-State Cooperation to the Slow Emergence of the Individual*, in «Yearbook of European Law», 2012, n. 1, p. 319; E. BROUWER, *Mutual Trust and Judicial Control in the Area of Freedom, Security and Justice: an Anatomy of Trust*, in «Mapping Mutual Trust: Understanding and Framing the Role of Mutual Trust in EU Law», a cura di E. BROUWER - D. GERARD, EUI Working Papers Max Weber Programme, 2016, n. 3, p. 61.

di singole misure concrete, il quale connota specificamente il settore della cooperazione giudiziaria.<sup>86</sup>

Nel mercato interno, oggetto del riconoscimento è l'intera normativa dello Stato membro di destinazione.<sup>87</sup> A tal proposito, basti considerare la normativa secondaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi ove, al riconoscimento dello specifico titolo di formazione<sup>88</sup> ovvero di abilitazione professionale<sup>89</sup> da parte delle autorità amministrative dello Stato membro di destinazione soggiace l'implicito riconoscimento del sistema di formazione e di abilitazione professionale dello Stato membro di origine che ha rilasciato i titoli riconosciuti.

Nel settore della cooperazione giudiziaria, invece, l'oggetto del riconoscimento è costituito dal singolo provvedimento di natura civile o penale, per l'adozione del quale l'autorità dello Stato membro emittente ha fatto applicazione del «*sostrato giuridico positivo*» del proprio ordinamento giuridico. Tuttavia, l'ordinamento dello Stato membro emittente non è valutato che «*indirettamente*» dall'autorità dello Stato membro di esecuzione.<sup>90</sup> Fra la tipologia di provvedimenti oggetto di riconoscimento, si annoverano le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie. A loro volta, le decisioni consistono in provvedimenti giurisdizionali adottati dalle autorità dello Stato membro d'emissione in applicazione di norme processuali di fonte interamente nazionale ovvero di norme processuali di fonte europea, adottate in seno all'Unione ora quali mezzi facoltativi e supplementari rispetto agli strumenti processuali già previsti dalla legislazione dello Stato membro emittente,<sup>91</sup> ora quali mezzi diretti specificamente a consentire

---

<sup>86</sup> E. BROUWER, *Mutual Trust and Judicial Control in the Area of Freedom, Security and Justice: an Anatomy of Trust*, cit., p. 61, ove l'Autrice opera la distinzione con riferimento alla reciproca fiducia.

<sup>87</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 353.

<sup>88</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in G.U.C.E. L 255, del 30 settembre 2005, p. 22 ss.

<sup>89</sup> Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, in G.U.C.E. L 77, del 14 marzo 1998, p. 36 ss.; Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE), in G.U.C.E. L 78, del 26 marzo 1977, p. 17 ss.

<sup>90</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 353.

<sup>91</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in G.U.U.E. L 143, del 30 aprile 2004, p. 15 ss.; Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, cit.; Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in G.U.U.E. L 199, del 31 luglio 2007, p. 1 ss.; Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea

l'operatività del reciproco riconoscimento.<sup>92</sup> Analogamente alle decisioni, anche le nozioni di atto pubblico e di transazione giudiziaria acquistano una specificità propria nel diritto dell'Unione. In generale, per "atto pubblico" deve intendersi «qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata».<sup>93</sup> Per "transazione giudiziaria" deve intendersi ogni transazione approvata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento.<sup>94</sup>

### 4.3 La tecnica

#### 4.3.1 Il coinvolgimento dello Stato membro di destinazione

Per lo Stato di destinazione ovvero di esecuzione, il mutuo riconoscimento richiede lo svolgimento di attività in misura variabile, a seconda del contesto in cui opera il principio.

Nel contesto del mercato interno, il principio non richiede alle autorità dello Stato di destinazione di compiere particolari attività.<sup>95</sup> Invero, nel mercato interno l'attuazione normativa del mutuo riconoscimento è avvenuta tramite l'armonizzazione della disciplina dei settori di volta in volta interessati. Ne sono un esempio gli atti relativi alle modalità di controllo relative ai diversi tipi di merci e le corrispondenti regole tecniche,<sup>96</sup> nonché le direttive relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, intese ad as-

---

di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, cit.

<sup>92</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.; Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, cit.; Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit.

<sup>93</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 2, lettera c.

<sup>94</sup> *Ibid.*, art. 2, lettera b.

<sup>95</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 353.

<sup>96</sup> V. *ex multis* Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, in G.U.U.E. L 218, del 13 agosto 2008, p. 21 ss.

sicurare la libertà di circolazione dei lavoratori e dei professionisti.<sup>97</sup> L'armonizzazione delle procedure di verifica ovvero dei percorsi formativi ha avuto l'effetto di conferire di per sé efficacia ultranazionale agli atti rilasciati dalle autorità degli Stati membri ovvero dalle entità di controllo abilitate,<sup>98</sup> con la conseguente riduzione ad una mera verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa di armonizzazione europea delle attività richieste alle autorità dello Stato membro di destinazione.

Diversamente accade nell'ambito della cooperazione giudiziaria, anche e soprattutto in ragione della diversità di oggetto sul quale insiste l'applicazione del mutuo riconoscimento.<sup>99</sup> La natura giurisdizionale dell'atto oggetto di riconoscimento ovvero la diretta incidenza di questo sulla sfera giuridica dei singoli, persone fisiche o giuridiche, investe gli Stati membri di un delicato ruolo di controllo, «*approfondito e puntuale*», sulle conseguenze dell'attività giurisdizionale degli altri Stati membri.<sup>100</sup>

Dal punto di vista operativo, un'ulteriore differenza si registra tra i settori civile e penale. Se in ambito civile l'applicazione concreta del principio di riconoscimento reciproco è rimessa all'iniziativa della parte interessata, al contrario in ambito penale essa è posta a capo dell'autorità pubblica competente dello Stato membro di esecuzione. È di tutta evidenza che tale differenza discenda direttamente dalla diversità delle funzioni assolte dalle giurisdizioni civile e penale, rispettivamente la regolamentazione dei rapporti tra privati e l'esercizio della potestà punitiva statale.

Le peculiarità della giurisdizione penale e la sua stretta inerenza ai poteri sovrani degli Stati membri hanno indotto questi ultimi a prevedere in materia penale l'adozione di atti normativi di diritto derivato privi di efficacia diretta e destinati a vincolare gli Stati membri «*quanto al risultato da ottenere*», riservando alle autorità nazionali ogni competenza «*in merito alla forma e ai mezzi*»: le decisioni-quadro.<sup>101</sup> Nonostante l'art. 82, primo paragrafo TFUE lasci alle istituzioni dell'Unione libertà di scelta quanto alla tipologia di atto – regolamento, direttiva o decisione – da adottare per la disciplina di

---

<sup>97</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cit.

<sup>98</sup> Cfr. BERNEL A., *Le principe d'équivalence ou de "reconnaissance mutuelle" en droit communautaire*, Zurigo, 1996, pp. 86- 87.

<sup>99</sup> Sul punto, cfr. par. 4.2.

<sup>100</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 353.

<sup>101</sup> Art. 34, secondo paragrafo, lettera b Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in G.U.C.E. C 191, del 29 luglio 1992, p. 1 ss., come modificato dal Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, cit.



misure finalizzate al reciproco riconoscimento delle decisioni,<sup>102</sup> le uniche misure adottate sulla base di tale disposizione successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona hanno forma di direttiva.<sup>103</sup> Soltanto la recente riforma della disciplina del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca ha trovato fonte in un regolamento.<sup>104</sup> Tuttavia, il legislatore dell'Unione ha ritenuto di precisare che la scelta di questa tipologia di atto normativo «*non dovrebbe costituire un precedente per i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale*».<sup>105</sup> Per contro, nel settore civile, al principio di reciproco riconoscimento è sempre stata data attuazione mediante regolamento.

#### 4.3.2 *L'automaticità e i suoi corollari: il divieto di riesame nel merito e la limitazione dei motivi di rifiuto*

La relazione *Jenard* delinea i caratteri della nozione di riconoscimento, individuandoli nel conferimento alla decisione straniera dell'autorità e dell'efficacia che essa riveste nello Stato in cui è stata pronunciata.<sup>106</sup> Il riconoscimento di una decisione straniera comporta pertanto l'attribuzione alla stessa di un duplice effetto.<sup>107</sup> Sotto il profilo dell'autorità, lo Stato di esecuzione è chiamato a considerare la decisione pronunciata dal giudice dello Stato emittente come una valida determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti.<sup>108</sup> Sotto il profilo dell'efficacia, lo Stato di esecuzione è chiamato ad

---

<sup>102</sup> Sul punto, cfr. M. CASTELLANETA, Commento all'art. 82, in «Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea», a cura di F. POCAR – M. C. BARUFFI, Padova, 2014, p. 671.

<sup>103</sup> Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, cit.; Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit.

<sup>104</sup> Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in G.U.U.E. L 303, del 28 novembre 2018, p. 1 ss.

<sup>105</sup> *Ibid.*, cinquantatreesimo considerando: «... *La scelta della forma giuridica degli atti giuridici futuri dell'Unione dovrebbe essere valutata con attenzione caso per caso, tenendo conto, tra gli altri fattori, dell'efficacia dell'atto giuridico e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà*».

<sup>106</sup> Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968), elaborata dal sig. P. *Jenard*, direttore al ministero belga degli affari esteri e del commercio con l'estero, in G.U.C.E. C 59, del 5 marzo 1979, p. 43.

<sup>107</sup> Nel presente paragrafo quanto sarà detto per il mutuo riconoscimento delle decisioni deve intendersi riferito anche agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie.

<sup>108</sup> Cfr. P. WAUTELET, Commento all'art. 33 del Reg. (CE) n. 44/2001, in «Brussels I Regulation», a cura di U. MAGNUS - P. MANKOWSKI, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 2012, p. 636.

accettare che la decisione pronunciata dal giudice dello Stato emittente possa avere conseguenze giuridiche sconosciute al proprio ordinamento.<sup>109</sup>

Nel settore della cooperazione giudiziaria, tanto in materia civile quanto in materia penale, il legislatore dell'Unione ha inteso conferire carattere automatico al meccanismo del riconoscimento. Altro dal determinare l'identità di trattamento delle decisioni straniere con quelle nazionali, l'automaticità del riconoscimento comporta l'eliminazione di ogni procedura formale diretta a consentire alla decisione straniera di esplicare i propri effetti in un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato d'origine.<sup>110</sup> In particolare, conseguenza diretta dell'operatività *ipso iure* del riconoscimento è la contemporanea acquisizione di efficacia della decisione straniera nello Stato emittente e in tutti gli altri Stati membri.<sup>111</sup>

La procedura semplificata, che questo sistema di riconoscimento ha inteso istituire, si erge su due capisaldi: il divieto di riesame del merito e la limitazione dei motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione. Quanto al primo, esso implica che l'autorità competente dello Stato di esecuzione non abbia facoltà di sottoporre a valutazione gli accertamenti di fatto e l'applicazione del diritto compiuti dal giudice dello Stato emittente.<sup>112</sup> Quanto al diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, i relativi motivi possono complessivamente ricondursi a quattro macro-categorie, quali la manifesta contrarietà all'ordine pubblico,<sup>113</sup> il principio dell'equo processo,<sup>114</sup> il divieto di *bis in idem*<sup>115</sup> e il principio di legalità.<sup>116</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, p. 637.

<sup>110</sup> *Ibid.*, p. 639.

<sup>111</sup> V. *ex multis* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 36, primo paragrafo; Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, cit., art. 5, primo paragrafo.

<sup>112</sup> V. *ex multis* Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in G.U.U.E. L 7, del 10 gennaio 2009, p. 1 ss., art. 42; Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento della decisione di confisca, cit., art. 9, secondo paragrafo e art. 13, secondo paragrafo.

<sup>113</sup> V. *ex multis* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 45, primo paragrafo, lettera a; Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., art. 22, lettera a con la precisazione che, per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale tale motivo di rifiuto deve essere esaminato tenendo conto «dell'interesse superiore del minore» (art. 23, lettera a). Si osserva infine che in ogni caso la riserva di ordine pubblico non si applica alle norme sulla competenza.

Con specifico riferimento al settore civile, s'individuano due distinti procedimenti di riconoscimento delle decisioni, a seconda dell'efficacia giuridica perseguita dall'istante. Si distingue pertanto tra riconoscimento in senso stretto ed esecuzione. Mentre il primo è volto a conferire efficacia sostanziale ed autorità di cosa giudicata alla decisione, la seconda è diretta ad attribuire forza esecutiva alla decisione nello Stato di esecuzione.<sup>117</sup>

Del riconoscimento in senso stretto, si è parlato sopra a proposito del carattere automatico del riconoscimento.

In tema di esecuzione, il diritto derivato mostra di accogliere due metodi per conferire efficacia esecutiva ad una decisione: il primo consiste nell'instaurazione di un procedimento di *exequatur*, volto ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione; il secondo oblitera invece tale procedimento prevedendo l'esecuzione automatica della decisione, analogamente a quanto previsto per il riconoscimento in senso stretto. Laddove l'esecuzione della decisione sia subordinata alla previa dichiarazione di esecutività, il legislatore dell'Unione dispone espressamente che il giudice debba pronunciare l'*exequatur* senza svolgere alcun esame dei motivi di rifiuto ammessi.<sup>118</sup> Rispetto a tale

---

<sup>114</sup> V. *ex multis* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 45, primo paragrafo, lettera a; Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit., art. 4 *bis*, primo paragrafo.

<sup>115</sup> V. *ex multis* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 45, primo paragrafo, lettere c e d; Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, cit., art. 7, lettera c.

<sup>116</sup> V. *ex multis* Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit., art. 4, numero 1; Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento della decisione di confisca, cit., art. 8, secondo paragrafo, lettera b; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, cit., art. 9, primo paragrafo, lettera k; Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit., art. 26, sesto paragrafo.

<sup>117</sup> Cfr. M. HO-DAC, *La loi du pays d'origine en droit de l'Union européenne. Analyse sous l'angle du droit international privé*, Bruxelles, 2012, pp. 274- 275.

<sup>118</sup> Sul punto, v. Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, cit., art. 26 relativo all'esecuzione di decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato al protocollo dell'Aja del 2007, nonché art. 48, primo paragrafo per gli atti pubblici e le transazioni finanziarie esecutivi nello Stato membro d'origine; Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in mate-

previsione, fanno eccezione soltanto le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, per le quali è disposto che l'istanza relativa alla dichiarazione di esecutività possa essere rigettata per uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento.<sup>119</sup> Nei casi in cui il diritto derivato non consenta al giudice di valutare la sussistenza di un motivo di diniego dell'esecuzione in sede di *exequatur*, non è precisato se, in sede di ricorso avverso la dichiarazione di esecutività ovvero di impugnazione della decisione su tale ricorso, eventuali motivi di rifiuto possano essere rilevati d'ufficio dal giudice ovvero configurino un'eccezione rimessa esclusivamente all'iniziativa di parte.<sup>120</sup>

Negli atti normativi che accolgono il metodo dell'esecutività automatica delle decisioni è esclusa *de plano* ogni possibilità di esaminare la presenza di motivi atti a giustificare il diniego dell'esecuzione.<sup>121</sup> Sia la procedura di *exequatur* sia la rilevabilità

---

ria di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cit., art. 48 e artt. 60, primo paragrafo e 61 relativi, rispettivamente, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie esecutivi nello Stato membro d'origine; Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in G.U.U.E. L 183, dell'8 luglio 2016, p. 1 ss., art. 47 e artt. 59, primo paragrafo e 60 relativi, rispettivamente, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie esecutivi nello Stato membro d'origine; Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in G.U.U.E. L 183, dell'8 luglio 2016, p. 30 ss., art. 47 e artt. 59, primo paragrafo e 60 relativi, rispettivamente, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie esecutivi nello Stato membro d'origine.

<sup>119</sup> V. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., art. 31, secondo paragrafo.

<sup>120</sup> E. D'ALESSANDRO, Commento agli artt. 40 e 41 del Reg. n. 650/2012, in «The EU Succession Regulation. A Commentary», a cura di A.-L. CALVO CARAVACA - A. DAVI - H.-P. MANSEL, Cambridge, 2016, p. 544: l'Autrice osserva che il valore attribuito alla libera circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo induce ad interpretare il silenzio del legislatore dell'Unione come un segnale della volontà di escludere la rilevabilità d'ufficio dei motivi di rifiuto dell'esecuzione.

<sup>121</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., art. 21, secondo paragrafo per le decisioni in materia matrimoniale e art. 41, primo paragrafo, primo comma per le decisioni relative al diritto di visita e al ritorno del minore; Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, cit., art. 5, nonché artt. 25, secondo e terzo paragrafo e 24, secondo e terzo paragrafo relativi, rispettivamente, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie; Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in G.U.U.E. L 399, del 30 dicembre 2006, cit., art. 19; Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, cit., art. 20, primo paragrafo; Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, cit., art. 4, primo paragrafo; Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, cit., art. 22; Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la

d'ufficio dei motivi di rifiuto dell'esecuzione costituiscono di per sé rimedi contro le violazioni dei diritti umani.<sup>122</sup> Si pensi, tra i motivi legittimanti il diniego dell'esecuzione, alla manifesta contrarietà all'ordine pubblico, la quale è preposta alla tutela di un interesse pubblico. La possibilità di esaminare la conformità rispetto ad essa della decisione oggetto di riconoscimento è strettamente funzionale ad assicurare, ad esempio, il rispetto del diritto ad un equo processo nelle controversie transfrontaliere.<sup>123</sup> Se è vero che il medesimo obiettivo potrebbe essere conseguito mediante l'adozione di altri rimedi, è parimenti vero che l'adozione di norme comuni sulla competenza giurisdizionale non possa considerarsi un rimedio alternativo efficace. La diversità che connota tuttora i diritti processuali degli Stati membri dovrebbe infatti suggerire tanto di non abolire la procedura di *exequatur* quanto di prevedere la rilevabilità d'ufficio dei motivi di rifiuto.<sup>124</sup> La salvaguardia degli interessi pubblici, cui è finalizzata la formulazione dei motivi di rifiuto, dovrebbe prevalere sull'esigenza di garantire il buon funzionamento del regime di riconoscimento reciproco instaurato in seno all'Unione.<sup>125</sup>

#### 4.3.3 *Il pass-partout dei formulari standard*

Tratto comune agli atti di diritto derivato, con i quali è data concreta attuazione al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni, è la predisposizione di formulari standard, quali strumenti funzionali alla circolazione delle decisioni straniere tra gli Stati membri.

Nelle intenzioni del legislatore dell'Unione, la specificazione del contenuto e della forma del certificato che deve accompagnare la decisione oggetto di riconoscimento consente all'autorità competente dello Stato di esecuzione di conoscere tutte le informazioni necessarie ai fini della statuizione sull'istanza di riconoscimento. Inoltre, la predi-

---

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 39, nonché artt. 58, primo paragrafo, primo comma e 59 relativi, rispettivamente, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie.

<sup>122</sup> Cfr. M. DE CRISTOFARO, *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, in «Recasting Brussels I», a cura di F. POCAR - I. VIARENGO - F. C. VILLATA, Padova, 2012, p. 374.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.* Cfr. anche E. D'ALESSANDRO, Commento agli artt. 40 e 41 del Reg. n. 650/2012, cit., p. 544.

<sup>125</sup> Cfr. M. DE CRISTOFARO, *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, cit., p. 374.

sposizione dei formulari in tutte le versioni linguistiche ufficiali dell'Unione rende superflua la traduzione dei documenti, semplificando ulteriormente la procedura.<sup>126</sup>

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione, il creditore, la parte interessata ovvero l'autorità competente dello Stato emittente sono pertanto tenuti a produrre, oltre al certificato, la copia autentica della decisione di cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione. L'autenticità della decisione è perciò definita in ragione dell'autenticità della copia, da determinarsi in base al diritto nazionale del giudice che ha pronunciato la decisione. L'effetto complessivo dell'architettura procedimentale descritta consiste nel circoscrivere la cognizione del giudice adito al contenuto del solo certificato predisposto sulla base del modello standard, non essendo questi tenuto a verificare altrimenti l'autenticità dei dati ivi indicati.<sup>127</sup>

#### 4.4 *La geometria variabile*

Il diritto derivato adottato in attuazione del principio del mutuo riconoscimento non può essere esaminato senza considerarne l'ambito di applicazione. Soltanto l'analisi di questo profilo consente di individuare le parti tra le quali il principio opera e, di riflesso, le parti tra le quali debba intercorrere la relazione intersoggettiva di reciproca fiducia che ne costituisce al tempo stesso il presupposto e il risultato.

Se confrontata con la situazione esistente nel 1979, anno in cui la Corte di giustizia pronunciò la sentenza *Cassis de Dijon*<sup>128</sup> enunciando per la prima volta il principio del mutuo riconoscimento, la geografia dell'attuale Unione europea si presenta notevolmente modificata. Dai sei Stati membri originari del 1957, l'UE è passata nel 2013 agli attuali ventotto Stati membri.

Benché gli artt. 55 TUE e 355 TFUE siano deputati alla definizione dell'ambito di applicazione dei Trattati, essi non recano alcun riferimento all'eccezione al principio secondo cui i Trattati si applicano agli Stati membri.<sup>129</sup> Nondimeno, rispetto ad alcuni Stati membri talune disposizioni di diritto primario non trovano applicazione ovvero si applicano a determinate condizioni.

---

<sup>126</sup> Cfr. L. VÉKÁS, Commento all'art. 54 del Reg. (CE) n. 44/2001, in «Brussels I Regulation», cit., p. 794.

<sup>127</sup> Cfr. L. VÉKÁS, Commento all'art. 53 del Reg. (CE) n. 44/2001, in «Brussels I Regulation», cit., p. 793.

<sup>128</sup> Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe- Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, cit.

<sup>129</sup> A. LANG, Commento all'art. 52 TUE, in «Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea», cit., p. 154: l'Autrice ritiene che tale principio debba considerarsi «*implicito*».

In tema di mutuo riconoscimento, rileva il particolare regime che i Protocolli 21<sup>130</sup> e 22<sup>131</sup> allegati ai Trattati riservano a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, ai quali non si applica il Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea intitolato allo *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*.<sup>132</sup> Il regime derogatorio previsto dai due Protocolli delinea una geometria variabile per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ove l'obiettivo dell'integrazione è perseguito con intensità differenziata mediante il ricorso agli istituti dell'*opt-out* e dell'*opt-in*.<sup>133</sup> In particolare, l'istituto dell'*opting-out* consente ad uno Stato membro di avere conoscenza delle iniziative intraprese dall'Unione in un determinato settore e di non essere vincolato agli atti normativi adottati in tale ambito.<sup>134</sup>

#### 4.4.1 La posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

Rispetto al Titolo V del TFUE, Regno Unito ed Irlanda beneficiano di un particolare regime di *opt-out* e di corrispondente *opt-in*.

L'art. 2 del Protocollo n. 21 esclude anzitutto l'applicabilità ai due Stati membri di ogni disposizione di diritto primario o derivato e di eventuali accordi internazionali conclusi dall'Unione sulla base del Titolo V, nonché la vincolatività dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia vertente su tali disposizioni. I successivi artt. 3 e 4 consentono quindi ai medesimi Stati di notificare, rispettivamente, *ex ante* l'intenzione di partecipare all'adozione di un determinato atto normativo, ed *ex post* la volontà di vincolarsi a misure già adottate. Infine, il successivo art. 4 *bis* delinea un'apposita disciplina per l'ipotesi in cui le istituzioni dell'Unione avanzino proposte di modifica di atti di diritto derivato rispetto ai quali i due Stati membri abbiano esercitato la facoltà di *opt-in*. Ai due Stati è fatto onere di notificare al Consiglio l'eventuale volontà di aderire alla proposta, mentre al Consiglio è attribuito il potere di esortare i due Stati membri ad effettuare una notifica ai sensi degli artt. 3 o 4 nell'ipotesi in cui, in mancanza di tale adesione, l'applicazione della misura emendata risultasse «*impraticabile*» per gli altri

---

<sup>130</sup> Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, cit.

<sup>131</sup> Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, cit.

<sup>132</sup> Art. 1 Protocollo (n. 21) e art. 1 Protocollo (n. 22).

<sup>133</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 9.

<sup>134</sup> *Ibid.*, pp. 211- 212.

Stati membri ovvero per la stessa Unione.<sup>135</sup> Qualora il Regno Unito o l'Irlanda omettessero la notifica richiesta, l'intero atto cesserebbe di applicarsi nei suoi confronti.

Ricostruiti brevemente i principali caratteri del regime derogatorio di cui il Regno Unito e l'Irlanda beneficiano rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,<sup>136</sup> merita osservarsi che i due Stati membri si sono spesso avvalsi delle facoltà di *opt-out* e di *opt-in* consentite da tale regime.<sup>137</sup> I due Stati membri hanno così mostrato di preferire un approccio *à la carte* alla cooperazione giudiziaria, caratterizzato da pragmatismo e da una scelta casistica delle sole misure che si presentino efficaci strumenti di cooperazione. In particolare, la posizione del Regno Unito si caratterizza per la scelta di tralasciare le misure che impongano un significativo adattamento del diritto interno a standard normativi sovranazionali di fonte europea, specialmente per quanto attiene al sistema giudiziario nazionale.<sup>138</sup>

La flessibilità e la differenziazione che connotano il coinvolgimento del Regno Unito nel settore della cooperazione giudiziaria assumono un'intensità maggiore nel set-

---

<sup>135</sup> S. PEERS, *In a world of their own? Justice and home affaire opt-outs and Treaty of Lisbon*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2007- 2008, p. 383: secondo l'Autore, in assenza di prassi e di giurisprudenza circa la nozione di impraticabilità, dovrebbe preferirsi un'interpretazione restrittiva che intenda l'impraticabilità nel senso di un'impossibilità oggettiva di applicare l'atto di diritto derivato, così da contenere l'ambito di applicazione della disposizione.

<sup>136</sup> Con riferimento alla sola Irlanda, l'art. 8 del Protocollo (n. 21) conferisce a tale Stato membro la facoltà di rinunciare al regime derogatorio disciplinato dal Protocollo accettando contestualmente il regime ordinario di cui al Titolo V. Nonostante che con la Dichiarazione n. 56 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona l'Irlanda avesse manifestato l'intenzione di riesaminare il funzionamento del regime di cui al Protocollo entro tre anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ad oggi la facoltà conferita dall'art. 8 non risulta esercitata.

<sup>137</sup> Tra gli atti rispetto ai quali entrambi gli Stati membri hanno esercitato la facoltà di *opt-in*, v. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., trentesimo considerando; Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., quarantesimo considerando; Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, cit., ottantasettesimo considerando. Regno Unito ed Irlanda non hanno aderito, avvalendosi della facoltà di *opt-out*, all'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cit., ottantaduesimo considerando. Un approccio differenziato è stato invece seguito dai due Stati membri rispetto alle direttive sull'ordine di protezione europeo e sull'ordine europeo di indagine penale, avendovi aderito il Regno Unito ed esercitato l'*opt-out* l'Irlanda: v. Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, cit., quarantesimo considerando e Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit., quarantatreesimo considerando.

<sup>138</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 218.



tore penale. Invero, l'art. 10, quarto paragrafo del Protocollo n. 36<sup>139</sup> conferisce a tale Stato la facoltà di rifiutare le competenze delle istituzioni dell'Unione (Commissione e Corte di giustizia) così come delineate dal Trattato di Lisbona, con la conseguenza che gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del medesimo Trattato avrebbero cessato di applicarsi a tale Stato qualora questi avesse esercitato tale facoltà notificando la propria intenzione «*al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio*».<sup>140</sup> Specularmente, il quinto paragrafo della medesima disposizione conferisce al Regno Unito la facoltà di “tornare sui propri passi”, manifestando la propria volontà di partecipare ad atti che, in applicazione del quarto paragrafo, avevano cessato di applicarsi nei suoi confronti. Emblematico dell'atteggiamento pragmatico del Regno Unito alla cooperazione giudiziaria specialmente in materia penale è la vicenda legata alle disposizioni appena richiamate. Entro la scadenza del termine transitorio, infatti, il Regno Unito ha inteso dapprima esercitare la facoltà di *block opt-out*, quindi l'opposta facoltà di *back opt-in*. Le motivazioni addotte dal governo britannico per giustificare tanto l'invocazione del quarto paragrafo quanto quella speculare del quinto paragrafo del medesimo art. 10 vertevano sull'esigenza di razionalizzare in senso più rispondente all'interesse nazionale gli obblighi gravanti in capo al Regno Unito per effetto delle oltre centotrenta misure adottate in seno all'UE in tema di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.<sup>141</sup> Il *back opt-in* ha coinvolto la maggior parte delle decisioni-quadro relative all'applicazione del mutuo riconoscimento,<sup>142</sup> con preferenza rispetto agli atti normativi intesi al ravvicinamento del diritto penale sostanziale.<sup>143</sup> Non sorprende peraltro tale

---

<sup>139</sup> Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, cit.

<sup>140</sup> Ai sensi dell'art. 10, terzo paragrafo del Protocollo n. 36 il periodo transitorio ha durata di cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

<sup>141</sup> Per un approfondimento su *block opt-out* e *back opt-in*, v. House of Commons European Scrutiny Committee, *The UK's block opt-out of pre-Lisbon criminal law and policing measures. Twenty-first Report of Session 2013-14*, versione online <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmeuleg/683/683.pdf>; e House of Lords European Union Select Committee, *EU police and criminal justice measures: The UK's 2014 opt-out decision, 13<sup>th</sup> Report of Session 2012-13*, versione online <https://www.parliament.uk/documents/the-uks-2014-opt-out-decision1.pdf>.

<sup>142</sup> È rimasta esclusa la sola Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, cit.

<sup>143</sup> Decisione della Commissione del 1° dicembre 2014 concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in

preferenza, se si considera che proprio al Regno Unito si deve la proposta di estendere al terzo pilastro l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento, quale strumento elettivo per preservare peculiarità e differenze degli Stati membri, favorendo nel contempo la cooperazione interstatale contro la criminalità transnazionale.<sup>144</sup>

Il regime relativo alla partecipazione del Regno Unito allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, in generale, all'Unione europea si è complicata per effetto dell'avvio della procedura di recesso di cui all'art. 50 TUE,<sup>145</sup> a seguito dell'approvazione del referendum sulla c.d. *Brexit* il 23 giugno 2016. Conformemente alle linee guida indicate dal Consiglio dell'UE,<sup>146</sup> il Progetto di accordo *ex art. 50*, secondo paragrafo TUE approvato dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 25 novembre 2018 reca la previsione di mantenere in vigore i principali strumenti normativi in tema di reciproco riconoscimento ai quali il Regno Unito ha aderito fino al termine del periodo transitorio definito dall'accordo medesimo.<sup>147</sup> Precisamente, tali atti si applicheranno, per quanto riguarda il settore penale, alle decisioni ricevute prima della fine del periodo transitorio<sup>148</sup> e, rispetto al settore civile, alle decisioni rese, agli atti pubblici formati o registrati, ovvero alle transazioni giudiziarie concluse entro la fine del periodo transitorio.<sup>149</sup>

Il rapporto tra *Brexit* e mutuo riconoscimento è stato oggetto della recente sentenza resa dalla Corte di giustizia nel caso *O'Connor* con specifico riferimento al mandato d'arresto europeo.<sup>150</sup> In tale pronuncia, la Corte di giustizia ha escluso che la notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall'Unione integri di per sé una circostanza eccezionale idonea a derogare il principio di reciproca fiducia,

---

vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'*acquis* di Schengen, in G.U.U.E. L 345, del 1° dicembre 2014, p. 6 ss.

<sup>144</sup> V. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998, par. 39.

<sup>145</sup> Cfr. Letter of 29 March 2017 from the Prime Minister of the United Kingdom to the President of the European Council, Brussels, 29 March 2017 (OR. en) XT 20001/17 BXT 1, versione online <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf>.

<sup>146</sup> Directives for the negotiation of an agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, Brussels, 22 May 2017 (OR. en) XT 21016/17 ADD 1 REV 2 BXT 24, versione online <http://www.consilium.europa.eu/media/21766/directives-for-the-negotiation-xt21016-ad01re02en17.pdf>, punti 32 e 33.

<sup>147</sup> Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as agreed at negotiators' level on 14<sup>th</sup> November 2018, TF50 (2018) 55 – Commission to EU27, versione online [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft\\_withdrawal\\_agreement\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf).

<sup>148</sup> *Ibid.*, art. 63, primo paragrafo.

<sup>149</sup> *Ibid.*, art. 67, secondo e terzo paragrafo.

<sup>150</sup> Corte di giustizia, sent. 19 settembre 2018, causa 327/18 PPU, *RO, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2018:733. Cfr. D. GIRALDIN, *Mandato d'arresto europeo e Brexit: la parola ai giudici di Lussemburgo*, in «Eurojus.it», 26.3.18.

giustificando, di conseguenza, il rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato membro recedente. Tuttavia, prima di assumere una decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto emesso dallo Stato membro recedente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve poter presumere che, dopo il perfezionamento del recesso, quest'ultimo Stato applicherà *«nei confronti della persona consegnata... il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili al periodo successivo alla consegna»*.<sup>151</sup> In particolare, il giudice dell'Unione ha chiarito che tale presunzione *«è ammessa se il diritto nazionale dello Stato membro emittente riprende il contenuto sostanziale di tali diritti, in particolare a causa della perdurante partecipazione di tale Stato membro a convenzioni internazionali, quali la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la CEDU, anche dopo il recesso di quest'ultimo dall'Unione»*.<sup>152</sup> Soltanto l'accertamento di *«elementi concreti»* idonei a provare il contrario consentirà perciò alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione del mandato.<sup>153</sup>

Con specifico riferimento alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, peraltro, l'art. 185, secondo paragrafo del Progetto di accordo sul recesso prevede che *«al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne»*, l'Unione possa dichiarare che durante il periodo di transizione le autorità giudiziarie dell'esecuzione di uno Stato membro possano rifiutare la consegna di propri cittadini al Regno Unito, oltre che per i motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo disciplinati dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche sulla base di *«eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale»*.<sup>154</sup> A tal fine la Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sul recesso espone la necessità di

---

<sup>151</sup> Corte di giustizia, sent. 19 settembre 2018, causa 327/18 PPU, RO, cit., punto 61.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as agreed at negotiators' level on 14<sup>th</sup> November 2018, cit., art. 185, secondo paragrafo: *«When making the written notification referred to in this Article, the Union, in respect of any Member State which has raised reasons related to fundamental principles of national law of that Member State, may declare that, during the transition period, in addition to the grounds for non-execution of a European arrest warrant referred to in the Framework Decision 2002/584/JHA, the executing judicial authorities of that Member State may refuse to surrender its nationals to the United Kingdom pursuant to a European Arrest Warrant. In such a case, the United Kingdom may declare, no later than 1 month after the receipt of the Union's declaration, that its executing judicial authorities may refuse to surrender its nationals to that Member State»*.

stabilire «un termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità ne informino la Commissione e il segretariato generale del Consiglio».<sup>155</sup>

#### 4.4.2 La posizione della Danimarca

Diversa situazione ricopre la Danimarca che, dapprima ha inteso non partecipare alla comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile operata dal Trattato di Amsterdam, estendendo il proprio *opting-out* anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale in occasione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Non soltanto la Danimarca non partecipa all'adozione di nuove misure fondate sul Titolo V,<sup>156</sup> non è tenuta al rispetto del diritto primario o secondario ovvero di accordi internazionali conclusi dall'Unione sulla base di tale titolo, né alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia in tale settore, ma gli obblighi contratti nel contesto del terzo pilastro continuano ad essere vincolanti nei confronti di tale Stato membro non già in quanto diritto dell'Unione bensì in quanto obblighi di diritto internazionale.<sup>157</sup>

Diversamente dal regime delineato dal Protocollo n. 21, il regime danese si presenta alquanto rigoroso, limitandosi alla previsione di una facoltà di *opt-in* esercitabile esclusivamente *ex post*, e soltanto in relazione alle misure dirette a sviluppare l'*acquis* di Schengen. Anche le misure per le quali la Danimarca esercitasse la facoltà di *opt-in*, configurerebbero peraltro meri obblighi di natura internazionale di tale Stato nei confronti dell'Unione e degli altri Stati membri vincolati alla misura.<sup>158</sup>

Il Trattato di Lisbona ha inteso offrire alla Danimarca la possibilità o di rinunciare al regime derogatorio delineato dal Protocollo n. 22, accettando l'applicazione integrale «di tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione»,<sup>159</sup> ovvero di allineare la propria posizione al regime, sempre derogatorio ma connotato da maggior flessibilità, di cui beneficiano il Regno Unito e l'Irlanda per le misure che non

---

<sup>155</sup> Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, Bruxelles, 7 gennaio 2019, XT 21106/18, fascicolo interistituzionale 2018/0426 (NLE), versione online <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21106-2018-INIT/it/pdf>, ottavo considerando.

<sup>156</sup> Art. 1 Protocollo (n. 22).

<sup>157</sup> Art. 2 Protocollo (n. 22). Sul punto, cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 229.

<sup>158</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 230.

<sup>159</sup> Art. 7 Protocollo n. 22.

rientrano nell'*acquis* di Schengen e che risulta già predisposto nell'allegato al Protocollo medesimo.<sup>160</sup>

Per quanto riguarda gli strumenti normativi adottati dall'Unione in tema di reciproco riconoscimento, in materia civile si è registrata una prassi alternativa agli istituti dell'*opt-in* e dell'*opt-out*, che consiste nella conclusione di accordi internazionali tra la Danimarca e l'Unione prima dell'adozione di misure da parte di quest'ultima alle quali la Danimarca sia interessata a partecipare. È quanto accaduto in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>161</sup> e in materia di obbligazioni alimentari.<sup>162</sup>

In materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, invece, si segnala che l'adozione, da parte della Danimarca, della Convenzione sul c.d. *Nordic Arrest Warrant*, insieme a Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, presenta una portata «*incisiva ed ambiziosa*», che denota uno stadio normativo più avanzato rispetto allo strumento adottato in seno all'Unione,<sup>163</sup> quale il mandato d'arresto europeo.<sup>164</sup> Per questo motivo, pur avendo manifestato la propria volontà di partecipare all'adozione della misura, Danimarca, Svezia e Finlandia hanno ottenuto di poter essere esonerati dall'obbligo di recepimento della medesima.<sup>165</sup>

---

<sup>160</sup> Art. 8 Protocollo n. 22.

<sup>161</sup> La Danimarca ha infatti notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del Regolamento (UE) n. 1215/2012 conformemente all'accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in G.U.C.E. L 299, del 16 novembre 2005, p. 62), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio, in G.U.C.E. L 120, del 5 maggio 2006, p. 22.

<sup>162</sup> Rispetto al Regolamento (UE) n. 4/2009, con lettera del 14 gennaio 2009 la Danimarca ha notificato alla Commissione la propria decisione di darvi attuazione nella misura in cui esso modifica il Regolamento (CE) n. 44/2001, oggi sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

<sup>163</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 230.

<sup>164</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.

<sup>165</sup> Dichiarazioni sull'articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in G.U.U.E. L 246, del 29 settembre 2003, p. 1: «*Per molti aspetti, la legislazione uniforme in vigore tra gli Stati nordici consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia continueranno pertanto ad applicare la legislazione uniforme in vigore tra di loro... nella misura in cui essa consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo*».

#### 4.4.3 Le conseguenze della geometria variabile

La previsione di regimi derogatori nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta una differenziazione dell'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni del Titolo V e di quelle contenute negli atti di diritto derivato adottati in base ad esso.

La mancanza di uniformità si riflette sulla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia e sull'ampiezza del suo sindacato. Qualora uno Stato membro beneficiario del regime derogatorio decidesse di partecipare all'adozione di determinati atti vincolandosi agli stessi, la Corte disporrebbe di una competenza piena in ordine a tali singole misure. Viceversa, qualora uno di tali Stati non esercitasse la facoltà di *opt-in*, il ruolo del giudice dell'Unione subirebbe una limitazione geografica superabile soltanto nell'ipotesi in cui il medesimo Stato membro riveda la volontà originariamente manifestata. Tuttavia, un margine per l'esercizio della competenza giurisdizionale da parte della Corte di giustizia residua relativamente al ricorso per annullamento. Invero, la Corte potrebbe essere investita di tale procedimento, qualora gli Stati membri intendessero contestare la base giuridica posta dalle istituzioni dell'Unione a fondamento di un proprio atto, ove ritenessero che ciò pregiudichi la flessibilità accordata loro dai Protocolli. Inoltre, il particolare meccanismo di *opt-in* ed *opt-out* accordato al Regno Unito e all'Irlanda consentirebbe ai due Stati di contestare la legittimità di eventuali decisioni adottate dal Consiglio il quale ne decretasse, ad esempio, l'estromissione dall'adozione di determinate misure, la cui efficace applicazione richiederebbe la partecipazione di tali Stati membri ad ulteriori atti rispetto ai quali questi non avessero però notificato l'*opt-in*.<sup>166</sup>

La variabile geometria che caratterizza la partecipazione degli Stati all'Unione e, di conseguenza, all'applicazione del diritto elaborato dalla stessa si riverbera tanto sul funzionamento del principio di reciproco riconoscimento quanto sulla reciproca fiducia che dovrebbe presiedere alle relazioni tra i soggetti di un ordinamento giuridico.<sup>167</sup> Il contesto descritto profila la necessità di identificare, rispetto ad ogni singolo strumento di cooperazione giudiziaria, gli Stati membri ai quali esso debba applicarsi, dunque i

---

<sup>166</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 315.

<sup>167</sup> E. HERLIN-KARNELL, *The Constitutional Dimension of European Criminal Law*, Oxford e Portland, 2012, p. 135: l'Autrice ritiene che il risultato dei sistemi di *opt-in* ed *opt-out* determina «*ergonomically designed-mini-brakes*» per taluni Stati membri, con conseguenze sul funzionamento del principio del mutuo riconoscimento.

soggetti tra i quali debba sussistere la relazione di reciproca fiducia. In assenza di uniformità giuridica ogni pretesa di conferire identità giuridica alla nozione di reciproca fiducia elevandola addirittura a principio fondamentale del diritto dell'Unione<sup>168</sup> si configura tanto velleitario quanto radicalmente privo di fondamento giuridico.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 191.

<sup>169</sup> Cfr. E. BROUWER, *Mutual Trust and Judicial Control in the Area of Freedom, Security and Justice: an Anatomy of Trust*, cit., p. 65.

## CAPITOLO 2

### IL MUTUO RICONOSCIMENTO COME TECNICA DI COORDINAMENTO ORIZZONTALE TRA GLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI NELLA PROSPETTIVA DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

SOMMARIO: 1. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel mercato interno - 1.1 I diritti fondamentali come criterio d'interpretazione delle eccezioni al mutuo riconoscimento - 1.2 I diritti fondamentali come eccezioni al mutuo riconoscimento - 1.2.1 L'interazione tra diritti e libertà fondamentali: i tentativi di bilanciamento - 1.2.1.1 La gerarchia paritaria, in astratto, di diritti e libertà fondamentali: il caso *Schmidberger* - 1.2.1.2 Verso un'interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali: il caso *Omega* - 1.2.1.3 La strumentalità dei diritti fondamentali all'esercizio delle libertà di circolazione: i casi *Viking Line* e *Laval un Partneri* - 1.2.2 Il giudizio (tentato) di bilanciamento: tra disomogeneità dell'analisi e frammentarietà dell'applicazione - 2. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile - 2.1 I profili di rigidità della tutela, pure fondamentale, del diritto del convenuto alla regolare instaurazione del contraddittorio - 2.1.1 La nozione di contumacia rilevante ai sensi dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles - 2.1.2 La regolarità e la tempestività della notifica come condizioni di rispetto dei diritti della difesa del convenuto nell'art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles - 2.1.3 La mancanza di un equilibrato bilanciamento tra i diritti della difesa del convenuto e quelli dell'attore: il rischio di abuso dei diritti della difesa - 2.2 I lineamenti del diritto fondamentale ad un processo equo come nucleo dell'ordine pubblico dell'Unione europea - 2.2.1 L'eccezione dell'ordine pubblico come strumento di controllo dei diritti della difesa - 2.2.2 La trasversalità dell'interpretazione dell'equo processo come motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni - 2.2.3 Il giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: il tentativo di delineare i parametri di valutazione - 2.2.4 Ancora sul giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: gli ondivaghi limiti della cognizione del giudice nazionale - 2.3 La tendenza ad un accertamento in senso meramente verticale del rispetto dei diritti fondamentali - 2.3.1 L'equivalenza e l'effettività dei rimedi giurisdizionali degli Stati membri come garanzia assoluta di rispetto dei diritti fondamentali - 2.3.2 Il previo esaurimento delle vie di ricorso interne come condizione di rilevanza della violazione dell'ordine pubblico - 2.3.3 Il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni come condizione di rifiuto del riconoscimento per violazione di un diritto fondamentale - 2.4 La probabile unitarietà del regime di tutela dei diritti fondamentali attraverso la clausola dell'ordine pubblico - 2.4.1 L'eccezione alla deroga, ovvero dell'onere del contumace di attivarsi non «*oltre la misura dell'ordinaria diligenza*» - 2.4.2 I confini della cognizione del giudice e la tutela dei diritti della difesa del convenuto contumace - 2.4.3 La disponibilità dei mezzi di ricorso interni come misura dell'ordinaria diligenza del contumace - 2.5 Effettività dei diritti fondamentali e mutuo riconoscimento - 3. I diritti fondamentali



come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale - 3.1 Il mutuo riconoscimento come tecnica strumentale al potenziamento della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'*acquis* di Schengen sul *ne bis in idem* - 3.1.1 La prevalenza del diritto fondamentale al *ne bis in idem* sulle esigenze nazionali di giustizia nell'interpretazione estensiva della Corte di giustizia - 3.1.1.1 L'interpretazione della nozione di "bis" - 3.1.1.2 L'interpretazione della nozione di "idem" - 3.1.2 La prevalenza possibile delle esigenze nazionali di giustizia sul diritto fondamentale di *ne bis in idem* nell'interpretazione della portata restrittiva della condizione dell'esecuzione - 3.1.3 La prevalenza del *ne bis in idem* sui diritti fondamentali della difesa - 3.2 Il mutuo riconoscimento come tecnica funzionale alla coazione dell'individuo in materia penale - 3.2.1 L'astratta conformità ai diritti fondamentali del diritto derivato sul mutuo riconoscimento in materia penale - 3.2.2 La prevalenza delle esigenze di effettività del mutuo riconoscimento sulla tutela dei diritti fondamentali - 3.2.2.1 La riserva della tutela dei diritti fondamentali del ricercato nello Stato membro di emissione - 3.2.2.2 La *primauté* del diritto dell'Unione sugli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali - 3.2.3 I diritti fondamentali come limiti dell'automaticità del mutuo riconoscimento.

## ***1. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel mercato interno***

### *1.1 I diritti fondamentali come criterio d'interpretazione delle eccezioni al mutuo riconoscimento*

Nel giudizio di ammissibilità delle eccezioni alle libertà di circolazione, l'applicazione della clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali non costituisce un fenomeno affatto nuovo.<sup>1</sup> A seguito della sentenza *Internationale Handelsgesellschaft*, con la quale la Corte di giustizia ha assegnato ai diritti fondamentali il ruolo di principi giuridici generali dell'ordinamento dell'Unione (all'epoca CEE), la medesima Corte ha assunto il compito di garantirne l'osservanza «entro l'ambito della struttura e delle finalità» dell'Unione.<sup>2</sup> In virtù della collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto dell'Unione, i diritti fondamentali sono pertanto assurti a parametro interpretativo anche dei motivi di deroga alle libertà fondamentali.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 2013, p. 55.

<sup>2</sup> Corte di giustizia, sent. 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1970:114, punto 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Nel caso *ERT*, infatti, la Corte di Lussemburgo ha statuito che quando uno Stato membro invoca una delle deroghe previste dal Trattato per giustificare una normativa nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione deve essere interpretata «*alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali*». <sup>4</sup> Chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione (all'epoca CE) di un regime di monopolio riservato ad un'emittente televisiva pubblica, la Corte ha chiarito che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare la legittimità della normativa nazionale, tenendo conto del diritto fondamentale alla libertà d'informazione. <sup>5</sup>

A medesima conclusione la Corte di giustizia è giunta anche rispetto alla libera circolazione delle merci. In particolare, nella sentenza *Familiapress*, i diritti fondamentali – segnatamente la libertà d'espressione – costituiscono criterio interpretativo anche nel caso in cui sia invocata non già un'eccezione espressamente prevista dal Trattato, bensì un'esigenza imperativa d'interesse generale, quale giustificazione di una restrizione della libertà di circolazione delle merci. <sup>6</sup>

Nella successiva sentenza *Carpenter*, <sup>7</sup> invece, il giudice dell'Unione ha ritenuto contrario alla libera circolazione delle persone il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di una cittadina di un Paese terzo coniugata con un prestatore di servizi cittadino dell'Unione, a causa del mancato rinnovo del visto. Secondo la Corte, un simile provvedimento costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare non proporzionata con riferimento agli scopi perseguiti di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. <sup>8</sup>

Nella giurisprudenza richiamata la tutela dei diritti fondamentali funge da mero filtro interpretativo funzionale al controllo giurisdizionale della legittimità dei residui poteri discrezionali riservati agli Stati membri in tema di libertà di circolazione. In tale contesto, la protezione dei diritti fondamentali presenta un carattere meramente inciden-

---

<sup>4</sup> Corte di giustizia, sent. 18 giugno 1991, causa 260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE contro Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1991:254, punto 43.

<sup>5</sup> *Ibid.*, punti 44- 45.

<sup>6</sup> Corte di giustizia, sent. 26 giugno 1997, causa 368/95, *Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH contro Heinrich Bauer Verlag*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1997:325, punto 24.

<sup>7</sup> Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2002, causa 60/00, *Mary Carpenter contro Secretary of State for the Home Department*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2002:434.

<sup>8</sup> *Ibid.*, punti 40- 45.

tale.<sup>9</sup> Tanto nella sentenza *ERT* quanto nella sentenza *Familiapress*, infatti, il rispetto dei diritti fondamentali è evocato dalla Corte di giustizia come parametro interpretativo delle eccezioni alle libertà di circolazione e, per riflesso, al mutuo riconoscimento delle disposizioni nazionali esaminate. Tuttavia, l'elevazione dei diritti fondamentali a criteri d'interpretazione delle deroghe al mutuo riconoscimento non si è accompagnata ad un'autentica configurazione del rispetto dei diritti fondamentali come limite all'applicazione del mutuo riconoscimento. Nella sentenza *ERT*, la Corte si limita a rimettere al giudice nazionale la valutazione dell'ammissibilità delle deroghe alla libertà di prestazione dei servizi consentite dal Trattato, sottraendo al proprio puntuale giudizio la compatibilità della normativa nazionale considerata col diritto fondamentale alla libertà d'espressione.<sup>10</sup> Del tutto analogo è il procedimento argomentativo sviluppato dalla Corte, sempre con riferimento alla libertà d'espressione, nella successiva sentenza *Familiapress*, anch'essa vertente in tema di libera prestazione dei servizi.<sup>11</sup> Infine, sebbene nella sentenza *Carpenter* il giudice dell'Unione abbia accertato esplicitamente che la decisione di espellere la signora Carpenter costituisce una sproporzionata ingerenza nell'esercizio del diritto fondamentale del signor Carpenter al rispetto della vita familiare,<sup>12</sup> la contrarietà al diritto dell'Unione (allora CE) della decisione nazionale di espulsione non è dichiarata assumendo il rispetto della vita familiare a motivo di rifiuto del mutuo riconoscimento. Invero, la Corte di giustizia conclude che «l'art. 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che ... lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo».<sup>13</sup> Anche in questo caso, dunque, il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare assolve alla funzione di mero parametro interpretativo delle eccezioni alle libertà di circolazione ammesse dal Trattato.

---

<sup>9</sup> Cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, in «La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali. XV Convegno SIDI, Bologna, 10- 11 giugno 2010», a cura di L. S. ROSSI, Napoli, 2011, p. 367.

<sup>10</sup> Corte di giustizia, sent. 18 giugno 1991, causa 260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE contro Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas*, cit., punto 44.

<sup>11</sup> Corte di giustizia, sent. 26 giugno 1997, causa 368/95, *Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH contro Heinrich Bauer Verlag*, cit., punti 24- 27 e 34.

<sup>12</sup> Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2002, causa 60/00, *Mary Carpenter contro Secretary of State for the Home Department*, cit., punti 41 e 45.

<sup>13</sup> *Ibid.*, punto 46.

## 1.2 I diritti fondamentali come eccezioni al mutuo riconoscimento

Differente connotazione assume la giurisprudenza in cui i diritti fondamentali sono invocati non già quali criteri di interpretazione, quanto piuttosto quali motivi di deroga alle libertà di circolazione, instaurando una diretta contrapposizione tra libertà e diritti fondamentali in seno all'Unione.<sup>14</sup> È questa la giurisprudenza inaugurata dalla sentenza *Schimidberger*,<sup>15</sup> e proseguita con le pronunce *Omega*,<sup>16</sup> *Viking Line*<sup>17</sup> e *Laval un Partneri*.<sup>18</sup>

### 1.2.1 L'interazione tra diritti e libertà fondamentali: i tentativi di bilanciamento

Evocando la tipica funzione dei giudici costituzionali, questa giurisprudenza segnala il tentativo della Corte di giustizia di operare un bilanciamento tra interessi confliggenti, quali le libertà fondamentali e i diritti umani. Ai diritti fondamentali è però riservata una tutela indiretta ed implicita. Invero, la relativa analisi è ricondotta entro il tradizionale meccanismo di valutazione delle deroghe alle libertà di circolazione, consistente nell'accertamento del carattere restrittivo della normativa nazionale controversa rispetto ad una libertà fondamentale prevista dal Trattato e nel successivo controllo di proporzionalità della medesima. In tutte e quattro le sentenze, infatti, i diritti fondamentali sono identificati come «un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato».<sup>19</sup> L'evocazione di un diritto fonda-

---

<sup>14</sup> Cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale F. G. Jacobs presentate l'11 luglio 2002, causa 112/00, *Eugen Schmidberger Internationale Transport Planzüge contro Repubblica d'Austria*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2002:437, punto 89. Sul punto, cfr. anche R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 368; C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 55.

<sup>15</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2003:333.

<sup>16</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2004:614.

<sup>17</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2007:772.

<sup>18</sup> Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2007:809.

<sup>19</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punto 74; Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit., punto 35; Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, cit., punto 45; Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro*

mentale non comporta necessariamente la prevalenza automatica dello stesso rispetto alle libertà di circolazione, non dovendo attribuirsi a tutti i diritti fondamentali la medesima portata: pur definendosi come fondamentali, taluni diritti fondamentali non presentano carattere assoluto, bensì ammettono eccezioni.<sup>20</sup>

#### *1.2.1.1 La gerarchia paritaria, in astratto, di diritti e libertà fondamentali: il caso Schmidberger*

In *Schmidberger* si rileva il tentativo di approfondire la relazione esistente tra diritti fondamentali e libertà economiche, individuandone la rispettiva portata, specialmente qualora i primi siano invocati quali giustificazioni di eccezioni alle seconde.<sup>21</sup> La sentenza esaminata ha per oggetto un atto amministrativo col quale le competenti autorità austriache avevano autorizzato lo svolgimento di una manifestazione ambientalista sull'autostrada del Brennero comportante il blocco della circolazione per quasi trenta ore.

Come le libertà di circolazione possono essere derogate da uno dei motivi previsti dal Trattato ovvero riconosciuti dalla Corte di giustizia nell'ambito della propria giurisprudenza,<sup>22</sup> parimenti taluni diritti fondamentali, segnatamente quelli privi di carattere assoluto, ammettono restrizioni, a condizione che esse siano «previste dalla legge» e «necessarie in una società democratica», ossia «giustificate da un bisogno sociale imperativo», legittime e proporzionate allo scopo perseguito.<sup>23</sup> La Corte sembra perciò configurare i diritti fondamentali come una categoria autonoma e flessibile dei motivi di deroga alle libertà di circolazione, pur confermando anche per essi la soggezione al test di proporzionalità.<sup>24</sup>

---

*Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, cit., punto 93.

<sup>20</sup> Cfr. M. ORLANDI, *Libera circolazione delle merci e deroghe giustificate da esigenze di tutela dei diritti fondamentali*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2003, par. 4.

<sup>21</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punto 77. Sul punto, cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 373.

<sup>22</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punto 78.

<sup>23</sup> *Ibid.*, punti 79- 80.

<sup>24</sup> Cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, in «Common Market Law Review», 2003, p. 1504.

La collocazione di libertà e diritti fondamentali su di un piano paritetico ne prescrive il necessario bilanciamento, al fine di pervenire ad una conciliazione delle opposte esigenze.<sup>25</sup> Attraverso una scrupolosa analisi della proporzionalità della misura nazionale controversa, la Corte di giustizia ha riconosciuto la prevalenza, nel caso di specie, dei diritti fondamentali rispetto alle libertà di circolazione.<sup>26</sup> L'autorizzazione di una manifestazione ambientalista sull'autostrada del Brennero comportante il blocco completo della circolazione per quasi trenta ore è stata pertanto giudicata una misura nazionale che, benché restrittiva della libera circolazione delle merci, deve considerarsi legittima in ragione della superiore tutela da accordarsi, nel caso concreto, al diritto fondamentale alla libertà di riunione e di espressione.<sup>27</sup>

#### 1.2.1.2 Verso un'interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali: il caso *Omega*

In *Omega* il favore per un bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali manifestato nella sentenza *Schmidberger* è solo in parte confermato. Invero, pur non dismettendo la struttura argomentativa delle eccezioni alle libertà fondamentali, e nonostante la natura non discriminatoria della misura nazionale considerata, la Corte di giustizia riconduce all'eccezione dell'ordine pubblico la tutela del diritto fondamentale invocato nel caso di specie, quale la dignità umana.<sup>28</sup> Diversamente da *Schmidberger*, la Corte di giustizia statuisce pertanto che la tutela dei diritti fondamentali inerisce al concetto di ordine pubblico, al quale si riferiscono le disposizioni del Trattato concernenti le eccezioni alle libertà fondamentali.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punto 77. Cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 373.

<sup>26</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punti 84- 93. Sul punto, cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, cit., p. 1502.

<sup>27</sup> *Ibid.*, punto 94.

<sup>28</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit., punto 36. Cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 374.

<sup>29</sup> Cfr. T. ACKERMANN, *Case C- 36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 14 October 2004*, nyr, in «Common Market Law Review», 2005, p. 1115.

L'inquadramento sistematico operato dal giudice dell'Unione suscita due ordini di considerazioni. Da un lato, l'applicazione dell'eccezione di ordine pubblico ad una misura indistintamente applicabile rivela una certa inclinazione ad assimilare le esigenze imperative di interesse generale elaborate a partire dalla giurisprudenza *Cassis de Dijon* alle eccezioni previste dal Trattato.<sup>30</sup> Dall'altro lato, la collocazione della protezione dei diritti fondamentali entro la clausola dell'ordine pubblico mostra la scarsa propensione della Corte per una considerazione dei diritti fondamentali alla stregua di una categoria autonoma di deroghe alle libertà fondamentali, distinta dalle eccezioni disciplinate dal Trattato e dalle esigenze imperative d'interesse generale riconosciute nell'ambito della propria giurisprudenza.<sup>31</sup>

Sebbene alla tutela dei diritti fondamentali sia connaturato un ruolo più ampio di quello di deroga ad una libertà fondamentale, l'adozione dello schema interpretativo elaborato per l'analisi delle eccezioni alle libertà di circolazione comporterà un'interpretazione necessariamente restrittiva anche dei diritti fondamentali. Se l'applicazione di queste deroghe determina necessariamente una restrizione delle libertà fondamentali e, conseguentemente, del principio del mutuo riconoscimento, non sempre un'interpretazione estensiva dei diritti fondamentali si traduce in un ostacolo alle libertà di circolazione, ben potendo talvolta rivelarsi fattori di propulsione delle medesime libertà.<sup>32</sup> Evidenza di tale assunto può trarsi proprio dalla giurisprudenza che assume i diritti fondamentali come criteri di interpretazione dei motivi di deroga alle libertà di circolazione, in ragione del rango di principi generali del diritto ad essi assegnato nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento dell'Unione.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 55: rispetto alla deroga attinente ai diritti fondamentali, l'Autrice propende per la configurazione di una categoria indipendente, qualificandola come una sorta di rafforzata esigenza imperativa d'interesse generale.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 56.

<sup>33</sup> Cfr. Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2002, causa 60/00, *Mary Carpenter contro Secretary of State for the Home Department*, cit., punti 40- 45; Corte di giustizia, sent. 23 settembre 2003, causa 109/01, *Secretary of State for the Home Department contro Hacene Akrich*, *Raccolta*, 2003, I, p. 9665 ss., punti 59- 60; Corte di giustizia, sent. 29 aprile 2004, cause riunite 482 e 493/01, *Georgios Orfanopoulos e altri (C-482/01) e Raffaele Oliveri (C-493/01) contro Land Baden-Württemberg*, *Raccolta*, 2004, I, 5295 ss., punti 97- 99; Corte di giustizia, sent. 12 maggio 2011, causa 391/09, *Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn contro Vilniaus miesto savivaldybės administracija e altri*, *Raccolta*, 2011, I, p. 3787 ss., punti 86- 91.

### 1.2.1.3 La strumentalità dei diritti fondamentali all'esercizio delle libertà di circolazione: i casi *Viking Line* e *Laval un Partneri*

Le sentenze *Viking Line*<sup>34</sup> e *Laval un Partneri*<sup>35</sup> attengono entrambe all'attuazione di azioni collettive, tra le quali l'esercizio del diritto di sciopero e il compimento di varie azioni di blocco, aventi ad oggetto le condizioni di lavoro all'interno di imprese stabilite in uno Stato membro diverso da quello delle organizzazioni sindacali promotrici delle azioni collettive, nel territorio del quale le predette imprese distaccano propri lavoratori.

Pur riconoscendo il valore fondamentale del diritto ad intraprendere azioni collettive, la Corte ravvisa in tale diritto lo scopo di protezione dei lavoratori,<sup>36</sup> così assimilando il diritto fondamentale d'azione collettiva ad un'esigenza imperativa d'interesse generale già riconosciuta nella propria giurisprudenza *Cassis de Dijon*.<sup>37</sup> L'analisi della limitazione delle azioni collettive non è perciò configurata come una questione relativa all'esercizio di un diritto fondamentale: la Corte si domanda invece se tali azioni collettive possano essere considerate strumenti legittimi di tutela dei lavoratori.<sup>38</sup> In tal modo, la Corte sembra confermare la propensione manifestata nel precedente *Omega* ad assimilare la tutela dei diritti fondamentali alle eccezioni già esistenti, siano esse previste dal Trattato ovvero riconosciute dalla Corte.

In *Viking Line* e *Laval un Partneri* la Corte di giustizia è chiamata a bilanciare gli obiettivi economici delineati dal Trattato con le finalità sociali dallo stesso perseguite.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, cit.

<sup>35</sup> Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, cit.

<sup>36</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, cit., punto 77; Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, cit., punto 103.

<sup>37</sup> V., fra le tante, Corte di giustizia, sent. 23 novembre 1999, cause riunite 369 e 376/96, *Procedimenti penali a carico di Jean-Claude Arblade e Arblade & Fils SARL (C-369/96) e Bernard Leloup, Serge Leloup e Sofrage SARL (C-376/96)*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1999:575, punto 36. Sul punto, cfr. J. MALMBERG - T. SIGEMAN, *Industrial Actions and EU Economic Freedoms: the Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice*, in «Common Market Law Review», 2008, p. 1131.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 1130.

<sup>39</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, cit., punti 78- 79; Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbete-*



Tuttavia, il bilanciamento della libertà economica di stabilimento e del diritto fondamentale d'azione collettiva si atteggia diversamente nelle due pronunce.

In *Viking Line*, al riconoscimento dell'inscindibilità dei valori economici e sociali che presiedono alla costruzione europea, segnatamente del mercato interno, si accompagna l'attribuzione a tali obiettivi di una rilevanza paritetica.<sup>40</sup> Ne discende che l'azione collettiva intrapresa da un sindacato a tutela dei lavoratori di uno Stato membro non integra di per sé una restrizione del diritto di stabilimento. Soltanto un'azione collettiva avente l'effetto di impedire ad un'impresa di trasferire la propria sede in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza dell'imprenditore costituisce infatti un ostacolo non giustificabile alla libertà di stabilimento.<sup>41</sup> Diversamente dai precedenti *Schmidberger*<sup>42</sup> ed *Omega*,<sup>43</sup> il giudizio di prevalenza nel caso di specie tra diritto e libertà fondamentali è rimesso al giudice del rinvio.

In *Laval* non soltanto è del tutto assente una considerazione paritaria del diritto fondamentale d'azione collettiva e della libertà di stabilimento, ma l'estrema rigidità che la Corte di giustizia conferisce al test di proporzionalità è tale da escludere ogni possibilità di ritenere la restrizione del diritto di stabilimento giustificabile alla luce del fondamentale obiettivo di protezione dei lavoratori.<sup>44</sup> Lungi dal segnare un ritorno ai precedenti *Schmidberger* ed *Omega*, nei quali il bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali è risolto a favore dei primi dal medesimo giudice dell'Unione, in *Laval* la Corte esclude di per sé la prevalenza del diritto fondamentale d'intraprendere un'azione collettiva, mostrando che l'esercizio dei diritti fondamentali è ammissibile nei limiti in cui sia funzionale alle libertà economiche garantite dal Trattato.<sup>45</sup>

---

*reförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, cit., punti 104- 105.

<sup>40</sup> Cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 375.

<sup>41</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2007, causa 438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, cit., punto 88.

<sup>42</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit.

<sup>43</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit.

<sup>44</sup> Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa 341/05, *Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, cit., punti 108- 110. Cfr. R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 376.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 377.

### 1.2.2 Il giudizio (tentato) di bilanciamento: tra disomogeneità dell'analisi e frammentarietà dell'applicazione

Nel bilanciamento tra i valori contrapposti dei diritti fondamentali e delle libertà di circolazione, l'approccio della Corte di giustizia si presenta disomogeneo e frammentario sotto i profili, rispettivamente, dell'analisi e dell'applicazione.

Difetta di coesione anzitutto l'analisi dei motivi atti a giustificare un'eventuale interferenza dello Stato membro rispetto ai diritti fondamentali, quantomeno nell'ipotesi in cui vengano in considerazione diritti fondamentali che non costituiscano prerogative inderogabili. In *Schmidberger* l'esame delle finalità perseguite dai manifestanti è del tutto omesso.<sup>46</sup> Invero, nell'operare il bilanciamento tra i diritti fondamentali e la libera circolazione delle merci, il giudice dell'Unione considera esclusivamente l'obiettivo perseguito dallo Stato membro con il provvedimento di autorizzazione della manifestazione ambientalista, senza indagare le ragioni perseguite dai manifestanti e valutare se esse avessero potuto legittimare un eventuale diniego dell'autorizzazione. Se i diritti fondamentali formano parte integrante degli obblighi derivanti dal Trattato, non si comprende come la valutazione di un'interferenza con i diritti fondamentali di espressione e di riunione possa prescindere dalla considerazione delle finalità perseguite con la manifestazione.<sup>47</sup>

L'attribuzione alla dignità umana del rango di diritto fondamentale, nonostante la disomogeneità che caratterizza gli ordinamenti degli Stati membri, ad eccezione di quello tedesco, nel conferire autonomia a tale diritto fondamentale, si spiega alla luce della discrezionalità che la Corte di giustizia riserva agli Stati membri in ordine alle modalità di tutela del diritto fondamentale.<sup>48</sup> Un importante contributo al riconoscimento, nella sentenza *Omega*,<sup>49</sup> della natura di diritto fondamentale deve senz'altro rinvenirsi nell'intitolazione alla dignità del titolo primo della Carta, nella previsione di una disposizione della medesima – l'art. 1 – interamente dedicata alla dignità, nonché nel riferi-

---

<sup>46</sup> Corte di giustizia, sent. 12 giugno 2003, causa 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich*, cit., punto 68.

<sup>47</sup> Cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, cit., pp. 1504- 1505.

<sup>48</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit., punti 34 e 37. Cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, cit., p. 1116; R. CONTI, *La dignità umana dinanzi alla Corte di giustizia*, in «Il Corriere Giuridico», 2005, p. 491.

<sup>49</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit.

mento all'inviolabilità della dignità umana e alla sua funzione di valore fondante dell'Unione previsti, rispettivamente, dagli artt. II- 61 e I- 2 del Trattato costituzionale europeo.<sup>50</sup> La genericità connatura al concetto di dignità umana rivela la problematicità di assicurare il controllo del rispetto di tale diritto fondamentale, che il giudice dell'Unione ha inteso riconoscere quale fattore d'interferenza nel godimento delle libertà di circolazione.<sup>51</sup>

Imponendo agli Stati membri il dovere di astenersi non soltanto da ogni azione, bensì anche da ogni omissione, che possa integrare una violazione dei diritti fondamentali, il giudice dell'Unione conferisce ad essi una dimensione orizzontale.<sup>52</sup> Ne consegue che le autorità nazionali possano essere chiamate ad intervenire nei rapporti tra privati ogniqualvolta una delle parti subisca un trattamento contrario, ad esempio, al principio di dignità umana.<sup>53</sup> Tuttavia, a tale effetto orizzontale non si accompagna una delimitazione del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali in ordine alla tutela dei diritti fondamentali, mediante indicazioni sufficienti ad orientare l'attività interpretativa dei giudici nazionali. In via di esempio, s'immagini un blocco del Passo del Brennero della durata di quarantotto o settantadue ore, pertanto notevolmente superiore alle trenta ore di interruzione della circolazione causata dalla manifestazione ambientalista all'origine del caso *Schmidberger*. Nell'ipotesi descritta, le giustificazioni addotte dai manifestanti potrebbero vertere sulla necessità delle azioni di blocco ai fini della comunicazione del loro messaggio, ovvero sulla natura non sproporzionata del disagio arrecato alle attività economiche integrante una restrizione della libertà di circolazione delle merci. Rispetto a simili casi, il giudizio *Schmidberger* non offre nessuna chiara indicazione dei criteri in funzione dei quali le autorità nazionali devono operare il bilanciamento tra libertà economiche e diritti fondamentali.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, cit. Sul punto, cfr. R. CONTI, *La dignità umana dinanzi alla Corte di giustizia*, in «Il Corriere Giuridico», 2005, p. 492.

<sup>51</sup> Cfr. T. ACKERMANN, *Case C- 36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 14 October 2004*, nyr, cit., pp. 1114 e 1116.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 1115- 1116.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 1118.

<sup>54</sup> Sulla mancanza di indicazioni che possano guidare i giudici nazionali nelle future decisioni, cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, cit., p. 1509.

Al rifiuto della Corte di giustizia di delineare una precisa relazione gerarchica tra diritti e libertà fondamentali<sup>55</sup> si accompagna un bilanciamento caso per caso che, sia esso compiuto direttamente dalla Corte ovvero rimesso al giudice nazionale, si presenta comunque del tutto carente sotto il profilo della completezza ed organicità dei parametri valutativi.<sup>56</sup>

L'inquadramento della salvaguardia dei diritti umani entro il consueto schema argomentativo seguito per le eccezioni alle libertà di circolazione determina due ordini di conseguenze. Da una parte, esso finisce per conferire una connotazione comunque negativa alla limitazione dell'esercizio di una delle quattro libertà di circolazione, benché giustificata, per di più dalla salvaguardia di un diritto fondamentale.<sup>57</sup> Dall'altra parte, ponendo l'onere della prova a carico di colui che intenda esercitare il proprio diritto fondamentale, tale metodologia argomentativa può risultare decisiva ai fini dell'esito del bilanciamento, rivelando profili di scarsa conciliabilità con il primario obbligo di tutela dei diritti umani,<sup>58</sup> gravante in capo ad ogni Stato membro limitatamente all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, in forza degli artt. 2 e 6 TUE, in capo alla stessa Unione.

## ***2. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile***

### *2.1 I profili di rigidità della tutela, pure fondamentale, del diritto del convenuto alla regolare instaurazione del contraddittorio*

Tra i motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, la prassi giurisprudenziale mostra che un ruolo preponderante – sotto i profili della frequenza di invocazione e di accoglimento – è stato svolto dall'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles.<sup>59</sup> Ai

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 1510. Sul punto, v. anche R. MASTROIANNI, *Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea: nuovi equilibri?*, cit., p. 370; C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 56.

<sup>56</sup> Cfr. C. BROWN, *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, cit., p. 1510.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 1508.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 3 juillet 1990. – Cour de justice des communautés européennes (6<sup>e</sup> ch.)*. – MM. Kakouris, prés. de ch. – MM. Schockweiler, Mancini, O'Higgins et Diez de Velasco, juges; Jacobs, av. gén. – MM<sup>es</sup> Freund et Eikelau, av., in «Revue critique de droit international privé», 1991, p. 168; S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato*, in «La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali. XV Congresso, Bologna, 10- 11 giugno 2010», cit., p. 422.

sensi di tale disposizione, «*le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese*».<sup>60</sup>

Rispetto alla verifica della regolare instaurazione del procedimento nello Stato contraente nel quale sia stata resa la decisione, l'adozione di regole uniformi sulle notificazioni e comunicazioni degli atti<sup>61</sup> ha perciò rivestito un rilievo decisivo per la garanzia dei diritti della difesa.<sup>62</sup>

### *2.1.1 La nozione di contumacia rilevante ai sensi dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles*

Il motivo di rifiuto di cui all'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles presuppone anzitutto la contumacia del convenuto nel procedimento svoltosi nello Stato di origine. Come chiarito dalla Corte di giustizia, un'eventuale costituzione di questi in giudizio o, quantomeno, la conoscenza degli elementi della causa e la possibilità di difendersi, escludono perciò la rilevanza di tale motivo di diniego.<sup>63</sup>

Per un verso, un convenuto deve considerarsi costituito in giudizio anche se, nell'ambito dell'azione civile proposta nel procedimento penale, egli abbia presentato le proprie difese nel corso del dibattimento tramite un difensore di fiducia limitatamente all'imputazione penale e senza riguardo all'azione civile, purché anche quest'ultima abbia costituito oggetto di discussione orale in udienza in presenza del difensore nominato.<sup>64</sup> Per altro verso, invece, deve considerarsi contumace il convenuto che ignori la

---

<sup>60</sup> Art. 27, n. 2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, 72/454/CEE, in G.U.C.E. L299, del 31 dicembre 1972, p. 32 ss.

<sup>61</sup> Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in G.U.C.E. L160, del 30 giugno 2000, p. 37 ss., abrogato dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in G.U.U.E. L324, del 10 dicembre 2007, p. 79 ss.

<sup>62</sup> Cfr. S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato*, cit., p. 422.

<sup>63</sup> Corte di giustizia, sent. 21 aprile 1993, causa 172/91, *Volker Sonntag contro Hans Waidmann e altri*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1993:144, punto 39. Cfr. H. GAUDEMET- TALLON, *Du 21 avril 1993. – Cour de justice des communautés européennes (Affaire C. 172/91). – MM. Due, prés.; Kakouris, Rodriguez Iglesias, Zuleeg, Murray, prés. ch. – Mancini, Joliet, Schockweiller, Moitinho de Almeida, Grévisse, Diez de Velasco, Kapteyn et Edward, juges; Darmon, av. gén. – MM. Karsten, Büttner, av.*, in «*Revue critique de droit international privé*», 1994, p. 104 ss.

<sup>64</sup> Corte di giustizia, sent. 21 aprile 1993, causa 172/91, *Volker Sonntag contro Hans Waidmann e altri*, cit., punti 41 e 44.

pendenza di un giudizio promosso nei suoi confronti, anche qualora davanti al giudice dello Stato di origine compaia a rappresentarlo un avvocato al quale egli non abbia però conferito mandato: in tal caso, il convenuto deve ritenersi del tutto impossibilitato ad esercitare i propri diritti di difesa.<sup>65</sup>

Infine, non può considerarsi costituito il convenuto che abbia proposto appello avverso una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti, qualora l'unico motivo d'impugnazione sia rappresentato dal difetto di competenza del giudice adito in primo grado.<sup>66</sup>

### *2.1.2 La regolarità e la tempestività della notifica come condizioni di rispetto dei diritti della difesa del convenuto nell'art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles*

Il medesimo art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles subordina il diniego del riconoscimento a due condizioni, distinte e cumulative.<sup>67</sup> La prima, attinente alla regolarità della notifica ovvero della comunicazione, comporta una valutazione di diritto, segnatamente della normativa dello Stato di origine e delle Convenzioni internazionali in tema di notifica e di comunicazione delle quali questi sia parte. Riguardando il tempo necessario alla presentazione delle proprie difese da parte del convenuto, la seconda condizione richiede invece il compimento di valutazioni di mero fatto.<sup>68</sup>

La mera circostanza che il giudice dello Stato di origine abbia accertato la regolarità della notifica o della comunicazione nell'ambito di un procedimento in contraddittorio non esonera il giudice dello Stato richiesto dall'obbligo di verificare la sussistenza

---

<sup>65</sup> Corte di giustizia, sent. 10 ottobre 1996, causa 78/95, *Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag GmbH*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1996:380, punto 18. Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 10 octobre 1996*. – *Cour de justice des communautés européennes (5<sup>e</sup> Ch.)*. – MM. Moitinho de Almeida, prés., Jann, rapp., Jacobs, av. gén. – M. Heemskerk, av., in «Revue critique de droit international privé», 1997, p. 559 ss.; A. HUET, *Reconnaissance et exécution des décisions*. – *Articles 27-2<sup>o</sup>*. – *Notion de défendeur «défaillant»*. *Cour de justice des Communautés européennes, cinquième chambre*. – *10 octobre 1996*. – *Affaire C-78/95*. – *Bernardus Hendrikman et Maria Feyen c/ Magenta Druck & Verlag GmbH (demande de décision préjudicielles formée par le Hoge Raad des Pays-Bas)*. – *Conclusions Jacobs*. – *Recueil I*, 4943, in «Journal du droit international», 1997, p. 621 ss.

<sup>66</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 39/02, *Mærsk Olie & Gas A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2004:615, punto 57. Cfr. H. TAGARAS, *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 2006, p. 490 ss.

<sup>67</sup> Corte di giustizia, sent. 3 luglio 1990, causa 305/88, *Isabelle Lancray SA contro Peters und Sickert KG*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1990:275, punto 18. Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 3 juillet 1990*. – *Cour de justice des communautés européennes (6<sup>e</sup> ch.)*. – MM. Kakouris, prés. de ch. – MM. Schockweiler, Mancini, O'Higgins et Diez de Velasco, juges; Jacobs, av. gén. – MM<sup>es</sup> Freund et Eikelau, av., cit., p. 167 ss.

<sup>68</sup> Corte di giustizia, sent. 16 giugno 1981, causa 166/80, *Peter Klomps contro Karl Michel*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1981:137, punto 15.

della seconda condizione.<sup>69</sup> In assenza di armonizzazione dei sistemi di notifica e di comunicazione degli atti, la Corte di giustizia ha sempre ritenuto che la Convenzione di Bruxelles perseguisse lo specifico obiettivo di garantire l'effettività dei diritti del convenuto.<sup>70</sup> Pronunciandosi sull'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles, il giudice dell'Unione ha perciò sempre ritenuto che il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale spettasse sia al giudice dello Stato d'origine sia al giudice dello Stato richiesto.<sup>71</sup> Ne risulta che la disposizione consente al giudice dello Stato richiesto una revisione delle circostanze che hanno presieduto al procedimento di notifica alla luce del diritto processuale dello Stato d'origine. Nonostante la reticenza nell'esplicitarlo, la Corte di giustizia finisce per ammettere una revisione del merito della decisione oggetto di riconoscimento o di esecuzione, sia pure limitatamente agli aspetti procedurali concernenti i diritti della difesa.<sup>72</sup>

Per quanto riguarda la prima condizione, l'eventuale irregolarità della notifica non può ritenersi sanata per il fatto che il convenuto abbia comunque avuto conoscenza della decisione contumaciale e, ciononostante, non abbia esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento giuridico dello Stato d'origine.<sup>73</sup> Riducendo sensibilmente le

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, punto 16. Cfr. E. MEZGER, *Du 16 juin 1981. – Cour de justice des communautés européennes. – (aff. 166/80). – MM. Mertens de Wilmars, prés.; Pescatore et Mackenzie Stuart, prés. de ch.; O'Keffe, Bosco, Touffait, Due, Everling et Chloros, juges; Reischl, av. gén. – M<sup>e</sup> Wuisman (du barreau de La Haye), av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1981, p. 738.

<sup>70</sup> Corte di giustizia, sent. 15 luglio 1982, causa 228/81, *Pendy Plastic Products BV contro Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1982:276, punto 13. Sul punto, con riferimento alla diversità dei sistemi di notifica fittizia vigenti negli ordinamenti degli Stati contraenti, cfr. anche Corte di giustizia, sent. 11 giugno 1985, causa 49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1985:252, punto 11.

<sup>71</sup> Corte di giustizia, sent. 15 luglio 1982, causa 228/81, *Pendy Plastic Products BV contro Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH*, *cit.*, punto 13.

<sup>72</sup> Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 15 juillet 1982. – Cour de justice des communautés européennes (arrêt 228/81). – MM. Due, prés.; Chloros et Grevisse, juges; Reischl, av. gén.*, in «Revue critique de droit international privé», 1983, p. 528; G. A. L. DROZ, *Du 10 octobre 1996. – Cour de justice des communautés européennes (5<sup>e</sup> Ch.). – MM. Moitinho de Almeida, prés., Jann, rapp., Jacobs, av. gén. – M. Heemskerk, av., cit.*, p. 561; A. HUET, *Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. – Articles 20 alinéa 3 et 27-2<sup>o</sup>. – Notification de l'acte introductif d'instance. – Juge de l'Etat requis non liés par les appréciations du juge de l'Etat d'origine. Cour de justice des Communautés européennes (deuxième chambre). – 15 juillet 1982. – Affaire 228/81. – Entreprise Pendy Plastic Products B. V. c/ Firma Pluspunkt Handelsgesellschaft (demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof)*, in «Journal du droit international», 1982, pp. 964- 965.

<sup>73</sup> Corte di giustizia, sent. 12 novembre 1992, causa 123/91, *Minalmet GmbH contro Brandeis Ltd*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1992:432, punto 21. Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 12 novembre 1992. – Cour de justice des communautés européennes (4<sup>e</sup> ch.). – MM. Kakouris, prés.; Diez de Velasco, Kapteyn, juges; Jacobs, av. gén. – M<sup>es</sup> Schott, Polzet, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1993, p. 85 ss.; A. HUET, *Reconnaissance et exécution des décisions. – Articles 27-2<sup>o</sup>. – Texte applicable même si le défendeur défaillant a eu connaissance de la décision rendue et n'a pas exercé les voies de recours prévues par le droit de l'Etat d'origine. Cour de justice des Communautés européennes, quatrième chambre. – 12*

possibilità di difesa del convenuto, la Corte di giustizia non considera l'impugnabilità successiva di una decisione contumaciale concessa dal diritto processuale dello Stato d'origine «*un remédio equivalente ad una defensa prima della decisione*». <sup>74</sup> A fronte di una decisione contumaciale già esecutiva, infatti, il convenuto potrà al più ottenere la sospensione dell'esecuzione, soggiacendo a più difficili requisiti e ad eventuali difficoltà di ordine procedurale. <sup>75</sup>

Rispetto alla verifica della seconda condizione, rileva l'adeguatezza del termine concesso al convenuto ai fini della preparazione delle proprie difese, <sup>76</sup> mentre è da escludersi che il requisito esaminato prescriva la prova dell'effettiva conoscenza della domanda giudiziale. <sup>77</sup> In capo al giudice dello Stato richiesto grava pertanto un duplice onere di controllo. Dapprima, questi deve accertare se, a partire dalla data in cui è stata regolarmente effettuata la notifica o la comunicazione, sia stato concesso al convenuto «*abbastanza tempo*» per esercitare il proprio diritto di difesa. <sup>78</sup> Il medesimo giudice deve quindi esaminare se, nel caso concreto, circostanze eccezionali abbiano reso insufficiente la regolarità della notifica o della comunicazione ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto. <sup>79</sup>

Quanto all'individuazione delle circostanze concrete di cui il giudice dello Stato richiesto può tener conto nello svolgimento del proprio accertamento, devono considerarsi le modalità della notifica o della comunicazione, i rapporti tra le parti, nonché il carattere dell'azione intrapresa per evitare la pronuncia in contumacia. <sup>80</sup>

Quanto al limite temporale rispetto al quale identificare le circostanze eccezionali, che meritano considerazione ai fini dell'accertamento della seconda condizione, la no-

---

novembre 1992. – *Affaire C-123/91. – Firma Minalmet GmbH, Düsseldorf c/ Firma Brandeis limited, Londres (demande de décision préjudicielles formée par le Bundesgerichtshof). – Conclusions Jacobs*, in «*Journal du droit international*», 1993, p. 468 ss.; T. HARTLEY, *Article 27(2): due service of the document instituting the proceedings*, in «*European Law Review*», 1994, p. 535 ss.

<sup>74</sup> Corte di giustizia, sent. 12 novembre 1992, causa 123/91, *Minalmet GmbH contro Brandeis Ltd*, cit., punto 19.

<sup>75</sup> *Ibid.*, punto 20. Rispetto a tale posizione, cfr. la critica di G. A. L. DROZ, *Du 10 octobre 1996. – Cour de justice des communautés européennes (5<sup>e</sup> Ch.)*. – MM. Moitinho de Almeida, prés., Jann, rapp., Jacobs, av. gén. – M. Heemskerk, av., cit., p. 561.

<sup>76</sup> Corte di giustizia, sent. 16 giugno 1981, causa 166/80, *Peter Klomps contro Karl Michel*, cit., punto 18.

<sup>77</sup> *Ibid.*, punto 19.

<sup>78</sup> *Ibid.*, punto 21.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, punto 20: nella sentenza *Klomps* la Corte di giustizia ha inteso precisare che se, come nel caso di specie, la controversia verte in materia commerciale, la semplice assenza del convenuto presso l'indirizzo in cui svolge la propria attività nel momento della notifica o della comunicazione non dovrebbe di per sé escluderne la possibilità di difendersi, «*soprattutto se l'azione necessaria per evitare la pronuncia in contumacia può essere condotta in qualsiasi forma, anche per interposta persona*».



zione di «*tempo utile*» richiede che l'attività interpretativa non si limiti alle sole circostanze conosciute al momento della notifica.<sup>81</sup> Un'interpretazione così restrittiva finirebbe infatti per far coincidere la condizione temporale con quella di regolarità, così eliminando una delle garanzie di effettività dei diritti della difesa al quale è preposto l'art. 27 Convenzione di Bruxelles.<sup>82</sup> Ai fini dell'accertamento della seconda condizione è pertanto necessario considerare anche le circostanze sopravvenute alla notifica che potrebbero impedire a quest'ultima di consentire al convenuto di preparare la propria difesa.<sup>83</sup> Tanto un'eventuale conoscenza del nuovo indirizzo del convenuto acquisita dall'attore successivamente alla notifica, quanto il comportamento omissivo del convenuto circa la comunicazione di un numero di casella postale all'attore, configurano circostanze che il giudice dello Stato richiesto dovrà considerare onde valutare se e in che misura un comportamento imputabile al convenuto possa controbilanciare la conoscenza che l'attore abbia avuto, dopo la notifica, del nuovo indirizzo del convenuto.<sup>84</sup>

### *2.1.3 La mancanza di un equilibrato bilanciamento tra i diritti della difesa del convenuto e quelli dell'attore: il rischio di abuso dei diritti della difesa*

Come risulta dal preambolo, lo scopo della Convenzione di Bruxelles è quello di «*garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie*». Tuttavia, la Corte di giustizia ha sempre ritenuto che tale obiettivo non potrebbe essere perseguito «*indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa*».<sup>85</sup> Tanto il giudice dell'Unione quanto i giudici degli Stati membri sono perciò chiamati ad operare un necessario bilanciamento tra l'obiettivo della libera circolazione delle decisioni all'interno dell'Unione e l'esigenza di salvaguardare i diritti della difesa.

---

<sup>81</sup> Corte di giustizia, sent. 11 giugno 1985, causa 49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, cit., punto 19. Cfr. T. HARTLEY, *The Enforcement of Judgments and the Requirement of Proper Service under Article 27 (2)*, in «*European Law Review*», 1987, p. 220 s.

<sup>82</sup> Corte di giustizia, sent. 11 giugno 1985, causa 49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, cit., punto 19.

<sup>83</sup> *Ibid.*, punto 20.

<sup>84</sup> *Ibid.*, punti 32- 33. In particolare, al punto 28 la Corte di giustizia precisa che, pur non essendovi obbligato, l'eventuale comunicazione presso il nuovo indirizzo del convenuto ad opera dell'attore consente di evitare che il cambiamento di indirizzo possa essere qualificato dal giudice dello Stato richiesto come una circostanza eccezionale, in quanto tale idonea ad escludere la tempestività della notifica effettuata al precedente indirizzo.

<sup>85</sup> Corte di giustizia, sent. 11 giugno 1985, causa 49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, cit., punto 10.

L'analisi della giurisprudenza relativa all'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles mostra che la Corte di giustizia ha accolto un'interpretazione letterale della disposizione. Prospettando una lettura rigida delle condizioni stabilite dalla norma, tale orientamento rischia addirittura di favorire i convenuti in mala fede: eccependo un'irregolarità minore, infatti, i convenuti in mala fede avrebbero potuto ottenere pressoché automaticamente un rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione. L'interpretazione del giudice dell'Unione ha così suscitato le critiche di taluna dottrina, che ha ritenuto tale orientamento non solo poco conforme alle esigenze della libera circolazione, ma per di più inutile sotto il profilo della tutela dei fondamentali diritti della difesa.<sup>86</sup>

Il principio di tutela dei diritti della difesa, di cui l'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles costituisce esplicita espressione, si rivolge a chiunque sia parte in un processo: non soltanto dunque al convenuto, ma anche all'attore.<sup>87</sup>

Specialmente in caso di abusi dei diritti della difesa, taluna dottrina ha pertanto ritenuto che al giudice dello Stato dell'esecuzione dovesse riconoscersi un certo margine di apprezzamento in ordine alla buona o mala fede del convenuto.<sup>88</sup>

## 2.2 I lineamenti del diritto fondamentale ad un processo equo come nucleo dell'ordine pubblico dell'Unione europea

Preposta alla salvaguardia dei valori fondamentali degli ordinamenti giuridici, la clausola dell'ordine pubblico costituisce oggetto della cognizione del giudice dell'Unione anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.<sup>89</sup> Invero, già durante la vigenza della Convenzione di Bruxelles la Corte di giustizia ne aveva interpretato l'accezione di motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni, in virtù delle competenze giurisdizionali ad essa attribuite dal Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione medesima.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Cfr. E. PATAUT, *Du 14 décembre 2006. – Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-283/05 – MM. P. Jann, prés., K. Lenaerts, rapp., P. Léger, av. gén. – M. J. Leon, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 2007, p. 643.

<sup>87</sup> Cfr. H. TAGARAS, *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 1999, p. 172.

<sup>88</sup> Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 10 octobre 1996. – Cour de justice des communautés européennes (5<sup>e</sup> Ch.). – MM. Moitinho de Almeida, prés., Jann, rapp., Jacobs, av. gén. – M. Heemskerk, av., cit.*, pp. 559 e 562.

<sup>89</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, par. 1.

<sup>90</sup> Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 75/464/CEE, in G.U.C.E. L 204, del 2 agosto 1975, p. 28 ss. Sul punto, cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012, p. 139.

Nella sua accezione di causa ostativa al mutuo riconoscimento, la clausola di ordine pubblico riveste «*un carattere essenzialmente “negativo”*», avendo l'effetto di ostacolare l'ingresso – nello Stato membro dell'esecuzione – della decisione di volta in volta considerata.<sup>91</sup>

Ogni valutazione del limite dell'ordine pubblico deve considerarsi alla luce delle finalità perseguite dapprima dalla Convenzione di Bruxelles, ora dagli atti di diritto derivato adottati in base all'art. 81 TFUE (*ex art. 65 TCE*). Poiché tali fonti perseguono l'obiettivo di facilitare la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri dell'Unione, ogni disposizione derogatoria rispetto alla regola del mutuo riconoscimento soggiace ad un'interpretazione restrittiva.<sup>92</sup>

Non soltanto l'eccezione dell'ordine pubblico può invocarsi limitatamente ad alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'esecuzione,<sup>93</sup> ma fra i motivi di rifiuto del riconoscimento l'ordine pubblico può ricevere un'applicazione meramente «*eccezionale*».<sup>94</sup> Duplice è la giustificazione dell'eccezionalità riservata all'ordine pubblico. Sul piano formale, si evidenzia l'attribuzione all'ordine pubblico di una funzione residuale: esso configura una «*norma di chiusura*» destinata ad operare esclusivamente qualora tutti gli altri motivi di deroga al riconoscimento risultino inapplicabili. Sul piano sostanziale, la cooperazione giudiziaria imperniata sul mutuo riconoscimento impone agli Stati membri, segnatamente alle autorità giudiziarie preposte all'attuazione di tale meccanismo, di intrecciare rapporti fondati sulla reciproca fiducia.<sup>95</sup>

Nella giurisprudenza riguardante il reciproco riconoscimento delle decisioni, la Corte di giustizia ha delineato l'effettiva portata della deroga dell'ordine pubblico, estendendone l'ambito di applicazione a profili processuali ulteriori rispetto a quelli tute-

---

<sup>91</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 2.

<sup>92</sup> Corte di giustizia, sent. 2 giugno 1994, causa 414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH contro Emilio Boch*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1994:221, punto 20: «*l'art. 27 costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione, che mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di *exequatur* semplice e rapido. Tale disposizione derogatoria dev'essere pertanto interpretata restrittivamente...*». Sul punto, cfr. anche G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 2; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 140.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pp. 142- 143.

<sup>94</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 2.

<sup>95</sup> *Ibid.*; cfr. anche O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 142- 143.

lati dall'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles.<sup>96</sup> Fra i componenti dell'ordine pubblico, la Corte ha così conferito un ruolo peculiare ai diritti fondamentali e, tra questi, alle disposizioni sul diritto all'equo processo,<sup>97</sup> variamente declinato nel diritto alla difesa tecnica,<sup>98</sup> nel diritto alla comunicazione degli atti del procedimento,<sup>99</sup> nel diritto di partecipare al dibattimento,<sup>100</sup> nel diritto ad essere sentito da un giudice<sup>101</sup> e nel diritto alla motivazione.<sup>102</sup> Il giudice dell'Unione ha infatti ritenuto che tali profili dei diritti della difesa non fossero esplicitamente tutelati dai motivi ostativi contemplati dall'art. 27 Convenzione di Bruxelles, né potessero ricomprendersi entro la cornice normativa dall'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles.

### *2.2.1 L'eccezione dell'ordine pubblico come strumento di controllo dei diritti della difesa*

Nella Convenzione di Bruxelles, l'esigenza di assicurare l'osservanza delle regole sull'equo processo era considerata limitatamente ai profili contemplati dall'art. 27, n. 2.<sup>103</sup> Al contrario, il diritto all'equo processo presenta uno spettro più ampio: esso include la protezione dei fondamentali diritti della difesa nel loro complesso, i quali postulano il rispetto del contraddittorio in ogni fase del procedimento.<sup>104</sup>

Nella sentenza *Krombach*,<sup>105</sup> la limitatezza di tale disposizione nel garantire una tutela effettiva al diritto fondamentale all'equo processo ha indotto la Corte di giustizia ad assegnare alla clausola dell'ordine pubblico la funzione di motivo residuale, attraverso il quale far valere limiti ulteriori, rilevanti sul piano processuale, da opporre al rico-

---

<sup>96</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 2.

<sup>97</sup> *Ibid.*, par. 4.

<sup>98</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2000:164.

<sup>99</sup> Corte di giustizia, sent. 2 maggio 2006, causa 341/04, *Eurofood IFSC Ltd*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:281.

<sup>100</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2009:219.

<sup>101</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2010:828.

<sup>102</sup> Corte di giustizia, sent. 6 settembre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2012:531.

<sup>103</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012, p. 149.

<sup>104</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 7.

<sup>105</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

noscimento e all'esecuzione di decisioni straniere.<sup>106</sup> Senza indicare le ragioni formali alla base dell'ampliamento della tutela dei principi processuali fondamentali oltre il dato normativo dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles, il giudice dell'Unione ritiene che l'esistenza di disposizioni esplicite a tutela di taluni diritti della difesa non possa precludere una più ampia garanzia del rispetto dell'ordine pubblico processuale.<sup>107</sup>

Il signor Krombach, medico tedesco, è stato condannato a quindici anni di reclusione per aver causato la morte di una minorenni francese. Pronunciandosi sull'azione civile proposta dal padre della vittima, il signor Bamberski, il giudice penale francese ha altresì condannato il signor Krombach al pagamento di un indennizzo. A seguito della dichiarazione di esecutività, in Germania, degli effetti civili della sentenza, il signor Krombach ha dapprima proposto ricorso, interponendo successivamente appello avverso la relativa decisione di rigetto. Precisamente, il signor Krombach eccepisce di non essersi potuto difendere efficacemente davanti al giudice francese. Pur avendo ricevuto la notifica del rinvio a giudizio e della costituzione di parte civile, nonché l'ordinanza di comparizione personale, il signor Krombach non si è presentato all'udienza. La corte d'assise di Parigi ha quindi applicato la disciplina processuale della contumacia, secondo la quale il difensore non può stare in giudizio al posto del contumace, pronunciandosi senza sentire il difensore del signor Krombach.

La questione pregiudiziale è diretta a risolvere l'ambiguità della formula «*ordine pubblico dello Stato richiesto*» contemplata dall'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles, ossia la disposizione che individua nell'ordine pubblico uno dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione straniera.<sup>108</sup> In sostanza, i dubbi del giudice del rinvio attengono alla possibilità, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di invocare motivi di ordine pubblico al fine di negare l'*exequatur* ad una decisione resa dal giudice di un altro Stato membro, il quale non aveva consentito al soccombente, residente in un altro Stato membro ed imputato di un delitto doloso, di difendersi nei con-

---

<sup>106</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 149; A. A. H. VAN HOEK, *Case C-7/98, D. Krombach v. A. Bamberski, Judgment of the Full Court of 28 March 2000. [2000] ECR I-1395*, in «Common Market Law Review», 2001, p. 1011.

<sup>107</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 7.

<sup>108</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 18.

fronti della parte civile, in ragione della sua mancata comparizione personale in giudizio.<sup>109</sup>

Il ragionamento della Corte si sviluppa sotto un duplice profilo. Esso attiene anzitutto all'individuazione del contesto normativo alla stregua del quale identificare le esigenze di ordine pubblico rilevanti ai sensi dell'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles. L'argomentazione prosegue quindi con l'elaborazione di un criterio interpretativo diretto ad orientare l'identificazione delle ragioni rilevanti quali motivi di ordine pubblico idonei a giustificare il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione straniera.

Per quanto concerne il primo profilo, la Corte di giustizia mostra di accogliere le considerazioni sviluppate dall'Avvocato Generale Alber nelle conclusioni presentate nel caso *Renault* relativamente al medesimo punto di diritto.<sup>110</sup> Nonostante la determinazione delle esigenze di ordine pubblico siano rimesse agli Stati membri, i quali sono liberi di provvedervi conformemente alle proprie concezioni nazionali, l'ordine pubblico non integra un concetto di diritto puramente interno degli Stati membri. Invero, i limiti della nozione rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte di giustizia nella misura in cui, ai sensi dell'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles, il ricorso a tale nozione legittimi il rifiuto di riconoscere una decisione emanata dal giudice di un altro Stato membro.<sup>111</sup>

Il superamento di un'interpretazione meramente letterale del sintagma «*ordine pubblico dello Stato richiesto*» si presenta funzionale sia all'omogeneità sostanziale del sistema di riconoscimento instaurato dalla Convenzione di Bruxelles sia alla salvaguardia dei valori condivisi dagli Stati contraenti.<sup>112</sup> L'estensione della nozione di ordine pubblico al di là di un nucleo di principi pertinenti ad un unico Stato conferisce all'ordine pubblico una funzione essenziale, specialmente nell'ordinamento dell'Unione, proteso all'instaurazione di uno spazio connotato dalla condivisione di principi e valori giuridici comuni tra gli Stati membri. In questo contesto, infatti,

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, punto 17, n. 2.

<sup>110</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Siegbert Alber presentate il 22 giugno 1999, causa 38/98, *SA Régie Nationale des Usines Renault contro SpA Maxicar e Orazio Formento*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1999:325, punti 57- 58. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 146.

<sup>111</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punti 22 e 23.

<sup>112</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 145.

l'ordine pubblico dell'Unione si presenta strumentale alla ricusa di precetti giuridici difformi dal *milieu* giuridico di valori condiviso dagli Stati membri.<sup>113</sup> Informato alla tutela dei comuni, benché sprovvisti di contenuto e contorni chiaramente definiti,<sup>114</sup> principi dello Stato di diritto, anche l'ordinamento dell'Unione si presenta caratterizzato da un novero di «*principi essenziali ed inderogabili*».<sup>115</sup>

Per quanto riguarda il secondo profilo esaminato dalla Corte, l'esistenza di una mera divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato d'origine e quella che il giudice dello Stato dell'esecuzione avrebbe applicato qualora la controversia fosse stata sottoposta alla sua cognizione non può giustificare il rifiuto di riconoscere o di eseguire una decisione straniera, in quanto configurerebbe una violazione del divieto di revisione del merito.<sup>116</sup> Invero, soltanto un contrasto inaccettabile, in quanto lesivo di un principio fondamentale, del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione pronunciata in uno Stato contraente con l'ordinamento giuridico dello Stato dell'esecuzione legittimerebbe l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico quale motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione. In particolare, la Corte di giustizia precisa che «*per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico*».<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 2.

<sup>114</sup> D. FLORE, *La notion de confiance mutuelle: l'«alpha» ou l'«omega» d'une justice pénale européenne*, cit., p. 22: l'Autore rileva la complessità dell'opera ricostruttiva dei contenuti e dei contorni dei principi dello Stato del diritto, comuni agli Stati membri. Pur riconoscendo la primazia del diritto, infatti, ciascuno Stato membro presenta innumerevoli differenze rispetto agli altri.

<sup>115</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 5.

<sup>116</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 37.

<sup>117</sup> *Ibid.* Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 153. Nella giurisprudenza successiva, la condizione elaborata dalla Corte di giustizia ai fini della rilevanza della contrarietà all'ordine pubblico quale motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione non è stata considerata integrata rispetto ad un'errata applicazione di norme di diritto interno ovvero dell'Unione. In tal senso, v. Corte di giustizia, sent. 11 maggio 2000, causa 38/98, *Régie nationale des usines Renault SA contro Maxicar SpA e Orazio Formento*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2000:225, punto 34 relativa ad una decisione che accerta l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale su componenti di carrozzeria di autoveicoli, il quale consenta al titolare di vietare a terzi, segnatamente ad operatori economici stabiliti in un altro Stato membro, la fabbricazione, la vendita, il transito, l'importazione o l'esportazione di tali componenti in tale altro Stato membro; e Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2015:471, punto 68 con riferimento ad un'erronea applicazione della normativa europea in materia di marchi d'impresa. Qualora difetti la lesione di un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, non può pari-

Precisati i contorni interpretativi della clausola dell'ordine pubblico *ex art. 27, n. 1* Convenzione di Bruxelles, la Corte di giustizia riconosce ai diritti della difesa la natura di diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, assegnando loro un posizione preminente in ordine all'attuazione del diritto ad un equo processo.<sup>118</sup>

Con esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia penale, il giudice dell'Unione rammenta che la difesa di un imputato da parte di un avvocato, anche nominato d'ufficio, costituisce uno degli elementi fondamentali del diritto ad un equo processo, e che la mera assenza dell'imputato al dibattimento non può determinare la perdita di tale diritto.<sup>119</sup> Il rifiuto di sentire la difesa di un imputato, che non sia comparso al dibattimento, integra pertanto una manifesta violazione del diritto fondamentale di difesa.<sup>120</sup>

Sulla scorta di tale giurisprudenza, la Corte di giustizia conclude che «*il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile solo nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla CEDU*».<sup>121</sup>

Una decisione resa in uno Stato contraente che violi un diritto fondamentale può dunque considerarsi contraria all'ordine pubblico *ex art. 27, n. 1* Convenzione di Bruxelles e, in ragione di tale contrasto, il giudice dello Stato dell'esecuzione potrà rifiutar-

---

menti rifiutarsi – per contrarietà all'ordine pubblico di tale Stato membro – né il riconoscimento né l'esecuzione di una decisione per il solo motivo che, essendo stata pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un immobile situato in una zona del medesimo Stato sulla quale il governo non esercita un effettivo controllo, tale decisione non possa essere di fatto eseguita in tale luogo: questa è la conclusione tratta da Corte di giustizia, sent. 28 aprile 2009, causa 420/07, *Meletis Apostolides contro David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, cit., punto 62. A proposito di quest'ultima sentenza, cfr. H. P. MEIDANIS, *The Brussels I Regulation and the Cyprus problem before the Court of Justice: Comment on Apostolides v Orams*, in «European Law Review», 2009, p. 963 ss.; G. DE BAERE, *Case C-420/07, Meletis Apostolides v. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, Judgment of the Grand Chamber of 28 April 2009, [2009] ECR I-3571*, in «Common Market Law Review», 2010, p. 1123 ss.

<sup>118</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 38. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 152.

<sup>119</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 39. Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 3; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 153.

<sup>120</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 40. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 153.

<sup>121</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 44.



ne il riconoscimento o l'esecuzione nel proprio ordinamento giuridico.<sup>122</sup> Da un lato, l'obiettivo perseguito dalla Convenzione di Bruxelles prescrive un'interpretazione restrittiva della norma derogatoria consacrata nell'art. 27, così da assicurare il reciproco riconoscimento delle decisioni; dall'altro, la rapidità della procedura istituita dalla medesima Convenzione postula nondimeno la garanzia della tutela giurisdizionale dei singoli.<sup>123</sup>

Sebbene sortiscano l'effetto di ostacolare la circolazione delle decisioni giudiziarie, la portata europea della nozione di ordine pubblico e il rilievo dei diritti fondamentali della persona nel contesto della stessa finiscono per promuovere l'integrazione dei valori comuni, segnatamente del rispetto dei diritti fondamentali in tema di equo processo, all'interno dell'Unione. Nel frapporre un ostacolo alla circolazione delle decisioni all'interno dell'Unione, la possibilità di evocare il limite dell'ordine pubblico consente quindi ai giudici nazionali non solo di evitare un eventuale concorso in un'ipotetica violazione dei diritti umani accertabile nel contenuto della decisione oggetto di riconoscimento,<sup>124</sup> ma consente altresì ai medesimi giudici di favorire – in senso orizzontale – il processo d'integrazione europea sotto lo specifico profilo del consolidamento del patrimonio condiviso di valori comuni, tra i quali sono i diritti fondamentali.<sup>125</sup>

### *2.2.2 La trasversalità dell'interpretazione dell'equo processo come motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni*

La giurisprudenza della Corte di giustizia si mostra orientata a riservare ai motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni un'interpretazione trasversale ai diversi settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, rispetto ai quali il legislatore dell'Unione abbia adottato atti di diritto derivato in attuazione del principio di reciproco riconoscimento sancito dall'art. 81 TFUE.

---

<sup>122</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 154; L. GILLIES, *Fundamental Rights and Judicial Cooperation in the Decisions of the Court of Justice on the Brussels I Regulation 2009-2014. The Story So Far*, in «Fundamental Rights in the EU. A Matter For Two Courts», a cura di S. MORANO-FOADI – L. VICKERS, Oxford e Portland, 2015, p. 227.

<sup>123</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Siegbert Alber presentate il 22 giugno 1999, causa 38/98, *SA Régie Nationale des Usines Renault contro SpA Maxicar e Orazio Formento*, cit., punto 59. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 146.

<sup>124</sup> Cfr. A. A. H. VAN HOEK, *Case C-7/98, D. Krombach v. A. Bamberski, Judgment of the Full Court of 28 March 2000*. [2000] ECR I-1395, cit., p. 1019; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 145.

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 155.

Tale orientamento si evidenzia anzitutto nella sentenza *Eurofood*,<sup>126</sup> ove l'interpretazione elaborata dal giudice dell'Unione in relazione all'ordine pubblico quale motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale è dichiarata applicabile anche all'analogo motivo di rifiuto previsto dall'art. 26 regolamento n. 1346/2000<sup>127</sup> relativo alle procedure di insolvenza.<sup>128</sup> Ai sensi di quest'ultima disposizione, uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento di una procedura d'insolvenza aperta in un altro Stato membro ovvero l'esecuzione di una decisione adottata nell'ambito di tale procedura «qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione». Precisamente, la Corte ritiene applicabile anche alle decisioni inerenti alle procedure d'insolvenza i principi enunciati in *Krombach*<sup>129</sup> relativamente al diritto ad un equo processo.<sup>130</sup>

Ancora una volta la Corte di giustizia è chiamata a contemperare l'obiettivo di favorire la libera circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e l'esigenza di salvaguardare il diritto fondamentale ad un processo equo. Come già nel precedente *Krombach*, il diritto all'equo processo è configurato come un principio fondamentale, che concorre a delineare il contenuto dell'ordine pubblico rilevante al fine di rifiutare il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato membro in ordine all'apertura di una procedura d'insolvenza.<sup>131</sup>

Nell'ambito del generale diritto all'equo processo, la Corte distingue il diritto alla comunicazione degli atti del procedimento e il diritto ad essere sentiti.<sup>132</sup> Con riferimento ad una procedura d'insolvenza, tali diritti trovano ulteriore specificazione nel diritto

---

<sup>126</sup> Corte di giustizia, sent. 2 maggio 2006, causa 341/04, *Eurofood IFSC Ltd*, cit. Per un commento della sentenza, v. L. FUMAGALLI, *Apertura della procedura principale, competenza giurisdizionale e riconoscimento della decisione*, in «Giurisprudenza commerciale», 2007, p. 313 ss.; F. M. MUCCIARELLI, *Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei principi*, in «Giurisprudenza commerciale», 2008, p. 1224 ss.

<sup>127</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in G. U. C. E. L 160, del 30 giugno 2000, p. 1 ss., abrogato dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, cit.

<sup>128</sup> Corte di giustizia, sent. 2 maggio 2006, causa 341/04, *Eurofood IFSC Ltd*, cit., punto 64.

<sup>129</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>130</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 156.

<sup>131</sup> *Ibid.*, p. 157.

<sup>132</sup> Corte di giustizia, sent. 2 maggio 2006, causa 341/04, *Eurofood IFSC Ltd*, cit., punto 66.

di partecipazione dei creditori ovvero dei loro rappresentanti alla procedura nel «rispetto della parità tra le parti».<sup>133</sup>

Sebbene un'eventuale urgenza della decisione relativa all'apertura di una procedura d'insolvenza possa determinare una variabilità delle modalità concrete di esercizio del diritto di essere sentiti, tuttavia nessuna restrizione di tale diritto potrebbe ammettersi in assenza di un'adeguata giustificazione ed in assenza di garanzie procedurali atte ad assicurare ai soggetti interessati «l'effettiva possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via d'urgenza».<sup>134</sup> Nel caso di specie, la Corte ritiene che una violazione manifesta del diritto di essere sentito legittimi il diniego del riconoscimento di una procedura di insolvenza aperta per effetto di una decisione adottata violando tale diritto, il quale deve riconoscersi in capo ad ogni soggetto interessato da una tale procedura.<sup>135</sup> Così, nel giudizio di bilanciamento tra libertà di circolazione delle decisioni e tutela del diritto ad un equo processo, il giudice dell'Unione finisce per assegnare preminente rilevanza alla tutela del diritto fondamentale all'equo processo, al quale si riconducono i diritti della difesa.<sup>136</sup>

Con specifico riferimento alla materia della responsabilità genitoriale, la trasposizione dell'interpretazione della nozione di ordine pubblico elaborata a partire dalla sentenza *Krombach* è operata dalla sentenza *P contro Q*.<sup>137</sup> Tuttavia, in tema di responsabilità genitoriale, la clausola dell'ordine pubblico può motivare il rifiuto del riconoscimento esclusivamente previa considerazione del superiore interesse del minore.<sup>138</sup>

L'ammissibilità di un diniego del riconoscimento fondato su tale motivo è subordinata al contrasto inaccettabile della decisione considerata con l'ordinamento giuridico dello Stato membro d'esecuzione, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Precisamente, la lesione dovrebbe consistere in «una violazione manifesta, alla luce dell'interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento».<sup>139</sup> Nella fattispecie concreta, tuttavia, non rileva né una

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, punto 67.

<sup>136</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 157- 158.

<sup>137</sup> Corte di giustizia, sent. 19 novembre 2015, causa 455/15 PPU, *P contro Q*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2015:763.

<sup>138</sup> *Ibid.*, punto 38.

<sup>139</sup> *Ibid.*, punto 39.

norma giuridica né tantomeno un diritto che, investiti d'importanza essenziale dall'ordinamento dello Stato membro richiesto, siano suscettibili di essere lesi dal riconoscimento della decisione sull'affidamento del minore.<sup>140</sup>

### 2.2.3 Il giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: il tentativo di delineare i parametri di valutazione

Annoverati fra gli elementi costitutivi del diritto fondamentale all'equo processo, i diritti della difesa hanno formato oggetto della cognizione della Corte di giustizia anche nel caso *Gambazzi*.<sup>141</sup> Analogamente alla sentenza *Krombach*,<sup>142</sup> essi sono stati ivi evocati come motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione emessa dal giudice di un altro Stato membro, in quanto essenziali componenti del concetto di ordine pubblico rilevante ai fini del diniego dell'*exequatur*.

In particolare, la sentenza *Gambazzi* riguarda un istituto peculiare ai sistemi processuali di *common law*, il quale prevede la comminazione di sanzioni, precisamente l'allontanamento dal processo della parte, nell'ipotesi in cui essa non ottemperi ad un ordine del giudice.<sup>143</sup>

Nell'ambito di un'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti del sig. Gambazzi,<sup>144</sup> la *High Court of Justice* inglese ha emesso un'ordinanza nei confronti del convenuto, avente ad oggetto, da un lato, un *freezing order*, ossia un provvedimento provvisorio che vieta la disposizione di taluni beni e, dall'altro, un *disclosure order* che ingiunge la divulgazione di taluni informazioni relative a determinati beni e l'esibizione di documenti concernenti la domanda principale. Nonostante la notifica dell'ordinanza e la regolare costituzione in giudizio, il sig. Gambazzi non si è conformato al *disclosure order*, provocando l'emissione di un *unless order*, che gli vieta di partecipare al procedimento nel caso in cui non ottemperi all'obbligo di esibizione entro il termine impartito. Il rigetto dei vari ricorsi esperiti dal sig. Gambazzi avverso il *freezing order*, il *disclosure order* e l'*unless order*, hanno indotto la *High Court* ad emettere un nuovo un-

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, punto 40.

<sup>141</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit.

<sup>142</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>143</sup> O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 158, ove l'istituto processuale considerato è qualificato come un'ipotesi di «contumacia sanzionatoria».

<sup>144</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit.

*less order*. A seguito dell'inadempimento a quest'ultima ordinanza, la *High Court* ha considerato il sig. Gambazzi colpevole di oltraggio alla Corte (*contempt of Court*), escludendolo dal procedimento che, proseguito come se il sig. Gambazzi fosse contumace, si è concluso con la condanna di questi al risarcimento dei danni.

Nel contesto del ricorso proposto dal sig. Gambazzi avverso la dichiarazione di esecutività della decisione emessa dalla *High Court*, motivato dalla violazione dei diritti della difesa e del contraddittorio di questi, la Corte di giustizia è investita del quesito pregiudiziale vertente sulla possibilità di invocare il contrasto con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles, al fine di negare l'esecuzione della decisione della *High Court*.

Confermata la giurisprudenza *Krombach* in ordine alla nozione di «ordine pubblico dello Stato richiesto»,<sup>145</sup> la Corte chiarisce che i diritti della difesa non hanno carattere assoluto, potendo ammettere restrizioni. Tuttavia, ogni limitazione di tali diritti deve soddisfare una duplice condizione, dovendosene escludere ogni «manifesta e smisurata» violazione. Precisamente, l'ammissibilità di una restrizione dei diritti della difesa soggiace ai due requisiti della corrispondenza all'obiettivo di interesse generale perseguito e della proporzionalità rispetto a tale fine.<sup>146</sup>

Considerate le finalità alle quali sono preposti gli istituti del *freezing order*, del *disclosure order* e dell'*unless order*, quali «l'equità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia»,<sup>147</sup> la Corte di giustizia ritiene soddisfatto il requisito dell'effettiva corrispondenza dei provvedimenti considerati all'obiettivo di interesse generale perseguito.<sup>148</sup>

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte ritiene che l'esclusione del convenuto da qualsiasi partecipazione al provvedimento configuri la più grave restrizione possibile dei diritti della difesa.<sup>149</sup> La proporzionalità di una simile restrizione risulta perciò subordinata al soddisfacimento di «requisiti assai rigorosi»,<sup>150</sup> che il giudice

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, punti 26- 28.

<sup>146</sup> *Ibid.*, punto 29. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 160- 161; L. GILLIES, *Fundamental Rights and Judicial Cooperation in the Decisions of the Court of Justice on the Brussels I Regulation 2009- 2014. The Story So Far*, cit., p. 227.

<sup>147</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 30.

<sup>148</sup> *Ibid.*, punto 31. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 161.

<sup>149</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 33.

<sup>150</sup> *Ibid.*

dell'Unione è chiamato a precisare in termini generali,<sup>151</sup> così da consentire al giudice nazionale di compiere una valutazione alla luce delle concrete circostanze del caso.<sup>152</sup> Precisamente, l'analisi deve essere condotta tenendo conto del procedimento nel suo complesso e della totalità delle relative circostanze,<sup>153</sup> sottoponendo a ponderazione tutti i diversi elementi.<sup>154</sup> Anzitutto, il giudice nazionale deve considerare distintamente sia le condizioni sulla base delle quali la *High Court* ha adottato la decisione oggetto di riconoscimento, sia le condizioni che hanno fondato l'antecedente adozione del *disclosure order* e dell'*unless order*.<sup>155</sup>

Con specifico riferimento al *disclosure order*, al giudice del rinvio spetta esaminare se e in che misura, prima della sua emissione, il sig. Gambazzi abbia avuto la possibilità di essere sentito in relazione all'oggetto e agli effetti di tale provvedimento, i mezzi di impugnazione proponibili al fine di domandarne la modifica o la revoca, e l'ampiezza dei relativi motivi di critica.<sup>156</sup> Rispetto all'inottemperanza al *disclosure order*, si tratta di accertare se le ragioni addotte dal convenuto possano essere evocate in un procedimento giurisdizionale in contraddittorio, ovvero se la divulgazione delle informazioni richieste possa integrare una violazione del segreto professionale, così da configurare un atto rilevante sotto il profilo penale.<sup>157</sup> L'esame delle condizioni per l'adozione dell'*unless order* comporta invece una verifica in ordine alla disponibilità da parte del sig. Gambazzi di garanzie procedurali idonee ad assicurargli un effettivo esercizio del diritto di difesa, consentendogli di contestare il provvedimento.<sup>158</sup> Per quanto concerne, infine, la decisione della *High Court*, si tratta di accertare se il convenuto abbia potuto esprimersi sulla fondatezza della domanda e disporre di un mezzo di impugnazione.<sup>159</sup> Nel compimento di tali valutazioni, il giudice del rinvio deve limitarsi

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, punto 39.

<sup>152</sup> *Ibid.*, punto 34. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 161.

<sup>153</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 40.

<sup>154</sup> *Ibid.*, punto 47.

<sup>155</sup> *Ibid.*, punto 41. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 161.

<sup>156</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 42: «è necessario stabilire se l'interessato abbia avuto la possibilità di dedurre tutti gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, erano tali da suffragare la propria domanda, e se tali elementi abbiano formato oggetto di un esame nel merito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ovvero se, al contrario, egli fosse legittimato soltanto a sollevare questioni limitate».

<sup>157</sup> *Ibid.*, punto 43.

<sup>158</sup> *Ibid.*, punto 44.

<sup>159</sup> *Ibid.*, punto 45.

all'individuazione degli strumenti giuridici a disposizione del convenuto e alla verifica della possibilità di questi di fruirne ai fini di un esercizio effettivo dei propri diritti di difesa, non potendo tale accertamento sconfinare in un riesame del merito della domanda.<sup>160</sup>

L'approccio della Corte di giustizia consiste pertanto nel compendiare alcuni criteri generali così da permettere al giudice nazionale la ponderazione dei diversi elementi e la valutazione, sulla base dell'esito dei minuziosi accertamenti indicati dalla medesima Corte, dell'ammissibilità o meno della restrizione dei diritti della difesa sotto il profilo della proporzionalità.<sup>161</sup>

In conclusione, la Corte di giustizia ha risolto la questione pregiudiziale statuendo che *«l'art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto può tener conto, alla luce della clausola dell'ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un'ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un'ordinanza adottata precedentemente nell'ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio»*.<sup>162</sup>

#### 2.2.4 Ancora sul giudizio di proporzionalità della restrizione del diritto all'equo processo: gli ondivaghi limiti della cognizione del giudice nazionale

Il rispetto delle regole sull'equo processo come motivo di ordine pubblico idoneo ad integrare un'eccezione al mutuo riconoscimento delle decisioni rese da giudici di altri Stati membri può essere esaminato anche sotto il diverso profilo dell'obbligo di motivazione che, in ragione della sua strumentalità rispetto alla comprensione delle ragioni della condanna e all'impugnazione della relativa decisione, configura una limitazione

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, punto 46. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 162.

<sup>161</sup> *Ibid.*, p. 163; L. GILLIES, *Fundamental Rights and Judicial Cooperation in the Decisions of the Court of Justice on the Brussels I Regulation 2009- 2014. The Story So Far*, cit., pp. 227- 228.

<sup>162</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 48. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 165.

dei diritti della difesa. L'analisi di questo profilo dei diritti della difesa compendiate nell'equo processo costituisce l'oggetto della sentenza *Trade Agency*.<sup>163</sup>

Diversamente dai precedenti *Krombach*<sup>164</sup> e *Gambazzi*,<sup>165</sup> in cui la fonte normativa oggetto di interpretazione è rappresentata dall'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles, in *Trade Agency* la medesima eccezione dell'ordine pubblico risulta disciplinata dall'art. 34, n. 1 regolamento n. 44/2001.<sup>166</sup> Quest'ultima disposizione reca un riferimento esplicito alla manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, consacrando sul piano normativo il consolidato orientamento giurisprudenziale che, ispirandosi alla relazione di accompagnamento della Convenzione di Bruxelles,<sup>167</sup> riserva un carattere del tutto eccezionale all'operatività di tale limite al reciproco riconoscimento.<sup>168</sup> In virtù di tale giurisprudenza, l'ordine pubblico come causa ostativa del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione rileva non già rispetto ad una mera divergenza normativa tra lo Stato membro d'origine e quello dell'esecuzione, bensì con esclusivo riferimento ad un contrasto inaccettabile della decisione oggetto di riconoscimento o di esecuzione con un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'esecuzione.<sup>169</sup>

Nella precedente giurisprudenza, l'esigenza di tutelare il diritto fondamentale all'equo processo è individuato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nei trattati internazionali in materia di diritti umani, segnatamente la Convenzione eu-

---

<sup>163</sup> Corte di giustizia, sent. 6 settembre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit., punto 53.

<sup>164</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>165</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit.

<sup>166</sup> Art. 34, n. 1 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.: «*se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto*».

<sup>167</sup> Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968), elaborata dal sig. P. Jenard, direttore al ministero belga degli affari esteri e del commercio con l'estero, cit., p. 44.

<sup>168</sup> Corte di giustizia, sent. 4 febbraio 1988, causa 145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1988:61, punto 21; Corte di giustizia, sent. 2 giugno 1994, causa 414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH contro Emilio Boch*, cit., punto 20; Corte di giustizia, sent. 10 ottobre 1996, causa 78/95, *Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag GmbH*, cit., punto 23. Sul punto, cfr. anche O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 143, 203- 204.

<sup>169</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punto 37. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 143- 144.



ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.<sup>170</sup> Per converso, e quale conseguenza del nuovo *status* di diritto primario conferito alla Carta dal Trattato di Lisbona, in *Trade Agency* la Corte di Giustizia identifica nell'art. 47, secondo paragrafo Carta il parametro normativo alla luce del quale esaminare l'ammissibilità di restrizioni del diritto ad un equo processo.

In linea generale, una decisione pronunciata in contumacia che non esamini oggetto, fondamento e fondatezza della domanda integra una limitazione del diritto fondamentale all'equo processo.<sup>171</sup> Invero, soltanto il soddisfacimento del duplice requisito della rispondenza ad un obiettivo di interesse generale e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito può giustificare una limitazione del diritto fondamentale ad un processo equo sul piano del difetto di motivazione.<sup>172</sup>

Nella fattispecie concreta, la rapidità, l'efficacia e la minore onerosità che caratterizza la previsione di procedimenti contumaciali per il recupero di crediti non contestati integrano un fine legittimo, funzionale ad assicurare la buona amministrazione della giustizia.<sup>173</sup>

Analogamente al precedente *Gambazzi*, dopo aver riconosciuto la meritevolezza di tutela dell'interesse perseguito, la Corte di giustizia rimette al giudice del rinvio la valutazione, alla luce delle circostanze del caso concreto, dell'effettiva proporzionalità del particolare procedimento disciplinato dal diritto interno rispetto all'obiettivo perseguito.<sup>174</sup> Anche in questo caso, però, il giudice dell'Unione ritiene di enucleare una serie di parametri, al fine di orientare la cognizione rimessa al giudice nazionale.

In particolare, il test di proporzionalità comporta la ponderazione di una pluralità di fattori attinenti ora alla natura della decisione considerata, ora alle garanzie procedurali, ora alla possibilità di proporre un appello avverso la medesima decisione.<sup>175</sup> Il giudice dell'Unione riconosce infatti che l'obbligo di motivazione presenta una portata va-

---

<sup>170</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit., punti 38- 39; Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro Daimler-Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 28.

<sup>171</sup> Corte di giustizia, sent. 6 settembre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit., punto 54.

<sup>172</sup> *Ibid.*, punto 55.

<sup>173</sup> *Ibid.*, punto 58.

<sup>174</sup> *Ibid.*, punto 59.

<sup>175</sup> Cfr. L. GILLIES, *Fundamental Rights and Judicial Cooperation in the Decisions of the Court of Justice on the Brussels I Regulation 2009- 2014. The Story So Far*, cit., p. 235.

riabile a seconda della natura della decisione giudiziaria considerata.<sup>176</sup> L'analisi della proporzionalità della restrizione richiede di considerare la conoscenza che, nel caso di specie, il convenuto abbia avuto della memoria dettagliata presentata dall'attore e recante, ai sensi del diritto interno, un'approfondita esposizione delle ragioni di fatto e di diritto all'origine della controversia, nonché la disponibilità di motivi di ricorso, a fini di modifica o di revoca, avverso la decisione.<sup>177</sup> Soltanto l'impossibilità di proporre ricorso «*in maniera utile ed effettiva*» contro una decisione di merito emessa nell'ambito di un procedimento in contumacia giustifica infine il diniego dell'esecuzione per contrarietà all'ordine pubblico, in quanto lesiva del diritto fondamentale ad un equo processo.<sup>178</sup>

Il medesimo profilo del difetto di motivazione come lesione del diritto all'equo processo rilevante ai fini del diniego del riconoscimento di una decisione per contrarietà all'ordine pubblico è altresì esaminata in *flyLAL- Lithuanian Airlines*.<sup>179</sup>

Nel caso concreto, il destinatario di un sequestro conservativo di beni lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione dell'importo delle somme oggetto del provvedimento di cui è domandato il riconoscimento e l'esecuzione.

Diversamente dalle sentenze *Trade Agency* e *Gambazzi*, la Corte di giustizia non rimette la valutazione della proporzionalità della restrizione al giudice *a quo*, ritenendo di poter giudicare essa stessa l'ammissibilità o meno della restrizione.

Dal complesso delle informazioni pervenute, la Corte di giustizia considera pienamente rispettati i basilari principi dell'equo processo.<sup>180</sup> In particolare, il provvedimento considerato non difetta sotto il profilo della motivazione, essendo possibile sia l'individuazione dei passaggi del ragionamento che hanno condotto alla determinazione

---

<sup>176</sup> Corte di giustizia, sent. 6 settembre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit., punto 60.

<sup>177</sup> *Ibid.*, punto 61.

<sup>178</sup> *Ibid.*, punto 62. Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, in «Journal of Private International Law», 2015, p. 90.

<sup>179</sup> Corte di giustizia, sent. 23 ottobre 2014, causa 302/13, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS contro Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2014:2319. La medesima sentenza ha offerto al giudice dell'Unione l'occasione di precisare ulteriormente la nozione di ordine pubblico, chiarendo che tale clausola non può essere evocata a tutela di interessi meramente economici, risultando preposta specificamente alla salvaguardia di «*interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto*» (punto 56). Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di giustizia rileva quindi che le conseguenze economiche collegate all'ammontare delle possibili perdite hanno costituito oggetto di discussione davanti al giudice dello Stato membro d'origine e che oggetto del provvedimento cautelare è esclusivamente la garanzia dei beni dei convenuti, non già il loro versamento (punto 57).

<sup>180</sup> *Ibid.*, punto 54.

dell'ammontare delle somme, sia la presentazione di un ricorso, facoltà della quale le parti si sono avvalse nel caso di specie.<sup>181</sup>

Ancora una volta, dunque, il giudice dell'Unione mostra una certa propensione ad elaborare la soluzione concreta del quesito pregiudiziale, non riservando il proprio ragionamento argomentativo all'astratta definizione della questione di diritto formulata dal giudice del rinvio. Già in *Krombach*, infatti, la Corte non si è limitata a delineare le linee interpretative della nozione di ordine pubblico *ex art. 27, n. 1* Convenzione di Bruxelles, ma si è spinta ad applicare i principi generali enunciati accertando la sussistenza nel caso concreto della violazione rilevante ai fini del rifiuto del riconoscimento, di conseguenza la doverosità o meno per lo Stato membro richiesto dell'esecuzione di procedere al riconoscimento.<sup>182</sup>

Allo stato attuale della giurisprudenza, l'unico criterio per distinguere i casi in cui la Corte ritiene di fornire direttamente la soluzione concreta della questione pregiudiziale e quelli in cui tale compito è invece rimesso al giudice del rinvio sembra risiedere nella completezza o meno delle informazioni trasmesse.

### *2.3 La tendenza ad un accertamento in senso meramente verticale del rispetto dei diritti fondamentali*

#### *2.3.1 L'equivalenza e l'effettività dei rimedi giurisdizionali degli Stati membri come garanzia assoluta di rispetto dei diritti fondamentali*

Di segno diametralmente opposto alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ravvisa nei motivi di ordine pubblico, legittimanti il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione, una clausola generale funzionale alla salvaguardia dei diritti fondamentali, fra i quali i diritti della difesa in cui si estrinseca il diritto all'equo processo, è la sentenza *Aguirre Zarraga*.<sup>183</sup>

La pronuncia attiene al riconoscimento, *rectius* all'esecuzione, di una decisione sul ritorno di un minore illecitamente trattenuto. Per questo motivo, essa si differenzia non soltanto dalle decisioni rispetto alle quali è stata elaborata la giurisprudenza sulla

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, punto 53.

<sup>182</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 6.

<sup>183</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2010:828.

tutela del diritto fondamentale all'equo processo come principio di ordine pubblico, vertenti in materia civile e commerciale, ma anche dalle decisioni afferenti in senso stretto alla materia della responsabilità genitoriale.

La precedente constatazione relativa alla trasversalità della giurisprudenza *Krombach – Gambazzi* sembrerebbe essere smentita, tuttavia la difformità della pronuncia in esame potrebbe trovare giustificazione alla luce del peculiare regime che il regolamento n. 2201/2003<sup>184</sup> riserva alle decisioni sul ritorno del minore rispetto a quelle vertenti in materia di responsabilità genitoriale. Con riferimento alle decisioni concernenti il ritorno del minore, infatti, il regolamento n. 2201/2003 non riprende i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione contemplati per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale,<sup>185</sup> tra i quali si annoverano la manifesta contrarietà all'ordine pubblico<sup>186</sup> e la violazione di principi procedurali fondamentali dello Stato membro dell'esecuzione. In particolare, quest'ultimo motivo impone di garantire al minore la possibilità di essere ascoltato.<sup>187</sup>

In precedenza, il dato testuale appena ricordato ha indotto la Corte di giustizia a ritenere che il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione sul ritorno del minore non possa essere giustificato da uno dei predetti motivi.<sup>188</sup>

Nel caso di specie, il minore non è stato ascoltato dal giudice dello Stato membro d'origine il quale, ciononostante, ha rilasciato il certificato prescritto dall'art. 42 regolamento n. 2201/2003 ai fini del riconoscimento e dell'esecutività della decisione sul ritorno, attestando di aver ottemperato all'obbligo di sentire il minore prima di emettere la propria decisione.

Il quesito pregiudiziale formulato dal giudice del rinvio è volto ad acclarare se un'interpretazione dell'art. 42 regolamento n. 2201/2003 conforme alla Carta dei diritti fondamentali imponga al giudice dello Stato membro dell'esecuzione di esercitare

---

<sup>184</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit.

<sup>185</sup> Art. 42 regolamento n. 2201/2003.

<sup>186</sup> Art. 23, lettera a) e art. 31, secondo paragrafo regolamento n. 2201/2003.

<sup>187</sup> Art. 23, lettere b) e art. 31, secondo paragrafo regolamento n. 2201/2003.

<sup>188</sup> Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2008, causa 198/08 PPU, *Inga Rinau*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2008:406, punti 85 e 91; Corte di giustizia, sent. 1 luglio 2010, causa 211/10 PPU, *Doris Povse contro Mauro Alpago*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2010:400, punto 70; Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 57.

poteri di esame nell'ipotesi eccezionale in cui egli sia chiamato a dare esecuzione ad una decisione viziata da violazioni gravi dei diritti fondamentali.<sup>189</sup>

La risposta della Corte si fonda sull'assunto della gravità dell'illecito al quale ogni decisione sul ritorno mira a porre rimedio, ossia il mancato ritorno del minore illecitamente trattenuto. La soluzione del quesito pregiudiziale verte perciò sulla possibilità di confermare o meno l'interpretazione imposta dalla lettera del regolamento n. 2201/2003 anche nell'ipotesi in cui una violazione grave dei diritti fondamentali vizi la decisione sul ritorno emessa e certificata dal giudice dello Stato membro d'origine.<sup>190</sup>

La Corte di giustizia chiarisce anzitutto che la ripartizione di competenze stabilita dal regolamento tra i giudici dello Stato membro d'origine e i giudici dello Stato membro dell'esecuzione presuppone l'osservanza degli obblighi imposti dal medesimo, «conformemente alla Carta dei diritti fondamentali».<sup>191</sup> Ne consegue che anche l'art. 42, secondo paragrafo, lettera a) regolamento n. 2201/2003, il quale attua il diritto del minore di essere sentito nell'ambito del procedimento sul ritorno, deve essere interpretato alla luce della Carta, precisamente dell'art. 24 concernente i diritti fondamentali del bambino.<sup>192</sup>

Sia l'art. 24 Carta sia l'art. 42 regolamento n. 2201/2003 attengono al diritto del minore di essere sentito, non già all'audizione di questi.<sup>193</sup> Da una parte, ai minori deve essere assicurata la libertà di esprimere la propria opinione e, quando quest'ultima verta su questioni che li riguardano «*in funzione della loro età e della loro maturità*»,<sup>194</sup> essa deve formare oggetto di considerazione. D'altra parte, l'interesse superiore del minore costituisce il criterio al quale riservare preminenza nel compimento di ogni atto che lo riguardi, potendo giustificare la decisione di non disporre l'audizione.<sup>195</sup>

Invero, tanto la Carta quanto il regolamento non configurano il diritto del minore all'audizione come una prerogativa assoluta, potendo il giudice ritenere inopportuna

---

<sup>189</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 37. Sul punto, cfr. S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato*, cit., p. 423.

<sup>190</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 58. Cfr. anche BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato*, cit., pp. 423- 424.

<sup>191</sup> *Ibid.*, punto 59.

<sup>192</sup> *Ibid.*, punto 60.

<sup>193</sup> *Ibid.*, punto 62.

<sup>194</sup> Art. 24, primo paragrafo Carta.

<sup>195</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 63.

l'audizione alla luce delle concrete esigenze rappresentate dall'interesse superiore del minore. La presenza fisica del minore dinanzi ad un giudice può infatti risultare non soltanto inopportuna, ma altresì dannosa per la salute psichica del medesimo, se disposta in situazioni caratterizzate da conflittualità e tensioni, quale potrebbe essere un procedimento diretto a decidere sul diritto di affidamento del minore ad uno dei genitori.<sup>196</sup>

Qualora il giudice ritenga di poter sentire il minore, allora a questi dovrà essere offerta una «concreta ed effettiva» possibilità di esprimersi, «tenuto conto dei mezzi procedurali nazionali e degli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale».<sup>197</sup> Il contenuto del diritto fondamentale ad essere sentito non si sostanzia perciò nella necessaria audizione del minore, bensì nella predisposizione delle condizioni e delle procedure legali atte a consentire al minore di esprimere la propria opinione e, al giudice, di assumere la stessa.<sup>198</sup>

In virtù del sistema di riconoscimento e di esecuzione predisposto dal regolamento n. 2201/2003, il controllo di legittimità della decisione sul ritorno è attribuito ai giudici dello Stato membro d'origine, chiamati ad accertare anche un'eventuale violazione del diritto del minore ad essere sentito.<sup>199</sup> Nel caso di specie, non soltanto avverso la decisione pendeva il giudizio d'appello nello Stato membro d'origine, ma la decisione d'appello risultava ricorribile quantomeno davanti alla Corte costituzionale, con la conseguente possibilità per le parti di eccepire anche eventuali violazioni dei diritti fondamentali.<sup>200</sup>

Nonostante nel caso concreto il giudice dello Stato membro d'origine abbia di fatto violato i requisiti disposti dal regolamento Bruxelles I *bis*, negando al minore il diritto di essere sentito,<sup>201</sup> la Corte di giustizia esclude che il giudice dello Stato membro dell'esecuzione possa esaminare una decisione certificata che prescrive il ritorno del minore ed opporsi all'esecuzione della stessa, lamentando la violazione del diritto fon-

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, punto 64.

<sup>197</sup> *Ibid.*, punto 68; v. anche punti 66- 67.

<sup>198</sup> *Ibid.*, punto 65.

<sup>199</sup> *Ibid.*, punti 69 e 73. Cfr. X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards A New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in «Netherlands International Law Review», 2013, p. 372.

<sup>200</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 72.

<sup>201</sup> Cfr. X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards A New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, cit., p. 372.

damentale di questi ad essere sentito:<sup>202</sup> la tutela di tale diritto risulterebbe infatti garantita dal sistema di rimedi giurisdizionali dell'ordinamento dello Stato membro d'origine.<sup>203</sup>

Sebbene non risultino oblite né l'importanza rivestita dalla tutela dei diritti fondamentali nel contesto del riconoscimento o dell'esecuzione anche delle decisioni sul ritorno di minori illecitamente trattenuti, né l'ammissibilità di restrizioni a tali diritti purché siano rispettate rigorose condizioni, il ruolo decisivo è assegnato alla presunzione di reciproca fiducia.<sup>204</sup>

Anche rispetto a potenziali violazioni dei diritti umani ravvisabili nelle decisioni oggetto di riconoscimento, la presunzione di reciproca fiducia riveste carattere assoluto. Nel ragionamento della Corte, tale assolutezza è motivata dall'equivalenza e dall'effettività che deve riconoscersi alle garanzie procedurali offerte dagli ordinamenti degli Stati membri, segnatamente quelle predisposte dall'ordinamento dello Stato membro d'origine. Invero, l'oggetto della reciproca fiducia tra gli Stati membri è esplicitato nella presunzione che «*i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali*».<sup>205</sup>

### 2.3.2 *Il previo esaurimento delle vie di ricorso interne come condizione di rilevanza della violazione dell'ordine pubblico*

La rilevanza dei rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento dello Stato membro d'origine come garanzia di protezione dei diritti fondamentali è approfondita e precisata con maggior dettaglio dalla Corte di giustizia in un caso concernente la materia civile e commerciale.

Nella sentenza *Diageo Brands*,<sup>206</sup> il giudice dell'Unione precisa il contenuto dell'accertamento che il giudice dello Stato membro dell'esecuzione è tenuto a compie-

---

<sup>202</sup> Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., p. 92.

<sup>203</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 74.

<sup>204</sup> Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., p. 92.

<sup>205</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 70.

<sup>206</sup> Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EO-OD*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2015:471.

re nell'ipotesi in cui sia eccepita la violazione dell'ordine pubblico quale motivo di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione.

La Corte di giustizia articola in due fasi tale accertamento. La prima fase attiene alla valutazione dell'eventuale sussistenza di una manifesta violazione dell'ordine pubblico. Con la seconda fase, invece, il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a verificare se il soggetto interessato, che invoca motivi di ordine pubblico ai fini del diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione, abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali disponibili nello Stato membro d'origine. Soltanto in presenza di circostanze eccezionali per effetto delle quali l'esperimento di tali mezzi di ricorso risulti eccessivamente difficile o impossibile, i soggetti interessati potranno considerarsi esonerati dall'onere del previo esaurimento delle vie di ricorso interne.<sup>207</sup>

Elaborando la nozione di ordine pubblico rilevante ai fini del rifiuto del riconoscimento, la Corte ha negato che un'applicazione meramente errata – del diritto interno ovvero dell'Unione – possa integrare una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 34, n. 1 regolamento n. 44/2001 (nonché del precedente art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles). Invero, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal procedimento di rinvio pregiudiziale disciplinato dall'art. 267 TFUE, costituiscono garanzie sufficienti per la tutela del soggetto che lamenti un eventuale errore nell'applicazione del diritto.<sup>208</sup> Probabilmente indotta dalle circostanze del caso di specie, ove non si ravvisa alcuna manifesta violazione né di una norma giuridica essenziale né di un diritto fondamentale,<sup>209</sup> la Corte evoca la propria consolidata giurisprudenza introducendovi un elemento di novità.<sup>210</sup> Precisamente, la Corte identifica alla base del regolamento n. 44/2001 l'«*idea fondamentale secondo cui i soggetti di diritto*

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, punto 68.

<sup>208</sup> Corte di giustizia, sent. 11 maggio 2000, causa 38/98, *Régie nationale des usines Renault SA contro Maxicar SpA e Orazio Formento*, cit., punto 33. Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 147- 148.

<sup>209</sup> Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 5, terzo paragrafo Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, in G.U.U.E. L 40, dell'11 febbraio 1989, p. 1 ss., abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in G.U.U.E. L 299, dell'8 novembre 2008, p. 25 ss. La disposizione disciplinava i poteri del titolare di un marchio registrato nei confronti dei terzi.

<sup>210</sup> Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, cit., punto 63.



to sono tenuti, in linea di principio, ad utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dal diritto dello Stato membro di origine».<sup>211</sup>

La Corte di giustizia delinea – con argomentazione creativa – una deroga all’eccezione dell’ordine pubblico, che si presenta del tutto assente nella formulazione letterale dell’art. 34, n. 1 regolamento n. 44/2001.<sup>212</sup> Qualora la violazione dell’ordine pubblico possa essere fatta valere davanti al giudice dello Stato membro d’origine, essa non potrà più essere eccepita in sede di *exequatur*. Quasi volesse anticipare l’abolizione dell’*exequatur* consacrata nella revisione del regolamento Bruxelles I, il giudice dell’Unione accolla al soggetto interessato l’onere di attivarsi nello Stato membro d’origine «*al fine di prevenire a monte una violazione dell’ordine pubblico*».<sup>213</sup>

### 2.3.3 Il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni come condizione di rifiuto del riconoscimento per violazione di un diritto fondamentale

L’innovazione interpretativa elaborata in *Diageo Brands* è confermata dalla sentenza *Meroni*,<sup>214</sup> ove l’«*idea fondamentale*» che la Corte di giustizia ravvisa alla base del regolamento n. 44/2001, è incorporata nella giurisprudenza che, a partire dalla sentenza *Krombach*,<sup>215</sup> ha incluso la tutela dei diritti fondamentali, segnatamente il diritto ad un equo processo, nell’ambito di applicazione del contrasto con l’ordine pubblico, quale motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione.<sup>216</sup>

Analogamente al precedente *Trade Agency*,<sup>217</sup> in tale pronuncia il giudice dell’Unione assume esplicitamente di interpretare l’art. 34, n. 1 regolamento n. 44/2001 «*alla luce dell’articolo 47 della Carta*».<sup>218</sup>

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, punto 64.

<sup>212</sup> Cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l’exception d’ordre public en matière d’exécution transfrontière dans l’espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l’arrêt Meroni?*, in «gdr-elsj.eu», 5 juin 2016; D. BUREAU – H. MUIT WATT, *Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière*, in «Revue critique de droit international privé», 2017, p. 108.

<sup>213</sup> Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EO-OD*, cit., punto 68. Sul punto, cfr. D. BUREAU – H. MUIT WATT, *Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière*, cit., p. 108.

<sup>214</sup> Corte di giustizia, sent. 25 maggio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Recoletos Limited*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2016:349.

<sup>215</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>216</sup> Cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l’exception d’ordre public en matière d’exécution transfrontière dans l’espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l’arrêt Meroni?*, cit.

<sup>217</sup> Corte di giustizia, sent. 6 settembre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit.

<sup>218</sup> Corte di giustizia, sent. 25 maggio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Recoletos Limited*, cit., punti 35, 43- 44.

Nel caso di specie, un terzo lamenta la lesività dell'esecuzione di un'ordinanza cautelare adottata senza che questi abbia potuto partecipare al procedimento.

Ai sensi del diritto interno disciplinante il procedimento principale, il provvedimento cautelare non è efficace nei confronti di un terzo finché esso non ne sia informato. Inoltre, l'onere di comunicazione e di prova della regolarità e dell'effettività della notificazione grava in capo a coloro che intendano avvalersi del provvedimento. Qualora l'onere di comunicazione sia soddisfatto, il terzo che non abbia partecipato al procedimento davanti al giudice dello Stato membro d'origine è legittimato a proporre nel medesimo Stato un ricorso al fine di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento.<sup>219</sup>

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene che il sistema di tutela giurisdizionale predisposto dall'ordinamento dello Stato membro d'origine soddisfi i requisiti procedurali enucleati nel precedente *Gambazzi*.<sup>220</sup> Garantendo al terzo interessato l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento, la Corte di giustizia esclude che un simile regime giurisdizionale sia atto a violare il diritto fondamentale all'equo processo, sancito dall'art. 47 Carta.<sup>221</sup>

L'operatività della riserva dell'ordine pubblico si presenta perciò circoscritta ai soli casi in cui sussistano «ostacoli insuperabili all'accesso ai mezzi di ricorso», comprovati da elementi concreti, nello Stato membro d'origine.<sup>222</sup> Anche in questo caso, come già in *Aguirre Zarraga*,<sup>223</sup> la *ratio* della decisione, specificamente la condizione del previo esaurimento dei ricorsi di diritto interno, è ravvisata nella reciproca fiducia, alla quale il giudice dell'Unione conferma il proprio radicamento.<sup>224</sup>

In definitiva, l'eventuale violazione di un diritto fondamentale costituisce necessariamente oggetto di un accertamento, in senso verticale, ad opera dei giudici dello Stato membro d'origine, non già di una cognizione orizzontale, in quanto tale affidata ai giudici dello Stato membro dell'esecuzione, i quali comminerebbero la sanzione del rifiuto

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, punto 49.

<sup>220</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit.

<sup>221</sup> Corte di giustizia, sent. 25 maggio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Recoletos Limited*, cit., punto 50.

<sup>222</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Juliane Kokott*, presentate il 25 febbraio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Recoletos Limited*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2016:120, punto 48.

<sup>223</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit.

<sup>224</sup> Cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l'exception d'ordre public en matière d'exécution transfrontière dans l'espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l'arrêt Meroni?*, cit.

del riconoscimento o dell'esecuzione, come previsto nel sistema comune di diritto internazionale privato.<sup>225</sup>

#### *2.4 La probabile unitarietà del regime di tutela dei diritti fondamentali attraverso la clausola dell'ordine pubblico*

Il Regolamento (CE) n. 44/2001 ha introdotto alcune modifiche testuali all'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles, disponendo che il riconoscimento è rifiutato «*se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione*».<sup>226</sup> Da una parte, la regolarità della notifica non integra più una condizione del riconoscimento; dall'altra parte, il riconoscimento non potrà più essere negato nell'ipotesi in cui, pur avendone avuto la possibilità, il convenuto non abbia impugnato la decisione.

La duplice modifica descritta non solo imprime un cambiamento alla natura del controllo assegnato al giudice dello Stato membro d'origine, ma è diretta ad attribuire rilevanza all'eventuale mala fede del convenuto che sia stato informato dell'azione proposta nei suoi confronti, benché in maniera non del tutto corretta.<sup>227</sup> Non più diretto ad un controllo della semplice regolarità formale della notifica, l'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 tenta pertanto di bilanciare le esigenze della libera circolazione delle decisioni e la tutela dei diritti fondamentali di difesa.<sup>228</sup> Per un verso, esso distingue con maggior chiarezza i compiti spettanti al giudice, rispettivamente, dello Stato membro d'origine e dello Stato membro dell'esecuzione.<sup>229</sup> Per altro verso, la nuova disposizione cerca di equilibrare la lealtà processuale esigibile dall'attore con quella che potrebbe esigersi dal convenuto, sanzionando l'eventuale attitudine di quest'ultimo a non avva-

---

<sup>225</sup> Cfr. D. BUREAU – H. MUIT WATT, *Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière*, cit., p. 108.

<sup>226</sup> Art. 34, n. 2 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.

<sup>227</sup> Cfr. E. PATAUT, *Du 14 décembre 2006. – Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-283/05 – MM. P. Jann, prés., K. Lenaerts, rapp., P. Léger, av. gén. – M. J. Leon, av.*, cit., p. 643.

<sup>228</sup> *Ibid.*, p. 644.

<sup>229</sup> *Ibid.*

lersi del ricorso giurisdizionale offerto dall'ordinamento dello Stato membro d'origine, considerato il rimedio ordinario per far valere i propri diritti.<sup>230</sup>

La nuova formulazione del motivo di rifiuto corrispondente al precedente art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles segna una nuova fase della giurisprudenza riconducibile, ora alle significative novità apportate dal testo modificato della disposizione, ora alla giurisprudenza concernente la clausola di ordine pubblico sviluppatasi a partire dal caso *Krombach*,<sup>231</sup> già durante la vigenza della Convenzione di Bruxelles.

Precisamente, la protezione dei diritti fondamentali si presenta progressivamente integrata nel sistema di mutuo riconoscimento delle decisioni tramite uno strumento tecnico che, pur ancorandosi sul piano formale all'art. 34, n. 2 regolamento Bruxelles I, integra nella sostanza un controllo dell'ordine pubblico.<sup>232</sup> Quantunque sia investita dell'interpretazione dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, nondimeno la Corte di giustizia incentra la propria argomentazione sulla determinazione e delimitazione dell'ambito di tutela dei diritti fondamentali del convenuto contumace. Nel contesto argomentativo così connotato, la Corte riprende la giurisprudenza che ha assicurato la tutela dei diritti processuali fondamentali tramite il meccanismo dell'ordine pubblico. Così, la giurisprudenza *Krombach* è approfondita con specifico riguardo alla tutela del contumace.

Il ravvicinamento degli orientamenti interpretativi concernenti i due motivi di diniego del riconoscimento disciplinati dall'art. 34, nn. 1 e 2 regolamento Bruxelles I sembrerebbe negare ogni ragion d'essere alla distinzione formale tra le due disposizioni. Si potrebbe infatti pensare che il motivo n. 1 si applichi quando il convenuto si sia costituito, mentre il secondo motivo *ex art. 34* regolamento n. 44/2001 troverebbe applicazione quando il convenuto sia rimasto contumace, in quanto non abbia avuto conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti.<sup>233</sup>

L'effetto complessivo consisterebbe tanto nell'unitarietà dell'oggetto del controllo che atterrebbe ai diritti fondamentali del convenuto, quanto nell'uniformazione dello

---

<sup>230</sup> Cfr. G. A. L. DROZ, *Du 3 juillet 1990. – Cour de justice des communautés européennes (6<sup>e</sup> ch.)*. – MM. Kakouris, prés. de ch. – MM. Schockweiler, Mancini, O'Higgins et Diez de Velasco, juges; Jacobs, av. gén. – MM<sup>es</sup> Freund et Eikelau, av., cit., pp. 170- 171.

<sup>231</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>232</sup> Cfr. E. PATAUT, *Du 14 décembre 2006. – Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-283/05 – MM. P. Jann, prés., K. Lenaerts, rapp., P. Léger, av. gén. – M. J. Leon, av., cit., p. 645.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

strumento col quale attuare tale controllo, identificato nella clausola di ordine pubblico.<sup>234</sup>

*2.4.1 L'eccezione alla deroga, ovvero dell'onere del contumace di attivarsi non «oltre la misura dell'ordinaria diligenza»*

Il caso *ASML* ha offerto alla Corte di giustizia l'occasione per pronunciarsi per la prima volta sulla nuova formulazione dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles, divenuto l'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001.<sup>235</sup>

Analogamente alla Convenzione di Bruxelles, la nuova disposizione del regolamento Bruxelles I s'inserisce nel quadro di un indirizzo politico generale secondo il quale l'obiettivo della libera circolazione delle decisioni tra gli Stati membri non può essere perseguito indebolendo i diritti di difesa del convenuto,<sup>236</sup> i quali formano parte integrante del diritto ad un processo equo garantito dall'art. 6 CEDU.<sup>237</sup> In particolare, il principio del contraddittorio è tutelato mediante la proponibilità di un ricorso avverso la dichiarazione di esecutività.<sup>238</sup>

Nel caso di specie, il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione solo successivamente alla data dell'udienza di comparizione, così non potendo disporre di un termine utile per presentare le proprie difese. La sentenza contumaciale non è poi stata né comunicata né notificata al convenuto contumace, il quale ha ricevuto soltanto la notifica dell'ordinanza che ne dichiarava l'esecutività.

L'effettività dei diritti della difesa è assicurata soltanto se il convenuto abbia avuto conoscenza della motivazione della decisione contumaciale e abbia conseguentemente avuto la possibilità di impugnarla.<sup>239</sup> Secondo la Corte, una simile interpretazione non pregiudicherebbe l'effetto utile delle modifiche apportate dall'art. 34, n. 2 regolamento

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, p. 646.

<sup>235</sup> Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa 283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:787.

<sup>236</sup> Cfr. E. PATAUT, *Du 14 décembre 2006. – Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-283/05 – MM. P. Jann, prés., K. Lenaerts, rapp., P. Léger, av. gén. – M. J. Leon, av., cit.*, p. 643.

<sup>237</sup> Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa 283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, cit., punti 23- 24. Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, in «*Journal of Private International Law*», 2015, p. 89.

<sup>238</sup> Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa 283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, cit., punto 25. Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., p.89.

<sup>239</sup> Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa 283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, cit., punto 36.

n. 44/2001 alla corrispondente disposizione dell'art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles.<sup>240</sup> La finalità perseguita dalla nuova disposizione consisterebbe nell'evitare che il convenuto contumace debba attendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione per eccepire la violazione del diritto di difesa, qualora abbia avuto la possibilità di impugnare la decisione contumaciale nello Stato di origine.<sup>241</sup> Tuttavia, la disposizione non graverebbe il convenuto dell'onere di attivarsi «*oltre la misura dell'ordinaria diligenza*» a salvaguardia dei propri diritti, ad esempio informandosi in ordine al contenuto di una decisione emessa nei suoi confronti in un altro Stato membro.<sup>242</sup> Invero, la possibilità per il convenuto di impugnare una decisione contumaciale richiede che egli abbia avuto conoscenza di tale decisione, circostanza che a sua volta presuppone l'avvenuta notifica o comunicazione della decisione contumaciale.<sup>243</sup>

Nel caso concreto, oggetto della mancata notifica non è la domanda giudiziale o un atto equivalente, bensì la sentenza contumaciale. Per superare il limite della formulazione letterale dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, il quale dispone della notifica o comunicazione della sola domanda giudiziale od atto equivalente,<sup>244</sup> la Corte di giustizia stabilisce un parallelismo tra la domanda giudiziale e la decisione contumaciale, ritenendo che ove siano notificate o comunicate «*in tempo utile e in modo tale che il convenuto possa presentare le proprie difese, esse conferiscono nella stessa misura a quest'ultimo la possibilità di assicurarsi il rispetto dei suoi diritti dinanzi al giudice dello Stato di origine*».<sup>245</sup> Di conseguenza, la *ratio* sottesa alla disposizione escluderebbe che la notificazione o la comunicazione di una decisione contumaciale sia soggetta a condizioni più severe di quelle prescritte per l'espletamento delle medesime formalità richieste per la domanda giudiziale.<sup>246</sup>

La soppressione del requisito della regolarità formale della notificazione o comunicazione enunciato dall'art. 27, n. 2 Convenzione<sup>247</sup> induce la Corte a ritenere che l'eccezione al motivo di rifiuto contemplata dall'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 non prescriva la regolarità, sotto tutti i profili formali, della notificazione o della comu-

---

<sup>240</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>241</sup> *Ibid.*, punto 38.

<sup>242</sup> *Ibid.*, punto 39.

<sup>243</sup> *Ibid.*, punto 40.

<sup>244</sup> *Ibid.*, punto 17.

<sup>245</sup> *Ibid.*, punto 43.

<sup>246</sup> *Ibid.*, punto 44.

<sup>247</sup> *Ibid.*, punto 45.

nicazione. È infatti sufficiente che il convenuto abbia avuto conoscenza del contenuto della decisione in tempo utile per presentare in maniera efficace le proprie difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.<sup>248</sup> L'applicazione della deroga al motivo di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione non potrà perciò essere esclusa da un'irregolarità meramente formale, laddove quest'ultima non configuri una lesione dei diritti della difesa.<sup>249</sup>

Nella successiva sentenza *Apostolides*, la Corte ha ritenuto che non possa parimenti farsi luogo al rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione ai sensi dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, qualora il convenuto contumace abbia effettivamente impugnato la decisione contumaciale nello Stato di origine, eccependo che la mancata notifica o comunicazione in tempo utile della domanda o dell'atto equivalente gli hanno impedito di presentare le proprie difese.<sup>250</sup>

#### 2.4.2 I confini della cognizione del giudice e la tutela dei diritti della difesa del convenuto contumace

Il caso *Trade Agency* ha consentito alla Corte di giustizia di approfondire l'oggetto e i limiti della cognizione del giudice adito con la proposizione di un ricorso avverso la dichiarazione di esecutività.<sup>251</sup>

In particolare, la circostanza che la decisione sia corredata dell'attestato prescritto dall'art. 54 regolamento n. 44/2001 non può limitare la valutazione prescritta dall'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, dovendo il giudice verificare la concordanza tra le informazioni contenute nell'attestato e le prove.<sup>252</sup>

La conclusione formulata dalla Corte si basa su un triplice ordine di considerazioni. Anzitutto, il divieto di riesame del merito si riferisce unicamente alla decisione giu-

---

<sup>248</sup> *Ibid.*, punti 46 e 48.

<sup>249</sup> *Ibid.*, punto 47.

<sup>250</sup> Corte di giustizia, sent. 28 aprile 2009, causa 420/07, *Meletis Apostolides contro David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2009:271, punto 78. Cfr. G. DE BAERE, *Case C-420/07, Meletis Apostolides v. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, Judgment of the Grand Chamber of 28 April 2009*, [2009] ECR I-3571, in «Common Market Law Review», 2010, p. 1123 ss.

<sup>251</sup> Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit.

<sup>252</sup> *Ibid.*, punti 34 e 46. Cfr. L. GILLIES, *Fundamental Rights and Judicial Cooperation in the Decisions of the Court of Justice on the Brussels I Regulation 2009- 2014. The Story So Far*, in «Fundamental Rights in the EU. A Matter For Two Courts», cit., pp. 234- 235; M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., p. 89.

diziaria, sicché l'accertamento della correttezza delle informazioni contenute nell'attestato non è idonea ad integrare una violazione di tale divieto.<sup>253</sup> Il carattere meramente eventuale dell'attestato ex art. 55 regolamento n. 44/2001 e la possibilità che lo stesso sia rilasciato da un organo non necessariamente coincidente con quello che ha emesso la decisione oggetto di riconoscimento ed esecuzione conferiscono all'attestato un valore prettamente informativo.<sup>254</sup> Con specifico riferimento alla decisione contumaciale, infine, il contenuto dell'attestato si presenta limitato alla data di notificazione o di comunicazione della domanda giudiziale. Ne è invece esclusa l'indicazione di ogni altra informazione utile, quale la modalità della notifica o della comunicazione e l'indirizzo del convenuto, che permette di valutare se questi fosse posto nelle condizioni di poter esercitare in maniera effettiva i propri diritti di difesa.<sup>255</sup>

Un'eventuale limitazione della cognizione del giudice all'attestato priverebbe perciò di ogni effetto utile il controllo affidato al giudice, finendo per negare la garanzia dei diritti di difesa del convenuto.<sup>256</sup> Astraendo dal caso concreto, l'obiettivo di bilanciare equamente la reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia degli Stati membri e la protezione dei diritti fondamentali giustifica la previsione della duplice revisione, determinando nel contempo una contrazione dell'operatività della reciproca fiducia.<sup>257</sup>

#### 2.4.3 La disponibilità dei mezzi di ricorso interni come misura dell'ordinaria diligenza del contumace

Con una chiara evocazione del precedente *Gambazzi*,<sup>258</sup> la sentenza *Lebek*<sup>259</sup> rammenta che i diritti della difesa, costituenti parte integrante del diritto ad un equo processo, ammettono limitazioni, le quali non possono tuttavia sostanzialmente violare gli stessi. L'ammissibilità di simili restrizioni soggiace pertanto alla duplice condizione dell'effettiva rispondenza agli obiettivi d'interesse generale per-

---

<sup>253</sup> Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2012, causa 619/10, *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd*, cit., punto 35.

<sup>254</sup> *Ibid.*, punto 36.

<sup>255</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>256</sup> *Ibid.*, punto 45.

<sup>257</sup> Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., pp. 89- 90.

<sup>258</sup> Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit., punto 29.

<sup>259</sup> Corte di giustizia, sent. 7 luglio 2016, causa 70/15, *Emmanuel Lebek contro Janusz Domino*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2016:524.



seguiti e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.<sup>260</sup> *Lebek* segna la trasposizione della giurisprudenza elaborata a partire dalla sentenza *Gambazzi* relativamente alla clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles all'analisi di un altro motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione, ossia quello disciplinato dall'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 (già art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles).

Quanto ai mezzi di impugnazione atti ad impedire l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, il giudice dell'Unione chiarisce che tale nozione comprende anche la richiesta di rimozione della preclusione qualora sia scaduto il termine per presentare un ricorso ordinario.<sup>261</sup> Ai sensi dell'art. 19, quarto paragrafo del Regolamento (CE) n. 1393/2007,<sup>262</sup> tale richiesta, che deve presentarsi entro un termine ragionevole, presuppone che il convenuto contumace non abbia avuto conoscenza del provvedimento in tempo utile per impugnarlo, che tale mancata conoscenza non sia dovuta ad una causa a lui imputabile e che, infine, i motivi di impugnazione «*non sembrano del tutto privi di fondamento*» (c.d. *fumus boni iuris*).<sup>263</sup>

Sotto il profilo dell'eccezione di ordine pubblico, in *Meroni* il previo esaurimento delle vie di ricorso interne costituisce la *condicio sine qua non* di ogni limite al mutuo riconoscimento di una decisione per violazione del diritto al contraddittorio.<sup>264</sup> In forza del differente parametro normativo costituito dall'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, in *Lebek*, la possibilità offerta al convenuto dall'ordinamento dello Stato membro d'origine di ripristinare il diritto ad un ricorso ordinario esclude parimenti il diniego del riconoscimento, in quanto idonea ad assicurare l'effettività dei diritti della difesa del convenuto.<sup>265</sup> Invero, il ricorso per la rimozione della preclusione non può considerarsi «*una nuova attività che va oltre la misura della normale diligenza*» richiesta al convenuto ai fini della tutela dei suoi diritti.<sup>266</sup>

---

<sup>260</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>261</sup> *Ibid.*, punto 49.

<sup>262</sup> Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, cit.

<sup>263</sup> Corte di giustizia, sent. 7 luglio 2016, causa 70/15, *Emmanuel Lebek contro Janusz Domino*, cit., punto 44.

<sup>264</sup> Corte di giustizia, sent. 25 maggio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Reoletos Limited*, cit.

<sup>265</sup> Corte di giustizia, sent. 7 luglio 2016, causa 70/15, *Emmanuel Lebek contro Janusz Domino*, cit., punti 42- 43.

<sup>266</sup> *Ibid.*, punto 45.

In senso opposto alla soluzione accolta dalla Corte, si è espresso l'Avvocato Generale Kokott, secondo la quale «*non sussiste alcun motivo di imporre al convenuto che non sia stato citato tempestivamente, dopo la scadenza dei termini di impugnazione, di assicurarsi anzitutto, per mezzo di un procedimento di rimozione della preclusione, la possibilità di proporre impugnazione, negandogli in caso contrario la possibilità di invocare l'impedimento al riconoscimento. Piuttosto, qualora i termini di impugnazione siano già scaduti nel momento in cui egli sia venuto a conoscenza della decisione che lo riguarda, ai sensi della summenzionata disposizione occorre presumere che il convenuto non abbia avuto alcuna possibilità di impugnare tale decisione*».<sup>267</sup>

Al contrario, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione offerta della nozione di impugnazione rilevante ai sensi dell'art. 34, n. 2 regolamento Bruxelles I si presenti idonea ad assicurare un «*giusto equilibrio*» tra l'obiettivo di garantire il mutuo riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri e la tutela dei diritti di difesa, così salvaguardando il diritto ad un processo equo.<sup>268</sup>

### 2.5 Effettività dei diritti fondamentali e mutuo riconoscimento

Nella maggior parte degli atti di diritto derivato adottati per dare attuazione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, il legislatore dell'Unione chiarisce che l'applicazione dello strumento adottato assicura «*il pieno rispetto dei diritti fondamentali*», nonché la conformità «*ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*».<sup>269</sup> In particolare, tra i diritti fondamentali, dei quali è garantita la protezione, una funzione pre-

---

<sup>267</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Juliane Kokott*, presentate il 7 aprile 2016, causa 70/15, *Emmanuel Lebek*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2016:226, punto 31. Sul punto, cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l'exception d'ordre public en matière d'exécution transfrontière dans l'espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l'arrêt Meroni?*, cit.

<sup>268</sup> *Ibid.*, punto 48.

<sup>269</sup> V. *ex multis* Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., trentatreesimo considerando; Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cit., ottantunesimo considerando.

minente è assegnata al diritto all'equo processo,<sup>270</sup> esplicitato nella formula del «*diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*».<sup>271</sup>

In virtù del dato normativo, nella giurisprudenza relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni, la salvaguardia dei diritti fondamentali è perseguita attraverso due meccanismi di controllo, quali l'eccezione relativa alla decisione contumaciale e l'ordine pubblico.

Come mostra l'analisi svolta, proprio la deroga dell'ordine pubblico è oggetto di una peculiare interpretazione della Corte di giustizia che, ritenendo incompleta la tutela apprestata dall'eccezione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio, ha inteso estendere l'ambito di applicazione della clausola dell'ordine pubblico, al fine di ricomprendervi la tutela di ogni profilo dei fondamentali diritti della difesa, inquadrabile entro il più generale diritto ad un equo processo.<sup>272</sup>

Questo orientamento giurisprudenziale evidenzia un duplice piano di rilevanza dell'ordine pubblico. Su un piano negativo, esso rileva come ostacolo al riconoscimento ovvero all'esecuzione di decisioni rese da giudici di altri Stati membri, presidiando la tutela delle peculiarità nazionali degli Stati membri, come prescritto in termini generali dall'art. 4, secondo paragrafo TUE. Su un piano positivo, l'ordine pubblico assume una connotazione spiccatamente europea, declinando le finalità proprie del processo di integrazione europea, favorendone nel contempo il perseguimento.<sup>273</sup>

Taluni atti di diritto derivato mostrano un nuovo orientamento delle istituzioni dell'Unione diretto a facilitare il più possibile la circolazione delle decisioni all'interno dell'Unione tramite la progressiva eliminazione di ogni forma di controllo dello Stato membro dell'esecuzione. Quest'ultima troverebbe giustificazione nell'adozione di norme procedurali comuni, funzionali ad un'uniformazione – sia pure minima – delle procedure all'interno degli Stati membri.<sup>274</sup> A tale politica normativa, si riconducono, ad esempio, i regolamenti istitutivi del titolo esecutivo europeo per i crediti non contesta-

---

<sup>270</sup> Per un testuale riferimento al diritto all'equo processo, v. Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, cit., nono considerando.

<sup>271</sup> V., tra i tanti, Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., trentottesimo considerando; Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, cit., ottantatreesimo considerando.

<sup>272</sup> V. capitolo 2, paragrafo 2.2.

<sup>273</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 206.

<sup>274</sup> *Ibid.*

ti,<sup>275</sup> dei procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento<sup>276</sup> e per le controversie di modesta entità.<sup>277</sup>

Il tratto comune a questa tipologia di atti normativi consiste nel subordinare il riconoscimento di una decisione nello Stato membro dell'esecuzione unicamente alla certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine, a seguito di un procedimento volto a verificare la sussistenza di certi requisiti prescritti dalla fonte normativa di volta in volta considerata.<sup>278</sup>

L'indirizzo politico descritto sembra influenzare l'ultima giurisprudenza della Corte di giustizia, precisamente quella afferente alle sentenze *Diageo Brands*,<sup>279</sup> *Meroni*<sup>280</sup> e *Lebek*.<sup>281</sup> Taluna dottrina qualifica quest'orientamento giurisprudenziale come un'inversione del contenzioso, in quanto ogni valutazione dei limiti al mutuo riconoscimento risulterebbe condizionata al previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento dello Stato membro d'origine.<sup>282</sup>

Il confinamento di ogni controllo entro lo Stato membro d'origine potrebbe al più ammettersi e funzionare entro la cornice normativa istituita dai regolamenti settoriali che, come detto sopra, realizzano una sia pure parziale armonizzazione di minimi aspetti processuali.<sup>283</sup> Anche in questo caso, tuttavia, l'eliminazione di ogni controllo nello Stato membro dell'esecuzione non potrebbe ritenersi sufficientemente temperata dall'adozione di norme minime strumentali alla certificazione, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti della difesa.<sup>284</sup> Per contro, nell'ambito degli strumenti di riconoscimento aventi portata generale, quali sono – ad esempio – i regolamenti Bruxelles I

---

<sup>275</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, cit. Sul punto, v. anche O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 206.

<sup>276</sup> Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, cit. Cfr. anche O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 212.

<sup>277</sup> Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, cit. Cfr. anche O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 212.

<sup>278</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 207.

<sup>279</sup> Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EO-OD*, cit.

<sup>280</sup> Corte di giustizia, sent. 25 maggio 2016, causa 559/14, *Rudolfs Meroni contro Reoleto Limited*, cit.

<sup>281</sup> Corte di giustizia, sent. 7 luglio 2016, causa 70/15, *Emmanuel Lebek contro Janusz Domino*, cit.

<sup>282</sup> Cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l'exception d'ordre public en matière d'exécution transfrontière dans l'espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l'arrêt Meroni?*, cit.

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 207 e 213.

*bis*<sup>285</sup> e *II bis*,<sup>286</sup> la soluzione descritta potrebbe difficilmente garantire una soddisfacente tutela dei diritti fondamentali della difesa.<sup>287</sup>

La tutela dei diritti fondamentali, quali valori comuni agli Stati membri ai sensi dell'art. 2 TUE, non può essere circoscritta al procedimento celebratosi nello Stato membro d'origine, dovendosi piuttosto mantenere nello Stato membro dell'esecuzione un controllo sulle decisioni rese dai giudici di altri Stati membri. Finché l'ordinamento dell'Unione non offrirà un controllo verticale del rispetto dei diritti fondamentali, la possibilità di un accertamento orizzontale in sede di riconoscimento delle decisioni costituisce garanzia di rispetto dei diritti fondamentali, favorendo la coesione dei valori condivisi dagli Stati membri ed assicurando la preservazione dei valori peculiari a ciascuno di essi.<sup>288</sup>

L'espunzione, nello Stato membro dell'esecuzione, di ogni controllo rischierebbe di pregiudicare il delicato equilibrio che, al contrario, dovrebbe assicurarsi tra il diritto del convenuto alla tutela dei propri fondamentali diritti della difesa e il diritto dell'attore ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito attraverso il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di condanna ottenuta a proprio favore.<sup>289</sup> Sotto il profilo della necessità di bilanciare i diritti del convenuto e dell'attore, la giurisprudenza sviluppata in ordine alla nuova formulazione dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 (già art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles) segnala un deciso *revirement* rispetto alla giurisprudenza *Kloms*,<sup>290</sup> ove la tutela del diritto del convenuto alla regolare costituzione del contraddittorio aveva finito per tutelare quest'ultimo anche in pregiudizio dell'attore, in spregio ad ogni considerazione della tutela dei diritti di questi.<sup>291</sup>

---

<sup>285</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.

<sup>286</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit.

<sup>287</sup> Cfr. C. NOURISSANT, *Jeu de l'exception d'ordre public en matière d'exécution transfrontière dans l'espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l'arrêt Meroni?*, cit.

<sup>288</sup> Cfr. M. DE CRISTOFARO, *Ordine pubblico "processuale" ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale europeo*, in «Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi» a cura di V. COLESANTI – V. CONSOLO – G. GAJA – F. TOMMASEO, Tomo II, Padova, 2009, p. 969 ss.

<sup>289</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 218.

<sup>290</sup> Corte di giustizia, sent. 16 giugno 1981, causa 166/80, *Peter Kloms contro Karl Michel*, cit.

<sup>291</sup> V. capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.4.1.

Un effetto propulsore dell'effettività dei diritti fondamentali della difesa potrebbe conseguirsi attraverso l'adozione di un atto di diritto derivato avente ad oggetto l'armonizzazione, minima e parziale, delle regole processuali nazionali,<sup>292</sup> come richiesto dal Parlamento europeo alla Commissione in forza della Risoluzione del 4 luglio 2017.<sup>293</sup> Adottata ai sensi dell'art. 225 TFUE, la Risoluzione formula alla Commissione la richiesta di presentare una proposta di atto normativo inteso all'armonizzazione di talune norme minime in materia di diritto processuale civile.<sup>294</sup> Tale proposta era stata richiesta entro la fine di giugno 2018, ma non risulta ancora presentata dalla Commissione. Invero, secondo la prevalente interpretazione dell'art. 225 TFUE, la disposizione riserva alla Commissione ampi margini di discrezionalità, non vincolandola alla richiesta formulata dal Parlamento europeo sulla base di essa e limitandosi a porre a carico dell'istituzione parlamentare un mero onere di motivazione.<sup>295</sup>

### ***3. I diritti fondamentali come limite del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale***

#### *3.1 Il mutuo riconoscimento come tecnica strumentale al potenziamento della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nell'acquis di Schengen sul ne bis in idem*

Nel diritto penale dell'Unione europea, la determinazione del contenuto e dei criteri di applicazione del principio del *ne bis in idem* riveste un'importanza decisiva per rispondere alle esigenze di giustizia poste da procedimenti penali transfrontalieri.<sup>296</sup>

---

<sup>292</sup> Cfr. A. MAFFEO, *Diritto dell'Unione europea e diritto processuale civile nazionale: verso l'adozione di norme minime comuni?*, in «Il diritto dell'Unione europea. Osservatorio europeo», marzo 2018, p. 6.

<sup>293</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea (2015/2084(INL)), versione online <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0282+0+DOC+XML+V0//IT>. Con specifico riguardo al carattere minimo e parziale dell'armonizzazione, v. il ventunesimo considerando della bozza di atto allegata alla Risoluzione: «*La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo alla reciproca fiducia e a un accesso effettivo alla giustizia che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornito dalla Carta, secondo l'interpretazione della Corte, e il primato, l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione non dovrebbero pertanto essere compromessi*». Sul punto, cfr. anche A. MAFFEO, *Diritto dell'Unione europea e diritto processuale civile nazionale: verso l'adozione di norme minime comuni?*, cit., p. 14.

<sup>294</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>295</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>296</sup> A dimostrazione di tale assunto, anticipando l'analisi sviluppata nel successivo par. 3.1.2, merita osservarsi che l'art. 50 Carta conferisce rilievo al *ne bis in idem* internazionale, al quale il corrispondente art. 4 Protocollo n. 7 CEDU non riserva però nessuna tutela.

La determinazione dei parametri applicativi del principio riflette il temperamento tra la domanda di una giustizia penale efficace e il bisogno di assicurare la certezza giuridica e la definitività delle decisioni giudiziarie, assolvendo ad una duplice funzione di garanzia. Da un lato, si pone l'esigenza di garantire la certezza giuridica e il carattere definitivo dell'azione dello Stato in materia di giustizia penale. Dall'altro lato, il bisogno di salvaguardare i diritti fondamentali richiede di tutelare i diritti degli individui coinvolti in un procedimento penale, bilanciando i diritti dell'individuo e il potere dello Stato: se un individuo, che sia già stato giudicato in via definitiva, potesse essere esposto all'eventualità di un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti, i cittadini risulterebbero costretti in un costante stato di incertezza, il quale finirebbe per erodere la necessaria relazione di fiducia tra l'individuo e lo Stato.

In un ordinamento giuridico fondato sullo Stato di diritto, la definizione dei parametri di applicazione del principio del *ne bis in idem* corrisponde perciò a fondamentali scelte di giustizia e di rapporto tra individuo e Stato, tanto in un contesto nazionale quanto in un contesto sovranazionale.<sup>297</sup>

Nello specifico ordinamento giuridico dell'Unione, la determinazione dei criteri di applicazione del principio del *ne bis in idem* sottende la questione della regolamentazione dei rapporti tra diritti fondamentali e libertà fondamentali di circolazione.<sup>298</sup>

### *3.1.1 La prevalenza del diritto fondamentale al ne bis in idem sulle esigenze nazionali di giustizia nell'interpretazione estensiva della Corte di giustizia*

Nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, il divieto di *bis in idem* è stato introdotto ad opera dell'art. 54 Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen (di seguito, CAAS).<sup>299</sup> Ai sensi di tale disposizione, «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecu-

---

<sup>297</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, Oxford e Portland, 2016, p. 84.

<sup>298</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>299</sup> Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in G.U.C.E. L 239, del 22 settembre 2000, p. 19 ss.

zione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

L'operatività del principio del *ne bis in idem* risulta dunque subordinata al soddisfacimento di quattro condizioni: la conclusione del procedimento penale in uno degli Stati contraenti; l'apertura di nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti; il soddisfacimento della condizione di esecuzione qualora sia stata irrogata una pena; l'identità degli imputati nei distinti procedimenti penali.

La Corte di giustizia interpreta in maniera estensiva i requisiti prescritti dall'art. 54 CAAS, favorendo un'applicazione intensiva del principio del *ne bis in idem* e del mutuo riconoscimento ad esso sotteso.<sup>300</sup> L'attenzione della Corte s'incentra sull'esigenza di assicurare un elevato livello di certezza giuridica funzionale alla libertà di circolazione in uno spazio senza frontiere interne.<sup>301</sup> La *ratio* di una simile interpretazione estensiva è ravvisata nella reciproca fiducia che connota i rapporti tra gli attori operanti in uno spazio in cui le legislazioni nazionali in materia di diritto processuale penale non sono armonizzate.<sup>302</sup>

Proprio la giurisprudenza relativa all'art. 54 CAAS segna la trasposizione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia del principio di reciproca fiducia elaborato con riferimento al mercato interno.<sup>303</sup> Nella sentenza *Gözütok e Brügge* la Corte sancisce infatti che «il principio del *ne bis in idem*, sancito nell'art. 54 della CAAS (...) implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse».<sup>304</sup>

Nell'interpretazione dell'art. 54 CAAS, il bilanciamento tra libertà fondamentali di circolazione ed esigenze nazionali nel campo dell'amministrazione della giustizia penale è compiuto a tutto favore delle prime.<sup>305</sup>

---

<sup>300</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 158.

<sup>301</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 85.

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 150.

<sup>304</sup> Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2003:87, punto 33.

<sup>305</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 158; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 85.



L'approccio teleologico adottato dalla Corte emerge con particolare evidenza nell'interpretazione della seconda condizione di applicazione del principio, la quale si esplica nelle nozioni di *bis* e di *idem*.<sup>306</sup>

### 3.1.1.1 L'interpretazione della nozione "bis"

Per quanto attiene al concetto di *bis*, la Corte di giustizia ritiene che l'espressione «*giudicata con sentenza definitiva*»<sup>307</sup> includa anche le decisioni definitive adottate in assenza di una valutazione sostanziale del merito dell'accusa.<sup>308</sup> A tale ipotesi sono stati quindi ricondotti sia l'accordo transattivo tra imputato e pubblico ministero al quale sia attribuita l'efficacia di estinguere il procedimento penale,<sup>309</sup> sia la sentenza di assoluzione per prescrizione del reato.<sup>310</sup>

Il metodo teleologico, che connota il ragionamento della Corte, emerge chiaramente nella sentenza *Gözütok e Brügge*, ove l'enfasi è posta sullo scopo di integrare l'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione.<sup>311</sup>

In particolare, la Corte precisa che l'obiettivo specifico dell'art. 54 CAAS consiste nell'evitare che la medesima persona sia perseguita penalmente per i medesimi fatti

---

<sup>306</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>307</sup> In virtù dell'interpretazione estensiva dell'art. 54 CAAS, la Corte di giustizia ha inteso includere nella nozione di «*sentenza definitiva*» sia le sentenze di condanna sia le sentenze di assoluzione. In particolare, v. Corte di giustizia, sent. 28 settembre 2006, causa 150/05, *Jean Leon Van Straaten contro Staat der Nederlanden e Repubblica italiana*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:614, punti 56- 59: sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione, la Corte di giustizia rileva l'assenza nella proposizione principale di ogni riferimento al contenuto della sentenza definitiva. Invero, soltanto la proposizione subordinata contiene un esplicito riferimento alla condanna, subordinando in tale ipotesi il *ne bis in idem* ad una specifica condizione, quale l'esecuzione (avvenuta o in corso) della pena ovvero l'impossibilità di eseguire la stessa. Un'eventuale circoscrizione dell'ambito applicativo della proposizione principale alle sole sentenze di condanna priverebbe di significato la regola speciale enucleata nella subordinata. Di conseguenza, nel novero delle sentenze definitive rilevanti ex art. 54 CAAS rientra anche una sentenza di assoluzione pronunciata per insufficienza di prove: la diversa conclusione non solo configurerebbe un ostacolo alla libertà di circolazione del soggetto definitivamente assolto, ma avrebbe altresì l'effetto di compromettere i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, esponendo l'imputato al rischio di essere sottoposto a nuovi procedimenti penali in altri Stati contraenti per i medesimi fatti. Sul punto, cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 161.

<sup>308</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 86.

<sup>309</sup> Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, cit.

<sup>310</sup> Corte di giustizia, sent. 28 settembre 2006, causa 467/04, *Procedimento penale a carico di Giuseppe Gasparini e altri*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:610.

<sup>311</sup> Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, cit., punto 37: «*l'attuazione nell'ambito dell'Unione europea dell'acquis di Schengen, di cui fa parte l'art. 54 della CAAS, mira a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, che quest'ultima ha lo scopo di conservare e sviluppare*». Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 86.

in più Stati membri dopo che questa sia stata già giudicata definitivamente in uno Stato membro, per il solo fatto di esercitare il diritto alla libera circolazione.<sup>312</sup> Da una parte, l'applicazione della disposizione non è subordinata né all'armonizzazione né al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri concernenti i procedimenti di estinzione dell'azione penale.<sup>313</sup> Dall'altra parte, il principio di reciproca fiducia è configurato come corollario del principio del *ne bis in idem* comportando l'accettazione, da parte di ogni Stato membro, dell'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche qualora l'applicazione del proprio diritto penale condurrebbe a soluzioni diverse.<sup>314</sup>

Nonostante l'assenza dell'intervento di un giudice e di una decisione in forma di sentenza, la decisione di chiusura dei procedimenti penali a carico di un imputato adottata da un pubblico ministero a seguito dell'accertato adempimento da parte dell'imputato degli obblighi concordati (es. il versamento di una determinata somma di denaro) soddisfa pienamente il requisito della «*sentenza definitiva*» di cui all'art. 54 CAAS. Invero, una simile procedura di estinzione del procedimento penale colpisce il comportamento illecito contestato all'imputato ed assicura la provenienza della decisione da un organo comunque preposto all'amministrazione della giustizia penale nell'ordinamento dello Stato membro interessato.<sup>315</sup>

Secondo la Corte di giustizia, la prospettata interpretazione realizza altresì un equo bilanciamento tra il diritto dell'imputato, giudicato in via definitiva, di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali per i medesimi fatti in un altro Stato membro, e i diritti della vittima o del danneggiato da un reato, i quali conservano la possibilità di agire in sede civile ai fini del risarcimento del danno patito.<sup>316</sup>

---

<sup>312</sup> Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, cit., punto 38.

<sup>313</sup> *Ibid.*, punto 32.

<sup>314</sup> *Ibid.*, punto 33. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 86.

<sup>315</sup> Corte di giustizia, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite 187/01 e 385/01, *Procedimenti penali a carico di Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge*, cit., punto 30. Non soddisfa invece la nozione di «*sentenza definitiva*» una decisione del pubblico ministero che disponga la chiusura delle indagini preliminari svolte nei confronti di ignoti qualora, nel compimento di tali indagini, la persona destinataria di un successivo mandato d'arresto europeo sia stata sentita esclusivamente come testimone, «*senza che sia stata esercitata l'azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti*»: v. Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 268/17, *AY, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2018:602, punti 46 e 63.

<sup>316</sup> *Ibid.*, punto 47.

In assenza di armonizzazione degli ordinamenti giuridici penali, l'interpretazione teleologica sostanzia perciò una presunzione di reciproca fiducia.<sup>317</sup> Un'analogha conclusione è formulata nella sentenza *Gasparini*, in cui la Corte ritiene che una sentenza di assoluzione per prescrizione del reato rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 54 CAAS,<sup>318</sup> nonostante le contrarie conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston la quale lamenta nel caso di specie l'elusione della garanzia di giustizia sostanziale.<sup>319</sup>

In talune pronunce vertenti sull'interpretazione della nozione di *bis*, la Corte di giustizia rivela una certa deferenza per le considerazioni nazionali, precisamente dello Stato membro chiamato ad attuare il *ne bis in idem*, concernenti l'esame del merito dell'accusa.<sup>320</sup> Si afferma talora che l'applicazione dell'art. 54 CAAS presuppone una decisione resa a seguito di una valutazione nel merito del fatto illecito addebitato,<sup>321</sup> ovvero la consumazione dell'azione penale sancita da una decisione adottata a seguito di una valutazione del merito dei fatti addebitati.<sup>322</sup> Tuttavia, il diritto dello Stato membro d'origine continua a costituire il fattore decisivo ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*.<sup>323</sup> La sentenza *Turanský* chiarisce che l'ordinamento giuridico dello Stato contraente nel quale è resa la decisione oggetto di valutazione in sede di applicazione del *ne bis in idem* rappresenta il contesto normativo rispetto al quale valutare la definitività e l'obbligatorietà della decisione, nonché l'idoneità della medesima a garantire la

---

<sup>317</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 86.

<sup>318</sup> Corte di giustizia, sent. 28 settembre 2006, causa 467/04, *Procedimento penale a carico di Giuseppe Gasparini e altri*, cit., punto 33. Sul punto, v. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 162.

<sup>319</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, presentate il 15 giugno 2006, causa 467/04, *Procedimento penale a carico di Giuseppe Gasparini e altri*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:406, punto 114.

<sup>320</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 87.

<sup>321</sup> Corte di giustizia, sent. 10 marzo 2005, causa 469/03, *Procedimento penale a carico di Filomeno Mario Miraglia*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2005:156, punto 30, in particolare v. punto 31: «Questa interpretazione del detto art. 54 della CAAS acquista ancor più valore in quanto è la sola a far prevalere l'oggetto e lo scopo di questa disposizione su aspetti procedurali, che variano del resto secondo gli Stati membri interessati, e a garantire una proficua applicazione di tale articolo». Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 162.

<sup>322</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2008, causa 491/07, *Procedimento penale a carico di Vladimír Turanský*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2008:768, punti 40- 45. In particolare, v. punto 42: «l'applicazione di questo articolo ad una decisione di sospensione del procedimento penale... produrrebbe l'effetto di ostare, in un altro Stato contraente dove sarebbero forse disponibili più prove, a qualsiasi concreta possibilità di perseguire ed eventualmente sanzionare una persona per il suo comportamento illecito, mentre siffatte possibilità non sarebbero escluse nel primo Stato contraente, dove la persona interessata non è considerata giudicata con sentenza definitiva ai sensi del diritto nazionale di quest'ultimo Stato».

<sup>323</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 87.

tutela apprestata dal divieto di *bis in idem*.<sup>324</sup> Sebbene conferisca rilevanza all'accertamento concreto della fondatezza delle accuse imputate al soggetto sottoposto al procedimento penale, la giurisprudenza richiamata conferma l'attitudine a preferire gli obiettivi della certezza del diritto e della libertà di circolazione rispetto alle esigenze nazionali di giustizia penale.<sup>325</sup> La sentenza *M*<sup>326</sup> ribadisce ancora una volta che l'accertamento della natura definitiva della sentenza deve compiersi in base al diritto dello Stato in cui siede il giudice che ha reso la decisione.<sup>327</sup>

Diversamente da quanto accade nel sistema di consegna istituito dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, nel contesto dell'art. 54 CAAS, la presunzione di reciproca fiducia si presenta strumentale ad un potenziamento della tutela dei diritti fondamentali.<sup>328</sup>

### 3.1.1.2 L'interpretazione della nozione di "idem"

Anche rispetto all'interpretazione del concetto di *idem*, la giurisprudenza mostra la preferenza della Corte per un approccio teleologico diretto a favorire le libertà fondamentali di circolazione.

Diversamente da altri strumenti internazionali, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>329</sup> e la CEDU,<sup>330</sup> i quali adottano il criterio della qualificazione giuridica dei fatti come presupposto di applicazione del divieto di *bis in idem*, la Corte di giustizia chiarisce che né l'identità della qualificazione giuridica né l'identità

---

<sup>324</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2008, causa 491/07, *Procedimento penale a carico di Vladimír Turanský*, cit., punto 35.

<sup>325</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 87; C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 162.

<sup>326</sup> Corte di giustizia, sent. 5 giugno 2014, causa 398/12, *M*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2014:1057, punti 33 e 40.

<sup>327</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 87.

<sup>328</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 86.

<sup>329</sup> Art. 14, settimo paragrafo Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966: «Nessuno può essere giudicato o punito per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità del diritto e della procedura penale di ciascun paese».

<sup>330</sup> Art. 4, primo paragrafo Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, modificato dal Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente la ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994: «Nessuno può essere perseguito o punito penalmente dalle giurisdizioni dello stesso Stato in ragione di un reato per il quale è già stato assolto o condannato con una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di questo Stato».

dell'interesse giuridico tutelato possano essere accolti quali criteri interpretativi della nozione di «*medesimi fatti*».<sup>331</sup> Nella sentenza *Van Esbroeck*, infatti, la Corte precisa che, in assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia penale, l'eventuale adozione di un criterio fondato sull'identità della qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell'interesse giuridico tutelato integrerebbe tanti ostacoli alla libera circolazione delle persone quanti sono gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.<sup>332</sup> Di conseguenza, il giudice dell'Unione ritiene di accogliere unicamente il criterio dell'identità dei fatti materiali, da intendersi come «*esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro*»,<sup>333</sup> sotto i profili temporale, spaziale ed oggettivo.<sup>334</sup>

Il contenuto del criterio dell'identità dei fatti materiali è approfondito nella sentenza *Kraaijenbrink*, ove la Corte di giustizia precisa che i comportamenti illeciti devono essere considerati nel loro complesso.<sup>335</sup> L'accertamento di una connessione soggettiva tra i fatti concretamente esaminati, ravvisata nell'identità del disegno criminoso perseguito dall'autore, non determina necessariamente la sussistenza di una connessione tra i medesimi fatti sul piano oggettivo.<sup>336</sup> Invero, tali fatti potrebbero differenziarsi quanto alla natura, nonché ai profili temporale e spaziale.<sup>337</sup> Così, la semplice identità del disegno criminoso tra il fatto di detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e il fatto di mettere in circolazione in uffici di cambio in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti dal medesimo traffico non configura una condizione di per sé sufficiente ai fini dell'identità dei due fatti materiali considerati.<sup>338</sup> Nondimeno, la valutazione del grado di identità e di connessione tra

---

<sup>331</sup> Corte di giustizia, sent. 9 marzo 2006, causa 436/04, *Procedimento penale a carico di Leopold Van Esbroeck*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:165.

<sup>332</sup> *Ibid.*, punto 35. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., pp. 86- 87.

<sup>333</sup> Corte di giustizia, sent. 9 marzo 2006, causa 436/04, *Procedimento penale a carico di Leopold Van Esbroeck*, cit., punto 36.

<sup>334</sup> *Ibid.*, punto 38.

<sup>335</sup> Corte di giustizia, sent. 18 luglio 2007, causa 367/05, *Procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2007:444, punto 28: «...bisogna partire dal prendere in considerazione globalmente i comportamenti illeciti concreti che hanno dato luogo a un procedimento penale dinanzi a giudici di due Stati contraenti».

<sup>336</sup> *Ibid.*, punto 29.

<sup>337</sup> *Ibid.*, punto 30.

<sup>338</sup> *Ibid.*, punto 31.

i fatti esaminati è rimessa al giudice nazionale, al quale spetta accertarne l'idoneità ad integrare la nozione di «*medesimi fatti*» ex art. 54 CAAS.<sup>339</sup>

Nonostante l'autonoma ed uniforme interpretazione che il giudice dell'Unione intende conferire al generale principio del *ne bis in idem*, in taluni casi lo Stato di destinazione conserva perciò un certo margine di discrezionalità in ordine all'applicazione del principio nel caso concreto.<sup>340</sup> Rispetto al caso *Kraaijenbrink*, l'Avvocato Generale Sharpston osserva infatti che le linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza in tema di *ne bis in idem* debbano essere considerate non già stretti requisiti applicativi dell'art. 54 CAAS, quanto piuttosto affermazioni che «*conferiscono al giudice nazionale il potere discrezionale di stabilire quali elementi costituiscano i medesimi fatti nelle circostanze del caso di specie*».<sup>341</sup>

Tuttavia, in taluni procedimenti pregiudiziali, la Corte di giustizia non si limita ad individuare il criterio interpretativo pertinente della nozione di «*medesimi fatti*» di cui all'art. 54 CAAS, ma si spinge ad applicare al caso concreto il criterio generale elaborato. Pur rimettendo, almeno formalmente, la valutazione definitiva al giudice del rinvio, il giudice dell'Unione non esita infatti a formulare un giudizio di idoneità, quanto al soddisfacimento del requisito prescritto dalla disposizione, dei fatti materiali rilevanti nel caso di specie. Così, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, la Corte rileva l'identità tra i fatti materiali consistenti nell'esportazione e nell'importazione delle medesime sostanze stupefacenti,<sup>342</sup> precisando che il criterio dell'identità dei fatti materiali non prescrive né l'identità dei quantitativi di droga nei due Stati contraenti né l'identità dei soggetti che hanno concorso nella commissione dell'illecito.<sup>343</sup> Rispetto alla differente categoria dei reati di contrabbando, l'immissione sul mercato di un altro Stato membro di una merce, segnatamente di olio d'oliva, successivamente all'importazione della stessa nello Stato membro che ha reso la sentenza definitiva, configurano due fatti materiali idonei ad integrare il requisito dell'identità rilevante ai fini

---

<sup>339</sup> *Ibid.*, punto 32.

<sup>340</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 163.

<sup>341</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, presentate il 5 dicembre 2006, causa 367/05, *Procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:760, punto 36.

<sup>342</sup> Corte di giustizia, sent. 9 marzo 2006, causa 436/04, *Procedimento penale a carico di Leopold Van Esbroeck*, cit., punto 37.

<sup>343</sup> Corte di giustizia, sent. 28 settembre 2006, causa 150/05, *Jean Leon Van Straaten contro Staat der Nederlanden e Repubblica italiana*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:614, punto 49.

dell'applicazione del *ne bis in idem*.<sup>344</sup> Ancora, in tema di reati di contrabbando di tabacco estero, l'idoneità ad integrare il requisito dei medesimi fatti è ravvisata nell'acquisizione del possesso di tabacco estero in uno Stato contraente e nell'importazione in un altro Stato contraente, laddove sia accertata in capo all'imputato l'intenzione di trasportare il tabacco ad una destinazione finale attraversando il territorio di diversi Stati contraenti, già dopo la prima presa di possesso.<sup>345</sup>

### *3.1.2 La prevalenza possibile delle esigenze nazionali di giustizia sul diritto fondamentale di ne bis in idem nell'interpretazione della portata restrittiva della condizione dell'esecuzione*

Nel novero dei diritti fondamentali dell'individuo, il principio del *ne bis in idem* costituisce oggetto di diverse fonti sovranazionali del diritto. Nello specifico contesto europeo, il principio si presenta disciplinato dagli artt. 4, Protocollo n. 7 CEDU, 54 CAAS e 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.<sup>346</sup> Ciascuna delle enumerate disposizioni normative riveste un diverso valore giuridico, differenziandosi altresì quanto all'ambito di applicazione, sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo.

Per quanto attiene al valore giuridico, in attesa dell'adesione dell'Unione europea al sistema della CEDU, sul piano sostanziale quest'ultima e i relativi Protocolli assolvono alla funzione di parametro per la definizione del contenuto e del livello di tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, mentre sul piano formale essi conservano una posizione esterna all'ordinamento della stessa. La peculiare posizione riservata a Regno Unito, Irlanda e Danimarca conferma la natura di cooperazione rafforzata dell'*acquis* di *Schengen*, mentre la Carta dei diritti fondamentali ricopre il rango di fonte del diritto primario dell'Unione, in virtù del Trattato di Lisbona che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati.<sup>347</sup>

Una particolare diversificazione connota l'ambito soggettivo di applicazione delle tre disposizioni normative. Anzitutto, il Protocollo n. 7 CEDU presenta una duplice delimitazione del proprio ambito applicativo: da una parte, ad oggi esso non risulta ratifi-

---

<sup>344</sup> Corte di giustizia, sent. 28 settembre 2006, causa 467/04, *Procedimento penale a carico di Giuseppe Gasparini e altri*, cit., punto 57.

<sup>345</sup> Corte di giustizia, sent. 18 luglio 2007, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2007:441, punto 36.

<sup>346</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 486.

<sup>347</sup> *Ibid.*

cato da taluni Stati membri dell'Unione, quali la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito; dall'altra parte, numerosi Paesi che l'hanno ratificato hanno formulato dichiarazioni e riserve con specifico riguardo all'art. 4, dirette ora a limitare l'ambito di applicazione del principio alla sola materia penale ora a salvaguardare talune peculiarità del proprio diritto processuale. Per quanto riguarda poi la CAAS, essa si applica ai Paesi sottoscrittori dell'Accordo di *Schengen*,<sup>348</sup> alcuni dei quali non sono membri dell'Unione,<sup>349</sup> mentre un particolare regime derogatorio ne disciplina l'applicazione nei confronti di taluni Stati membri dell'Unione.<sup>350</sup> L'art. 50 Carta, infine, si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione, anche in virtù delle precisazioni apportate dalla giurisprudenza in ordine alla portata del Protocollo n. 30 relativo allo specifico regime riservato a Polonia e Regno Unito. Nella sentenza *N.S.*,<sup>351</sup> infatti, la Corte di giustizia ha chiarito che il Protocollo n. 30 non configura un *opt-out* generale dalla Carta. Soltanto gli artt. 1, secondo paragrafo e 2 del medesimo Protocollo n. 30 potrebbero avere natura di *opt-out*, sia pur meramente parziale. Nessuna delle due disposizioni rileva però con riferimento all'art. 50 Carta, sicché si può affermare che l'art. 50 Carta opera rispetto a tutti gli Stati membri.<sup>352</sup>

Anche sul piano oggettivo le tre previsioni normative presentano un differente ambito di applicazione. Se, da un lato, l'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU si riferisce esclusivamente alle situazioni interne all'ordinamento di uno Stato contraente e l'art. 54 CAAS si indirizza alle situazioni transfrontaliere all'interno dell'area *Schengen*; dall'altro lato, invece, l'art. 50 Carta coniuga le due dimensioni, risultando applicabile a tutte le situa-

---

<sup>348</sup> Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in G.U.C.E. L 239, del 22 settembre 2000, p. 13 ss.

<sup>349</sup> Si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

<sup>350</sup> È quanto accade per Danimarca, Irlanda e Regno Unito, in virtù dei Protocolli nn. 19, 21 e 22 allegati ai Trattati.

<sup>351</sup> Corte di giustizia, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite 411/10 e 493/10, *N. S. contro Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit.

<sup>352</sup> *Ibid.*, punti 119- 120: «... il Protocollo (n. 30) non rimette in questione l'applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo 'considerando' del Protocollo (n. 30), l'art. 6 TUE dispone che la Carta deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo... Ciò considerato, l'art. 1, n. 1, del Protocollo (n. 30) esplicita l'art. 51 della Carta, relativo all'ambito di applicazione di quest'ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni». Sul punto, cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., pp. 316- 317.



zioni di doppio grado di giudizio verificatesi all'interno dell'Unione, tanto se confinate nel territorio di uno Stato membro quanto se coinvolgenti diversi Stati membri.<sup>353</sup>

L'adozione del Trattato di Lisbona ha posto la questione della determinazione dei rapporti tra l'art. 54 CAAS e l'art. 50 Carta. In particolare, la coesistenza delle due previsioni normative induce ad interrogarsi sulla necessaria conformità dell'interpretazione delle due disposizioni, nonché sulle conseguenze di un'eventuale interpretazione conforme rispetto al contenuto del diritto.<sup>354</sup>

L'esigenza di precisare la relazione tra le due disposizioni si presenta ulteriormente necessaria in considerazione della loro diversa formulazione letterale. Nell'ipotesi di condanna, l'art. 54 CAAS subordina l'applicazione del *ne bis in idem* ad una condizione di esecuzione, vale a dire ad un requisito del quale non vi è traccia nell'art. 50 Carta.<sup>355</sup> Proprio l'interpretazione del terzo requisito applicativo dell'art. 54 CAAS consente di esaminare il rapporto tra le due disposizioni, saggiando la reciproca fiducia tra gli Stati membri.

La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla condizione di esecuzione rivela una carenza di fiducia dello Stato del giudice del rinvio rispetto alla capacità dell'ordinamento degli altri Stati membri di assicurare un'efficace amministrazione della giustizia penale. In particolare, l'evoluzione dell'interpretazione di tale requisito segna un progressivo restringimento della sfera di protezione offerta dall'art. 54 CAAS.<sup>356</sup>

Con la sentenza *Kretzinger*,<sup>357</sup> la Corte di giustizia introduce una serie di puntualizzazioni alla luce delle quali deve valutarsi il soddisfacimento della condizione di esecuzione.<sup>358</sup> Il giudice dell'Unione ritiene anzitutto che l'applicazione della sospensione condizionale soddisfi il requisito di esecuzione prescritto dall'art. 54 CAAS. Accertata la previsione dell'istituto negli ordinamenti giuridici penali di tutti gli Stati contraenti,<sup>359</sup> la Corte considera quindi che l'effettiva esecuzione della pena inizia nel momento

---

<sup>353</sup> *Ibid.*, p. 487.

<sup>354</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 88.

<sup>355</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 487.

<sup>356</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 88.

<sup>357</sup> Corte di giustizia, sent. 18 luglio 2007, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger*, cit.

<sup>358</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 88.

<sup>359</sup> Corte di giustizia, sent. 18 luglio 2007, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger*, cit., punto 40.

in cui la condanna diviene esecutiva, dovendosi pertanto ritenere che essa decorra per tutto il periodo della sospensione e si esaurisca alla scadenza del termine di sospensione.<sup>360</sup>

Diversamente dalla sospensione condizionale, l'arresto di polizia e la custodia cautelare non integrano la condizione di esecuzione, benché le relative durate debbano computarsi ai fini dell'esecuzione di un'eventuale pena detentiva.<sup>361</sup> Infatti, essi precedono temporalmente la sentenza definitiva ed assolvono ad una funzione preventiva estranea al divieto di *bis in idem*.<sup>362</sup>

Neppure la possibilità, offerta dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo,<sup>363</sup> di domandare la consegna di un condannato con sentenza definitiva ai fini dell'esecuzione della pena inflittagli soddisfa la condizione di esecuzione.<sup>364</sup> L'accoglimento dell'opposta conclusione, che ammettesse l'idoneità di un mandato d'arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una condanna definitiva a soddisfare la condizione dell'esecuzione, investirebbe di un onere gravoso gli ordinamenti penali degli Stati membri e la discrezionalità giudiziaria risulterebbe erosa. Invero, la decisione di non emettere un simile mandato avrebbe l'effetto di salvaguardare gli imputati dai procedimenti penali configurando, sul piano sostanziale, un atto equivalente ad una decisione applicativa del *ne bis in idem*.<sup>365</sup>

In una successiva sentenza, relativa al caso *Bourquain*,<sup>366</sup> il giudice dell'Unione mostra di accogliere un'interpretazione estensiva della condizione di esecuzione.<sup>367</sup> Precisamente, eventuali peculiarità del diritto processuale penale dello Stato di condanna che abbiano reso impossibile l'esecuzione della pena inflitta, presupposto che deve accertarsi al momento dell'avvio del procedimento penale nel secondo Stato,<sup>368</sup> non con-

---

<sup>360</sup> *Ibid.*, punto 42.

<sup>361</sup> *Ibid.*, punto 50.

<sup>362</sup> *Ibid.*, punto 51.

<sup>363</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.

<sup>364</sup> Corte di giustizia, sent. 18 luglio 2007, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger*, cit., punto 57, 59 e 63.

<sup>365</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 89.

<sup>366</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2008, causa 297/07, *Klaus Bourquain*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2008:708.

<sup>367</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 88.

<sup>368</sup> Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2008, causa 297/07, *Klaus Bourquain*, cit., punto 48.

figurano circostanze ostative all'applicazione del principio del *ne bis in idem*.<sup>369</sup> Difatti, un'eventuale rilevanza negativa delle peculiarità processuali che abbiano impedito l'effettiva esecuzione della sentenza definitiva priverebbe l'art. 54 CAAS di ogni effetto utile, ostacolando il diritto dell'autore alla libera circolazione.<sup>370</sup>

L'intensità della portata restrittiva che la condizione di esecuzione può imprimere alla tutela apprestata dal principio del *ne bis in idem* è approfondita nella sentenza *Spasic*,<sup>371</sup> vertente sulla compatibilità del testo dell'art. 54 CAAS con la disposizione dell'art. 50 Carta. Poiché subordina l'applicazione del divieto di doppio giudizio alla previa esecuzione della sanzione irrogata, ovvero alla pendenza o all'impossibilità dell'esecuzione, la formulazione dell'art. 54 CAAS è idonea a limitare la portata del diritto fondamentale sancito dall'art. 50 Carta che, come osservato, non contempla un analogo requisito.<sup>372</sup>

Ai sensi delle spiegazioni relative all'art. 50 Carta, la regola del *ne bis in idem* ivi sancita corrisponde all'*acquis* del diritto dell'Unione, come sviluppatosi in virtù dell'art. 54 CAAS, e le relative limitazioni soggiacciono alla clausola orizzontale di cui all'art. 52, primo paragrafo Carta. Subordinando l'operatività del *ne bis in idem* al requisito supplementare dell'esecuzione, l'art. 54 CAAS ne determina una restrizione. La previsione di tale limitazione nelle spiegazioni relative alla Carta sarebbe di per sé sufficiente ai fini del giudizio di compatibilità con l'art. 50 Carta, in considerazione del rinvio diretto che l'art. 6, primo paragrafo, terzo comma TUE<sup>373</sup> e l'art. 52, settimo paragrafo Carta<sup>374</sup> operano alle spiegazioni medesime.<sup>375</sup> Ciononostante, la Corte di giustizia ritiene di dover esaminare la legittimità della restrizione, che l'art. 54 CAAS apporta alla maggior ampiezza della tutela apprestata dall'art. 50 Carta, analizzando la

---

<sup>369</sup> *Ibid.*, punto 50.

<sup>370</sup> *Ibid.*, punto 51.

<sup>371</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, *Raccolta digitale*, E-CLI:EU:C:2014:586.

<sup>372</sup> *Ibid.*, punto 52. Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 488; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 89.

<sup>373</sup> Art. 6, primo paragrafo, terzo comma TUE: «*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni*».

<sup>374</sup> Art. 52, settimo paragrafo Carta: «*I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta*».

<sup>375</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, cit., punto 55.

condizione supplementare dell'esecuzione alla luce di tutti i criteri di ammissibilità disciplinati dall'art. 52, primo paragrafo Carta.<sup>376</sup>

Anzitutto, il requisito della previsione di legge si presenta del tutto soddisfatto: la limitazione del diritto al *ne bis in idem* è infatti prevista dall'art. 54 CAAS.<sup>377</sup>

La limitazione contemplata dall'art. 54 CAAS non lede poi il contenuto essenziale del divieto di *bis in idem* sancito dall'art. 50 Carta.<sup>378</sup> La *ratio* della condizione di esecuzione consiste nell'evitare che un soggetto, giudicato con sentenza definitiva in uno Stato membro, sia sottoposto in un altro Stato membro ad un nuovo procedimento penale vertente sui medesimi fatti, e che questi resti impunito qualora la pena comminata non sia stata eseguita nel primo Stato membro.<sup>379</sup>

Il requisito dell'esecuzione tenta di scongiurare il rischio di impunità che fattori quali la libertà di circolazione e la difficoltà di coordinamento tra ordinamenti giuridici possono determinare, circoscrivendo la propria area di intervento alle sole situazioni transfrontaliere in cui uno Stato non abbia esercitato pienamente la propria potestà punitiva.<sup>380</sup> Così intesa, la condizione di esecuzione assolve ad una finalità del tutto connotata al diritto fondamentale di *ne bis in idem*, quale sancito dall'art. 50 Carta.<sup>381</sup> Con specifico riguardo alla rispondenza della restrizione ad una finalità di interesse generale, infatti, il giudice dell'Unione rileva che la condizione di esecuzione è volta a scongiurare l'impunità della quale potrebbero avvantaggiarsi coloro che siano condannati con sentenza definitiva in uno Stato membro.<sup>382</sup>

Sotto il profilo della proporzionalità, infine, la Corte giudica la limitazione prevista dall'art. 54 CAAS tanto idonea quanto necessaria alla realizzazione dell'obiettivo perseguito.

Sul piano dell'idoneità, le esigenze di sicurezza e il rischio di impunità rappresentano indicatori decisivi dell'idoneità della condizione di esecuzione.<sup>383</sup> Consentendo ad uno Stato membro di perseguire penalmente un soggetto condannato con sentenza definitiva in un altro Stato membro nell'ipotesi in cui la sanzione inflitta non sia stata ese-

---

<sup>376</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 489.

<sup>377</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, cit., punto 57.

<sup>378</sup> *Ibid.*, punto 59.

<sup>379</sup> *Ibid.*, punto 58. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 89.

<sup>380</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 490.

<sup>381</sup> *Ibid.*

<sup>382</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, cit., punto 63.

<sup>383</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 490.

guita, la condizione dell'esecuzione permette di evitare che un soggetto condannato con sentenza definitiva resti impunito «*per aver lasciato il territorio dello Stato di condanna*».<sup>384</sup>

Sul piano della necessità, la valutazione della Corte di giustizia si presenta più complessa, in quanto si tratta di accertare l'esistenza di misure alternative che, esplicando la medesima efficacia, abbiano però un minor effetto restrittivo della portata del diritto fondamentale di cui all'art. 50 Carta.

L'attuale contesto normativo si caratterizza per l'adozione di numerosi atti di diritto derivato che, in attuazione del principio di mutuo riconoscimento, agevolano il coordinamento tra gli ordinamenti degli Stati membri ed instaurano obblighi di cooperazione di intensità variabile, favorendo la prevenzione di situazioni di *bis in idem*.<sup>385</sup>

La Corte di giustizia esamina alcuni dei numerosi strumenti normativi adottati dal legislatore dell'Unione con lo scopo di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, onde saggiarne l'idoneità al conseguimento dell'obiettivo perseguito. In particolare, l'art. 5 decisione quadro 2009/948/GAI<sup>386</sup> impone alle autorità degli Stati membri, che rivendichino competenze penali concorrenti in ordine ai medesimi fatti, di avviare consultazioni al fine di individuare la soluzione che eviti la pendenza di procedimenti paralleli.<sup>387</sup> L'effetto di tali consultazioni può consistere o nell'emissione di un mandato d'arresto europeo, o nell'esecuzione della sanzione inflitta in uno Stato membro diverso da quello di emissione, tramite l'applicazione di distinti strumenti di diritto derivato appositamente adottati per dare attuazione al mutuo riconoscimento in materia penale.<sup>388</sup>

I meccanismi esaminati non contemplano nessuna condizione di esecuzione analoga a quella prevista dall'art. 54 CAAS. Tuttavia, essi soggiacciono a diverse condizioni e il loro impiego dipende da una decisione dello Stato membro del giudice che ha pronunciato la sentenza definitiva, il quale non è tenuto – in forza di nessun obbligo esplicito del diritto dell'Unione – a dare effettiva esecuzione alla pena inflitta. È pertanto

---

<sup>384</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, cit., punto 64. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 89.

<sup>385</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., pp. 490-491.

<sup>386</sup> Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, in G.U.U.E. L 328, del 15 dicembre 2009, p. 42 ss.

<sup>387</sup> Corte di giustizia, sent. 27 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, cit., punto 66.

<sup>388</sup> *Ibid.*, punto 67.

da escludere che simili strumenti possano considerarsi alternative idonee ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla condizione dell'esecuzione.<sup>389</sup>

Infine, il requisito supplementare dell'esecuzione non può considerarsi eccedente rispetto a quanto sia necessario a conseguire l'obiettivo, in quanto esso è destinato ad operare esclusivamente «*nei casi in cui il sistema attualmente previsto dal diritto dell'Unione non sia stato sufficiente, per qualsiasi motivo, ad impedire l'impunità delle persone condannate nell'Unione con sentenza penale definitiva*».<sup>390</sup> Ne consegue che la clausola restrittiva contemplata dall'art. 54 CAAS può giustificarsi alla stregua dell'art. 52, primo paragrafo Carta, in quanto configura una norma di chiusura destinata ad operare in circostanze eccezionali connaturate all'attuale stadio di evoluzione del diritto dell'Unione in materia penale.<sup>391</sup> Opinione diametralmente opposta è invece espressa dall'Avvocato Generale Jääskinen, il quale esclude che la condizione di esecuzione prevista dall'art. 54 CAAS possa giustificarsi ai sensi dell'art. 52, primo paragrafo Carta, difettando il requisito della proporzionalità.<sup>392</sup>

La sentenza *Spasic* si pone in netto contrasto con la precedente giurisprudenza relativa ai concetti di *bis* e di *idem* che, assumendo un approccio teleologico, ha interpretato estensivamente l'art. 54 CAAS. Se la precedente giurisprudenza accentua la presunzione di reciproca fiducia, in *Spasic* la Corte sembrerebbe piuttosto istituzionalizzare una sfiducia reciproca. Nel caso di specie, il ragionamento della Corte si segnala soprattutto per l'introduzione di un principio di sicurezza all'interno della tutela di un diritto fondamentale. Invero, tanto le esigenze di sicurezza quanto il rischio di impunità mal si conciliano con il diritto fondamentale al *ne bis in idem*. Altro dal favorire un'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, la sentenza pone le basi per interpretazioni e livelli di protezione divergenti di casi nazionali di *ne bis in idem*, a detrimento della certezza del diritto e della libertà di circolazione, minacciando nel contempo l'essenza del diritto fondamentale di *ne bis in idem* sancito dall'art. 50 Carta.<sup>393</sup>

---

<sup>389</sup> *Ibid.*, punti 68- 69. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 90.

<sup>390</sup> *Ibid.*, punto 71.

<sup>391</sup> Cfr. S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, cit., p. 491.

<sup>392</sup> Presa di posizione dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen, presentate il 2 maggio 2014, causa 129/14 PPU, *Zoran Spasic*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2014:739, punti 91- 103. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 90.

<sup>393</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 90.

### 3.1.3 La prevalenza del *ne bis in idem* sui diritti fondamentali della difesa

Al di là dei quattro requisiti applicativi, l'art. 54 CAAS non prevede nessun esplicito motivo atto ad impedire l'applicazione del divieto di *bis in idem* e del corrispondente mutuo riconoscimento. La formulazione della disposizione non consente pertanto di stabilire se lo Stato membro richiesto del riconoscimento del *bis in idem* possa rifiutare l'applicazione del principio qualora la prima decisione sia stata pronunciata in violazione di diritti fondamentali.<sup>394</sup>

La questione è stata affrontata in senso affermativo dagli Avvocati Generali Sharpston e Colomer nelle conclusioni presentate nei casi, rispettivamente, *Kretzinger*<sup>395</sup> e *Bourquain*.<sup>396</sup>

Con riferimento ai procedimenti contumaciali terminati con una sentenza definitiva, l'Avvocato Generale Sharpston ritiene che anche tale tipologia di giudizi debba rispettare i requisiti disciplinati dall'art. 6 CEDU. Laddove una sentenza contumaciale sia stata resa in violazione della CEDU, «*quand'anche dovesse essere considerata valida e definitiva in base alla legge nazionale, contravverrebbe ipso facto ai suddetti principi generali del diritto comunitario, che racchiudono i basilari e fondamentali diritti dell'uomo*». <sup>397</sup> Ne consegue che una simile sentenza non può legittimamente integrare la nozione di sentenza «*definitiva*» prescritta dall'art. 54 CAAS ai fini dell'applicazione del principio del *ne bis in idem*.<sup>398</sup> Nell'opinione dell'Avvocato Generale, la tutela dei diritti fondamentali configura quindi un limite all'operatività del *ne bis in idem* e del corrispondente mutuo riconoscimento.<sup>399</sup>

Citando il precedente *Omega*,<sup>400</sup> l'Avvocato Generale Colomer chiarisce che tra le implicazioni dei diritti fondamentali, notevole importanza riveste l'individuazione dei limiti e delle eccezioni che essi pongono al mutuo riconoscimento.<sup>401</sup>

---

<sup>394</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 159.

<sup>395</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, presentate il 5 dicembre 2006, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2006:759.

<sup>396</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'8 aprile 2008, causa 297/07, *Klaus Bourquain, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2008:206.

<sup>397</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, presentate il 5 dicembre 2006, causa 288/05, *Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger*, cit., punto 101.

<sup>398</sup> *Ibid.*

<sup>399</sup> Sul punto, cfr. Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 159.

<sup>400</sup> Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, causa 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, cit.

<sup>401</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'8 aprile 2008, causa 297/07, *Klaus Bourquain*, cit., punto 51.

Tuttavia, in nessuno dei casi rispetto ai quali gli Avvocati Generali Sharpston e Colomer hanno presentato le proprie conclusioni, i fatti di causa erano suscettibili di integrare violazioni dei diritti fondamentali. In mancanza di eccezioni di parte, la Corte di giustizia non era perciò tenuta a pronunciarsi su tale punto di diritto.<sup>402</sup>

Eppure, l'analisi della giurisprudenza relativa al ruolo dei diritti fondamentali quale limite al mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile rivela una certa attitudine del giudice dell'Unione ad ammettere il diniego del riconoscimento quando sia accertata una violazione manifesta dei diritti della difesa nello Stato membro d'origine.<sup>403</sup> Nel caso *Krombach*,<sup>404</sup> una stretta applicazione del mutuo riconoscimento avrebbe pregiudicato il convenuto, determinandone una violazione dei fondamentali diritti di difesa.

Viceversa, nei casi relativi al *ne bis in idem*, un'eventuale prevalenza dei diritti fondamentali rispetto all'applicazione del mutuo riconoscimento potrebbe deteriorare la posizione dell'individuo: questi potrebbe non essere in grado di invocare l'art. 54 CAAS, quindi beneficiare del divieto di doppio giudizio.<sup>405</sup> In proposito, l'Avvocato Generale Colomer osserva che un'eventuale trasformazione della garanzia di tutela dei diritti fondamentali della difesa in un requisito idoneo ad inibire l'applicazione di diritti altrettanto fondamentali, tra i quali il *ne bis in idem*, «condurrebbe a una situazione assurda».<sup>406</sup>

La diversità della sfera applicativa può spiegare il diverso orientamento della Corte di giustizia rispetto alla funzione dei diritti fondamentali quali limiti del mutuo riconoscimento. Da una parte, l'art. 54 CAAS assume il mutuo riconoscimento come strumento di tutela dell'individuo; dall'altra parte, il regime della cooperazione giudiziaria si serve del mutuo riconoscimento come mezzo funzionale all'esecuzione delle decisioni nei confronti dell'individuo.<sup>407</sup>

---

<sup>402</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 159.

<sup>403</sup> V. capitolo 2, paragrafo 2.2, in particolare 2.2.1. Sul punto, cfr. anche C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 159.

<sup>404</sup> Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.

<sup>405</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 160.

<sup>406</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'8 aprile 2008, causa 297/07, *Klaus Bourquain*, cit., punto 64.

<sup>407</sup> C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 160 e 165: l'Autrice osserva che l'interpretazione estensiva del principio del mutuo riconoscimento in materia penale può sollevare preoccupazioni in ordine ad un avvicinamento al ribasso verso il minimo comun denominatore. Spesso considerate in relazione alle decisioni quadro, nel contesto del *ne bis in idem* simili preoccupazioni sono state spesso trascurate. In questo contesto, il minimo comun denominatore riguarda non la legislazione penale



### 3.2 *Il mutuo riconoscimento come tecnica funzionale alla coazione dell'individuo in materia penale*

#### 3.2.1 *L'astratta conformità ai diritti fondamentali del diritto derivato sul mutuo riconoscimento in materia penale*

L'adozione di strumenti di diritto derivato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ha sollecitato l'attenzione sul problema della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo coinvolto. Invero, l'automaticità che connota l'attuazione del mutuo riconoscimento potrebbe esporre gli Stati membri dell'Unione a giudizi di condanna per violazioni della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.<sup>408</sup>

A differenza degli strumenti di mutuo riconoscimento adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in ambito penale nessuno degli atti di diritto derivato contiene un'esplicita eccezione di ordine pubblico quale motivo di rifiuto del riconoscimento. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che alcuna motivazione di ordine pubblico attinente al rispetto ora dello Stato di diritto, ora di diritti considerati come essenziali ovvero fondamentali dall'ordinamento dello Stato membro richiesto del riconoscimento sia irrilevante nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.<sup>409</sup>

Tutti gli atti di diritto derivato adottati ribadiscono l'obbligo, per gli Stati membri, di rispettare i diritti fondamentali.<sup>410</sup> Nel contempo, le medesime fonti normative ravvisano il proprio fondamento nell'elevato livello di fiducia che caratterizza le relazioni tra

---

più punitiva, bensì quella più indulgente. Ciò non significa però che la disposizione più permissiva prevalga sempre, ma soltanto che se lo Stato membro con la legislazione penale più permissiva tratta il caso per primo, allora gli altri Stati membri saranno vincolati da tale decisione. In conclusione, l'Autrice ritiene che simili preoccupazioni non facciano altro che porre la questione della necessità di adottare criteri di riparto della competenza giurisdizionale che consentano di individuare il foro più adatto.

<sup>408</sup> Cfr. S. ALEGRE - M. LEAF, *Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study-the European Arrest Warrant*, in «European Law Journal», 2004, p. 200 ss.; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 129.

<sup>409</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., pp. 203- 204.

<sup>410</sup> V., per tutte, Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit., dodicesimo considerando: «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI...». V. anche art. 1, terzo paragrafo: «L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

gli Stati membri,<sup>411</sup> in ragione della generale presunzione di pieno rispetto dei diritti fondamentali derivante dall'appartenenza all'Unione europea.<sup>412</sup>

All'enunciazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali nel Preambolo dei vari atti non si accompagna però la previsione di uno specifico motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione fondato sulla violazione dei diritti fondamentali.<sup>413</sup> Eppure, in tale contesto, soltanto la Direttiva sull'ordine europeo di indagine penale e il recente Regolamento sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca disciplinano esplicitamente la non conformità all'obbligo di rispettare i diritti fondamentali, quale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione.<sup>414</sup> In particolare, facendo leva sulla giurisprudenza in materia di asilo elaborata dalle due Corti continentali,<sup>415</sup> il preambolo della Direttiva sull'ordine europeo di indagine penale af-

---

<sup>411</sup> Cfr. Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit., decimo considerando; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, cit., quinto considerando.

<sup>412</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 126.

<sup>413</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., pp. 205- 206.

<sup>414</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit., art. 11, primo paragrafo, lettera f: «*sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta*». Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, cit., v. art. 8, primo paragrafo, lettera f per i provvedimenti di congelamento e art. 19, primo paragrafo, lettera h per i provvedimenti di confisca, i quali contengono un'identica previsione: «*in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa*»; cfr. anche il trentaquattresimo considerando del medesimo Regolamento: «*La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento*».

<sup>415</sup> In particolare, v. Corte di giustizia, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite 411/10 e 493/10, *N. S. contro Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit.; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 11 gennaio 2011, ricorso n. 30696/09, *M. S. S. c. Belgio e Grecia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

ferma che la presunzione di conformità al diritto dell'Unione, in particolare ai diritti fondamentali, ha carattere relativo.<sup>416</sup>

I temperamenti delle ripercussioni negative per i diritti fondamentali, che il legislatore dell'Unione ha inteso apportare soprattutto tramite l'adozione di strumenti di mutuo riconoscimento paralleli al sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, non sempre concordano con la giurisprudenza della Corte di giustizia.<sup>417</sup>

In un sistema di mutuo riconoscimento fondato su una presunzione di fiducia in ordine al rispetto dei diritti fondamentali, centrale è la questione relativa al potere dello Stato membro dell'esecuzione di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione per motivi attinenti al rispetto dei diritti fondamentali.

Nella sentenza *Advocaten voor de Wereld*,<sup>418</sup> in cui la Corte di giustizia si pronuncia per la prima volta sulla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, si stabilisce una connessione causale tra il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità della struttura del sistema di mutuo riconoscimento al principio di legalità. La Corte ritiene che, nonostante la soppressione del controllo della doppia incriminazione per le trentadue categorie di reati indicati, la decisione quadro confermi la competenza degli Stati membri in ordine alla definizione delle figure di reato e alla determinazione delle sanzioni applicabili. In particolare, la Corte aggiunge che, ai sensi dell'art. 1, terzo paragrafo decisione quadro 2002/584/GAI, lo Stato membro emittente «*deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene*».<sup>419</sup>

Dalla sentenza emerge con chiarezza l'importanza assegnata alla natura cooperativa del sistema del mandato d'arresto europeo e alla necessità di soddisfare le esigenze

---

<sup>416</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit., diciannovesimo considerando: «*La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata*». Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 130.

<sup>417</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., pp. 130- 131.

<sup>418</sup> Corte di giustizia, sent. 3 maggio 2007, causa 303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad*, cit. Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 206.

<sup>419</sup> *Ibid.*, punto 53. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 131.

di giustizia nello Stato membro d'emissione. Del tutto funzionali all'affermazione della reciproca fiducia tra gli Stati membri, questi argomenti ricorrenti nella giurisprudenza sul mutuo riconoscimento in materia penale consentono alla Corte di confinare nello Stato membro emittente la verifica della conformità di una richiesta di consegna con l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali.<sup>420</sup>

La sentenza *Advocaten voor de Wereld* rappresenta la prima manifestazione di un orientamento giurisprudenziale incline ad un'interpretazione estensiva del mutuo riconoscimento, il quale si caratterizza specialmente per un approccio teleologico e l'esigenza di assicurare l'effettività dell'obiettivo conseguito dalla decisione quadro 2002/584/GAI, quale l'accelerazione e la semplificazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.<sup>421</sup>

### 3.2.2 *La prevalenza delle esigenze di effettività del mutuo riconoscimento sulla tutela dei diritti fondamentali*

#### 3.2.2.1 *La riserva della tutela dei diritti fondamentali del ricercato nello Stato membro di emissione*

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, specialmente l'attribuzione alla Carta del rango di diritto primario dell'Unione, delineano un nuovo contesto normativo entro il quale esaminare la funzione di limite del mutuo riconoscimento dei diritti fondamentali.

Nella sentenza *Radu*,<sup>422</sup> la Corte di giustizia nega che la violazione dei diritti fondamentali possa essere evocata come motivo idoneo a legittimare il rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Precisamente, la Corte ritiene che

---

<sup>420</sup> *Ibid.*, p. 132: l'Autore osserva che la sentenza segna il superamento di una concezione del contratto sociale limitata alle relazioni tra i cittadini e lo Stato a favore di una concezione estesa ai rapporti tra i cittadini e l'Unione europea nel suo complesso.

<sup>421</sup> V. *ex multis* Corte di giustizia, sent. 1° dicembre 2008, causa 388/08 PPU, *Procedimento penale a carico di Artur Leymann e Aleksei Pustovarov*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2008:669, punto 42; Corte di giustizia, sent. 28 giugno 2012, causa 192/12 PPU, *Melvin West*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2012:404, punto 56; Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 237/15, *Minister for Justice and Equality contro Francis Lanigan*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2015:474, punti 36- 37. Sul punto, V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 132; Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 155.

<sup>422</sup> Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2013, causa 396/11, *Ciprian Vasile Radu*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2013:39. Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 208.

l'esecuzione di un mandato d'arresto emesso per l'esercizio di un'azione penale non possa essere rifiutata per il fatto che le autorità giudiziarie emittenti non abbiano sentito il ricercato prima dell'emissione del mandato medesimo.<sup>423</sup> Nell'adozione della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, il legislatore dell'Unione ha inteso assicurare il rispetto del diritto del ricercato all'audizione, garantito dall'art. 6 CEDU e contemplato anche dagli artt. 47 e 48 Carta, nello Stato membro di esecuzione,<sup>424</sup> prevedendo diverse disposizioni atte a tutelare tale diritto.<sup>425</sup> Un'anticipazione della tutela nello Stato membro di emissione vanificherebbe l'effetto del regime di consegna instaurato dalla decisione quadro, il quale richiede di «*potersi giovare di un certo effetto di sorpresa*», onde evitare il rischio di «*fuga dell'interessato*».<sup>426</sup>

La sentenza *Radu* conferma l'approccio teleologico adottato dalla Corte di giustizia sin dalla prima pronuncia resa nel caso *Advocaten voor de Wereld*. Nel ragionamento della Corte, la tutela dei diritti fondamentali deve modularsi in funzione dell'effettività della decisione quadro, non già il contrario. In questa ricostruzione interpretativa, la protezione dei diritti fondamentali del ricercato trova pieno soddisfacimento ad opera della legislazione di uno dei due Stati membri coinvolti nel procedimento di consegna. Nel caso concreto, il compito di garantire al ricercato il diritto di essere sentito spetta al giudice dello Stato membro dell'esecuzione. Invero, la previsione di un duplice controllo del rispetto dei diritti fondamentali, tanto nello Stato di emissione quanto nello Stato di esecuzione, pregiudicherebbe l'effettività della cooperazione giudiziaria.<sup>427</sup>

---

<sup>423</sup> *Ibid.*, punto 43. Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 156.

<sup>424</sup> Corte di giustizia, sent. 29 gennaio 2013, causa 396/11, *Ciprian Vasile Radu*, cit., punto 41.

<sup>425</sup> *Ibid.*, punto 42: «*risulta dagli articoli 8 e 15 della decisione quadro 2002/584 che, prima di decidere sulla consegna della persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve esercitare un certo controllo sul mandato d'arresto europeo. Inoltre, l'articolo 13 di tale decisione quadro prevede che la persona ricercata abbia il diritto all'assistenza di un consulente legale nei casi in cui essa acconsente alla propria consegna e, eventualmente, rinuncia alla regola della specialità. Inoltre, in forza degli articoli 14 e 19 della decisione quadro 2002/584, la persona ricercata, se non dà il consenso alla propria consegna ed è oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, ha il diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione alle condizioni determinate di comune accordo con l'autorità giudiziaria emittente*».

<sup>426</sup> *Ibid.*, punto 40.

<sup>427</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 133.

### 3.2.2.2 *La primauté del diritto dell'Unione sugli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali*

La preminenza del primato del diritto dell'Unione rispetto all'effettività della tutela dei diritti fondamentali trova conferma nella successiva giurisprudenza, in cui continua ad asserirsi prioritaria l'effettività del mutuo riconoscimento fondato su una presunzione di reciproca fiducia.<sup>428</sup>

Nella sentenza *Melloni*,<sup>429</sup> la Corte di giustizia si pronuncia per la prima volta sull'ampiezza della tutela dei diritti fondamentali che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare in sede di esecuzione di un mandato d'arresto europeo. In particolare, essa esamina la compatibilità del sistema di mutuo riconoscimento istituito dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo con il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e il diritto ad un processo equo previsti, rispettivamente, dagli artt. 47 e 48, secondo paragrafo Carta.<sup>430</sup>

Il quesito pregiudiziale del quale è investita la Corte attiene alla compatibilità, con l'art. 53 Carta, di una normativa nazionale che subordina la consegna di un condannato *in absentia* alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di un procedimento di revisione nello Stato membro di emissione, al fine di salvaguardarne i diritti della difesa e il diritto ad un processo equo.

La Corte rigetta anzitutto l'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, secondo il quale l'art. 53 Carta autorizzerebbe gli Stati membri ad applicare il proprio standard costituzionale di protezione dei diritti fondamentali, laddove questo si presenti più elevato di quello garantito dalla Carta, opponendolo altresì all'applicazione del diritto dell'Unione. Una simile interpretazione lederebbe il principio del primato del diritto dell'Unione, in quanto consentirebbe ad uno Stato membro di subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto a condizioni dirette ad evitare una restrizione o una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Carta costituzionale, anche in assenza di un'esplicita previsione in tal senso da parte del diritto dell'Unione.<sup>431</sup>

Nell'ipotesi in cui il diritto dell'Unione richieda l'adozione di misure nazionali di attuazione, l'art. 53 Carta consente agli Stati membri di applicare i propri standard na-

---

<sup>428</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 158.

<sup>429</sup> Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa 399/11, *Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal*, cit. Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 209.

<sup>430</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 157.

<sup>431</sup> *Ibid.*, punto 56.

zionali, purché essi non compromettano il livello di tutela dei diritti fondamentali previsto dalla Carta, nonché il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.<sup>432</sup> Ora, al di fuori delle situazioni puntualmente indicate, l'art. 4 *bis*, primo paragrafo decisione quadro 2002/584/GAI<sup>433</sup> non conferisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.<sup>434</sup> A giudizio della Corte, poi, la disposizione si presenta del tutto compatibile sia con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo sancito dall'art. 47, sia con i diritti della difesa di cui all'art. 48, secondo paragrafo Carta.<sup>435</sup> Con l'adozione di tale disposizione, infatti, il legislatore dell'Unione ha inteso armonizzare le condizioni di esecuzione dei mandati d'arresto fondati su decisioni di condanna pronunciate in contumacia, rimediando alle difficoltà del mutuo riconoscimento derivanti «*dall'esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali*».<sup>436</sup> Alla luce di quest'armonizzazione, il

---

<sup>432</sup> *Ibid.*, punto 60.

<sup>433</sup> Art. 4 *bis*, primo paragrafo Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.: «*L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente».*

<sup>434</sup> Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa 399/11, *Stefano Melloni contro Ministero Fiscal*, cit., punto 61.

<sup>435</sup> *Ibid.*, punto 53. Su questo specifico punto, confermano la conclusione della Corte, esaminando altri profili dell'art. 4 *bis*, secondo paragrafo decisione quadro 2002/584/GAI: Corte di giustizia, sent. 24 maggio 2016, causa 108/16 PPU, *Paweł Dworzecki, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2016:346; Corte di giustizia, sent. 10 agosto 2017, causa 270/17 PPU, *Tadas Tupikas, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2017:628; Corte di giustizia, sent. 10 agosto 2017, causa 271/17 PPU, *Sławomir Andrzej Zdziaszek, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2017:629; Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2017, causa 571/17 PPU, *Samet Ardic, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2017:1026.

<sup>436</sup> Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa 399/11, *Stefano Melloni contro Ministero Fiscal*, cit., punto 62.

giudice dell'Unione ritiene che attribuire al giudice dell'esecuzione la facoltà di negare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sulla base di un motivo non esplicitamente contemplato dal pertinente diritto derivato dell'Unione, come la possibilità di revisione della decisione di condanna pronunciata *in absentia*, comprometterebbe «l'uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali» definito dalla decisione quadro 2002/584/GAI, determinando «una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare», con il conseguente effetto di pregiudicare l'effettività della medesima.<sup>437</sup>

Sebbene debba conformarsi ai requisiti di rispetto dei diritti fondamentali degli individuo coinvolti, l'interpretazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo non può in ogni caso mettere in discussione «l'efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri».<sup>438</sup> Il diritto derivato preposto all'attuazione del mutuo riconoscimento deve pertanto essere interpretato ed applicato con preferenza rispetto al diritto nazionale, anche di rango costituzionale, il quale assicuri un livello di tutela dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione. È chiaro che una simile conclusione sottenda un'interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali.<sup>439</sup> L'enfasi posta sulla decisione quadro relativa alle decisioni pronunciate *in absentia*,<sup>440</sup> tesa a facilitare il reciproco riconoscimento di tali decisioni riducendo i motivi di rifiuto, mal si concilia con l'obiettivo della medesima decisione quadro di rafforzare i diritti processuali degli individui.<sup>441</sup>

L'interpretazione della Corte mostra una deferenza, tanto decisa quanto ingiustificata, nei confronti del legislatore dell'Unione, ma anche una negazione alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione delle conseguenze della misura sul piano della salvaguardia dei diritti fondamentali. La *ratio* di un simile approdo giurisprudenziale potrebbe ravvisarsi nella circostanza che, nel caso di specie, la verifica del rispetto dei diritti fondamentali riguarda misure ogget-

---

<sup>437</sup> *Ibid.*, punto 63.

<sup>438</sup> Corte di giustizia, sent. 10 agosto 2017, causa 270/17 PPU, *Tadas Tupikas*, cit., punto 63.

<sup>439</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 135; V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 158.

<sup>440</sup> Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, in G.U.U.E. L 81, del 27 marzo 2009, p. 24 ss.

<sup>441</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 135.



to di armonizzazione a livello europeo. Per converso, gli standard costituzionali nazionali dovrebbero potersi applicare in ambiti in cui il diritto dell'Unione non sia stato armonizzato.<sup>442</sup>

Proprio la sentenza *Jeremy F.*<sup>443</sup> costituisce un'esemplificazione della prospettiva interpretativa da ultimo descritta.<sup>444</sup> La Corte ritiene che gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale che consente loro di disciplinare un ricorso sospensivo contro le decisioni sul mandato d'arresto europeo relativo ad un reato commesso prima della consegna e diverso da quello per il quale il ricercato è stato consegnato, ovvero contro le decisioni relative alla consegna del ricercato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione per un reato commesso prima della consegna a quest'ultimo Stato membro.<sup>445</sup> Il margine di discrezionalità accordato agli Stati membri soggiace però a taluni limiti temporali, quali quelli sanciti dall'art. 17 decisione quadro 2002/584/GAI relativamente all'adozione della decisione finale sul mandato.<sup>446</sup> Secondo la Corte, dun-

---

<sup>442</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Yves Bot*, presentate il 2 ottobre 2012, causa 399/11, *Stefano Meloni contro Ministerio Fiscal*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2012:600, punti 124- 127: «Al di là dell'interpretazione dell'articolo 53 della Carta, la terza questione posta dal Tribunal Constitucional induce, in realtà, a interrogarsi sul margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel fissare il livello di protezione dei diritti fondamentali che essi vogliono garantire nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione. Occorre, a tal proposito, distinguere i casi in cui esiste, a livello di Unione, una definizione del grado di protezione che deve essere accordato a un diritto fondamentale in sede di attuazione di un'azione dell'Unione rispetto a quelli in cui detto livello di protezione non è oggetto di una definizione comune. Nel primo caso, la determinazione del livello di protezione è, come abbiamo visto, strettamente legato agli obiettivi dell'azione dell'Unione considerata. Essa è l'espressione di un equilibrio tra la necessità di garantire l'azione dell'Unione e quella di proteggere adeguatamente i diritti fondamentali. In una simile situazione è evidente che la pretesa, a posteriori, di uno Stato membro di mantenere il livello di protezione più elevato da esso accordato romperebbe di conseguenza l'equilibrio raggiunto dal legislatore dell'Unione e comprometterebbe così l'applicazione del diritto dell'Unione. Nel contesto della decisione quadro, l'articolo 4 bis, paragrafo 1, di quest'ultima è l'espressione di un accordo tra tutti gli Stati membri per determinare quando una persona condannata in contumacia debba essere consegnata senza che vengano lesi il suo diritto ad un processo equo e i suoi diritti della difesa. Questo accordo tra gli Stati membri non lascia spazio per l'applicazione di standard nazionali di protezione divergenti. Diversamente, nel secondo caso, gli Stati membri beneficiano di un margine di discrezionalità più ampio nell'accordare, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, il livello di protezione dei diritti fondamentali che essi intendono garantire all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, fintantoché tale livello di protezione è conciliabile con la corretta attuazione del diritto dell'Unione e non lede altri diritti fondamentali protetti in forza del diritto dell'Unione». Sul punto, cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 204; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 135; V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 158.

<sup>443</sup> Corte di giustizia, sent. 30 maggio 2013, causa 168/13 PPU, *Jeremy F. contro Premier ministre*, Raccolta generale, ECLI:EU:C:2013:358.

<sup>444</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 135.

<sup>445</sup> Corte di giustizia, sent. 30 maggio 2013, causa 168/13 PPU, *Jeremy F. contro Premier ministre*, cit., punto 55.

<sup>446</sup> *Ibid.*, punto 74.

que, la mancanza di una disposizione specifica non impedisce agli Stati membri di prevedere un ricorso con effetto sospensivo contro la decisione di esecuzione di un mandato d'arresto europeo.<sup>447</sup>

Se la sentenza *Melloni* riguarda la possibilità di invocare una violazione dei diritti fondamentali quale motivo di rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, *Jeremy F.* concerne invece la diversa questione della disciplina processuale applicabile nei procedimenti nazionali di esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Benché sia concesso agli Stati membri di applicare le proprie norme costituzionali a tutela dell'equo processo, anche in questo caso l'esercizio della discrezionalità attribuita agli Stati membri non può pregiudicare l'efficace attuazione del sistema di mutuo riconoscimento, risultando perciò subordinata al rispetto delle scadenze prescritte dalla decisione quadro.<sup>448</sup> Invero, la Corte osserva che il complessivo sistema di consegna instaurato dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo garantisce il rispetto del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo enunciato dagli artt. 47 Carta e 13 CEDU attraverso la previsione di un controllo giudiziario sull'intera procedura di consegna, indipendentemente dalle modalità di attuazione adottate dai singoli Stati membri.<sup>449</sup>

Anche in *Jeremy F.* si conferma l'approccio teleologico funzionale ad assicurare l'effettività degli strumenti di mutuo riconoscimento in materia penale, così da favorire la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione.<sup>450</sup>

L'angusto margine di rilevanza che la Corte di giustizia accorda ai diritti fondamentali come motivo di rifiuto del riconoscimento emerge anche in *Lanigan*,<sup>451</sup> in cui il giudice dell'Unione statuisce che il mantenimento in custodia di una persona destinataria di un mandato d'arresto europeo per una durata superiore ai termini previsti per l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 17

---

<sup>447</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 136.

<sup>448</sup> *Ibid.*

<sup>449</sup> Corte di giustizia, sent. 30 maggio 2013, causa 168/13 PPU, *Jeremy F. contro Premier ministre*, cit., punti 45- 46.

<sup>450</sup> Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 136.

<sup>451</sup> Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2015, causa 237/15, *Minister for Justice and Equality contro Francis Lanigan*, cit.

decisione quadro 2002/584/GAI non viola il diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza garantito dall'art. 6 Carta.<sup>452</sup>

### 3.2.3 I diritti fondamentali come limiti dell'automaticità del mutuo riconoscimento

Nella sentenza *Melloni* trova compiuta formulazione l'orientamento giurisprudenziale che riserva ai diritti fondamentali un ruolo del tutto marginale e limitato fra i motivi di rifiuto del riconoscimento. L'approccio restrittivo della Corte di giustizia ha suscitato nella dottrina l'auspicio di un temperamento di tali rigidità tramite l'importazione, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, degli esiti interpretativi conseguiti in materia di asilo.<sup>453</sup> In quest'ultimo settore, infatti, l'influenza decisiva della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>454</sup> ha indotto il giudice dell'Unione a riconsiderare la portata della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali, sottesa alla reciproca fiducia, prospettandone una natura relativa.

Nella sentenza *N.S.*,<sup>455</sup> infatti, la Corte di giustizia statuisce che laddove nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti siano accertate «*carenze sistemiche*», il trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro competente ad esaminarne la domanda avrebbe dovuto essere rifiutato, in quanto siffatte carenze «*costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale*» di subire una violazione dei propri diritti fondamentali.<sup>456</sup>

Nella successiva sentenza *C.K.*,<sup>457</sup> invece, il giudice dell'Unione valorizza la situazione individuale del richiedente asilo indipendentemente dall'esistenza di carenze

---

<sup>452</sup> *Ibid.*, punti 50- 60. Cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 136, nota 67.

<sup>453</sup> Cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., pp. 207- 210; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., pp. 136- 137.

<sup>454</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 21 gennaio 2011, ricorso n. 30606/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609. Sul carattere decisivo esercitato dalla predetta sentenza ai fini del *revirement* della Corte di giustizia in ordine alla natura assoluta della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, cfr. C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, cit., p. 207.

<sup>455</sup> Corte di giustizia, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite 411/10 e 493/10, *N. S. contro Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cit.

<sup>456</sup> *Ibid.*, punto 94.

<sup>457</sup> Corte di giustizia, sent. 16 febbraio 2017, causa 578/16 PPU, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2017:127. Per un commento, v. E. XANTHOPOULOU, *Mutual trust and rights in EU criminal and asylum law: three phases of evolution and the uncharted territory beyond blind trust*, in «Common Market Law Review», 2018, p. 497- 498.

sistemiche nel sistema di accoglienza dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo. Pronunciata durante la vigenza del nuovo Regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino III),<sup>458</sup> in tale pronuncia la Corte di giustizia ritiene che non possa escludersi un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta rispetto al trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave, «*indipendentemente dalla qualità dell'accoglienza e delle cure disponibili nello Stato membro competente ad esaminare la sua domanda*».<sup>459</sup> Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 3 della CEDU, corrispondente all'art. 4 della Carta che, ai sensi dell'art. 52, terzo paragrafo della medesima, deve essere considerata per interpretarne l'art. 4, risulta che «*la sofferenza dovuta ad una malattia naturalmente sopravvenuta, fisica o mentale, può ricadere nella portata dell'articolo 3 della CEDU se è o rischia di essere esacerbata da un trattamento risultante da condizioni di detenzione, da un'espulsione o da altri provvedimenti, per il quale le autorità possono essere ritenute competenti, purché le sofferenze che ne conseguono raggiungano il minimo di gravità richiesto dall'articolo 3 della CEDU*».<sup>460</sup> Qualora ricorra una simile ipotesi, le autorità dello Stato membro interessato sono tenute a valutare l'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato.<sup>461</sup> Nel caso in cui tale accertamento non conduca ad una conclusione di intrasferibilità del richiedente asilo, lo Stato membro sarebbe tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché lo stato di salute dell'interessato sia preservato durante il trasporto ed in esito ad esso, cooperando con lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.<sup>462</sup> Nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo non ne consenta la trasferibilità entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente sarebbe liberato dall'obbligo di esaminare la domanda di asilo, e tale obbligo graverebbe in capo allo Stato membro richiedente *ex art. 29*, secondo paragrafo del Regolamento Dublino III.<sup>463</sup> Il giudice dell'Unione considera l'interpretazione elaborata pienamente rispettosa del

---

<sup>458</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in G.U.U.E. L 180, del 29 giugno 2013, p. 31 ss.

<sup>459</sup> Corte di giustizia, sent. 16 febbraio 2017, causa 578/16 PPU, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, cit., punto 73.

<sup>460</sup> *Ibid.*, punto 68.

<sup>461</sup> *Ibid.*, punti 75 e 76.

<sup>462</sup> *Ibid.*, punti 78 e 79.

<sup>463</sup> *Ibid.*, punto 89.

principio di reciproca fiducia. Invero, essa garantirebbe la debita considerazione di situazioni eccezionali da parte degli Stati membri, lasciando impregiudicata la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali in ogni Stato membro. «*Del resto, se uno Stato membro procedesse al trasferimento di un richiedente asilo in situazioni siffatte, il trattamento inumano e degradante che ne risulterebbe non sarebbe imputabile, direttamente o indirettamente, alle autorità dello Stato membro competente, ma solo al primo Stato membro*». <sup>464</sup>

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, gli approdi della giurisprudenza Dublino sono fatti propri dal legislatore dell'Unione già nella Direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale, tramite l'esplicita previsione di un motivo di rifiuto fondato sui diritti fondamentali e la conferma della relatività della presunzione di conformità ai diritti fondamentali. <sup>465</sup> Si è dovuta invece attendere la sentenza *Aranyosi e Căldăraru* affinché la Corte di giustizia trasponesse i principi elaborati in materia di asilo agli strumenti di mutuo riconoscimento alla materia penale. <sup>466</sup>

Reiterando gli approdi interpretativi dei precedenti *Melloni* e *Jeremy F.*, la Corte di giustizia precisa il contenuto precettivo del principio di reciproca fiducia alla stregua del proprio parere n. 2/13, <sup>467</sup> secondo cui tale principio impone a ciascuno Stato membro «*di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo*». <sup>468</sup>

Nell'esaminare una delle «*circostanze eccezionali*» che può giustificare una limitazione del predetto principio, ossia il divieto assoluto di pene o di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 4 della Carta e all'art. 3 CEDU, la Corte di giustizia riesamina la dottrina sulla reciproca fiducia operando una significativa ritrattazione del precedente orientamento. <sup>469</sup> Secondo l'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi a partire

---

<sup>464</sup> *Ibid.*, punto 95.

<sup>465</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativo all'ordine europeo di indagine penale, cit., art. 11, primo paragrafo, lettera f e diciannovesimo considerando. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 139.

<sup>466</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, ECLI:EU:C:2016:198.

<sup>467</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adesione dell'UE alla CEDU*, cit., punto 191.

<sup>468</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit., punto 78.

<sup>469</sup> Cfr. D. HALBERSTAM, *The Judicial Battle over Mutual Trust in the EU: Recent Cracks in the Façade*, in «*Verfassungsblog*», 9 giugno 2016.

dalla sentenza *N. S.*, l'obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo avrebbe potuto essere derogato soltanto in presenza di carenze sistemiche. In *Aranyosi e Căldăraru*, invece, la Corte statuisce in termini categorici che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo «*non può condurre a un trattamento inumano o degradante*» del ricercato, così assegnando ai diritti fondamentali la funzione di limite assoluto del mutuo riconoscimento.<sup>470</sup>

Il ragionamento della Corte si dispiega dunque attraverso l'analisi delle varie fasi dell'accertamento.

Quando l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiamata a dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo dispone di «*elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro emittente*» deve valutare l'effettiva sussistenza di tale rischio.<sup>471</sup> Da un lato, gli elementi che attestano un simile rischio devono essere «*oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi... che colpiscono determinati centri di detenzione*».<sup>472</sup> Dall'altro lato, tali elementi possono trarsi da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU; decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente; decisioni, relazioni ed altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.<sup>473</sup> Accertata la sussistenza di tale rischio, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve valutare, «*in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l'interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente*».<sup>474</sup>

Dall'esposizione dello schema di valutazione, al quale il giudice nazionale deve attenersi nel caso concreto, l'accertamento dell'esistenza di carenze sistemiche sembrerebbe anteposto alla verifica della pregiudizialità delle medesime nei confronti del ricer-

---

<sup>470</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit., punto 88. Sul punto, cfr. D. HALBERSTAM, *The Judicial Battle over Mutual Trust in the EU: Recent Cracks in the Façade*, cit.

<sup>471</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit., punto 88.

<sup>472</sup> *Ibid.*, punto 89.

<sup>473</sup> *Ibid.*

<sup>474</sup> *Ibid.*, punto 92.

cato. Un'attenta lettura rivela invece che alle carenze sistemiche è riservato un ruolo non già distinto, bensì secondario.<sup>475</sup> Invero, il giudice dell'Unione giustappone alle carenze sistemiche molteplici tipologie di qualificazione delle carenze. Oltre ai possibili connotati della sistematicità o della generalizzazione, infatti, esse possono colpire determinati gruppi di persone ovvero determinati centri di detenzione.<sup>476</sup>

---

<sup>475</sup> Cfr. D. HALBERSTAM, *The Judicial Battle over Mutual Trust in the EU: Recent Cracks in the Façade*, cit.

<sup>476</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit., punto 89. Per quanto riguarda lo specifico profilo delle carenze dei centri di detenzione, di recente la Corte di giustizia si è pronunciata sulla rilevanza delle condizioni di detenzione in Ungheria rispetto all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale: Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 220/18 PPU, *ML, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2018:589. In particolare, la sentenza esamina il profilo dell'accertamento di un rischio reale, per il destinatario di un mandato d'arresto europeo, di subire trattamenti inumani o degradanti, investendo la Corte di giustizia di un quesito concernente l'idoneità delle informazioni ottenute dall'autorità dello Stato membro emittente ai fini della formulazione di un giudizio di esclusione di tale rischio reale nel caso concreto. Pur risultando contestata dalle parti, la sussistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione in Ungheria non forma oggetto della cognizione della Corte. Sul punto, il giudice dell'Unione si limita a chiarire che il giudice del rinvio è tenuto ad accertare l'esattezza delle informazioni ricevute dalle autorità dello Stato membro emittente, l'aggiornamento delle stesse, specialmente gli effetti sulla riduzione del sovraffollamento carcerario della nuova legislazione relativa alla commutabilità della detenzione nell'arresto domiciliare. La Corte di giustizia esclude anzitutto che la mera previsione di un mezzo di ricorso avente ad oggetto la legittimità delle condizioni di detenzione sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, benché sia funzionale alla garanzia di effettività di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 47 Carta, non è di per sé sufficiente ad eliminare ogni rischio per il soggetto di subire trattamenti inumani o degradanti vietati dall'art. 4 Carta. L'autorità giudiziaria investita dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è perciò tenuta ad esaminare la situazione individuale di ciascuna persona destinataria di un mandato d'arresto europeo. Tuttavia, tale esame non può vertere su tutti gli istituti penitenziari nei quali la persona potrebbe essere detenuta nello Stato membro emittente. Un simile obbligo sarebbe non soltanto «manifestamente eccessivo», ma anche «impossibile» da assolvere entro i termini per l'adozione di una decisione finale sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai sensi dell'art. 17 decisione quadro 2002/584/GAI (punto 84). Determinando un differimento sostanziale della consegna, l'adempimento di tale obbligo priverebbe di ogni effetto utile il sistema di consegna del mandato d'arresto. Secondo il giudice dell'Unione, le autorità dello Stato membro d'esecuzione sono pertanto tenute ad esaminare le condizioni di detenzione dei soli istituti penitenziari nei quali la persona interessata potrà concretamente essere ristretta, anche in via transitoria, sulla base delle informazioni di cui dispongono. È rimesso invece unicamente agli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente il controllo, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, delle condizioni di detenzione negli altri istituti penitenziari nei quali la persona potrebbe essere trasferita. Ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, è irrilevante il carattere temporaneo della detenzione. Lo strumento di informazione complementare previsto dall'art. 15, secondo paragrafo decisione quadro 2002/584/GAI dovrebbe consentire all'autorità richiesta dell'esecuzione «di ottenere chiarimenti in merito alle condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata nell'istituto penitenziario di cui trattasi» (punto 101). Al contrario, una richiesta di informazioni relativa alle condizioni di detenzione di qualsiasi istituto penitenziario in cui il soggetto potrebbe essere detenuto non solo avrebbe l'effetto di paralizzare il sistema di consegna istituito dalla decisione quadro, ma risulterebbe del tutto incompatibile con l'obbligo di leale cooperazione che presiede al dialogo tra le autorità, emittente e dell'esecuzione, nel contesto dell'art. 15. Quanto allo specifico contenuto delle informazioni richieste, la Corte ritiene che siano prive di «evidente rilevanza» informazioni attinenti alla pratica di un culto, alla possibilità di fumare, alle modalità di lavaggio dei vestiti, all'installazione di barre o di persiane alle finestre delle celle. Eventuali assicurazioni fornite dalle autorità dello Stato membro emittente non possono essere ignorate dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Invero, quest'ultima dovrà fidarsi della garanzia di assicurazione rilasciata o quantomeno approvata dall'autorità giudiziaria

Pur permanendo l'indeterminatezza in ordine alla definizione della forma rilevante di carenza, indifferente è perciò la specifica tipologia di carenze sussistenti nel caso concreto.<sup>477</sup> Sebbene la presenza di carenze sistemiche non costituisca più un presupposto del rifiuto del riconoscimento, l'esistenza di carenze generali non integra però una condizione necessaria e sufficiente per legittimare il rifiuto dell'esecuzione, risultando necessario che l'individuo interessato possa essere concretamente esposto a quel rischio generale.<sup>478</sup>

---

emittente, «perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie all'articolo 4 della Carta» (punto 112). La Corte di giustizia osserva inoltre che la violazione di una simile garanzia potrebbe legittimare un'azione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione. Qualora la garanzia sulle condizioni di detenzione non sia resa da un'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente, come nel caso di specie in cui promana dal Ministero della Giustizia, il relativo contenuto deve essere vagliato alla luce della totalità degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Per quanto riguarda il caso concreto, pur rimettendo formalmente la valutazione al giudice nazionale, la Corte ritiene che la garanzia offerta dal Ministero della Giustizia permetta di ritenere che le condizioni di detenzione almeno in uno degli istituti penitenziari nei quali sarà concretamente incarcerata il ricercato non violino l'art. 4 Carta.

<sup>477</sup> Cfr. D. HALBERSTAM, *The Judicial Battle over Mutual Trust in the EU: Recent Cracks in the Façade*, cit.

<sup>478</sup> *Ibid.* e N. LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza "Aranyosi e Căldăraru"*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, pp. 448 e 451, ove l'Autrice osserva che «sarebbe problematico se lo standard accolto nella sentenza venisse applicato anche nei casi in cui, diversamente da quelli che hanno dato origine alla pronuncia, viene lamentato un rischio individuale che prescinde dall'esistenza di un problema di carattere generalizzato o sistemico relativo alle condizioni di detenzione nello Stato membro che ha emesso il mandato».





### CAPITOLO 3

## IL MUTUO RICONOSCIMENTO COME TECNICA DI COORDINAMENTO VERTICALE TRA GLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI

SOMMARIO: 1. Il mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento verticale tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - 1.1 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi - 1.1.1 Il flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento - 1.1.2 L'obbligo di sindacato generale della conformità ai diritti fondamentali della decisione oggetto di riconoscimento sotto pena della responsabilità indiretta per violazione della CEDU dello Stato d'esecuzione - 1.1.3 Il ritorno al flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento - 1.2 L'inconciliabilità di una presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nella giurisprudenza in tema di immigrazione - 1.3 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati membri dell'Unione europea - 1.3.1 La perfetta conciliabilità della tecnica del mutuo riconoscimento con la presunzione di protezione equivalente: il caso *Povse c. Austria* - 1.3.2 L'interferenza tra due presunzioni di equivalenza: il caso *Avotiņš c. Lettonia* - 1.3.3 Il test della "manifesta insufficienza" come ultimo e inadeguato baluardo della tutela dei diritti fondamentali nei settori disciplinati dal mutuo riconoscimento - 2. I limiti dell'art. 7 TUE come meccanismo di salvaguardia verticale dei diritti fondamentali nei settori regolati dal mutuo riconoscimento - 2.1 I limiti dell'art. 7 TUE come strumento di tutela dei valori comuni - 2.1.1 La vicenda austriaca: la soluzione per via diplomatica - 2.1.2 La vicenda ungherese: la soluzione giurisdizionale entro l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - 2.1.3 La vicenda polacca: l'inefficacia della *moral suasion* e la soluzione politica - 2.2 Il sindacato giurisdizionale sull'art. 2 TUE: alcuni scorci nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia - 2.2.1 Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività del diritto dell'Unione - 2.2.2 Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale - 2.3 Il caso *Celmer*: la tutela orizzontale dello Stato di diritto come limite del mutuo riconoscimento.

### ***1. Il mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento verticale tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo***

L'interazione della tecnica del mutuo riconoscimento, peculiare dell'ordinamento giuridico dell'Unione, con il sistema di tutela dei diritti fondamentali istituito in seno al Consiglio d'Europa costituisce l'oggetto del presente paragrafo. In particolare, l'esame

proposto mira a saggiare l'operatività del mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento verticale tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La cooperazione giudiziaria costituisce il terreno d'elezione per l'analisi degli effetti che un eventuale contrasto con gli standard di tutela dei diritti fondamentali imposti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può determinare sul mutuo riconoscimento, specificamente di decisioni straniere.

Sebbene l'esistenza di un diritto al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione sia acclarata con riferimento tanto a fattispecie interne<sup>1</sup> quanto a fattispecie transfrontaliere,<sup>2</sup> per contro non si rinvengono indici, né normativi né giurisprudenziali, che avvalorino l'esistenza di un diritto fondamentale al riconoscimento automatico.<sup>3</sup> Da un lato, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito, "Corte EDU") prescrive la conformità del procedimento di riconoscimento disciplinato dallo Stato richiesto alle garanzie previste dalla Convenzione.<sup>4</sup> Dall'altro lato, la medesima Corte ammette che limiti, vuoi di natura sostanziale vuoi di natura procedurale, possano ostacolare il riconoscimento e l'esecuzione.<sup>5</sup>

### *1.1 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi*

---

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 19 marzo 1997, ricorso n. 18357/91, *Hornsby c. Grecia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:1997:0319JUD001835791.

<sup>2</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 6 maggio 2004, ricorso n. 70807/01, *Hussin c. Belgio*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007080701; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 28 giugno 2007, ricorso n. 76240/01, *Wagner c. Lussemburgo*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2007:0628JUD007624001; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 1° aprile 2010, ricorso n. 32540/05, *Vrbica c. Croazia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2010:0401JUD003254005; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 1° dicembre 2009, ricorso n. 7269/05, *Huc c. Romania e Germania*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC000726905.

<sup>3</sup> Cfr. S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato*, cit., p. 422.

<sup>4</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 27 maggio 2010, ricorso n. 18811/02, *Hohenzollern (di Romania) c. Romania*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2010:0527JUD001881102.

<sup>5</sup> Sul punto, v. in particolare: Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 26 giugno 1992, ricorso n. 12747/87, *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:1992:0626JUD001274787; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 20 luglio 2001, ricorso n. 30882/96, *Pellegrini c. Italia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2001:0720JUD003088296; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 15 gennaio 2004, ricorso n. 48198/99, *Lindberg c. Svezia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004819899; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 29 aprile 2008, ricorso n. 18648/04, *McDonald c. Francia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001864804.

### 1.1.1 Il flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento

L'idoneità dei diritti umani ad assolvere alla funzione di motivi di rifiuto del mutuo riconoscimento è esaminata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dapprima con riguardo al riconoscimento ovvero all'esecuzione di decisioni rese in Stati non aderenti alla Convenzione europea.

A questo proposito, nella sentenza *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*,<sup>6</sup> la Corte europea è chiamata ad accertare l'eventuale violazione della Convenzione da parte della Francia sotto il profilo dell'inosservanza degli standard di tutela prescritti dall'art. 6 CEDU in tema di equo processo, per aver riconosciuto e conseguentemente dato esecuzione ad una decisione resa nel Principato di Andorra. In termini generali, la Corte europea esclude che una mera non conformità, della decisione di cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione, alle disposizioni della Convenzione generi un obbligo di non riconoscimento in capo allo Stato richiesto.<sup>7</sup> Confermando l'approdo della precedente giurisprudenza in tema di estradizione e rispetto del diritto fondamentale ad un processo equo,<sup>8</sup> la Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce che soltanto un'ipotesi di flagrante diniego di giustizia perpetuatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato terzo determina per lo Stato richiesto un obbligo di non riconoscimento.<sup>9</sup> Invero, il riconoscimento e l'esecuzione di una simile decisione integrerebbero un'evidente inosservan-

---

<sup>6</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 26 giugno 1992, ricorso n. 12747/87, *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:1992:0626JUD001274787.

<sup>7</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 8; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 170.

<sup>8</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, *Soering c. Regno Unito*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, punto 113.

<sup>9</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 26 giugno 1992, ricorso n. 12747/87, *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, cit., punto 110: «As the Convention does not require the Contracting Parties to impose its standards on third States or territories, France was not obliged to verify whether the proceedings which resulted in the conviction were compatible with all the requirements of Article 6 (art. 6) of the Convention. To require such a review of the manner in which a court not bound by the Convention had applied the principles enshrined in Article 6 (art. 6) would also thwart the current trend towards strengthening international cooperation in the administration of justice, a trend which is in principle in the interests of the persons concerned. The Contracting States are, however, obliged to refuse their cooperation if it emerges that the conviction is the result of a flagrant denial of justice». Sul punto, cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 170.

za delle disposizioni della Convenzione, rivestendo i caratteri di una violazione grave e manifesta delle fondamentali prerogative ivi previste.<sup>10</sup>

*1.1.2 L'obbligo di sindacato generale della conformità ai diritti fondamentali della decisione oggetto di riconoscimento sotto pena della responsabilità indiretta per violazione della CEDU dello Stato d'esecuzione*

Nella successiva sentenza *Pellegrini c. Italia*,<sup>11</sup> la Corte di Strasburgo stabilisce che le autorità degli Stati aderenti alla Convenzione investite di un procedimento di riconoscimento od esecuzione di una decisione emessa in uno Stato terzo hanno l'obbligo di accertare la conformità del procedimento conclusosi con l'adozione della decisione considerata alle garanzie dell'equo processo enunciate dall'art. 6 CEDU.<sup>12</sup> Nel caso di specie, oggetto del controllo di compatibilità con l'art. 6 CEDU era il provvedimento col quale il giudice italiano competente aveva concesso l'*exequatur* di una decisione adottata dal Tribunale della Rota Romana. Su istanza del marito, il tribunale ecclesiastico aveva emesso la dichiarazione di nullità di matrimonio, in spregio però dei diritti della difesa della moglie, la quale lamentava di non essere stata informata nel dettaglio della domanda di nullità né della possibilità di farsi assistere da un avvocato.

Altro dall'implicare un'applicazione extraterritoriale della Convenzione europea, il rispetto del diritto fondamentale ad un processo equo presenta un duplice profilo di rilevanza. In via diretta, esso rileva nei procedimenti di riconoscimento o di esecuzione di decisioni disciplinati dal diritto interno degli Stati aderenti alla CEDU. In via indiretta, esso s'impone nei procedimenti di riconoscimento o di esecuzione disciplinati dal di-

---

<sup>10</sup> Cfr. G. BIAGIONI, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, cit., par. 8.

<sup>11</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 20 luglio 2001, ricorso n. 30882/96, *Pellegrini c. Italia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2001:0720JUD003088296.

<sup>12</sup> *Ibid.*, punto 40: «The Court notes at the outset that the applicant's marriage was annulled by a decision of the Vatican courts which was declared enforceable by the Italian courts. The Vatican has not ratified the Convention and, furthermore, the application was lodged against Italy. The Court's task therefore consists not in examining whether the proceedings before the ecclesiastical courts complied with Article 6 of the Convention, but whether the Italian courts, before authorising enforcement of the decision annulling the marriage, duly satisfied themselves that the relevant proceedings fulfilled the guarantees of Article 6. A review of that kind is required where a decision in respect of which enforcement is requested emanates from the courts of a country which does not apply the Convention. Such a review is especially necessary where the implications of a declaration of enforceability are of capital importance for the parties». Sul punto, v. E. D'ALESSANDRO, *Commento agli artt. 40 e 41 del Reg. n. 650/2012*, cit., p. 545; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 171; X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards A New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, cit., p. 365.

ritto internazionale pattizio ovvero dal diritto derivato adottato nell'ambito di organizzazioni internazionali quale è l'Unione europea.<sup>13</sup>

In virtù dell'adesione alla CEDU, i Paesi aderenti mostrano di condividere un nucleo comune di valori, come le garanzie processuali, la cui osservanza non può indebolirsi a causa della provenienza di una data situazione giuridica da uno Stato che non partecipa al sistema convenzionale e che non riconosce quei medesimi valori.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 6, terzo paragrafo TUE, la Convenzione costituisce una delle fonti essenziali dalle quali attingere i diritti fondamentali costituenti principi generali del diritto dell'Unione, l'esistenza di uno standard comune di tutela dei medesimi diritti accertata in seno al Consiglio d'Europa assume un particolare rilievo nella specifica prospettiva dell'integrazione europea. In particolare, da un confronto della presente sentenza della Corte EDU con la giurisprudenza della Corte di giustizia che interpreta l'ordine pubblico come strumento di tutela dei diritti fondamentali<sup>14</sup> può trarsi evidenza di una discrasia nell'ampiezza della tutela dei diritti umani apprestata dalle due organizzazioni sovranazionali europee. Mentre la giurisprudenza *Krombach* ammette il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico nei soli casi eccezionali in cui il soggetto abbia subito una manifesta violazione delle proprie garanzie processuali, la sentenza *Pellegrini c. Italia* sancisce un vero e proprio obbligo per lo Stato richiesto di esaminare la conformità con i principi dell'equo processo di ogni decisione resa in uno Stato terzo della quale sia domandato il riconoscimento o l'esecuzione.<sup>15</sup> Tale rilievo consente pertanto di meglio apprezzare il contributo che lo standard comune di tutela dei diritti fondamentali istituito dalla CEDU può offrire al processo d'integrazione europea.

### *1.1.3 Il ritorno al flagrante diniego di giustizia come motivo esclusivo di rifiuto del riconoscimento*

L'esplicita apertura al sindacato di conformità con i diritti fondamentali della decisione resa in uno Stato terzo di cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione in uno

---

<sup>13</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 172.

<sup>14</sup> In particolare, v. Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, causa 7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, cit.; Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa 394/07, *Marco Gambazzi contro Daimler-Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, cit.

<sup>15</sup> Cfr. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 174.

Stato aderente alla CEDU sembra tuttavia subire un *revirement* nelle successive sentenze *Lindberg c. Svezia*<sup>16</sup> e *McDonald c. Francia*.<sup>17</sup>

Nel caso *Lindberg c. Svezia* la Corte europea riafferma il criterio del flagrante diniego di giustizia sancito nel caso *Drozd e Janousek* citando altresì il precedente *Pellegrini*, quantunque in quest'ultima sentenza non fosse contenuto nessun riferimento a tale parametro.<sup>18</sup> Per la decisione del caso concreto, la Corte non ritiene necessario risolvere la questione generale concernente l'applicabilità di un analogo criterio al riconoscimento o all'esecuzione di decisioni rese da Stati aderenti alla Convenzione e nell'ipotesi in cui la violazione della Convenzione dipenda da questioni sostanziali non già da questioni processuali. La Corte di Strasburgo si limita infatti a giudicare sufficiente il controllo dell'ordine pubblico compiuto dalla Svezia in ordine alla decisione norvegese.<sup>19</sup>

Sebbene la sentenza *Lindberg c. Svezia* non si pronunci esplicitamente sulla fiducia che gli Stati aderenti alla Convenzione europea possono reciprocamente accordarsi, tale giurisprudenza non sembra escludere l'instaurazione, tra tali Stati, di una forma di mutuo riconoscimento delle decisioni che subordini il riconoscimento o l'esecuzione ad una verifica meramente marginale della compatibilità della decisione con le prerogative enunciate dalla CEDU.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 15 gennaio 2004, ricorso n. 48198/99, *Lindberg c. Svezia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004819899. Sulla natura di *revirement* di tale giurisprudenza, v. O. DE SCHUTTER, *La contribution du contrôle juridictionnel à la confiance mutuelle*, in «La confiance mutuelle dans l'espace pénal européen», cit., p. 111.

<sup>17</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 29 aprile 2008, ricorso n. 18648/04, *McDonald c. Francia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001864804.

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 15 gennaio 2004, ricorso n. 48198/99, *Lindberg c. Svezia*, cit., pp. 12-13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 13: «... the Court does not deem it necessary for the purposes of its examination of the present case to determine the general issue concerning what standard should apply where the enforcing State as well as the State whose court gave the contested decision is a Contracting Party to the Convention and where the subject-matter is one of substance (i.e., here, the freedom of expression) rather than procedure. In the particular circumstances it suffices to note that the Swedish courts found that the requested enforcement (in respect of the award of compensation and costs made in the Norwegian judgment) was neither prevented by Swedish public order or any other obstacles under Swedish law. The Court, bearing in mind its findings above as to whether the applicant had an arguable claim, does not find that there were any compelling reasons against enforcement. That being so, the Court is clearly satisfied that the Swedish courts reviewed the substance of the applicant's complaint against the requested enforcement of the Norwegian judgment, to a sufficient degree to provide him an effective remedy for the purposes of Article 13 of the Convention».

<sup>20</sup> Cfr. O. DE SCHUTTER, *La contribution du contrôle juridictionnel à la confiance mutuelle*, in «La confiance mutuelle dans l'espace pénal européen», cit., pp. 112-113.

Nella sentenza *McDonald c. Francia* trovano conferma i limiti all'operatività della clausola dell'ordine pubblico per violazione del diritto fondamentale ad un processo equo elaborati dalla Corte di giustizia.<sup>21</sup> Invero, eventuali vizi della decisione sotto il profilo dei diritti della difesa devono essere eccepiti direttamente nello Stato d'origine, ad opera della parte che vi abbia interesse. Nello Stato di riconoscimento o di esecuzione, l'ammissibilità di un'eccezione di ordine pubblico internazionale è circoscritta al sole ipotesi di mancanza od inefficacia dei mezzi giurisdizionali di tutela predisposti dallo Stato d'origine.<sup>22</sup>

### 1.2 L'inconciliabilità di una presunzione assoluta di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nella giurisprudenza in tema di immigrazione

La relazione tra mutuo riconoscimento e diritti fondamentali è indirettamente approfondita dalla Corte di Strasburgo nella giurisprudenza relativa ai trasferimenti dei richiedenti asilo nel contesto del sistema Dublino istituito in seno all'Unione. Pur vertendo in materia di asilo, infatti, le sentenze pronunciate dalla *Grande Chambre* nei casi *M.S.S.*<sup>23</sup> e *Tarakhel*<sup>24</sup> consentono di desumere implicite eccezioni al mutuo riconoscimento.<sup>25</sup>

In entrambi i casi, la Corte esclude l'operatività della presunzione di protezione equivalente formulata nel precedente *Bosphorus*<sup>26</sup> in considerazione del margine di discrezionalità che la clausola di sovranità prevista dall'art. 3, secondo paragrafo Regolamento Dublino II<sup>27</sup> accorda agli Stati membri in ordine all'esame di una domanda

---

<sup>21</sup> V. capitolo 2, paragrafo 2.2. Sul punto, v. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 176.

<sup>22</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 29 aprile 2008, ricorso n. 18648/04, *McDonald c. Francia*, cit., pp. 9- 10. V. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 177.

<sup>23</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 21 gennaio 2011, ricorso n. 30606/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit.

<sup>24</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 4 novembre 2014, ricorso n. 29217/12, *Tarakhel c. Svizzera*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2014:1104JUD002921712.

<sup>25</sup> Cfr. M. WELLER, *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, cit., p. 101.

<sup>26</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2005:0630JUD004503698, punti 152- 156 e 165.

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, in G. U. U. E. L 50, del 25 febbraio 2003, p. 1 ss., abrogato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese



d'asilo di un cittadino di un Paese terzo, nell'ipotesi in cui lo Stato adito non risulti competente in forza del medesimo regolamento.<sup>28</sup>

Nella nota sentenza *Bosphorus*, la Corte EDU aveva elaborato la presunzione di equivalenza della tutela dei diritti fondamentali garantita dal diritto dell'Unione rispetto a quella assicurata dalla Convenzione. Accertata la comparabilità dei due sistemi sovranazionali di tutela dei diritti umani,<sup>29</sup> la Corte EDU aveva formulato la presunzione di conformità con la CEDU dell'operato delle autorità statali ogniqualvolta queste ultime avessero dato attuazione agli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'Unione senza disporre di nessun potere discrezionale al riguardo. I giudici di Strasburgo avevano quindi chiarito che la presunzione di protezione equivalente nella quale si compendia la dottrina *Bosphorus* avrebbe potuto essere superata soltanto a fronte di un'insufficienza manifesta dei meccanismi di tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione predisposti dallo Stato membro dell'Unione.<sup>30</sup>

Dapprima, in *M.S.S.* la Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce la natura relativa della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali, nella quale si sostanzia la reciproca fiducia che l'Unione pone a fondamento anche della normativa in materia di immigrazione.<sup>31</sup>

Nella successiva sentenza *Tarakhel*, la medesima Corte si spinge oltre, affermando che la garanzia di effettività della tutela dei diritti umani prescrive sempre una verifica delle conseguenze di una decisione per i diritti fondamentali del soggetto concreta-

---

terzo o da un apolide, cit.: «*In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo*».

<sup>28</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 21 gennaio 2011, ricorso n. 30606/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit., punto 340. Nonostante la non appartenenza della Svizzera all'Unione europea, l'astratta applicabilità alla stessa del test *Bosphorus* si giustifica alla luce dell'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen del 26 ottobre 2004 (in G.U.U.E. L 53, del 27 febbraio 2008, p. 52 ss.), il quale rende applicabile a tale Stato il regime normativo elaborato dall'UE in tema di asilo: sul punto, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 4 novembre 2014, ricorso n. 29217/12, *Tarakhel c. Svizzera*, cit., punti 88 e 90.

<sup>29</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit., punto 155.

<sup>30</sup> *Ibid.*, punto 156.

<sup>31</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 21 gennaio 2011, ricorso n. 30606/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit., punto 340. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 161.

mente riguardato nel singolo caso.<sup>32</sup> Nel ragionamento della Corte di Strasburgo, peraltro, tale accertamento, scrupoloso ed individualizzato, deve compiersi anche nell'ipotesi in cui non risultino accertate carenze né sistemiche né generalizzate.<sup>33</sup>

Con specifico riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia penale, nel successivo caso *Ignaoua*,<sup>34</sup> la Corte europea precisa altresì che l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate non costituisce una *condicio sine qua non* del rifiuto del riconoscimento. Pur configurando un indizio di un rischio, per il soggetto interessato, di essere pregiudicato nei propri diritti, l'accertamento di carenze sistemiche o generalizzate, tanto più se contenuto in precedenti giudizi, non è idoneo a provare l'inosservanza, nel caso concreto, degli obblighi internazionali ai quali lo Stato considerato è tenuto in ragione della sua adesione alla Convenzione. La Corte europea ritiene infatti di dover attribuire un certo rilievo alla reciproca fiducia che soggiace alla cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione.<sup>35</sup> Di conseguenza, essa ritiene che la presunzione sottesa al principio di reciproca fiducia rilevi sul piano dell'onere della prova, ponendo in capo al ricorrente l'onere della prova contraria, ossia la dimostrazione dell'inosservanza nel caso di specie delle disposizioni della CEDU da parte dello Stato contraente interessato.<sup>36</sup>

Se confrontata con l'orientamento elaborato dalla Corte EDU nelle sentenze appena esaminate, la giurisprudenza della Corte di giustizia presenta elementi ora di divergenza, ora di coesione. Per quanto attiene ai profili di divergenza, essi possono trarsi dalla giurisprudenza relativa al settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Nel precedente *Aranyosi e Căldăraru*,<sup>37</sup> infatti, la Corte di giustizia ha formulato un duplice test, in cui l'accertamento della specifica condizione dell'individuo, segnatamente di una concreta esposizione di questi al rischio di subire un pregiudizio dei propri diritti fondamentali, acquista rilevanza soltanto nell'ipotesi in cui sia acclarata

---

<sup>32</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 4 novembre 2014, ricorso n. 29217/12, *Tarakhel c. Svizzera*, cit., punto 103. Cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 161.

<sup>33</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 4 novembre 2014, ricorso n. 29217/12, *Tarakhel c. Svizzera*, cit., punti 103 e 115. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, *Mutual recognition, mutual trust and fundamental rights after Lisbon*, cit., p. 161; V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, cit., p. 140.

<sup>34</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, dec. 18 marzo 2014, *Ignaoua e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 46706/08, ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC004670608.

<sup>35</sup> *Ibid.*, punto 55: «*It further agrees that the mutual trust and confidence underpinning measures of police and judicial cooperation among EU member States must be accorded some weight*».

<sup>36</sup> *Ibid.*, punto 51.

<sup>37</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit.

la sussistenza di carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente del mandato d'arresto europeo.<sup>38</sup> Una perfetta coesione tra la giurisprudenza delle due Corti europee emerge invece in materia di asilo. Invero, nella sentenza *C.K.*<sup>39</sup> la Corte di giustizia ha ritenuto di valorizzare la situazione concreta dell'individuo indipendentemente dall'esistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza dello Stato membro competente ad esaminare la domanda.<sup>40</sup> Diversamente dall'orientamento espresso nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, infatti, nella sentenza *C.K.* la Corte di giustizia stabilisce che la presenza di carenze sistemiche o generalizzate non integra più un presupposto del diniego del riconoscimento. Ai fini di una simile conclusione, il ruolo decisivo deve infatti assegnarsi esclusivamente all'accertamento di una concreta esposizione dell'individuo al rischio di subire un pregiudizio dei propri diritti fondamentali.

### *1.3 I diritti fondamentali come limiti del riconoscimento o dell'esecuzione di decisioni rese in Stati membri dell'Unione europea*

#### *1.3.1 La perfetta conciliabilità della tecnica del mutuo riconoscimento con la presunzione di protezione equivalente: il caso Povse c. Austria*

Il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile rappresenta il contesto rispetto al quale la Corte europea dei diritti dell'uomo esamina il livello di protezione dei diritti fondamentali risultante dal regime del mutuo riconoscimento fondato sulla reciproca fiducia istituito nell'ambito dell'Unione europea.

Con la sentenza *Povse c. Austria*<sup>41</sup> la Corte di Strasburgo si pronuncia sulla compatibilità con la CEDU della decisione con la quale i giudici austriaci hanno disposto l'immediata esecuzione dell'ordine di ritorno di una minore vittima di sottrazione internazionale emesso dalle autorità giurisdizionali italiane. Per taluni provvedimenti sul ritorno del minore, il regolamento Bruxelles II *bis* ha abolito l'*exequatur* disponendone l'esecuzione automatica, subordinata al mero rilascio da parte dell'autorità giurisdizio-

---

<sup>38</sup> V. capitolo 2, paragrafo 3.2.3.

<sup>39</sup> Corte di giustizia, sent. 16 febbraio 2017, causa 578/16 PPU, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, cit.

<sup>40</sup> V. capitolo 2, paragrafo 3.2.3.

<sup>41</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 18 giugno 2013, ricorso n. 3890/11, *Sofia Povse e Doris Povse c. Austria*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC000389011.

nale d'origine di un certificato a garanzia dell'osservanza dei fondamentali diritti di difesa delle parti, escludendo ogni possibilità di opporsi al riconoscimento.<sup>42</sup>

È tuttavia una peculiare compatibilità dell'abolizione dell'*exequatur* ad essere vagliata dalla Corte europea. La censura mossa dal ricorrente riguardava infatti la conciliabilità di tale previsione normativa con le restrizioni del diritto fondamentale alla vita privata e familiare consentite dall'art. 8, secondo paragrafo CEDU. In particolare, la Corte s'interroga sulla possibilità di derogare alla presunzione *Bosphorus*, in base alla quale la protezione che l'Unione europea accorda ai diritti fondamentali è – in linea di principio – equivalente a quella garantita dalla Convenzione europea sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale,<sup>43</sup> in sede di accertamento del carattere necessario dell'ingerenza per la realizzazione delle finalità ammesse dalla disposizione convenzionale.<sup>44</sup>

Applicando al caso di specie il test *Bosphorus*, anzitutto la Corte europea non accerta nessuna disfunzione dei meccanismi di controllo predisposti dall'ordinamento giuridico dell'Unione a tutela dei diritti umani salvaguardati dalla CEDU. Nel ragionamento della Corte, l'argomento centrale attiene al requisito dell'assenza di discrezionalità in capo agli organi degli Stati membri, al quale la giurisprudenza *Bosphorus* e *Michaud*<sup>45</sup> subordina l'operatività della presunzione di tutela equivalente. Diversamente dal regolamento Dublino II, in cui la clausola di sovranità consente all'autorità adita di verificare se un rifugiato debba o meno essere trasferito nello Stato membro di primo approdo, l'art. 42 regolamento Bruxelles II *bis* non conferisce al giudice dello Stato membro di esecuzione nessun margine di discrezionalità in relazione all'esercizio dell'ordine impartito dal giudice d'origine.<sup>46</sup> In un simile contesto normativo, dunque, il giudice

---

<sup>42</sup> Art. 42 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit.

<sup>43</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yolları Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit., punto 155.

<sup>44</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in «SIDIBlog», 15 luglio 2016.

<sup>45</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 6 dicembre 2012, ricorso n. 12323/11, *Michaud c. Francia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2012:1206JUD001232311.

<sup>46</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 18 giugno 2013, ricorso n. 3890/11, *Sofia Povse e Doris Povse c. Austria*, cit., punti 79 e 83.

dell'esecuzione si è limitato ad adempiere un obbligo derivante dalla sua appartenenza all'Unione.<sup>47</sup>

Un giudizio di infondatezza è inoltre espresso dalla Corte EDU con riguardo all'eccezione, sollevata dalle ricorrenti, di manifesta insufficienza dei meccanismi di controllo del rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.<sup>48</sup> In particolare, la Corte rigetta l'argomento in base al quale l'impossibilità, per i giudici dello Stato membro dell'esecuzione, di esaminare il merito dell'ordine di ritorno priverebbe le ricorrenti della garanzia di tutela dei diritti fondamentali consacrati nella CEDU. A sostegno del proprio ragionamento, i giudici di Strasburgo adducono la possibilità di far valere i propri diritti garantiti dalla Convenzione innanzi ai giudici dello Stato membro d'origine, ora proponendo appello avverso la decisione sul ritorno, ora presentando istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di ritorno, ora sollevando la questione relativa alle mutate circostanze davanti al giudice nazionale di legittimità. Mentre i primi due rimedi giurisdizionali non erano stati esperiti dalle ricorrenti, queste avevano ancora la possibilità di avvalersi del terzo rimedio, risultando peraltro ammesso dall'ordinamento giuridico dello Stato membro d'origine il gratuito patrocinio. La Corte EDU rammenta infine che a fronte di un eventuale esito negativo dei rimedi giurisdizionali offerti dallo Stato membro d'origine, le ricorrenti avrebbero comunque avuto la possibilità di proporre ricorso contro il predetto Stato membro davanti alla medesima Corte.<sup>49</sup>

In virtù dei motivi riferiti, i giudici di Strasburgo escludono quindi ogni violazione della Convenzione.

Sebbene la sentenza esaminata promani non già dalla *Grande Chambre* della Corte ma da una sezione semplice (la prima), e quantunque la giurisprudenza di Strasburgo presenti natura casistica, essa potrebbe interpretarsi come un'implicita conformità alla CEDU dell'abolizione dell'*exequatur*.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, punto 82.

<sup>48</sup> *Ibid.*, punto 87.

<sup>49</sup> *Ibid.*, punto 86.

<sup>50</sup> Cfr. X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards A New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, cit., p. 366.

### 1.3.2 L'interferenza tra due presunzioni di equivalenza: il caso *Avotiņš c. Lettonia*

La sentenza *Avotiņš c. Lettonia*<sup>51</sup> riguarda la tutela del diritto fondamentale ad un processo equo nell'ambito di un procedimento lettone di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di un debito contrattuale emessa in contumacia da giudici ciprioti. Precisamente, il debitore, cittadino lettone, lamenta di non aver potuto esercitare i propri diritti di difesa, in quanto la notifica dell'atto introduttivo era stata compiuta presso un indirizzo in Lettonia che non corrispondeva al suo domicilio o alla sua residenza. Per questi motivi, questi non aveva potuto acquisire conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti. Avendo appreso dell'esistenza della sentenza contumaciale cipriota soltanto in sede di *exequatur*, il debitore si oppone al riconoscimento invocando l'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera può essere rifiutato qualora «*la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione*».<sup>52</sup>

Le autorità giurisdizionali lettoni rigettano però l'opposizione, ritenendo applicabile nel caso concreto la deroga al motivo di rifiuto contemplata dal medesimo art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001. Invero, esse ritengono che l'*Avotiņš* non si sia avvalso della possibilità, offerta dal diritto cipriota, di impugnare la decisione, la quale ha così acquisito l'autorità del giudicato. Per contro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la possibilità d'impugnazione rilevante ai fini dell'applicabilità dell'eccezione al motivo di diniego di cui all'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 sussiste soltanto qualora il convenuto «*abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato d'origine*».<sup>53</sup>

La decisione della Corte origina da un rinvio alla *Grande Chambre* ex art. 43 CEDU promosso dal ricorrente *Avotiņš* a seguito del pronunciamento della quarta se-

---

<sup>51</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2016:0523JUD001750207.

<sup>52</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.

<sup>53</sup> Corte di giustizia, sent. 14 dicembre 2006, causa 283/05, *ASML Netherlands BV contro Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, cit., punto 49.

zione, che aveva escluso la violazione delle garanzie processuali tutelate dall'art. 6, primo paragrafo CEDU.<sup>54</sup>

Col ricorso alla Corte europea, Avotiņš censura la violazione dei suoi fondamentali diritti di difesa ad opera, in via diretta, delle autorità cipriote, in via indiretta, delle autorità lettoni. Nei confronti di Cipro, però, il ricorso è dichiarato irricevibile già dalla sezione semplice, in ragione dell'inosservanza del termine di sei mesi stabilito dall'art. 35, primo paragrafo CEDU.

L'accertamento della Corte s'incentra perciò sull'adempimento da parte delle autorità giurisdizionali lettoni dell'obbligo di verificare, in sede di *exequatur*, il rispetto del diritto fondamentale ad un processo equo nell'ambito del procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine. Sancito nella sentenza *Pellegrini* in relazione al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione emessa in Stati non aderenti alla CEDU,<sup>55</sup> tale obbligo di verifica si applica per analogia, e a maggior ragione, nei rapporti tra autorità giurisdizionali degli Stati contraenti.<sup>56</sup>

Il ricorso offre alla Grande Camera della Corte europea la prima occasione per valutare il rispetto delle garanzie dell'equo processo nel contesto del mutuo riconoscimento così come attuato nell'ordinamento dell'Unione europea, in particolare dal regolamento Bruxelles I, oggi interamente sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012.<sup>57</sup>

La sentenza rappresenta altresì la prima reazione della Corte di Strasburgo al parere n. 2/13, col quale la Corte di giustizia dell'Unione ha dichiarato il progetto di accordo di adesione dell'Unione alla CEDU incompatibile con le specifiche caratteristiche e l'autonomia del diritto dell'Unione.<sup>58</sup>

Con sedici voti a favore ed un solo voto contrario, la Grande Camera conferma la decisione della quarta sezione, escludendo una responsabilità indiretta delle autorità giurisdizionali lettoni per violazione dell'art. 6, primo paragrafo CEDU relativo al diritto fondamentale ad un processo equo.

---

<sup>54</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 febbraio 2014, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207.

<sup>55</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 20 luglio 2001, ricorso n. 30882/96, *Pellegrini c. Italia*, cit., punti 40-41.

<sup>56</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 97.

<sup>57</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.

<sup>58</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit.

La Corte di Strasburgo chiarisce le ragioni della sussunzione del caso concreto entro la sfera applicativa della presunzione di equivalenza enunciata in *Bosphorus*, valutandone altresì la derogabilità nel caso di specie in forza del criterio della «*manifesta carenza*» formulato nella medesima sentenza.<sup>59</sup>

In primo luogo, l'applicabilità della presunzione è subordinata al soddisfacimento di due condizioni che, precisate nel precedente *Michaud*, consistono nell'assenza di discrezionalità delle autorità nazionali e nell'integrale applicazione delle potenzialità del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione.<sup>60</sup> Per quanto riguarda il primo requisito, la Corte rileva che i giudici lettoni hanno applicato una disposizione del diritto dell'Unione contenuta in un regolamento. La diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e l'obbligatorietà di tutti gli elementi del regolamento privano il giudice nazionale di qualsiasi margine di discrezionalità.<sup>61</sup> Per quanto riguarda il secondo requisito, la Corte si pronuncia sulla necessità dell'effettivo esperimento nel caso concreto dei meccanismi di controllo predisposti dal diritto dell'Unione, chiarendo l'incerta portata che tale condizione aveva presentato nella giurisprudenza successiva alla sentenza *Bosphorus*.<sup>62</sup> Discostandosi dal proprio precedente orientamento,<sup>63</sup> la Corte adotta un ap-

---

<sup>59</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit., punto 156.

<sup>60</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 6 dicembre 2012, ricorso n. 12323/11, *Michaud c. Francia*, cit., punti 102- 104.

<sup>61</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 106. Sul punto, S. MARINO, *Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni nella recente prospettiva delle Corti europee*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2017, p. 125, nota 40 osserva che «*si potrebbe anche dubitare del fatto che l'art. 34 del regolamento n. 44/2001 non attribuisca alcuna discrezionalità al giudice, sulla base del solo rilievo che la fonte è direttamente applicabile negli Stati membri. Il limite ha almeno un parziale carattere discrezionale. Ciò sarebbe sufficiente ad escludere la presunzione di equivalenza. La Corte europea, invece, insiste sulla fonte nella quale è contenuto la disposizione rilevante*».

<sup>62</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 3.

<sup>63</sup> In *Bosphorus*, un quesito interpretativo era stato sottoposto in via pregiudiziale dal giudice irlandese alla Corte di giustizia, la quale aveva fornito indicazioni al riguardo: v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit., punti 42- 55. Nel caso *Michaud*, la Corte di Strasburgo esclude l'applicabilità della presunzione di protezione equivalente nel caso di specie, difettando l'attivazione del meccanismo di controllo predisposto dal diritto dell'Unione da parte del Consiglio di Stato francese: v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 6 dicembre 2012, ricorso n. 12323/11, *Michaud c. Francia*, cit., punto 115. Infine, in *Povse* la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene applicabile il test *Bosphorus* anche in ragione del fatto che l'autorità giurisdizionale adita per l'esecuzione della decisione sul ritorno della minore aveva adito in via pregiudiziale il giudice dell'Unione: v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 18 giugno 2013, ricorso n. 3890/11, *Sofia Povse e Doris Povse c. Austria*, cit., punto 81. Sul punto, cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.



proccio accomodante, ritenendo anzitutto che la condizione debba interpretarsi senza eccessivi formalismi e tenendo conto delle peculiarità del meccanismo di controllo, quale è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare, i giudici escludono che la proposizione di un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia configuri una condizione indefettibile dell'applicabilità della presunzione *Bosphorus*.<sup>64</sup> Secondo la Corte, la fondatezza di quest'ultimo assunto trova ulteriore conferma nelle ipotesi in cui non si ponga nessuna questione reale e seria in ordine alla tutela dei diritti fondamentali da parte del diritto dell'Unione, come ritenuto dai giudici lettone nel caso di specie, nonché nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia abbia già fornito con precisione l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione conformi ai diritti fondamentali.<sup>65</sup> Si tratta di un'interpretazione coerente con la posizione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza *Cilfit*, secondo cui le autorità giurisdizionali di ultima istanza sono dispensate dall'obbligo di rinvio pregiudiziale qualora la disposizione controversa del diritto dell'Unione abbia già formato oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero la corretta applicazione del diritto dell'Unione s'imponga con evidenza tale «*da non lasciar adito a ragionevoli dubbi*».<sup>66</sup>

L'apprezzamento della seconda condizione deve poi compiersi rispetto alle particolari circostanze che connotano il caso concreto. In proposito, però, la Corte considera esclusivamente la condotta del ricorrente, il quale non aveva sollevato alcuna perplessità in ordine all'interpretazione dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001, né peraltro aveva richiesto al giudice lettone di operare un rinvio pregiudiziale.<sup>67</sup> Viceversa, nessuna considerazione è formulata con riguardo all'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale al quale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Suprema Corte lettone era tenuta, in quanto giudice di ul-

---

<sup>64</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 109: «... it considers that this second condition should be applied without excessive formalism and taking into account the specific features of the supervisory mechanism in question».

<sup>65</sup> *Ibid.*: «It considers that it would serve no useful purpose to make the implementation of the *Bosphorus* presumption subject to a requirement for the domestic court to request a ruling from the CJEU in all cases without exception, including those cases where no genuine and serious issue arises with regard to the protection of fundamental rights by EU law, or those in which the CJEU has already stated precisely how the applicable provisions of EU law should be interpreted in a manner compatible with fundamental rights».

<sup>66</sup> Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 1982, 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della sanità*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:1982:335, punto 21. Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

<sup>67</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 111.

tima istanza.<sup>68</sup> Parimenti omessa è altresì ogni valutazione circa l'obbligo di motivazione, gravante sul medesimo giudice di ultima istanza, relativamente alla decisione di non adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia.<sup>69</sup>

In secondo luogo, la Corte di Strasburgo esclude che l'applicazione del regolamento Bruxelles I, precisamente l'attuazione del riconoscimento automatico ivi disciplinato, possa determinare nel caso di specie una tutela manifestamente carente dei diritti fondamentali. Ai sensi del precedente *Bosphorus*, infatti, la manifesta carenza della tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione costituisce l'unica ipotesi in cui il bilanciamento degli interessi della cooperazione internazionale con le esigenze di garanzia dell'ordine pubblico europeo tutelate dalla Convenzione dovrebbe risolversi a totale vantaggio di queste ultime.<sup>70</sup>

Invece di valutare le motivazioni addotte dal giudice lettone relativamente all'applicazione dell'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001 in conformità all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, per negare la manifesta carenza, nel caso concreto, della tutela dei diritti fondamentali della difesa, la Corte europea s'addentra nell'apprezzamento di aspetti procedurali, che non solo fuoriescono dalla sua competenza ma neanche rientrano tra le attribuzioni dell'Unione. I profili procedurali esaminati attengono all'onere della prova in ordine all'esistenza e alla proponibilità di mezzi giurisdizionali di ricorso nello Stato membro d'origine. Dalle informazioni fornite dal governo cipriota, la Corte ritiene di porre interamente tale onere a carico del ricorrente debitore.<sup>71</sup> Dunque, non essendosi avvalso della possibilità d'impugnazione offerta dallo Stato membro d'origine, il ricorrente non avrebbe potuto dolersi fondatamente della violazione dei suoi diritti della difesa opponendosi all'esecuzione della decisione controversa in forza del limite di cui all'art. 34, n. 2 regolamento n. 44/2001.<sup>72</sup> L'estensione del proprio sindacato all'onere probatorio si presenta perciò funzionale alla

---

<sup>68</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 3.

<sup>69</sup> *Ibid.*, par. 4; v. anche S. MARINO, *Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni nella recente prospettiva delle Corti europee*, cit., pp. 122-123.

<sup>70</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit., punto 156. Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 3.

<sup>71</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 123.

<sup>72</sup> *Ibid.*, punto 122.

conclusione della Corte, la quale esclude che nel caso concreto la protezione dei diritti fondamentali sia stata manifestamente carente.<sup>73</sup> Poiché la disciplina dell'onere della prova rientra nell'ambito di applicazione del diritto processuale nazionale, era compito della Suprema Corte lettone accertare un simile profilo alla luce del parametro interno.<sup>74</sup> D'altronde, come chiariscono i giudici Lemmens e Briede, neanche l'art. 6, primo paragrafo CEDU investe la Corte europea di un sindacato relativo all'onere della prova sui mezzi interni di ricorso al fine di accertare l'effettivo rispetto dei fondamentali diritti della difesa del convenuto contumace.<sup>75</sup>

### 1.3.3 Il test della “manifesta insufficienza” come ultimo e inadeguato baluardo della tutela dei diritti fondamentali nei settori disciplinati dal mutuo riconoscimento

La sentenza *Avotiņš c. Lettonia*<sup>76</sup> permette di saggiare l'interazione tra la presunzione di equivalenza della protezione dei diritti fondamentali garantita dal diritto dell'Unione nei settori in un cui il coordinamento (orizzontale) tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri è attuato mediante la tecnica del mutuo riconoscimento e la presunzione di protezione equivalente dei diritti umani assicurata dalla Convenzione europea e formalizzata dalla Corte di Strasburgo nel precedente *Bosphorus*,<sup>77</sup> intesa come modalità di coordinamento verticale tra gli ordinamenti degli Stati aderenti, nel contem-

---

<sup>73</sup> O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 5: «Le motivazioni di una tale conclusione non paiono in verità così limpide né si rinvencono elementi chiari in tal senso nell'ambito delle motivazioni fornite dal giudice lettone, atteso che l'unico fattore valorizzato dal giudice nazionale in sede di *exequatur* è stata la mancata impugnazione della decisione cipriota da parte del ricorrente. Ciò invece potrebbe valere anche in senso opposto come spia dell'avvenuta lesione dei diritti di difesa del convenuto contumace nello Stato di origine, laddove non siano rinvenuti dal giudice dell'esecuzione mezzi effettivi di impugnazione nell'ordinamento di origine...». Sul punto, v. anche S. MARINO, *Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni nella recente prospettiva delle Corti europee*, cit., p. 117.

<sup>74</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 5.

<sup>75</sup> Opinione separata concorde alla decisione della maggioranza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, comune ai giudici Lemmens e Briede, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, *Raccolta digitale*, ECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207, p. 56 ss., v. in particolare punto 3. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 5, la quale rileva il rischio che la Corte europea «possa trasformarsi in giudice di quarta istanza, spingendosi persino ad interpretare il diritto interno di uno Stato contraente in violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 19 della Convenzione». Sul punto, v. anche S. MARINO, *Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni nella recente prospettiva delle Corti europee*, cit., p. 120.

<sup>76</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit.

<sup>77</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Veticaret Anonim Sirketi c. Irlanda*, cit.

po, alla CEDU e ad un'organizzazione regionale di carattere sovranazionale quale l'Unione europea.

In particolare, la Corte di Strasburgo tenta di contemperare l'obbligo di attuare la libertà di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri con l'esigenza di preservare il diritto fondamentale ad un processo equo enunciato dall'art. 6, primo paragrafo CEDU. In termini generali, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo tenta di precisare i criteri del giudizio di bilanciamento tra l'osservanza degli obblighi gravanti in capo ad uno Stato contraente in virtù della sua appartenenza all'Unione europea e la garanzia di rispetto dei diritti umani salvaguardati dalla Convenzione europea.<sup>78</sup>

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,<sup>79</sup> il mutuo riconoscimento trova il suo presupposto (e la sua giustificazione) nella reciproca fiducia tra gli Stati membri «*in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali*».<sup>80</sup> Il fondamento della reciproca fiducia è identificato nella condivisione di ciascuno Stato membro con tutti gli altri Stati membri, e nel riconoscimento della reciprocità di una simile condivisione, dei valori comuni precisati dall'art. 2 TUE.<sup>81</sup>

L'attuazione della presunzione di protezione equivalente elaborata dalla Corte di Strasburgo in settori del diritto dell'Unione caratterizzati dalla presunzione di equivalenza formulata dalla Corte di giustizia rischia di interferire con la tutela dei diritti fondamentali. Come osservato sopra, il test *Bosphorus* poggia sul duplice requisito dell'assenza di discrezionalità delle autorità nazionali e dell'integrale applicazione delle potenzialità del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione. L'affievolimento, indotto dalla sentenza *Avotiņš*, della portata della seconda condizione

---

<sup>78</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 1.

<sup>79</sup> Sul punto, v. capitolo 1, paragrafo 3; capitolo 2, paragrafi 2.3.1 e 3.2.2.2.

<sup>80</sup> Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010, causa 491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga contro Simone Pelz*, cit., punto 70; nello stesso senso, v. anche Corte di giustizia, sent. 30 maggio 2013, causa 168/13 PPU, *Jeremy F. contro Premier ministre*, cit., punto 50.

<sup>81</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 168, ove la Corte chiarisce altresì che tale condivisione configurerebbe la premessa fondamentale che «*implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua*». Sul punto, v. anche O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

potrebbe radicalizzare la presunzione di protezione equivalente, legittimando, di conseguenza, un'indiretta violazione di fondamentali garanzie convenzionali tramite l'applicazione del diritto dell'Unione. In particolare, il «*ruolo complementare*» che il diritto dell'Unione assegna ai giudici nazionali in relazione alla tutela dei diritti fondamentali risulterebbe indebolito per effetto della negazione di efficacia decisiva all'effettiva attivazione del meccanismo di rinvio pregiudiziale ai fini del soddisfacimento della seconda condizione.<sup>82</sup>

Nella propria opinione dissenziente, il giudice Sajó mette in guardia dalle criticità dell'interpretazione resa dalla maggioranza dei giudici della Corte, con specifico riguardo all'applicazione della presunzione *Bosphorus* a situazioni che attuano il mutuo riconoscimento, segnalando che una simile applicazione crea una presunzione che non trova riscontro nella realtà.<sup>83</sup> Il medesimo giudice Sajó richiama la sentenza resa dalla Corte di giustizia nel caso *Aranyosi e Căldăraru*, in cui il giudice dell'Unione conferma il carattere relativo della presunzione di tutela dei diritti fondamentali, circoscrivendo però la portata delle relative eccezioni alle sole «*circostanze eccezionali*»,<sup>84</sup> nelle quali sia accertato il rischio concreto per il soggetto interessato di subire una lesione di un proprio diritto fondamentale.<sup>85</sup> Tuttavia, nel ragionamento della Corte di giustizia, dall'accertamento della concretezza del rischio per il destinatario del mandato d'arresto europeo non discende l'obbligo del giudice dell'esecuzione di rifiutare automaticamente il riconoscimento, bensì la sola possibilità di ritardare o di non eseguire il mandato.<sup>86</sup> Ne consegue che la possibilità, sia pure sorretta da indici di concretezza, che il soggetto destinatario di un mandato d'arresto europeo possa subire una lesione dei propri diritti fondamentali per effetto dell'esecuzione di tale decisione non integra di per sé una mo-

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Opinione separata dissenziente alla decisione della maggioranza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, del giudice *Sajó*, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, Raccolta digitale, ECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207, p. 56 ss., v. in particolare punto 9. Sul punto, cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

<sup>84</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Căldăraru*, cit., punti 78 e 82.

<sup>85</sup> *Ibid.*, punto 104.

<sup>86</sup> *Ibid.*, punto 102. Sul punto, v. anche N. LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza "Aranyosi e Căldăraru"*, cit., p. 449.

tivo di diniego del riconoscimento, equiparabile ai tassativi motivi di rifiuto disciplinati dalla decisione quadro 2002/584/GAI.<sup>87</sup>

La sentenza *Aranyosi e Căldăraru* conferma dunque la natura eccezionale delle deroghe alla presunzione di rispetto dei diritti fondamentali sottesa al principio di reciproca fiducia che, come chiarito nel precedente parere n. 2/13,<sup>88</sup> pone a carico degli Stati membri due obbligazioni negative.<sup>89</sup> La prima consiste nel divieto, avente carattere assoluto,<sup>90</sup> di non esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione.<sup>91</sup> La seconda obbligazione attiene invece all'obbligo di non verificare il rispetto, in un caso concreto, dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione da parte di un altro Stato membro, «*tranne in circostanze eccezionali*».<sup>92</sup>

In materia di asilo, nella sentenza *C.K.*<sup>93</sup> la Corte di giustizia supera la condizione della sussistenza di carenze sistemiche o generalizzate, attribuendo rilievo esclusivo all'accertamento del rischio concreto, per il singolo, di subire una lesione di propri diritti fondamentali. L'esistenza di un simile rischio concreto e individuale configura pertanto un motivo di per sé sufficiente per rifiutare il trasferimento di un individuo nello Stato membro di primo approdo. Diversamente dal precedente *Aranyosi e Căldăraru*, la sentenza *C.K.* investe perciò le autorità degli Stati membri di un accertamento individuale fondato sulle circostanze del caso concreto, conferendo priorità alla situazione individuale dell'essere umano che occupa una posizione di vulnerabilità.<sup>94</sup> Dunque, la sentenza *C.K.* sembrerebbe suggerire non soltanto l'abbandono di una narrativa meramente formale della reciproca fiducia tra gli Stati membri con determinazione ed incisività maggiori rispetto ad *Aranyosi e Căldăraru*, ma prospettare altresì orizzonti inter-

---

<sup>87</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit. Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

<sup>88</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit.

<sup>89</sup> Cfr. K. LENAERTS, *La vie après l'avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust*, in «Common Market Law Review», 2017, p. 813.

<sup>90</sup> *Ibid.*, p. 814.

<sup>91</sup> Sul punto, v. Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa 399/11, *Stefano Melloni contro Ministero Fiscal*, cit., punto 63.

<sup>92</sup> Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014, n. 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, cit., punto 191. V. K. LENAERTS, *La vie après l'avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust*, cit., p. 814.

<sup>93</sup> Corte di giustizia, sent. 16 febbraio 2017, causa 578/16 PPU, *C.K. e a. contro Republika Slovenija*, cit.

<sup>94</sup> Cfr. E. XANTHOPOULOU, *Mutual trust and rights in EU criminal and asylum law: three phases of evolution and the uncharted territory beyond blind trust*, cit., p. 498.

pretativi del tutto nuovi per la seconda obbligazione negativa che connota il contenuto di tale principio.

Indipendentemente dalla formale adesione dell'Unione europea alla CEDU, le garanzie fondamentali assicurate da quest'ultima costituiscono parametri di riferimento per l'interpretazione del diritto dell'Unione. Da un lato, infatti, l'art. 52, terzo paragrafo Carta stabilisce il parallelismo interpretativo tra i diritti della Carta e i corrispondenti diritti della Convenzione, sancendo nel contempo l'inderogabilità *in peius* del livello di protezione accordato dal sistema della CEDU ad un diritto fondamentale garantito dalla Carta, nell'ambito di applicazione della medesima. Dall'altro lato, l'art. 6, terzo paragrafo TUE colloca i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU tra i principi generali dell'ordinamento dell'Unione. Di conseguenza, gli obblighi di tutela derivanti dalla CEDU fungono da canoni anche per l'interpretazione delle eccezioni al mutuo riconoscimento fondate sui diritti fondamentali.<sup>95</sup>

In *Avotiņš*, la Corte europea ritiene che, in talune fattispecie concrete, la limitazione del potere del giudice dello Stato membro dell'esecuzione di accertare il rispetto dei diritti fondamentali da parte del giudice dello Stato membro d'origine ai soli casi eccezionali potrebbe violare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, la quale esige che almeno il giudice dell'esecuzione possa controllare adeguatamente la gravità delle allagate violazioni dei diritti fondamentali nello Stato d'origine, al fine di scongiurare un'insufficienza manifesta nella protezione di questi diritti.<sup>96</sup>

La Grande Camera segnala inoltre la doppia limitazione che il sindacato giurisdizionale sull'osservanza dei diritti fondamentali potrebbe potenzialmente subire per effetto dell'applicazione congiunta delle due presunzioni: quella sulla quale si basa il mutuo riconoscimento e quella di protezione equivalente operante nel sistema convenzionale in virtù della sentenza *Bosphorus*.<sup>97</sup> Laddove le autorità dello Stato membro di esecuzione applichino il diritto dell'Unione senza disporre di alcun margine di discrezionalità, come accade in relazione all'applicazione dei meccanismi di mutuo riconoscimento, tali autorità si trovano doppiamente private del potere di accertamento circa il rispet-

---

<sup>95</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza "Aranyosi e Căldăraru"*, cit., p. 452.

<sup>96</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 114.

<sup>97</sup> Cfr. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

to dei diritti fondamentali nello Stato membro di origine. Da un lato, infatti, l'applicazione del mutuo riconoscimento obbliga il giudice dello Stato membro dell'esecuzione a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte del giudice dello Stato membro d'origine. Dall'altro lato, l'assenza di discrezionalità, unitamente alla flessibilità accordata al requisito dell'attivazione del procedimento di rinvio pregiudiziale, determinerebbe un'applicazione automatica della presunzione di protezione equivalente.<sup>98</sup>

Secondo la Corte di Strasburgo, il paradossale cortocircuito nella garanzia di tutela delle fondamentali prerogative dell'individuo, generato dall'applicazione congiunta delle due presunzioni, può essere superato attraverso il criterio dell'insufficienza manifesta. Più precisamente, i giudici di Stati che siano al contempo membri dell'UE e parti contraenti della CEDU sono tenuti ad applicare il mutuo riconoscimento finché tale applicazione non si traduca in un livello manifestamente carente della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione. Qualora, davanti ai giudici degli Stati membri, sia presentata una doglianza grave e fondata circa la tutela manifestamente carente di un diritto fondamentale garantito dalla CEDU e il diritto dell'Unione non permetta di sanare una simile situazione, i giudici degli Stati membri non possono astenersi dall'accertare la violazione denunciata per il solo motivo che essi applicano il diritto dell'Unione.<sup>99</sup>

Nel ragionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, dunque, il rispetto dei diritti fondamentali può ostacolare il mutuo riconoscimento limitatamente alle ipotesi in cui il giudice nazionale sia investito dell'apprezzamento della manifesta carenza della tutela apprestata ai diritti fondamentali nello Stato membro d'origine rispetto al livello di protezione accordato dalla CEDU.

Il test della manifesta insufficienza elaborato dalla Corte di Strasburgo non colma però interamente la lacuna che la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali subisce per effetto dell'applicazione congiunta delle due presunzioni di equivalenza dei diritti

---

<sup>98</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 115. Sul punto, v. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.

<sup>99</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07, *Avotiņš c. Lettonia*, cit., punto 116. Sul punto, v. O. FERACI, *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, cit., par. 4.



fondamentali. Nelle ipotesi in cui i giudici degli Stati membri incorrano in un'errata applicazione del diritto dell'Unione, infatti, la tutela giurisdizionale dell'individuo potrebbe risultarne scoperta tanto a livello nazionale quanto a livello convenzionale, in ragione dei limiti al sindacato giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il contesto descritto rivela pertanto le criticità del coordinamento tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e il sistema istituito dalla CEDU, che il perfezionamento del processo di adesione dell'UE alla Convenzione potrebbe chiarire.<sup>100</sup>

## ***2. I limiti dell'art. 7 TUE come meccanismo di salvaguardia verticale dei diritti fondamentali nei settori regolati dal mutuo riconoscimento***

### *2.1 I limiti dell'art. 7 TUE come strumento di tutela dei valori comuni*

L'art. 7 TUE prevede due meccanismi di reazione nei confronti degli Stati membri che non rispettino i valori indicati dall'art. 2 TUE, distinguibili sul piano della funzione. Il primo, introdotto dal Trattato di Nizza, persegue obiettivi preventivi, mentre il secondo assolve ad una funzione sanzionatoria, e risulta presente già nell'originaria formulazione della disposizione inserita dal Trattato di Amsterdam.

Sebbene l'ordinamento dell'Unione preveda altri rimedi sanzionatori per reagire a violazioni del proprio diritto, come la comminazione di una somma forfettaria o di una penalità ai sensi dell'art. 260 TFUE e l'obbligo di risarcimento del danno causato ai singoli per effetto della violazione del diritto dell'UE, il duplice meccanismo contemplato dall'art. 7 TUE consente di reprimere sia il rischio di violazione sia la violazione medesima di uno dei valori comuni agli Stati membri *ex art. 2 TUE*, così superando l'accertamento di singoli comportamenti inadempienti imputabili agli Stati membri, il quale costituisce il presupposto applicativo di ogni altro rimedio sanzionatorio.

Diversamente dalle altre forme di sanzione, il procedimento disciplinato dall'art. 7 TUE si caratterizza per una natura spiccatamente politica, articolandosi in due fasi. Una prima fase attiene alla verifica dell'esistenza di una situazione qualificata di «*evidente rischio di violazione grave*» ovvero di «*violazione grave e persistente*» dei valori di cui all'art. 2 TUE, e si conclude con una decisione di mero accertamento. Una seconda fase di carattere meramente eventuale è contemplata per la sola ipotesi in cui il Consiglio eu-

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, par. 5.

ropeo abbia accertato l'esistenza di una violazione ai sensi del secondo paragrafo, e consiste nell'irrogazione della sanzione, a sua volta individuata nella sospensione di taluni dei diritti derivanti dallo *status* di membro dell'Unione.

La serietà e la gravità della situazione oggetto di accertamento impone e giustifica che l'adozione di ciascuna delle deliberazioni contemplate dalla disposizione sia subordinata al previo soddisfacimento di stringenti presupposti e che l'intero procedimento garantisca allo Stato membro interessato il rispetto del principio del contraddittorio.<sup>101</sup> Da una parte, l'accertamento previsto dal primo paragrafo non solo richiede la maggioranza dei quattro quinti dei membri del Consiglio, ma presuppone altresì il previo ascolto dello Stato membro interessato e il parere positivo del Parlamento europeo che ne assicura il controllo democratico.<sup>102</sup> Dall'altra parte, la deliberazione di cui al secondo paragrafo è attribuita al Consiglio europeo, il quale deve pronunciarsi all'unanimità, dopo aver invitato lo Stato membro interessato a presentare proprie osservazioni. Infine, la deliberazione relativa alle sanzioni è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Molteplici incertezze permangono in merito all'interpretazione della gravità del rischio ovvero della violazione, all'entità delle sanzioni applicabili e alla loro proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata, all'eventuale incidenza di tali sanzioni sui diritti dei singoli, persone fisiche o giuridiche.<sup>103</sup>

Quanto alla gravità del rischio ovvero della violazione, talune indicazioni interpretative sono state formulate dalla Commissione nella comunicazione *Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione*, relativa all'art. 7 TUE.<sup>104</sup> Anzitutto, la Commissione colloca la soglia di applicabilità della disposizione ad un livello molto più elevato rispetto a quello delle singole violazioni dei diritti fondamentali, alle quali dovrebbe apprestarsi protezione attraverso «*procedimenti giurisdizionali interni, europei e internazionali*».<sup>105</sup> Per quanto attiene alla nozione di rischio, «*specific*»

---

<sup>101</sup> Cfr. U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, Napoli, 2011, p. 21.

<sup>102</sup> Cfr. B. NASCIBENE, *Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato UE*, in «Eurojus.it», 2017, 4, paragrafo 2.1.

<sup>103</sup> U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, cit., p. 24: l'Autore osserva che le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del terzo paragrafo dell'art. 7 TUE dovrebbero cercare «*di evitare conseguenze pregiudizievoli*» per le persone fisiche e giuridiche.

<sup>104</sup> Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. *Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione*, Bruxelles, 15.10.2003, COM (2003) 606 definitivo.

<sup>105</sup> *Ibid.*, p. 7.

dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ai sensi dell'art. 7, primo paragrafo TUE esso rileva soltanto se evidente, con la conseguenza che «rischi ancora molto eventuali» risultano esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo preventivo.<sup>106</sup> Per quanto attiene alla gravità e alla persistenza della violazione, la Commissione rammenta che tali concetti sono desumibili dal diritto internazionale pubblico,<sup>107</sup> precisamente dall'art. 6 della Carta delle Nazioni Unite<sup>108</sup> e dall'art. 8 dello statuto del Consiglio d'Europa.<sup>109</sup> La determinazione della nozione di gravità comporta la valutazione di due distinti criteri, quali l'oggetto e il risultato della violazione. Sul piano dell'oggetto, in via di esempio la Commissione ipotizza di considerare gli strati di popolazione che risultino destinatari dei provvedimenti sospettati di violare i valori comuni, avvertendo che l'eventuale vulnerabilità di tali soggetti (es. immigrati o appartenenti a minoranze «nazionali, etniche o religiose») potrebbe influenzare l'analisi.<sup>110</sup> Sul piano del risultato, il quale può riguardare uno o più valori comuni agli Stati membri, la comunicazione precisa che «una violazione concomitante di più valori potrebbe denotare una particolare gravità della violazione».<sup>111</sup> Infine, quanto alla definizione della persistenza, la comunicazione ne esemplifica alcune modalità di manifestazione, tenuto conto della durata connaturata a tale concetto. La persistenza potrebbe perciò desumersi in maniera implicita da un testo di natura legislativa o amministrativa, ovvero da una prassi politica o amministrativa, a maggior ragione quando tale testo o prassi abbiano costituito oggetto di denunce o di ricorsi giudiziari a livello interno o internazionale. Al medesimo fine, potrebbero altresì considerarsi circostanze quali la ripetizione sistematica di singole violazioni ovvero la

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, p. 8: «Introducendo il concetto di “evidente rischio”, l'articolo 7 TUE ha conferito gli strumenti per mettere debitamente in guardia lo Stato membro che contravvenga ai propri obblighi, al momento opportuno, ovvero prima che il rischio si concretizzi. Nel contempo, esso impone alle istituzioni l'obbligo di costante vigilanza, in quanto “un evidente rischio” si sviluppa a sua volta in un contesto politico, economico e sociale noto, al termine di un periodo più o meno lungo durante il quale sono potuti apparire i primi segni precursori - come manifestazioni di razzismo o di xenofobia».

<sup>107</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>108</sup> Art. 6 della Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945: «Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nella presente Carta può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza».

<sup>109</sup> Art. 8 dello statuto del Consiglio d'Europa: «Ogni Membro del Consiglio d'Europa che contravvenga alle disposizioni dell'articolo 3, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato dal Comitato dei Ministri a recedere nelle condizioni di cui all'articolo 7. Il Comitato può risolvere che il Membro, il quale non ottemperi a tale invito, cessi d'appartenere al Consiglio dal giorno stabilito dal Comitato stesso».

<sup>110</sup> Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, cit., p. 8.

<sup>111</sup> *Ibid.*

reiterata condanna di uno Stato membro per la medesima tipologia di violazione, ad opera di organismi internazionali di matrice politica o giurisdizionale, e la permanente inottemperanza di tale Stato.<sup>112</sup>

Rispetto alle conseguenze che le sanzioni eventualmente comminate potrebbero determinare nei confronti dei terzi diversi dagli Stati membri, l'art. 7 TUE non chiarisce se il necessario bilanciamento di interessi riguardi i soli cittadini dell'Unione, ovvero se in tale categoria debbano annoverarsi anche i cittadini di Paesi terzi. In ogni caso, il prescritto temperamento degli interessi coinvolti potrebbe riverberarsi sull'efficacia delle sanzioni comminate determinandone un'attenuazione.<sup>113</sup> In proposito, nessun chiarimento è offerto dalla comunicazione della Commissione, la quale ha intenzionalmente omesso di occuparsi delle sanzioni, ritenendo inopportuna una speculazione sugli aspetti sanzionatori e preferendo informare la lettura dell'art. 7 TUE ad «*uno spazio di prevenzione delle situazioni ivi contemplate e di promozione dei valori comuni*».<sup>114</sup>

### *2.1.1 La vicenda austriaca: la soluzione per via diplomatica*

Nel 2000 la deriva di estrema destra, ultranazionalista e xenofoba, minacciata dall'ingresso nel governo austriaco di Jörg Haider, esponente del Partito austriaco della Libertà, aveva indotto il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione con la quale s'invitavano il Consiglio e la Commissione a tenersi pronti ad avviare un'azione ai sensi dell'art. 7 TUE e a sospendere i diritti derivanti all'Austria dall'applicazione dei trattati.<sup>115</sup> La risoluzione non ebbe però seguito, anche in ragione della mancata previsione – nel testo della disposizione all'epoca vigente – della procedura preventiva di accertamento del rischio introdotta dal Trattato di Nizza.<sup>116</sup>

La crisi si concluse e le misure diplomatiche adottate dagli Stati membri furono revocate a seguito di un rapporto che, reso da un comitato di esperti nominato dalla

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, pp. 8-9.

<sup>113</sup> Cfr. B. NASCIBENE, *Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato UE*, cit., paragrafo 2.2.

<sup>114</sup> Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, cit., p. 4.

<sup>115</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati delle elezioni legislative in Austria e la proposta di formare un governo di coalizione tra l'ÖVP (Partito popolare austriaco) e l'FPÖ (Partito austriaco della Libertà), in G.U.C.E. C 309, del 27 ottobre 2000, p. 87 ss., punto 8.

<sup>116</sup> Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, G.U.C.E. C 80, del 10 marzo 2001, p. 1 ss.

presidenza portoghese, aveva ritenuto il governo austriaco rispettoso dei valori comuni dell'Unione.

### *2.1.2 La vicenda ungherese: la soluzione giurisdizionale entro l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione*

Un'altra vicenda che ha fatto presagire l'applicazione della «*procedura di preallarme*»<sup>117</sup> prevista dal primo paragrafo dell'art. 7 TUE riguarda l'Ungheria, ove l'adozione di talune leggi nel contesto della nuova Carta costituzionale ha suscitato perplessità in relazione all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appartenenza di tale Stato all'UE, non già dall'esercizio delle competenze da parte dell'Unione.<sup>118</sup>

In particolare, il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni,<sup>119</sup> limitandosi a rivolgere alla Commissione l'invito a monitorare le modifiche e l'attuazione di una serie di leggi adottate dal governo ungherese al fine di assicurare, tra l'altro, l'indipendenza della magistratura,<sup>120</sup> nonché ad elaborare un nuovo meccanismo in sostituzione di quello previsto dall'art. 7 TUE mediante la previsione di un gruppo di saggi<sup>121</sup> ed infine a valutare l'opportunità di attivare l'art. 7 TUE nell'ipotesi in cui le autorità ungheresi non si fossero conformate ai valori di cui all'art. 2 TUE.<sup>122</sup>

La situazione ungherese è sottoposta a stretta sorveglianza da parte della Commissione, la quale ha avviato tre procedure di infrazione aventi ad oggetto misure nazionali ritenute lesive dell'indipendenza della banca centrale, dell'autorità di protezione dei dati personali e della magistratura.<sup>123</sup> Rispetto al profilo concernente l'indipendenza della

---

<sup>117</sup> Cfr. U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, cit., pp. 27- 28.

<sup>118</sup> EDITORIAL COMMENTS, *Hungary's new constitutional order and "European unity"*, in «Common Market Law Review», 2012, p. 883.

<sup>119</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria (2012/2511 (RSP)), versione online <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2012-0095+0+DOC+PDF+V0//IT>; e Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (2012/2130 (INI)), versione online <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+PDF+V0//IT>.

<sup>120</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012), cit., punto 70.

<sup>121</sup> *Ibid.*, punto 79.

<sup>122</sup> *Ibid.*, punto 87.

<sup>123</sup> Commissione europea, Comunicato stampa. La Commissione europea avvia procedimenti di infrazione accelerati contro l'Ungheria riguardo all'indipendenza della banca centrale e dell'autorità responsabile

banca centrale ungherese, la Commissione ha ritenuto di non dar seguito al procedimento di infrazione, purché lo Stato membro adotti le misure prospettate per superare le censure di violazione del diritto dell'Unione. Per converso, la Commissione ha avviato la fase giurisdizionale delle procedure d'infrazione relative all'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici e all'indipendenza dell'autorità di protezione dei dati personali, entrambe concluse con la condanna dell'Ungheria.<sup>124</sup>

Diversamente dall'art. 7 TUE, la cui sfera di applicazione si estende anche ai settori non soggetti alla competenza dell'Unione,<sup>125</sup> l'ambito di applicazione del procedimento di infrazione soggiace al principio di attribuzione, risultando pertanto limitato all'inadempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione, di rango primario o secondario.<sup>126</sup> Codificando un principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'art. 51 della Carta limita l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali alle sole ipotesi in cui gli Stati membri agiscano «*nell'attuazione del diritto dell'Unione*». Ciò spiega i motivi per i quali l'intervento della Commissione ha censurato i soli profili del diritto ungherese potenzialmente in contrasto con i diritti fondamentali nei limiti in cui le misure nazionali controverse rientrassero nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.<sup>127</sup>

Con Risoluzione del 12 settembre 2018, il Parlamento europeo ha approvato una proposta motivata con la quale invita il Consiglio a constatare l'esistenza, in Ungheria, di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni su cui si fonda l'Unione, ai sensi dell'art. 7, primo paragrafo TUE.<sup>128</sup> Il Parlamento europeo considera infatti che,

---

della protezione dei dati e a misure nei confronti dell'autorità giudiziaria, Strasburgo, 17 gennaio 2012, IP/12/24.

<sup>124</sup> Corte di giustizia, sent. 6 novembre 2012, causa 286/12, *Commissione europea contro Ungheria, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2012:687, in particolare cfr. punto 81; Corte di giustizia, sent. 8 aprile 2014, causa 288/12, *Commissione europea contro Ungheria, Raccolta digitale*, ECLI:EU:2014:237, in particolare v. punto 62.

<sup>125</sup> Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, cit., p. 5.

<sup>126</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, in «Osservatorio sulle fonti», 2018, 1, p. 4.

<sup>127</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione (2/2012)*, in «Osservatorio sulle fonti», 2012, 2.

<sup>128</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131 (INL)), P8\_TA-PROV(2018) 0340, versione online <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018->

altro dal riguardare il singolo Stato membro interessato, un simile rischio possa riverberare conseguenze negative anche sugli altri Stati membri, «*sulla fiducia reciproca tra questi*», nonché sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione.<sup>129</sup> Pur riconoscendo la disponibilità delle autorità ungheresi a discutere la legalità di qualsiasi specifica misura, il Parlamento ritiene di non poter sottacere la ripetuta omissione, da parte di queste stesse autorità, in ordine all'adozione delle azioni raccomandate.<sup>130</sup> In particolare, la Risoluzione del Parlamento europeo manifesta preoccupazioni, quanto al rischio di violazione dei valori comuni di cui all'art. 2 TUE, relativamente ai seguenti temi: funzionamento dei sistemi costituzionale ed elettorale; indipendenza della magistratura e di altri istituzioni; diritti dei giudici; corruzione e conflitti di interesse; tutela della vita privata e protezione dei dati; libertà di espressione, di religione e di associazione; libertà accademica; diritto alla parità di trattamento; diritti delle persone appartenenti a minoranze; diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; diritti economici e sociali.<sup>131</sup>

### 2.1.3 La vicenda polacca: l'inefficacia della moral suasion e la soluzione politica

La più recente situazione polacca ha indotto la Commissione a presentare al Consiglio una proposta di decisione ai sensi dell'art. 7, primo paragrafo TUE per reagire ad una serie di riforme che destano preoccupazione sotto il profilo del rispetto dello Stato di diritto.<sup>132</sup>

L'iniziativa, che costituisce il primo effettivo tentativo di attuazione del meccanismo disciplinato dall'art. 7 TUE, è stata preceduta dalla prima applicazione del mecca-

---

0340+0+DOC+PDF+V0//IT. Per un'analisi approfondita dell'art. 7 TUE, si rinvia al successivo paragrafo 2.1.3.

<sup>129</sup> *Ibid.*, considerando B.

<sup>130</sup> *Ibid.*, considerando E.

<sup>131</sup> *Ibid.*, punto 1.

<sup>132</sup> Commissione europea, Proposta motivata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea sullo stato di diritto in Polonia. Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, Bruxelles, 20.12.2017, COM (2017) 835 final, 2017/0360 (NLE), versione online <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0835&qid=1532620518907&from=IT>, punto 180.2: «*il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito non soltanto per la tutela di tutti i valori fondamentali enunciati all'articolo 2 TUE, ma anche per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e per l'instillazione fra i cittadini, le imprese e le autorità nazionali di fiducia reciproca negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri*»; v. anche punto 180.3: «*Il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale anche per la fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco*».

nismo di «*moral suasion*»<sup>133</sup> ideato dalla Commissione.<sup>134</sup> Pensato per reagire a minacce allo Stato di diritto aventi carattere sistemico,<sup>135</sup> il «Nuovo quadro» è diretto a disciplinare la fase prodromica all'attivazione del procedimento di controllo *ex art. 7 TUE*. Precisamente, esso ha inteso strutturare il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di comporre la crisi prima che risultino integrati i presupposti per l'attivazione dell'art. 7 TUE.<sup>136</sup>

Di certo, l'attivazione di una simile procedura e l'avanzamento delle sue fasi determinano un progressivo deterioramento della fiducia reciproca tra gli attori coinvolti (Stati membri, istituzioni dell'Unione e cittadini), configurando il meccanismo predisposto dall'art. 7 TUE una tutela del tutto imperfetta della reciproca fiducia.<sup>137</sup>

Il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 7 TUE non è peculiare all'Unione, ma è proprio anche di altre organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa<sup>138</sup> e le Nazioni Unite.<sup>139</sup> Anche il profilo della reazione sanzionatoria alle violazioni dei valori di cui all'art. 2 TUE non consente pertanto di differenziare l'Unione europea da altre organizzazioni internazionali, quindi di giustificare l'instaurazione di una specifica reciproca fiducia tra i propri Stati membri.<sup>140</sup>

La soglia di applicabilità dell'art. 7 TUE, delineata dall'evidenza del «*rischio di violazione grave*» e dalla gravità e persistenza della violazione, si presenta più elevata rispetto ai singoli casi di violazioni dei diritti fondamentali.<sup>141</sup> Tuttavia, il rispetto dei valori comuni indicati dall'art. 2 TUE, tra i quali i diritti umani, dovrebbe costituire og-

---

<sup>133</sup> Cfr. B. NASCIBENE, *Stato di diritto o ragion di Stato? La difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell'Unione negli Stati membri (dialogo con Ugo Villani)*, in «Eurojus.it», 2017, 1, paragrafo 4.

<sup>134</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, Strasburgo, 11.3.2014, COM (2014) 158 final.

<sup>135</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>136</sup> Cfr. B. NASCIBENE, *Stato di diritto o ragion di Stato? La difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell'Unione negli Stati membri (dialogo con Ugo Villani)*, cit., paragrafo 4.

<sup>137</sup> Cfr. D. FLORE, *La notion de confiance mutuelle: l'«alpha» ou l'«omega» d'une justice pénale européenne*, cit., p. 24.

<sup>138</sup> Art. 8 Statuto del Consiglio d'Europa.

<sup>139</sup> Art. 6 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945.

<sup>140</sup> Cfr. D. FLORE, *La notion de confiance mutuelle: l'«alpha» ou l'«omega» d'une justice pénale européenne*, cit., p. 24.

<sup>141</sup> Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea. Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, cit., p. 7.



getto di un controllo giurisdizionale effettivo e l'eventuale violazione dovrebbe poter essere sanzionata con tempestività e adeguatezza sul piano giurisdizionale.<sup>142</sup>

Rispetto all'art. 7 TUE, la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia risulta limitata sotto il triplice profilo della legittimazione, dei motivi e della procedura. Quanto alla legittimazione attiva, essa spetta unicamente allo Stato membro oggetto di un accertamento ai sensi dell'art. 7 TUE.<sup>143</sup> La legittimità delle constatazioni compiute dal Consiglio ovvero dal Consiglio europeo può essere sindacata esclusivamente rispetto alle «*prescrizioni di carattere procedurale*».<sup>144</sup> Sotto questo profilo, il ricorso potrà vertere ad esempio sull'osservanza delle regole che disciplinano la votazione del Consiglio, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, nonché sul rispetto del diritto al contraddittorio dello Stato membro interessato. Quanto alla procedura, infine, l'art. 269 TFUE fissa il termine di un mese, a pena di decadenza, ai fini della presentazione della domanda ed un analogo termine per la statuizione della Corte sulla medesima.

## *2.2 Il sindacato giurisdizionale sull'art. 2 TUE: alcuni scorci nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*

Come visto, il meccanismo di controllo del rispetto dei valori fondanti dell'Unione presenta profili di inefficacia, in ragione della natura essenzialmente politica di tale strumento e dei ristretti margini riservati al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia.

Nonostante i limiti funzionali dell'art. 7 TUE, non dovrebbe potersi escludere un sindacato della Corte sul rispetto dei valori comuni enumerati dall'art. 2 TUE, tanto da parte delle istituzioni dell'Unione quanto da parte degli Stati membri. Un simile sinda-

---

<sup>142</sup> Cfr. D. FLORE, *La notion de confiance mutuelle: l'«alpha» ou l'«omega» d'une justice pénale européenne*, cit., p. 27.

<sup>143</sup> C. AMALFITANO, Commento all'art. 269 TFUE, in «Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea», cit., pp. 1352- 1353: l'Autrice osserva che la limitazione del controllo giurisdizionale della Corte deve intendersi riferita ai soli atti adottati dal Consiglio o dal Consiglio europeo ai sensi, rispettivamente, del primo e del secondo paragrafo dell'art. 7 TUE. Avverso tali atti, infatti, il giudice dell'Unione non potrebbe esercitare il proprio sindacato in forza dell'art. 263 TFUE, difettando i requisiti prescritti dalla norma ai fini dell'impugnabilità dell'atto. Per converso, contro gli atti adottati dal Consiglio a seguito di un accertamento *ex art. 7*, secondo comma TUE, deve ammettersi l'ordinaria competenza giurisdizionale della Corte di giustizia. Invero, l'obbligo per il Consiglio di tener conto delle conseguenze che le decisioni sulle sanzioni – di comminazione, modifica o revoca – possano avere nei confronti della posizione giuridica soggettiva di terzi, confermerebbero un eventuale interesse di tali terzi ad impugnare l'atto, in aggiunta agli Stati membri, tra i quali il destinatario delle sanzioni, e ai ricorrenti c.d. privilegiati.

<sup>144</sup> Cfr. U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, cit., p. 25.

cato verrebbe pur sempre esercitato nei limiti della competenza giurisdizionale attribuita al giudice dell'Unione, e s'imporrebbe ora nella misura in cui i valori elencati dall'art. 2 TUE corrispondano a principi generali del diritto dell'Unione, la cui osservanza deve perciò poter essere garantita dalla Corte di giustizia,<sup>145</sup> ora ancorandone la base giuridica al dato positivo introdotto dal Trattato di Lisbona. Innovando significativamente il Trattato sull'Unione europea, infatti, il Trattato di Lisbona ha eliminato il limite che la precedente versione dell'art. 46 TUE poneva alla competenza giurisdizionale della Corte, sottraendole il controllo sul rispetto dei principi comuni di cui all'allora art. 6, primo paragrafo TUE.<sup>146</sup>

Proprio valorizzando la cornice giuridica appena descritta, la Corte di giustizia si è di recente avvalsa dell'art. 2 TUE per argomentare due delle proprie decisioni, così contribuendo non solo a precisare il contenuto dei valori comuni ivi sanciti ma anche ad accertarne un'eventuale violazione.

### *2.2.1 Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività del diritto dell'Unione*

Il primo caso riguarda la domanda cautelare proposta dalla Commissione europea ai sensi degli artt. 279 TFUE e 160, secondo paragrafo del regolamento di procedura della Corte di giustizia,<sup>147</sup> nell'ambito di un procedimento d'infrazione promosso nei confronti della Polonia.<sup>148</sup> In particolare, il governo polacco avrebbe violato la normativa europea rilevante in materia di tutela ambientale e animale<sup>149</sup> per effetto di talune operazioni di gestione forestale foriere di ripercussioni potenzialmente negative sul mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat naturali ed animali nel-

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, pp. 18- 19.

<sup>146</sup> N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., p. 14: sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Corte, che interpreta in senso restrittivo le deroghe alla propria competenza, l'Autrice osserva altresì che l'art. 269 TFUE non possa considerarsi fonte di limiti ulteriori rispetto a quelli concernenti la legittimità degli atti adottati dal Consiglio o dal Consiglio europeo ai sensi dell'art. 7 TUE.

<sup>147</sup> Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, in G.U.U.E. L 265, del 29 settembre 2012, p. 1 ss.

<sup>148</sup> Corte di giustizia, ord. 20 novembre 2017, causa 441/17 R, *Commissione europea contro Repubblica di Polonia, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2017:877.

<sup>149</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in G.U.C.E. L 206, del 22 luglio 1992, p. 7 ss.; e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in G.U.U.E. L 20, del 26 gennaio 2010, p. 7 ss.

la foresta di Puszcza Białowieska, una delle foreste naturali meglio conservate d'Europa inserita, per il suo inestimabile valore naturale, nella lista dei siti UNESCO.

Dopo una prima fase svoltasi *inaudita altera parte* e conclusasi con l'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del vicepresidente della Corte, in occasione della fase di convalida davanti al collegio, la Commissione ha presentato un'integrazione della propria domanda richiedendo l'imposizione, a carico della Polonia, di una penalità di mora per l'ipotesi in cui quest'ultimo Stato membro non si fosse conformato alla pronuncia della Corte.

Consentendo alla Corte di giustizia di disporre «*provvedimenti provvisori e necessari*», l'art. 279 TFUE mira a soddisfare esigenze cautelari di tutela atipica e residuale rispetto alla tutela sospensiva prevista dall'art. 278 TFUE. Il carattere atipico dei provvedimenti *ex art. 279 TFUE* è precisato dalla Corte, la quale chiarisce che la disposizione le conferisce la competenza di «*prescrivere qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della decisione definitiva*».<sup>150</sup> Benché il procedimento sia strutturato attorno al principio della domanda, la Corte ritiene di essere investita – se adita ai sensi dell'art. 279 TFUE – di «*un ampio margine discrezionale*» che le consente di adottare, in base ad un giudizio di opportunità e d'ufficio, «*qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l'efficacia dei provvedimenti provvisori che essi impone*»,<sup>151</sup> inclusa «*l'imposizione di una penalità di mora*» a carico della parte che non provveda ad ottemperare ad un'ingiunzione *ex art. 279 TFUE* della quale sia destinataria.<sup>152</sup>

L'argomento della Polonia secondo il quale soltanto se investita di un procedimento ai sensi dell'art. 260 TFUE la Corte di giustizia può sanzionare lo Stato membro inadempiente ad un proprio provvedimento, comminando al medesimo il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, è rigettato dal giudice dell'Unione.<sup>153</sup>

Per giustificare l'interpretazione teleologica elaborata relativamente all'art. 279 TFUE la Corte di giustizia invoca l'art. 2 TUE. Precisamente, la Corte ravvisa la *ratio* del proprio approdo interpretativo nell'esigenza di garantire l'efficacia del provvedimento cautelare e, per mezzo di essa, la piena efficacia della decisione definitiva resa

---

<sup>150</sup> Corte di giustizia, ord. 20 novembre 2017, causa 441/17 R, *Commissione europea contro Repubblica di Polonia*, cit., punto 97.

<sup>151</sup> *Ibid.*, punto 99.

<sup>152</sup> *Ibid.*, punto 100.

<sup>153</sup> *Ibid.*, punti 101 e 102.

sulla domanda principale.<sup>154</sup> Nel giudizio della Corte, l'imposizione di una penalità di mora si presenta pertanto funzionale all'esigenza di assicurare l'effettività del diritto dell'Unione, la quale è «inerente al valore dello Stato di diritto» affermato dall'art. 2 TUE.<sup>155</sup>

Per quanto innovativa sul piano della valorizzazione dei principi fondanti dell'Unione, l'ordinanza suscita perplessità in ordine all'ampliamento per via pretoria del potere sanzionatorio che i Trattati conferiscono alla Corte di giustizia. In effetti, altro dall'estendere il proprio potere di concessione di misure cautelari, il giudice dell'Unione ha inteso ravvisare in capo a sé uno specifico potere di sanzionare gli Stati membri che non ottemperino ai propri provvedimenti, omettendo di supportare con un'argomentazione specifica la propria interpretazione,<sup>156</sup> esponendosi di conseguenza al rischio di sconfinamento nel terreno proprio del potere esecutivo.<sup>157</sup> Soltanto la subordinazione dell'applicazione della penalità di mora ad un ulteriore procedimento giurisdizionale ha consentito alla Corte di giustizia di riequilibrare la propria decisione, connotando la previsione dell'imposizione della penalità di mora come un mero avvertimento.<sup>158</sup>

Nel tentativo di sanzionare la violazione dello Stato di diritto a livello nazionale, una simile giurisprudenza espone paradossalmente il giudice dell'Unione al rischio di ledere il medesimo valore europeo dello Stato di diritto.<sup>159</sup>

### 2.2.2 *Il rispetto dello Stato di diritto come necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale*

Il secondo caso in corrispondenza del quale la Corte di giustizia ha inteso precisare il contenuto dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione attiene ad un rinvio pregiudiziale proposto da una giurisdizione portoghese.<sup>160</sup> Invero, l'equivalente portoghese del

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, punto 105.

<sup>155</sup> *Ibid.*, punto 102.

<sup>156</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., pp. 16- 17.

<sup>157</sup> Cfr. R. GRZESZCZAK – I. P. KAROLEWSKI, *Bialoweza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland*, in «Verfassungsblog», 27.11.2017.

<sup>158</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., pp. 17.

<sup>159</sup> Cfr. R. GRZESZCZAK – I. P. KAROLEWSKI, *Bialoweza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland*, cit.

<sup>160</sup> Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses contro Tribunal de Contas*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2018:117.

Consiglio di Stato rimette alla Corte la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che aveva disposto una temporanea riduzione delle retribuzioni versate dai membri della Corte dei conti portoghese nel contesto di un intervento di riduzione del disavanzo pubblico adottato in conseguenza dell'assistenza finanziaria concessa dall'Unione a tale Stato membro. Il giudice *a quo* lamenta che una simile normativa avrebbe potuto violare l'obbligo di «*stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione*», gravante in capo agli Stati membri per effetto del combinato disposto degli artt. 19, primo paragrafo, secondo comma TUE e 47 Carta. Poiché l'indipendenza degli organi giurisdizionali dipende dalle garanzie associate allo *status* dei componenti, tra le quali deve senz'altro ricomprendersi il trattamento retributivo, la riduzione della retribuzione dei giudici della Corte dei conti avrebbe potuto compromettere l'indipendenza di tale giudice e, di conseguenza, pregiudicare la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.<sup>161</sup>

Altro dall'indagare la connessione tra la normativa nazionale e il diritto dell'Unione, la Corte di giustizia individua il fulcro del proprio ragionamento nell'art. 19, primo paragrafo, secondo comma TUE, soffermandosi diffusamente sulle implicazioni giuridiche della relazione di tale disposizione con l'art. 47 Carta, per il tramite dell'art. 2 TUE.<sup>162</sup>

Nel ragionamento della Corte, l'invocazione dell'art. 2 TUE è funzionale a stabilire il collegamento tra gli artt. 19, primo paragrafo, secondo comma TUE e 47 Carta. Premettendo che l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19, primo paragrafo, secondo comma TUE verte sui «*settori disciplinati dal diritto dell'Unione*», non già esclusivamente sulle situazioni in cui gli Stati membri diano attuazione a tale diritto ai sensi dell'art. 51, primo paragrafo Carta,<sup>163</sup> il giudice dell'Unione sancisce che l'art. 19 TUE «*concretizza il valore dello Stato di diritto*».<sup>164</sup> Analogamente, il principio generale di effettività della tutela giurisdizionale che, attualmente sancito dall'art. 47 Carta,

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, punti 14- 18.

<sup>162</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., p. 18.

<sup>163</sup> Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses contro Tribunal de Contas*, cit., punto 29.

<sup>164</sup> *Ibid.*, punto 32.

deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e risulta consacrato dalla CEDU (artt. 6 e 13), è intrinseco ad uno Stato di diritto.<sup>165</sup>

Dalla prospettata ricostruzione della relazione giuridica tra gli artt. 2, 19 TUE e 47 Carta discende l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare che gli organi qualificabili come «*giurisdizione*» ed operanti nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali soddisfino i requisiti di effettività della tutela giurisdizionale,<sup>166</sup> tra i quali è l'indipendenza di tali organi.<sup>167</sup> In altri termini, qualora all'organo di uno Stato membro debba attribuirsi natura giurisdizionale ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale relativa all'organizzazione dell'ordinamento giudiziario e giurisdizionale soggiace al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 19 TUE, in ragione dell'inevitabile riflesso che tale normativa avrebbe nell'applicazione ovvero nell'interpretazione del diritto dell'Unione.<sup>168</sup>

Nel caso di specie, il carattere temporaneo e la prevista progressiva soppressione delle misure di riduzione delle retribuzioni, nonché l'applicazione di tali riduzioni in misura variabile in funzione del livello retributivo e nei confronti dei titolari di differenti funzioni nel settore pubblico, non già dei soli membri del Consiglio di Stato, hanno indotto la Corte di giustizia a concludere nel senso della compatibilità della normativa portoghese con il diritto dell'Unione.<sup>169</sup>

Le due sentenze esaminate hanno l'indubbio merito di valorizzare il sindacato della Corte di giustizia anche sul rispetto dei valori comuni sanciti dall'art. 2 TUE. Cionondimeno non può non rilevarsi l'incompletezza di tale giurisprudenza in ordine alla determinazione dei parametri alla luce dei quali debba accertarsi un'eventuale violazione dei valori fondanti dell'Unione, ovvero un mero rischio della stessa.<sup>170</sup> In proposito, la Carta dei diritti fondamentali potrebbe costituire un interessante e decisivo strumento interpretativo.<sup>171</sup> A tale ruolo di fondamentale parametro interpretativo non potrebbe peraltro ostare il diverso ambito di applicazione che contraddistingue l'art. 7 TUE e la

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, punto 35.

<sup>166</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>167</sup> *Ibid.*, punto 41.

<sup>168</sup> *Ibid.*, punto 40. Sul punto, cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., p. 19.

<sup>169</sup> Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 64/16, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas*, cit., punti 47- 52.

<sup>170</sup> Cfr. N. LAZZERINI, *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, cit., p. 20.

<sup>171</sup> *Ibid.*, p. 20, ove l'Autrice individua nella Carta il «fondamento assiologico dell'Unione».

Carta, dal quale discende la possibilità che singole violazioni dei diritti fondamentali non integrino nel contempo violazioni dei valori comuni *ex art. 2 TUE*.<sup>172</sup> Siffatta funzione risulta inoltre avvalorata dal generale superamento della matrice essenzialmente economica propria dei Trattati istitutivi, che il Trattato di Lisbona ha segnato, il quale ponendo all'apice dei valori fondanti dell'Unione la dignità umana, si pone in stretta contiguità con la Carta.<sup>173</sup>

### 2.3 Il caso *Celmer*: la tutela orizzontale dello Stato di diritto come limite del mutuo riconoscimento

Un mese dopo la pronuncia *Associação Sindical*, un ulteriore quesito pregiudiziale è formulato alla Corte di giustizia avendo la Polonia quale contesto politico e giuridico di riferimento.<sup>174</sup> Investita dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo da parte di tre differenti giudici polacchi, la *High Court* irlandese domanda se la consegna di un cittadino polacco indagato per reati in materia di stupefacenti possa essere rifiutata a causa di una carenza sistemica dello Stato di diritto in Polonia.

La Corte propone anzitutto i tradizionali argomenti relativi ai principi di reciproca fiducia e di mutuo riconoscimento che presiedono alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in senso all'Unione, segnatamente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.<sup>175</sup> Dopo aver chiarito che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituisce la regola e che il rifiuto della medesima integra un'eccezione che, in quanto tale, deve interpretarsi in senso restrittivo,<sup>176</sup> la Corte rammenta la propria giurisprudenza che ammette limitazioni al principio del mutuo riconoscimento in «*circostanze eccezionali*»,<sup>177</sup> assumendo quale base del proprio ragionamento il test in due fasi elaborato nella sentenza *Aranyosi*.<sup>178</sup>

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, p. 20.

<sup>173</sup> Cfr. U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, cit., p. 8.

<sup>174</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:2018:586.

<sup>175</sup> *Ibid.*, punti 38- 40. Sul punto, cfr. anche M. BONELLI, *The Deficiencies Judgment: Postponing the Constitutional Moment*, in «Verfassungsblog.de», 27.7.18, p. 2.

<sup>176</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, cit., punto 41.

<sup>177</sup> *Ibid.*, punti 42- 45.

<sup>178</sup> Corte di giustizia, sent. 5 aprile 2016, cause riunite 404/15 e 659/15 PPU, *Pál Aranyosi e Robert Căldăraru*, cit.

Ricostruendo il caso come una possibile violazione del diritto ad un equo processo enunciato dall'art. 47, secondo comma Carta,<sup>179</sup> la Corte rimette al giudice del rinvio l'accertamento dell'esistenza di un rischio di violazione di tale diritto, rigettando l'elevato standard, proposto dall'Avvocato Generale Tanchev, costituito dal «*rischio concreto di diniego di giustizia fragrante*».<sup>180</sup> In tale valutazione, che deve basarsi su «*elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati*» e riguardare, da un lato, il sistema giudiziario dello Stato membro emittente e, dall'altro, il livello di tutela del diritto fondamentale ad un processo equo, rilevanza particolare deve attribuirsi alla proposta motivata di decisione *ex art. 7*, primo paragrafo TUE che la Commissione ha rivolto al Consiglio.<sup>181</sup>

La nozione centrale della sentenza è costituita dall'indipendenza dell'autorità giurisdizionale. Invero, il requisito dell'indipendenza dei giudici non costituisce soltanto una componente essenziale del contenuto del diritto ad un equo processo, ma rappresenta altresì una delle garanzie del valore dello Stato di diritto di cui all'art. 2 TUE. Rispetto al precedente *Associação Sindical*,<sup>182</sup> la Corte amplia le proprie considerazioni relativamente ai fattori che concorrono a garantire l'indipendenza del giudice,<sup>183</sup> distinguendo due componenti, l'uno esterno e l'altro interno. Il primo aspetto si sostanzia nell'indipendenza, la quale presuppone l'autonomia, intesa come assenza di vincoli gerarchici o di subordinazione, e l'inaffidabilità;<sup>184</sup> mentre il secondo aspetto consiste nell'imparzialità, ossia l'equidistanza dalle parti della controversia e l'assenza di interessi nella soluzione della stessa.<sup>185</sup> Al fine di soddisfare tali condizioni, è opportuno che la composizione dell'organo giudicante, la nomina, la durata, le cause di astensione,

---

<sup>179</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, cit., punto 47. Sul punto, cfr. anche W. V. BALLEGOOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, in «Verfassungsblog.de», 29.7.18, p. 2.

<sup>180</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Evgeni Tanchev* presentate il 28 giugno 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, *Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2018:517, punto 72. Cfr. anche W. V. BALLEGOOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, cit., p. 3.

<sup>181</sup> *Ibid.*, punti 61- 62.

<sup>182</sup> Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses contro Tribunal de Contas*, cit.

<sup>183</sup> Cfr. S. BIERNAT, *How to Assess the Independence of Member State Courts*, in «Verfassungsblog.de», 28.7.18, p. 2.

<sup>184</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, cit., punti 63- 64.

<sup>185</sup> *Ibid.*, punto 65.



ricusazione e revoca siano disciplinate da espresse disposizioni di legge.<sup>186</sup> Oltre all'attribuzione di una retribuzione adeguata all'importanza delle funzioni esercitate,<sup>187</sup> il requisito dell'indipendenza prescrive inoltre l'adozione di un regolamento disciplinare che consenta di individuare i comportamenti illeciti e le sanzioni applicabili, e di garantire il diritto di difesa del giudice sottoposto a procedimento disciplinare.<sup>188</sup>

Accertata l'esistenza di un reale rischio di violazione del diritto ad un equo processo per effetto di «*carenze sistemiche o generalizzate*» del potere giudiziario nello Stato membro di emissione, la seconda fase del test *Aranyosi* prescrive di accertare la sussistenza di tale rischio in concreto, ossia rispetto al singolo, oggetto del mandato d'arresto europeo.<sup>189</sup> La Corte di giustizia ritiene infatti che alla seconda fase del test diretto ad accertare l'ammissibilità di una limitazione al mutuo riconoscimento, quindi alla reciproca fiducia, debba farsi luogo anche qualora la Commissione abbia formulato una proposta di decisione ai sensi dell'art. 7, primo paragrafo TUE.<sup>190</sup> Invero, soltanto a seguito della definizione della fase sanzionatoria del procedimento disciplinato dall'art. 7, secondo e terzo paragrafo TUE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è legittimata a rifiutare automaticamente l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.<sup>191</sup> In mancanza di tale duplice deliberazione, il rifiuto dell'esecuzione potrà essere opposto esclusivamente sulla base dell'art. 1, terzo paragrafo Decisione quadro 2002/584/GAI,<sup>192</sup> ossia accertando – caso per caso ed in concreto – una violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali di cui all'art. 6 TUE.<sup>193</sup>

Nello svolgimento della seconda fase del test di ammissibilità, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare dapprima l'idoneità delle carenze, rilevate a livello

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, punto 66.

<sup>187</sup> *Ibid.*, punto 64.

<sup>188</sup> *Ibid.*, punto 67.

<sup>189</sup> *Ibid.*, punto 68.

<sup>190</sup> *Ibid.*, punto 69.

<sup>191</sup> *Ibid.*, punto 72. Sul punto, W. V. BALLEGOOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, cit., p. 2: l'Autore critica l'interpretazione del decimo considerando della Decisione quadro, ritenendo che la Corte di Giustizia non abbia tenuto conto dell'evoluzione storica della disposizione, precisamente dell'introduzione della procedura di preallarme di cui al primo paragrafo successivamente all'adozione del predetto atto normativo. Secondo l'Autore, pertanto, la Corte avrebbe potuto ritenere che i redattori della Decisione quadro intendessero riferirsi all'art. 7 TUE in quanto tale, accedendo ad un'interpretazione preferibile specialmente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, considerata l'asimmetria che connota la relazione tra individuo e Stato in tale settore.

<sup>192</sup> Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), cit.

<sup>193</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, cit., punto 73.

generale, ad influenzare i giudici competenti in ordine ai procedimenti penali promossi nei confronti dell'indagato,<sup>194</sup> quindi la sussistenza di «*motivi seri e comprovati*» che quest'ultimo corra un reale rischio di violazione del suo diritto ad un giudice indipendente, tenendo conto della situazione personale dell'indagato, della natura del reato e delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di consegna.<sup>195</sup> Da un parte, il giudice deve considerare le preoccupazioni manifestate e le informazioni fornite dalla persona indagata;<sup>196</sup> dall'altra parte, ai sensi dell'art. 15, secondo paragrafo Decisione quadro 2002/584/GAI, il medesimo giudice dovrà richiedere ogni necessaria informazione complementare all'autorità giudiziaria emittente, la quale può chiedere assistenza all'autorità centrale del proprio Stato membro.<sup>197</sup> Qualora le informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria emittente non consentano di escludere l'esistenza di un concreto rischio di violazione del diritto dell'indagato ad un giudice indipendente, il giudice dell'esecuzione dovrà rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.<sup>198</sup>

La sentenza *Celmer* sottopone al vaglio della Corte di giustizia il rapporto tra l'automaticità propria degli strumenti di mutuo riconoscimento e il rispetto dei valori fondanti dell'Unione consacrati dall'art. 2 TUE. In particolare, il giudice dell'Unione è chiamato a precisare gli elementi che attestino l'inosservanza dei valori comuni sui quali l'Unione si fonda, segnatamente lo Stato di diritto, e le conseguenze che tale eventuale inosservanza determini rispetto all'esecuzione di singoli atti oggetto di riconoscimento.

Il complessivo ragionamento della Corte di giustizia ruota intorno all'idea che il controllo del rispetto dei valori europei debba essere condotto non soltanto a livello politico secondo il complesso meccanismo disciplinato dall'art. 7 TUE, ma anche a livello giurisdizionale dai giudici dell'Unione, a partire dai giudici nazionali.<sup>199</sup> La sentenza

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, punto 74.

<sup>195</sup> *Ibid.*, punto 75.

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*, punto 76.

<sup>198</sup> *Ibid.*, punto 78.

<sup>199</sup> Cfr. A. VON BOGDANDY – P. BOGDANOWICZ – I. CANOR – M. SCHMIDT – M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, in «Verfassungsblog.de», 30.7.18, p. 3; C. DUPRÉ, *Individuals and Judges in Defense of the Rule of Law*, in «Verfassungsblog.de», 28.7.18, p. 3.

s'incentra pertanto sull'aspetto orizzontale della verifica del rispetto dello Stato di diritto sotto il profilo della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.<sup>200</sup>

La Corte di giustizia non dichiara esplicitamente la contrarietà della normativa polacca al diritto dell'Unione, funzione che non attiene al procedimento di rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione,<sup>201</sup> tuttavia vari indizi segnalano che il giudice dell'Unione avverte la problematicità del contesto polacco: da un lato, l'estesa sintesi della proposta della Commissione *ex art. 7*, primo paragrafo TUE e il particolare rilievo assegnato alla stessa in ordine alla valutazione dell'esistenza di un reale rischio di violazione del diritto ad un equo processo; dall'altro lato, i numerosi riferimenti al precedente *Associação Sindical* e l'enfasi posta sul concetto di indipendenza.<sup>202</sup>

Lo spostamento dell'onere dell'accertamento dalla Corte di giustizia al giudice nazionale del rinvio comporta la precisazione di indicazioni sufficienti ai fini

---

<sup>200</sup> Sul punto, cfr. A. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, *Drawing Red Lines With No (Significant) Bite – Why an Individual Test Is Not Appropriate in the LM Case*, in «Verfassungsblog.de», 30.7.18, p. 1.

<sup>201</sup> Sul punto, A. VON BOGDANDY – P. BOGDANOWICZ – I. CANOR – M. SCHMIDT – M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, cit., p. 4: l'Autore osserva che un migliore strumento per sindacare la difficile situazione polacca è costituito dal procedimento d'infrazione promosso dalla Commissione il 15 marzo 2018 (C- 192/18), avente ad oggetto le riforme polacche dirette a modificare l'organizzazione dei tribunali, a differenziare l'età pensionale tra uomini e donne svolgenti funzioni giurisdizionali, ad abbassare l'età pensionabile dei giudici, ad attribuire al Ministro della giustizia il potere di decidere del prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici. Proprio con riguardo alla Polonia, merita considerarsi l'ordinanza emessa dalla Corte di giustizia nell'ambito del procedimento per infrazione promosso dalla Commissione europea nei confronti di tale Stato membro: Corte di giustizia, ord. 17 dicembre 2018, causa 619/18 R, *Commissione contro Polonia, Raccolta digitale*, ECLI:EU:C:2018:1021. Precisamente, la Corte di giustizia ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Commissione, ordinando alla Polonia di sospendere l'applicazione della legge di modifica dell'organizzazione degli organi giurisdizionali di diritto comune, della Corte Suprema e di ogni altra disposizione adottata in attuazione di tali leggi; di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici della Corte Suprema polacca interessati da tali disposizioni legislative possano continuare ad esercitare le proprie funzioni godendo dello *status*, dei diritti e delle condizioni di lavoro identici a quelli di cui beneficiavano prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sospese; di astenersi dal nominare giudici della Corte Suprema in sostituzione di quelli interessati dalle medesime disposizioni, nonché il nuovo primo presidente di tale organo giurisdizionale; di comunicare ogni mese alla Commissione le misure adottate per conformarsi a tale ordinanza. Analogamente al caso *Associação Sindical*, tale azione per inadempimento pone alla Corte di Giustizia la complessa questione della portata dell'art. 19, primo paragrafo, secondo comma TUE e dell'art. 47 Carta «*nel quadro dell'esercizio, da parte di uno Stato membro, della competenza riconosciutagli a organizzare il proprio sistema giudiziario*» (punto 39), in relazione all'art. 2 TUE. Precisamente, la Corte ha ravvisato il *periculum in mora* nel grave danno che l'applicazione delle disposizioni controverse fino alla pronuncia della sentenza definitiva potrebbe arrecare «*nei confronti all'ordinamento giuridico dell'Unione e, quindi, dei diritti spettanti ai cittadini in forza del diritto dell'Unione e dei valori, enunciati all'articolo 2 TUE, sui quali detta Unione si fonda, in particolare quello dello Stato di diritto*» (punto 68).

<sup>202</sup> Cfr. M. BONELLI, *The Deficiencies Judgment: Postponing the Constitutional Moment*, cit., p. 2.

dell'accertamento individuale affidato a quest'ultimo.<sup>203</sup> Sotto questo profilo, i parametri elaborati dalla Corte suscitano alcune perplessità. Anzitutto, le circostanze oggetto di verifica si presentano tanto limitate quanto di difficile dimostrazione.<sup>204</sup> In particolare, anziché gravare sul ricercato, l'onere probatorio della seconda fase del test *Aranyosi* dovrebbe ricadere sulla parte più forte, come prescriverebbe il principio di parità delle armi, altro componente essenziale del diritto ad un equo processo.<sup>205</sup>

La previsione di una valutazione concreta del diritto fondamentale del singolo ad giudice indipendente presuppone che la garanzia dell'equo processo possa essere soddisfatta anche se l'indipendenza del potere giudiziario presenta carenze di carattere sistematico,<sup>206</sup> determinando una maggiore gravosità tanto dell'onere della prova quanto dell'accertamento assegnato al giudice nazionale. Inoltre, se il giudice nazionale non fosse in grado di compiere tale valutazione ovvero non volesse assumersene la responsabilità ne conseguirebbe la proliferazione di violazioni dei diritti fondamentali e, in mancanza di una sanzione *ex art. 7*, secondo e terzo paragrafo TUE, l'impunità dello Stato membro incorso in una violazione dello Stato di diritto.<sup>207</sup> L'applicazione frammentaria della versione aggiornata del test *Aranyosi* pregiudicherebbe l'unitarietà del diritto dell'Unione, esponendo altresì i singoli ad un trattamento discriminatorio.<sup>208</sup>

Insistendo sull'instaurazione di un dialogo tra autorità giudiziarie, di emissione e di esecuzione, la seconda fase del test di ammissibilità presuppone che il giudice emittente possa ammettere la propria mancanza di indipendenza, con l'effetto di pregiudicare la propria reputazione e di criticare l'operato dell'esecutivo dello Stato di appartenenza,<sup>209</sup> con un evidente rischio di compromissione della divisione dei poteri in quel medesimo Stato.<sup>210</sup>

---

<sup>203</sup> Cfr. A. VON BOGDANDY – P. BOGDANOWICZ – I. CANOR – M. SCHMIDT – M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, in «Verfassungsblog.de», 30.7.18, p. 3.

<sup>204</sup> Cfr. P. SONNEVEND, *A Clever Compromise or a Tectonic Shift? The LM Judgment of the CJEU*, in «Verfassungsblog.de», 27.7.18, p. 3.

<sup>205</sup> Cfr. W. V. BALLEGOOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, cit., pp. 3- 4.

<sup>206</sup> Cfr. P. SONNEVEND, *A Clever Compromise or a Tectonic Shift? The LM Judgment of the CJEU*, cit., p. 3.

<sup>207</sup> Cfr. W. V. BALLEGOOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, cit., p. 4.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> Sul punto, cfr. A. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, *Drawing Red Lines With No (Significant) Bite – Why an Individual Test Is Not Appropriate in the LM Case*, cit., p. 4.

Tanto il rischio di compromettere l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, quanto il rischio di sconfinamento del potere giudiziario nazionale rivelano l'inadeguatezza del test elaborato dalla Corte, il quale finisce per confondere poco opportunamente i ruoli delle istituzioni dell'Unione, dei giudici e degli individui.<sup>211</sup> In proposito, merita inoltre osservarsi che, analogamente al precedente *Associação Sindical*,<sup>212</sup> in *Celmer* la Corte qualifica l'indipendenza dei giudici nazionali come un requisito essenziale anche e soprattutto ai fini del buon funzionamento del procedimento di rinvio pregiudiziale, ossia del meccanismo cardine della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione.<sup>213</sup> Dalla rilevanza attribuita al criterio di indipendenza rispetto al procedimento *ex art. 267* TFUE potrebbe discendere l'onere, per la medesima Corte di giustizia, di anteporre il compimento del testo dell'indipendenza del giudice alla decisione di ogni rinvio pregiudiziale proposto da giudici polacchi.<sup>214</sup>

Con la sentenza *Celmer* il giudice dell'Unione ha ampliato la portata della giurisprudenza *Van Gend en Loos*<sup>215</sup> estendendo la «vigilanza dei singoli» alla salvaguardia dei valori fondanti dell'Unione, non già del solo diritto dell'Unione.<sup>216</sup> La medesima sentenza mostra ancora una volta l'insufficienza della metodologia elaborata dalla Corte di giustizia per valutare la compatibilità col diritto dell'Unione di misure nazionali che possano integrare violazioni dei diritti fondamentali, quantunque adottate nel quadro di una disciplina europea. Si rileva pertanto la difficoltà per la Corte di giustizia di operare quale giudice in grado assicurare la presunzione di conformità al diritto dell'Unione, così da preservare il funzionamento di strumenti di cooperazione che consentano di superare le diversità normative tra gli Stati membri favorendo nel contempo un'integrazione

---

<sup>211</sup> Cfr. A. VON BOGDANDY – P. BOGDANOWICZ – I. CANOR – M. SCHMIDT – M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, cit., pp. 3-4.

<sup>212</sup> Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses contro Tribunal de Contas*, cit., punto 43.

<sup>213</sup> Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2018, causa 216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)*, cit., punto 54.

<sup>214</sup> Cfr. S. BIERNAT, *How to Assess the Independence of Member State Courts*, cit., p. 5.

<sup>215</sup> Corte di giustizia, sent. 5 febbraio 1963, causa 26/62, *NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte*, Raccolta digitale, ECLI:EU:C:1963:1, p. 24.

<sup>216</sup> Cfr. A. VON BOGDANDY – P. BOGDANOWICZ – I. CANOR – M. SCHMIDT – M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, cit., p. 3.

sempre maggiore, quali il mutuo riconoscimento; e dall'altra parte, quale giudice di ordine costituzionale, in grado di presidiare i confini dello Stato di diritto.<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup> Cfr. W. V. BALLEGOIJ – P. BÁRD, *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, cit., p. 4.



## CONCLUSIONI

Nonostante la denominazione di principio, al mutuo riconoscimento non può attribuirsi natura giuridica di principio generale dell'ordinamento giuridico dell'Unione, bensì quella di tecnica giuridica alternativa all'armonizzazione. In ogni caso, non se ne può negare l'inclusione nella più generale ed eterogenea categoria dei principi del diritto dell'Unione, nella quale la dottrina e la giurisprudenza annoverano talune peculiarità di tale ordinamento, tra le quali ad esempio il principio dell'effetto utile e il principio dell'interpretazione conforme.

La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di mutuo riconoscimento rivela una relazione bidirezionale del mutuo riconoscimento con il principio di reciproca fiducia. Invero, precisandosi in una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati membri, la reciproca fiducia si configura nel contempo come presupposto ed obiettivo del mutuo riconoscimento, evidenziando una struttura dogmatica tutt'altro che definita. L'indefettibile interferenza tra i due principi si è dimostrata determinante nell'analisi del mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento tra gli ordinamenti degli Stati membri, proprio nella prospettiva prescelta della tutela dei diritti fondamentali.

L'efficacia del mutuo riconoscimento come strumento di coordinamento orizzontale degli ordinamenti degli Stati membri è stata esaminata assegnando ai diritti fondamentali la funzione di limiti del mutuo riconoscimento, così da saggiare il livello di protezione che il medesimo principio riserva ai diritti fondamentali dell'individuo in occasione dell'applicazione dello stesso. L'indagine sui diritti fondamentali come limiti del mutuo riconoscimento si è articolata distintamente nei tre settori in cui opera il mutuo riconoscimento, ossia il settore del mercato interno e i settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Sebbene dalla giurisprudenza relativa ai tre ambiti di applicazione emerga un'interpretazione dei diritti fondamentali come limiti del mutuo riconoscimento, si segnalano importanti divergenze tra di essi.

Nel settore del mercato interno, il tema dei diritti fondamentali come limiti del mutuo riconoscimento presenta una considerazione estremamente ridotta da parte della Corte di giustizia, finora confinata al periodo antecedente all'adozione del Trattato di Lisbona, e caratterizzata da una sostanziale disomogeneità.



Nel settore della cooperazione giudiziaria non è parimenti possibile una trattazione unitaria alla materia civile e penale. L'ambito civile, nel quale l'applicazione del mutuo riconoscimento risale alla Convenzione di Bruxelles del 1968, la tutela dei diritti fondamentali è affidata a due motivi di rifiuto espressamente disciplinati dagli atti di diritto derivati concernenti il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie. Si tratta del motivo relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella specifica ipotesi della decisione contumaciale di cui all'art. 45, primo paragrafo, lettera b) regolamento (UE) n. 1215/2012 (già art. 34, n. 2 regolamento (CE) n. 44/2001 e art. 27, n. 2 Convenzione di Bruxelles), e della manifesta contrarietà all'ordine pubblico di cui all'art. 45, primo paragrafo, lettera a) regolamento (UE) n. 1215/2012 (già art. 34, n. 1 regolamento (CE) n. 44/2001 e art. 27, n. 1 Convenzione di Bruxelles). Proprio la clausola dell'ordine pubblico costituisce il dato normativo al quale la Corte di giustizia ha inteso affidare la tutela degli aspetti del diritto fondamentale ad un processo equo non tutelati dalla disposizione sulla decisione contumaciale. Nonostante l'individuazione di una cornice normativa entro la quale inquadrare la tutela dei diritti fondamentali in materia civile, la giurisprudenza della Corte di giustizia mostra resistenza nell'ampliare il potere di accertamento del giudice dello Stato membro dell'esecuzione, ora delimitando i contorni dei motivi di ordine pubblico rilevanti ai fini del rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, ora prospettando il previo esaurimento delle vie di ricorso nello Stato membro d'origine come *condicio sine qua non* del rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione.

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il mutuo riconoscimento assolve ad un duplice ruolo. Da un lato, con riferimento al diritto fondamentale al *ne bis in idem*, il mutuo riconoscimento si configura come una tecnica strumentale al potenziamento dei diritti dell'individuo. Dall'altro lato, con riferimento alla disciplina del mandato d'arresto europeo, invece, il mutuo riconoscimento si presenta funzionale alla coazione dell'individuo nella specifica materia penale. In quest'ultimo ambito normativo, dopo un iniziale orientamento, consacrato nel precedente *Melloni* ed improntato ad una reciproca fiducia cieca degli Stati membri nel rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro di emissione, la sentenza *Aranyosi e Căldăraru* ha introdotto la possibilità di derogare al principio di reciproca fiducia in casi eccezionali, trasponendo all'ambito penale la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia in materia di a-

silo. Nonostante il superamento dell'assoluta impossibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per violazione dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro di emissione, il nuovo orientamento subordina il rifiuto della consegna ad un duplice test, in forza del quale solo a seguito dell'accertamento di carenze sistemiche o generalizzate nel sistema detentivo dello Stato membro d'emissione il giudice dell'esecuzione potrebbe valutare la situazione concreta del singolo individuo, precisamente il rischio reale che questi subisca una lesione di propri diritti fondamentali per effetto dell'esecuzione del mandato d'arresto. Se trasposta nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel caso *C.K.* in materia di asilo potrebbe segnare un'evoluzione verso un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Invero, in tale pronuncia la Corte di giustizia configura in capo al giudice adito in ordine al trasferimento del migrante nello Stato membro di primo approdo l'obbligo di accertare il rischio reale del soggetto di subire una violazione dei propri diritti fondamentali, indipendentemente dalla sussistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel sistema di asilo di tale ultimo Stato.

Dall'indagine sulla dimensione verticale del mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento tra gli ordinamenti degli Stati membri e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo può trarsi il rischio di cortocircuito nella tutela dei diritti fondamentali degli individui, che potrebbe determinarsi per effetto della contemporanea operatività della presunzione di tutela dei diritti umani da parte degli Stati membri elaborata dalla Corte di giustizia e della presunzione di protezione equivalente formulata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ad alimentare la paventata eventualità concorrerebbe peraltro la permanente incertezza dei contorni della clausola della carenza manifesta del livello di protezione dei diritti umani che, secondo i giudici di Strasburgo, consentirebbe di superare la presunzione *Bosphorus*.

L'approfondimento della dimensione verticale del mutuo riconoscimento si è conclusa con l'esame del meccanismo di salvaguardia verticale della tutela dei diritti fondamentali nei settori regolati dal mutuo riconoscimento contemplato dall'art. 7 TUE. Nonostante la recente giurisprudenza della Corte di giustizia si mostri propensa ad ammettere una tutela giurisdizionale anche dei valori comuni di cui all'art. 2 TUE, così sollecitando la vigilanza dei singoli sul rispetto degli stessi, la medesima giurisprudenza si segnala per la difficoltà e l'insufficienza del giudice dell'Unione nel valutare la compa-

tibilità col diritto dell'Unione di misure nazionali che possano integrare violazioni dei diritti fondamentali, preservando il funzionamento di uno strumento di cooperazione come il mutuo riconoscimento, preposto al superamento delle diversità normative tra gli Stati membri nel segno di una sempre maggiore integrazione. Più precisamente, in assenza di un'armonizzazione delle normative degli Stati membri, l'efficacia del mutuo riconoscimento come tecnica di coordinamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri richiederebbe una più ampia cognizione delle autorità giurisdizionali dell'esecuzione in ordine all'accertamento, nel singolo caso, della concreta osservanza dei diritti fondamentali dell'individuo, così da favorirne l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e la costruzione di un'autentica e più solida fiducia reciproca tra gli Stati membri.

## BIBLIOGRAFIA

- AAKEN A. VAN, *Principles and Structures of European Risk Governance, or: How (not) to Play a Trust Game*, in «European Journal of Risk Regulation», 2013, p. 159 ss.
- ABRAHAM F., *Building blocks of the single market: the case of mutual recognition, home country control and essential requirements*, Leuven, 1991.
- ACKERMANN T., *Case C- 36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 14 October 2004, nyr*, in «Common Market Law Review», 2005, p. 1107 ss.
- ADAM R., *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in «Il diritto dell'Unione europea», 1998, p. 481 ss.
- ADAM R., *La cooperazione nel campo della giustizia e affari interni: da Schengen a Maastricht*, in «Il diritto dell'Unione europea», 1994, p. 225 ss.
- ADINOLFI A., *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 1994, p. 521 ss.
- ALBANO M., *L'evoluzione della cooperazione giudiziaria nell'acquisizione probatoria in ambito internazionale e comunitario. Dalla disciplina della rogatoria internazionale alle applicazioni del principio del mutuo riconoscimento. Il mandato europeo di ricerca della prova e l'ordine europeo di indagine penale*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto processuale penale, Seconda Università degli Studi di Napoli, 2011.
- ALEGRE S. - LEAF M., *European arrest warrant: a solution ahead of its time?*, London, 2003.
- ALEGRE S. - LEAF M., *Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study-the European Arrest Warrant*, in «European Law Journal», 2004, p. 200 ss.
- ALEMANNO A., *Le principe de la reconnaissance mutuelle au-delà du marché intérieur*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2006, p. 273 ss.
- AMALFITANO C., *Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2002, p. 923 ss.
- AMALFITANO C., *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea*, Milano, 2006.

- AMATO G. - BRIBOSIA H. - DE WITTE B. (a cura di), *Genesis and destiny of the European Constitution*, Bruxelles, 2007.
- AMATO G., *Corte costituzionale e corti europee: fra diversità nazionali e visione comune*, Bologna, 2016.
- AMATUCCI F., *L'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale alle linee guida dell'OCSE e dell'UE in materia di lotta alla pianificazione fiscale aggressiva*, in «Rivista trimestrale di diritto tributario», 2015, p. 3 ss.
- AMBROSI I. - SCARANO L. A. (a cura di), *Diritto civile comunitario e cooperazione giuridica civile*, Milano, 2005.
- AMODIO E., *L'attività del Consiglio d'Europa ed il processo penale italiano*, in «Rivista di diritto processuale», 1981, p. 665 ss.
- ANAGNOSTARAS G., *Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European Arrest Warrant: Aranyosi and Căldăraru*, in «Common Market Law Review», 2016, p. 1675 ss.
- ANDENAS M., *National Paradigms of Civil Enforcement: Mutual Recognition or Harmonization in Europe?*, in «European Business Law Review», 2006, p. 529 ss.
- ANDERSON M. - APAP J. (a cura di), *Police and justice co-operation and the new European borders*, The Hague e Boston, 2002.
- ANDERSSON T., *Harmonization and Mutual Recognition: How to Handle Mutual Distrust*, in «European Business Law Review», 2006, p. 747 ss.
- ANDRONICO A. - LO FARO A., *Metodo aperto di coordinamento e diritti fondamentali. Strumenti complementari o grammatiche differenti?*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 2005, p. 513 ss.
- ANKERSMIT L., *What if Cassis de Dijon were Cassis de Quebec? The assimilation of goods of third country origin in the internal market*, in «Common Market Law Review», 2013, p. 1387 ss.
- ANODINA E., *Cooperazione-integrazione penale nell'Unione europea*, in «Cassazione penale», 2001, p. 2898 ss.
- ARANCI M., *Un nuovo rinvio pregiudiziale sul mandato d'arresto europeo: quale rapporto tra esecuzione e rispetto dei valori fondamentali dell'Unione?*, in «Eurojus.it», 2018, aprile- giugno.

- ARCARAZO D. A. - MURPHY C. C. (a cura di), *EU security and justice law : after Lisbon and Stockholm*, Oxford, 2014.
- ARMSTRONG K. A., *Mutual Recognition*, in «The Law of the Single European Market. Unpacking the Premises», a cura di BARNARD C. - SCOTT J., Oxford e Portland, 2002.
- ARNÒ I., *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU: l'evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali in Europa*, Milano, 2015.
- ARNULL A., *Protecting Fundamental Rights in Europe's New Constitutional Order*, in «European Union Law for the twenty-first century: rethinking the new legal order», a cura di TRIDIMAS T. - NEBBIA P., Oxford e Portland, 2004, vol. I, p. 95 ss.
- ASP P. (a cura di), *A manifesto on European criminal procedure law: European Criminal Policy Initiative*, Stoccolma, 2014.
- AVBELI M., *We Still Haven't Found What We're Looking For*, in «Verfassungsblog.de», 27.7.18.
- AA. VV., *Actualités de droit pénal européen*, Bruxelles, 2003.
- AA. VV., *Cahiers de droit européen. Colloque 10 septembre 2015. Les principes généraux du droit de l'Union européenne*, 2016, n. 1.
- AA. VV., *Diritto comunitario e diritto interno*, Milano, 2008.
- AA. VV., *Diritto penale e ordinamento italiano. Le decisioni-quadro dell'Unione europea: dal mandato d'arresto europeo alla lotta al terrorismo*, Milano, 2006.
- AA. VV., *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, voll. I-IV, Napoli, 2014.
- AZZENA L., *L'integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo*, Torino, 1998.
- BALBO P., *Il mandato di arresto europeo secondo la legge di attuazione italiana: commento alle Decisioni quadro europee 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie*, Torino, 2005.
- BALDACCINI A. - GIULD E. - TONER H. (a cura di), *Whose Freedom, Security and Justice?*, Oxford e Portland, 2007.
- BALLARINO T. - MARI L., *Uniformità e riconoscimento: vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea*, in «Rivista di diritto internazionale», 2006, p. 7 ss.

BALLEGOOIJ W. V., *The nature of mutual recognition in European Law: re-examining the notion from an individual rights perspective with a view to its further development in the criminal justice area*, Cambridge, 2015.

BALLEGOOIJ W. V. – BÁRD P., *The AG Opinion in the Celmer Case: Why Lack of Judicial Independence Should Have Been Framed as a Rule of Law Issue*, in «Verfassungsblog.de», 2.7.18.

BALLEGOOIJ W. V. – BÁRD P., *The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU*, in «Verfassungsblog.de», 29.7.18.

BANO F., *Diritto del lavoro e libera prestazione di servizi nell'Unione europea*, Bologna, 2009.

BANTEKAS I., *The principle of mutual recognition in EU criminal law*, in «European Law Review», 2007, Vol. 32 (3), June, p. 365 ss.

BARATTA R., *L'equivalenza delle normative nazionali ai sensi dell'art. 100 B del trattato CE*, in «Rivista di diritto europeo», 1993, p. 735 ss.

BARATTA R., *Diritti fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata: la primazia degli interessi del minore*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 309 ss.

BARATTA R., *Recognition of foreign personal and family status: a right based perspective*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 413 ss.

BARBERA M., *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, 2006.

BARBOU DES PLACES S., *La cohérence du droit de la libre circulation des personnes à l'épreuve de la mobilité des indigents*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 133 ss.

BAREÏT N., *La Cour de justice de l'Union européenne artisan de la lutte contre les enlèvements d'enfants. Observations sur une jurisprudence bien éclairée*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 537 ss.

BARIATTI S., *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007.

BARIATTI S. - CRESPI S., *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2009.

- BARIATTI S. - VENTURINI G. (a cura di), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato. New instruments of Private International Law. Nouveaux instruments du droit international privé. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009.
- BARIATTI S., *Recognition and Enforcement in the EU of Judicial Decisions Rendered upon Class Actions: The Case of U.S. and Dutch Judgments and Settlements*, in «Recasting Brussels I», a cura di POCAR F. - VIARENGO I. - VILLATA F. C., Padova, 2012, p. 319 ss.
- BARNARD C., *The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms*, Oxford, 2013.
- BARNETT P., *The Prevention of Abusive Cross-Border Re-Litigation*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2002, p. 943 ss.
- BARON VAN VOORST TOOT VOORST B. J. M. - VAN DAM J. S., *Europe 1992: Free Movement of Goods in the Wider Context of a Changing Europe*, in «Common Market Law Review», 1988, p. 693 ss.
- BARTOLINI F. - COLAVITTI G., *Il ravvicinamento delle legislazioni*, in «L'ordinamento europeo. L'esercizio delle competenze», a cura di MANGIAMELI S., Milano, 2006, p. 443 ss.
- BARTONE N., *Diritto penale europeo*, Padova, 2001.
- BASSANI L. M. - STEWART W. - VITALE A., *I concetti del federalismo*, Milano, 1995.
- BASSI N., *Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effetti del provvedimento amministrativo straniero fra diritto europeo e protezione degli interessi del terzo*, Milano, 2008.
- BATTJES H. - BROUWER E. R. - MORREE P. DE - OUWERKERK J. (a cura di), *The Principle of Mutual Trust in European Asylum, Migration and Criminal Law. Reconciling Trust and Fundamental Rights*, Amsterdam, 2011.
- BEAUVAIS P., *Droit pénal européen (1<sup>er</sup> septembre 2009-31 juillet 2010)*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2010, p. 721 ss.
- BEAUVAIS P., *Droit pénal de l'Union européenne*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 637 ss.
- BEAUVAIS P. - BENLOLO CARABAT M., *Droit pénal de l'Union européenne*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 777 ss.
- BERGE J.-S. - ROBIN-OLIVIER S. (a cura di), *Droit européen. Union européenne. Conseil de l'Europe*, Paris, 2011.



- BERGE J.-S., *Les rapports UE et Conv. EDH en matière de coopération judiciaire civile: entre rétrospective et prospective*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 361 ss.
- BERGEL J.-L. (a cura di), *L'émergence d'une culture judiciaire européenne*, in «Revue de la Recherche Juridique. Cahiers de méthodologie juridique», 2009, volume XXIII.
- BERGER M., *Le droit de l'Union et la coopération en matière pénale. European Union Law and cooperation in criminal matters*, in «ERA Forum», 2013, Vol. 14 (2), p. 263 ss.
- BERGSTRÖM M. - JONSSON CORNELL A. (a cura di), *European Police and Criminal Law Co-operation*, Oxford, 2014.
- BERNARD N., *The future of European economic law in the light of the principle of subsidiarity*, in «Common Market Law Review», 1996, p. 633 ss.
- BERNARD N., *On the Art of Not Mixing One's Drinks: Dassonville and Cassis de Dijon Revisited*, in «The Past and Future of EU Law. Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty», a cura di POIARES MADURO M. - AZOULAI L., Oxford e Portland, 2010, p. 456 ss.
- BERNARDI A., *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 2002, p. 825 ss.
- BERNARDI F., *Opportunité de l'harmonisation*, in «L'harmonisation des sanctions pénales en Europe», a cura di DELMAS-MARTY M. - GIUDICELLI-DELAGE G. - LAMBERT-ABDELGAWAD E., Parigi, 2003, p. 461 ss.
- BERNEL A., *Le principe d'équivalence ou de "reconnaissance mutuelle" en droit communautaire*, Zurigo, 1996.
- BERTHELET P., *De la «Rechtsgemeinschaft» européenne à la «Wertgemeinschaft» cosmopolitique, la constitutionnalisation du droit de l'Union sous le signe des valeurs*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2016, p. 315 ss.
- BERTOLA G. - MOLA L., *Paths to Harmonization: Legal Evolution of Internal and External Trade in Services through Personal Mobility in the EU*, in «Legal Issues of Economic Integration», 2008, p. 323 ss.
- BERTOLINI F. - COLAVITTI G., *Il ravvicinamento delle legislazioni*, in «L'ordinamento europeo. L'esercizio delle competenze», a cura di MANGIAMELI S., Milano, 2006, p. 443 ss.

- BERTRAND B., *La particularité du contrôle juridictionnel des mesures restrictives*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 555 ss.
- BESSELINK L. F. M., *Entrapped by the Maximum Standard: on Fundamental Rights, Pluralism and Subsidiarity in the European Union*, in «Common Market Law Review», 1998, p. 629 ss.
- BESSELINK L. F. M., *The Parameters of Constitutional Conflict after Melloni*, in «European Law Review», 2014, p. 531 ss.
- BESSON S., *The Extraterritoriality of the European Convention of Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to*, in «Leiden Journal of International Law», 2012, p. 857 ss.
- BESTAGNO F., *Il trasferimento dell'esecuzione delle condanne penali tra Stati membri dell'Unione europea*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 1994, p. 269 ss.
- BESTAGNO F., *I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 259 ss.
- BEUVE-MERY J.-J., *L'approche sectorielle initiale en matière de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles de niveau universitaire*, in «L'enseignement supérieur et la dimension européenne», a cura di Philip C., Paris, 1989, p. 19 ss.
- BEUVE-MERY J.-J., *La reconnaissance des diplômes: le système général adopté le 21.12.1989 par le Conseil des Communautés européennes*, in «Revue du marché commun», 1990, p. 293 ss.
- BEYNON P., *Community mutual recognition agreements, technical barriers to trade and the WTO's most favoured nation principle*, in «European Law Review», 2003, p. 231 ss.
- BIAGIONI G., *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles*, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, p. 723 ss.
- BIAGIONI G., *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisione di merito nella Convenzione di Bruxelles*, in «Rivista di diritto internazionale», 2002, p. 711 ss.
- BIANCONCINI T., *Il sistema comunitario di riconoscimento dei titoli di studio e l'accesso agli impieghi pubblici in Italia*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 1993, p. 3 ss.

- BIAVATI P., *L'avenir du droit judiciaire privé d'origine européenne. De l'harmonisation des règles à l'harmonisation des effets*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2010, p. 563 ss.
- BIAVATI P., *Una recente applicazione del procedimento pregiudiziale europeo d'urgenza in materia di trasferimento illecito di minore (nota a CGCE sez. III 23 dicembre 2009 (causa C-403/09))*, in «Famiglia e diritto», 2010, p. 444 ss.
- BIERNAT S., *How to Assess the Independence of Member State Courts*, in «Verfassungsblog.de», 28.7.18.
- BIFULCO R. - CARTABIA M. - CELOTTO A., *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, 2001.
- BIFULCO R. (a cura di), *Ordinamenti federali comparati*, Torino, 2010, vol. I *Gli Stati federali 'classici'*.
- BIN R. - CARETTI P. - PITRUZZELLA G. (a cura di), *Profili costituzionali dell'Unione europea*, Bologna, 2015.
- BINDER K., *Conflict of Principles in European Procedural Law*, in «Journal of European Consumer and Market Law», 2012, p. 164 ss.
- BISCOTTINI G., *Diritto amministrativo internazionale, tomo I. La rilevanza degli atti amministrativi stranieri*, Padova, 1964.
- BLANC D., *La planification des services de santé et le droit de l'Union européenne. Vers la reconnaissance d'une «exception sanitaire» ou l'intégration de la santé au marché?*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 217 ss.
- BLANQUET M., *L'article 5 du Traité C.E.E. Recherche sur les obligations de fidélité des Etats membres de la Communauté*, Paris, 1994.
- BLEKXTOON R. - VAN BALLEGOOIJ W. (a cura di), *Handbook on the European Arrest Warrant*, The Hague, 2005.
- BLOBEL F. - SPÄTH P., *The tale of multilateral trust and the European law of civil procedure*, in «European Law Review», 2005, p. 528 ss.
- BLUMANN C. - BERTRAND B. - GRARD L. - PERALDI-LENEUF F. - PETIT Y. - SOULARD C., *Commentaire J. Mégret. Marché intérieur. Introduction au marché intérieur. Libre circulation des marchandises*, 3<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 2015.
- BOBEK M., *Central European judges under the European influence: the transformative power of the EU revisited*, Oxford, 2015.

- BOELES P. - DEN HEIJER M. - LODDER G. - WOUTERS K. (a cura di), *European Migration Law*, 2<sup>a</sup> ed., Antwerp - Portland, 2014.
- BOGDANDY A. VON, *L'unione sovranazionale come forma di potere politico. Destatalizzazione e integrazione comunitaria nella prospettiva della teoria dello stato*, in «Teoria politica», 1994, p. 133 ss.
- BOGDANDY A. VON, *Doctrine of Principles*, in «European Integration: The New German Scholarship», Jean Monnet Working Paper, Heidelberg, 2003, n. 9.
- BOGDANDY A. VON, *The prospect of a European republic: what European citizens are voting on*, in «Common Market Law Review», 2005, p. 913 ss.
- BOGDANDY A. VON - BAST JÜRGEN (a cura di), *Principles of European Constitutional Law*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford e Portland, 2009.
- BOGDANDY A. VON – KOTTMANN M. – ANTPÖHLER C. – DICKSCHEN J. – HENTREI S. – SMRKOLJ M., *Reverse Solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU member States*, in «Common Market Law Review», 2012, p. 489 ss.
- BOGDANDY A. VON – BOGDANOWICZ P. – CANOR I. – SCHMIDT M. – TABOROWSKI M., *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJUE's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, in «Verfassungsblog.de», 30.7.18.
- BOLOGNESE S., *Il ricorso a garanzie individuali nell'ambito del c.d. 'trasferimenti Dublino': ancora sul caso Tarakhel*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 233 ss.
- BONELLI M., *The Deficiencies Judgment: Postponing the Constitutional Moment*, in «Verfassungsblog.de», 27.7.18.
- BONFANTI A., *No Extraterritorial Jurisdiction Under the Alien Torte Statute: Which Forum for Disputes on Overseas Corporate Human Rights Violations after Kiobel?*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2013, p. 379 ss.
- BORGERS M., *Mutual Recognition and the European Court of Justice: The Meaning of Consistent Interpretation and Autonomous and Uniform Interpretation of Union Law for the Development of the Principle of Mutual Recognition in Criminal Matters*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», 2010, Vol. 18 (2), p. 99 ss.
- BOT S., *Le mandat d'arrêt européen*, Bruxelles, 2009.

BRAUM S. - WEYWMBERGH A. (a cura di), *Le contrôle juridictionnel dans l'espace pénal européen*, Bruxelles, 2009.

BRIBOSIA H., *Liberté, sécurité et justice: l'imbroglia d'un nouvel espace*, in «Revue du marché commun et de l'Union européenne», 1998, p. 27 ss.

BRIBOSIA H. - WEYWMBERGH A., *Confiance mutuelle et droits fondamentaux: «back to the future»*, in «Cahiers de droit européen», 2016, p. 469 ss.

BRINK T. VAN DEN - LUCHTMAN M. - SCHOLTEN M. (a cura di), *Sovereignty in the shared legal order of the EU: core values of regulation and enforcement*, Cambridge, 2015.

BRONKHORST H., *Freedom of establishment and freedom to provide services under the EEC-Treaty. Three judgments of the Court of Justice*, in «Common Market Law Review», 1975, p. 245 ss.

BROUWER E., *Mutual Trust and the Dublin Regulation: Protection of Fundamental Rights in the EU and the Burden of Proof*, in «Utrecht Law Review», 2013, p. 135 ss.

BROUWER E. - GERARD D. (a cura di), *Mapping Mutual Trust: Understanding and Framing the Role of Mutual Trust in EU Law*, EUI Working Papers Max Weber Programme n. 2016/13, San Domenico di Fiesole, 2016.

BROWN C., *Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Austria. Judgment of 12 June 2003, Full Court*, in «Common Market Law Review», 2003, p. 1499 ss.

BRUNEAU C., *La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne*, in «La Semaine juridique. Edition général», 2001, n. 17, p. XX ss.

BUREAU D. – MUIT WATT H., *Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière*, in «Revue critique de droit international privé», 2017, p. 103 ss.

CABELLA PISU L., *Cittadini e consumatori nel diritto dell'Unione europea*, in «Contratto e impresa, Europa», 2007, p. 695 ss.

CABIALE A., *Novità sovranazionali/Supranational News*, in «Processo penale e giustizia», 2014, n. 5, p. 15 ss.

CABRAL P., *Case C-168/98, Grand Duchy of Luxembourg v. European Parliament and Council of the European Union, Judgment of 7 November 2000, [2000] ECR I-9131*, in «Common Market Law Review», 2002, p. 129 ss.

CAFAGGI F. - MORARU M. - CASAROSA F. - FONTANELLI F. - LAZZERINI N. - MATAIJA M. - MARTINICO G. - PODSTAWA K. - PITEA C. - TORRES PEREZ A. (a cura di), *Judicial Interaction Techniques – Their Potential and Use in European Fundamental Rights Adjudication*, San Domenico di Fiesole, 2014.

CAIANIELLO V. - VASSALLI G., *Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo*, in «Cassazione penale», 2002, p. 462 ss.

CALLEWAERT J., *The European Court of Human Rights and the Area of Freedom, Security and Justice*, in «ERA Forum», 2007, p. 511 ss.

CAMPIGLIO C., *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 279 ss.

CAMPIGLIO C., *Valori fondamentali dell'ordinamento interno e scelte di cura transfrontaliere*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 371 ss.

CAMPILONGO V., *La circolazione della prova nel contesto europeo, tra mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed armonizzazione normativa*, in «Cassazione penale», 2014, p. 707 ss.

CANOR I., *My brother's keeper? Horizontal Solange: "an ever closer distrust among the peoples of europe*, in «Common Market Law Review», 2013, p. 383 ss.

CAPELLI F., *Il mutuo riconoscimento non garantisce buoni risultati nel settore dei prodotti alimentari*, in «Jus», 1992, p. 141 ss.

CAPOTORTI F., *Il problema del reciproco riconoscimento delle società nella Comunità Economica Europea*, Milano, 1966.

CALVO CARAVACA A.-L. - DAVÌ A. - MANSEL H.-P. (a cura di), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016.

CARBONE S. M., *Il nuovo spazio giudiziario europeo dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2002.

CARBONE S. M. - CATALDO M., *Azione revocatoria: esercizio della giurisdizione e legge applicabile (Relazione al V Seminario nazionale di studi sulle procedure concorsuali, Genova, 2 aprile 2004)*, in «Il diritto del commercio internazionale», 2004, p. 27 ss.

CARBONE S. M. - CHIAVARIO M. (a cura di), *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea*, Torino, 2008.

- CARBONE S. M., *What About the Recognition of Third States' Foreign Judgments?*, in «Recasting Brussels I», a cura di POCAR F. - VIARENGO I. - VILLATA F. C., Padova, 2012, p. 299 ss.
- CARBONE S. M. - TUO C. E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016.
- CARELLA G., *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2014, p. 523 ss.
- CARPANETO L., *Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori nello spazio giudiziario europeo*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2011, p. 361 ss.
- CARPI F., *Reflections on the Harmonization of Civil Procedural Law in Europe in Relation to the 1968 Brussels Convention*, in «Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 111 ss.
- CARREA S., *La legge applicabile e le regole di giurisdizione relative ai rapporti di lavoro dipendente e alle procedure di evidenza pubblica in ambito GECT*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 74 ss.
- CARREÑO I., *EU and US Mutually Recognise their Respective Organic Standards and Control Systems as Equivalent*, in «European Journal of Risk Regulation», 2012, p. 225 ss.
- CARRERA S. – MITSILEGAS V., *Upholding the Rule of Law by Scrutinising Judicial Independence The Irish Court's request for a preliminary ruling on the European Arrest Warrant*, in «Ceps.eu», 11.4.18.
- CARTABIA M., *Principi inviolabili e integrazione europea*, Milano, 1995.
- CARTABIA M. - WEILER J. H. H., *L'Italia in Europa: profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000.
- CASSANO G., *Potestà dei genitori: proposta CE sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in «Famiglia e diritto», 2002, p. 107 ss.
- CASSESE S., *L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea*, in «Il foro italiano», 1995, p. 373 ss.
- CASTALDI A. M., *Il mandato di cattura europeo e il principio del mutuo riconoscimento: tra presupposti d'integrazione e prospettive d'applicazione*, tesi di Dottorato di Ri-

cerca in Scienza politica e istituzioni in Europa, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2005.

CASTELLANETA M., *L'atto è possibile se lo Stato di esecuzione si è espresso contro il ritorno del bambino (nota a CGCE sez. III 11 luglio 2008 (causa C-195/08))*, in «Guida al diritto», 2008, p. 121 ss.

CASTELLANETA M., *Con una fiducia reciproca tra sistemi ininfluenze il luogo in cui si è studiato (nota a CGCE sez. II 23 ottobre 2008 (causa C-286/06))*, in «Guida al diritto», 2008, p. 106 ss.

CATALDI G., *La Corte costituzionale e il ricorso ai 'contro-limiti' nel rapporto tra consuetudini internazionali e diritti fondamentali: oportet ut scandala eveniant*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 41 ss.

CATH I. G. F., *Freedom of Establishment of Companies: a New Step Towards Completion of the Internal Market*, in «Yearbook of European Law», 1986, p. 252 ss.

CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH (a cura di), *La distribuzione dei poteri nell'Unione europea: il principio di sussidiarietà nel processo di integrazione europea*, Bologna, 1995.

CERVONE E., *EU Conduct of Business Rules and the Liberalization Ethos: The Challenging Case of Investment Research*, in «European Business Law Review», 2005, p. 421 ss.

CHALTIEL F., *Le Traité de Lisbonne: l'espace de liberté, sécurité et de justice*, in «Les Petites Affiches», 2008, n. 67, p. 4 ss.

CHARBONNEAU L., *Notions autonomes et intégration européenne*, in «Cahiers de droit européen», 2013, p. 21 ss.

CHARPENTIER J., *Vers un espace judiciaire européen*, in «Annuaire français de droit international», 1978, p. 927 ss.

CHENG T. L., *Book Review - HuangJie: Interregional Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments, Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2014, 352 pp. Hardcover £65/€84.50*, in «Asian Journal of Comparative Law», 2014, p. 381 ss.

CHIAVARIO M., *Giustizia Europea e processo penale: nuovi scenari e nuovi problemi (Relazione introduttiva del XX Convegno annuale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia" su "Processo penale e giustizia europea –*



omaggio a Giovanni Conso”, Torino, 26-27 settembre 2008), in «La legislazione penale», 2008, p. 461 ss.

CHITI E. - VESPERINI G. (a cura di), *The Administrative Architecture of Financial Integration*, Bologna, 2016.

CINÀ D., *Il principio del mutuo riconoscimento*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione, attività, Università degli Studi di Palermo, 1998.

CLASSEN C. D., *Confiance mutuelle et identité constitutionnelle nationale – quel avenir dans l’espace juridique européen? A propos de la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le mandat d’arrêt européen du 15 décembre 2015*, in «Cahiers de droit européen», 2016, p. 667 ss.

COCKBORNE J.-E. DE - DEFALQUE L. - DURAND C.-F. - PRAHL H. - VANDERSANDEN G., *Commentaire Mégret. Le droit de la CEE, vol. 1. Preamble. Principes. Libre circulation des marchandises*, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 1992.

COLESANTI V. – CONSOLO V. – GAJA G. – TOMMASEO F. (a cura di), *Il diritto processuale civile nell’avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, Tomo II, Padova, 2009.

COLLE P., *The Influence of the European Convention on Mutual Recognition of Companies and Legal Persons, and of the Directives on Company Law Upon the Legal Status of the One-Man Company in Belgium*, in «Common Market Law Review», 1982, p. 79 ss.

COLSON R. - FIELD S. (a cura di), *EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity. Towards a Socio-Legal Approach to EU Criminal Policy*, Cambridge, 2016.

CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Milano, 1967.

CONSTANTINESCO V., *L’art. 5 CEE, de la bonne foi à la loyauté communautaire*, in «Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore», a cura di CAPOTORTI F., Baden-Baden, 1987, p. 97 ss.

CONSTANTINESCO V. - JACQUE J.-P. - KOVAR R. - SIMON D. (a cura di), *Traité instituant la CEE. Commentaire article par article*, Parigi, 1992.

CONTI R., *La dignità umana dinanzi alla Corte di giustizia*, in «Il Corriere Giuridico», 2005, p. 488 ss.

- CORDONNEL P.-R. - ALLAN-WAHL N., *Constitutionalising the EU judicial systems: essays in honour of Pernilla Lindh*, Oxford - Portland, 2012.
- CORNETTE F., *Du 19 décembre 2012. – Cour de justice de l'Union européenne (1<sup>re</sup> ch.) – Aff. C-325/11. – de MM. Tizzano, prés. et rapp., Bot, av. gén. – K. Góralaska, F. Pniewska, av.*, in «Revue de droit international privé», 2013, p. 705 ss.
- COTELLESA S., *Mutuo riconoscimento e credibilità delle politiche: il ruolo della reputazione nell'impianto comunitario europeo*, in «Cittadinanza e identità costituzionale europea», a cura di PARSI V. E., Bologna, 2001, p. 223 ss.
- COVOLO V., *Et la judiciarisation de l'espace pénal de l'Union fut... Mais où se cache le juge pénal européen?*, in «Cahiers de droit européen», 2011, p. 103 ss.
- CRAIG P. - DE BÚRCA G. (a cura di), *The Evolution of EU Law*, New York, 1999.
- CRAIG P., *EU Administrative Law*, Oxford, 2012.
- CRAIG P. - DE BURCA G. (a cura di), *EU Law. Text, Cases and Materials*, 6<sup>a</sup> ed., Oxford, 2015.
- CRAMÉR P., *Reflections on the Roles of Mutual Trust in EU Law*, in «50 Years of the European Treaties. Looking Back and Thinking Forward», a cura di DOUGAN M. - CURRIE S., Oxford e Portland, 2009, p. 43 ss.
- CRAYENCOUR J.-P. DE, *La reconnaissance mutuelle des diplômes dans le Traité de Rome*, in «Revue du marché commun», 1970, p. 447 ss.
- CRAYENCOUR J.-P. DE, *La reconnaissance mutuelle des diplômes un retentissant échec?*, in «Revue du marché commun», 1973, p. 257 ss.
- CRAYENCOUR J.-P. DE, *The professions in the European Community: towards freedom of movement and mutual recognition of qualification*, Bruxelles-Luxembourg, 1982.
- CRAYENCOUR J.-P. DE, *Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti. Reciproco riconoscimento dei diplomi*, Lussemburgo, 1983.
- CRISTOFARO M. DE, *The Abolition of Exequatur Proceedings: Speeding up the Free Movement of Judgments while Preserving the Rights of the Defense*, in «Recasting Brussels I», a cura di POCAR F. - VIARENGO I. - VILLATA F. C., Padova, 2012, p. 353 ss.
- CURRIE S., *De-Skilled and Devalued: The Labour Market Experience of Polish Migrants in the UK Following EU Enlargement*, in «The International journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations», 2007, p. 83 ss.

- CURTI GIALDINO C., *Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il trattato di Amsterdam*, in «Rivista di diritto europeo», 1998, p. 41 ss.
- CURTIN D. - POUW J. F. M., *La coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures au sein de l'Union européenne: une nostalgie d'avant Maastricht?*, in «Revue du marché commun et de l'Union européenne», 1995, p. 15 ss.
- CURTIN D., *EU Police Cooperation and Human Rights Protection: Building the Trellis and Training the Vine*, in «Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 227 ss.
- CZUCZAI J., *The EU Charter of Fundamental Rights: Is it a New Accession Condition for the Candidate Countries Especially in Light of the Post-Nice IGC?*, in «European Union Law for the twenty-first century: rethinking the new legal order», a cura di TRIDIMAS T. - NEBBIA P., Oxford e Portland, 2004, vol. I, p. 437 ss.
- D'AGNOLO G., *La sussidiarietà nell'Unione europea*, Venezia, 1998.
- D'ALBERTI M. (a cura di), *Le nuove mete del diritto amministrativo*, Bologna, 2011.
- D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007.
- DAMATO A., *Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nell'ordinamento italiano (I)*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2005, p. 21 ss.
- DAMATO A., *Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nell'ordinamento italiano (II)*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2005, p. 203 ss.
- D'AMBROSIO L. - VOZZA D., *Le «dialogue des juges» à l'épreuve du ne bis in idem: quelques réflexions à partir de l'expérience italienne*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 235 ss.
- DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2016.
- DANNECKER G., *Le principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union européenne*, in «Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft», 2012, p. 64 ss.
- DANOV M., *EU Competition Law Enforcement: Is Brussels I Suited to Dealing With All the Challenges?*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2012, p. 27 ss.
- DAVID P. R., *Globalizzazione, prevenzione del delitto e giustizia penale*, Milano, 2001.
- DE AMICIS G., *L'attuazione del mandato d'arresto europeo nell'ordinamento italiano*, in «Giurisprudenza di merito», 2006, p. 767 ss.

DE AMICIS G., *Osservazioni in tema di ne bis in idem europeo*, in «Cassazione penale», 2006, p. 989 ss.

DE AMICIS G., *I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali*, Milano, 2016.

DE BAERE G., *Case C-420/07, Meletis Apostolides v. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, Judgment of the Grand Chamber of 28 April 2009, [2009] ECR I-3571*, in «Common Market Law Review», 2010, p. 1123 ss.

DE BIOLLEY S. - WEYEMBERGH A., *Chronique relative à l'espace de liberté, sécurité et justice (ex-3e pilier)*, in «Cahiers de droit européen», 2010, p. 165 ss.

DE BIOLLEY S. - WEYEMBERGH A., *Chronique de jurisprudence consacrée à l'espace de liberté, de sécurité et de justice II, Jurisprudence de la Cour de justice relative à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2009-2014)*, in «Cahiers de droit européen», 2014, p. 427 ss.

DE BRUYCKER P., *Chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne - Chronique relative à l'asile et à l'immigration*, in «Cahiers de droit européen», 2010, p. 137 ss.

DE BRUYCKER P. - LABAYLE H., *Chronique de jurisprudence consacrée à l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in «Cahiers de droit européen», 2014, p. 719 ss.

DE BÚRCA G., *Fundamental Rights and Citizenship*, in «Ten reflections on the Constitutional Treaty for Europe», a cura di DE WITTE B., San Domenico di Fiesole, 2003, p. 11 ss.

DEFOSSEZ A., *L'enfant européen: sésame du droit de séjour des ressortissants de pays tiers*, in «Cahiers de droit européen», 2014, p. 161 ss.

DEFOSSEZ A., *Soin de santé: reconnaissance des qualifications*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 256 ss.

DEFOSSEZ A., *Identité culturelle et libre circulation des marchandises*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 267 ss.

DEFOSSEZ A., *Nouvel épisode dans le feuilleton des relations entre la santé publique et le marché intérieur*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 253 ss.

DE HERT P. - WEIS K. - CLOOSEN N., *The framework decision of 18 december on the European evidence warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data*

*for use in proceedings in criminal matters. A critical assessment*, in «New Journal of European Criminal Law», 2009, p. 55 ss.

DEHOUSSE R., *Completing the Internal Market: Institutional Constraints and Challenges*, in «1992: One European Market? A Critical Analysis of the Commission's Internal Market Strategy», a cura di BIEBER R. - DEHOUSSE R. - PINDER J. - WEILER J. H. H., Baden-Baden, 1988, p. 311 ss.

DEL COCO R., *Ordine europeo di indagine penale e poteri sanzionatori del giudice*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 21.12.15.

DELFINO R., *European Community legislation and Actions*, in «European Review of Contract Law», 2014, Vol. 10 (2), p. 281 ss.

DELHEY J., *Do Enlargements make the European Union Less Cohesive? An Analysis of Trust between EU Nationalities*, in «Journal of Common Market Studies», 2007, p. 253 ss.

DELLAVALLE S., *Per un concetto normativo di Europa. Stato nazionale e unificazione europea alla luce della teoria politica*, in «Teoria politica», 1992, p. 257 ss.

DELMAS-MARTY M., *Pour un droit commun*, Paris, 1994.

DELMAS-MARTY M. - SPENCER J. R. (a cura di), *European Criminal Procedures*, Cambridge, 2002.

DELMAS-MARTY M., *Lo spazio giudiziario e giuridico europeo. Verso un pluralismo ordinato*, in «Giustizia più efficiente e indipendenza dei magistrati a garanzia dei cittadini: atti del XXVII Congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Venezia, 5-8 febbraio 2004», a cura di BRUTI LIBERATI E., Milano, 2004, p. 208 ss.

DELORS J., *Subsidiarité: défi du changement. La subsidiarité, principe directeur des future responsabilités en matière de politique communautaire ? Actes du colloque*, Maastricht, 1991.

DELZANGLES B., *Les affaires hongroises ou la disparition de la valeur «intégration» dans la jurisprudence de la Cour de justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 201 ss.

DENZA E., *The Intergovernmental Pillars of the European Union*, Oxford, 2002.

DENZA E., *The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, in «Common market law review», 2003, p. 1047 ss.

DE PASQUALE P., *Il principio di sussidiarietà nella Comunità europea*, Napoli, 2000.

- DE PASQUALE P., *Sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2007, p. 541 ss.
- DE RIPAINSEL-LANDY D. - GERARD A. - LIMPENS-MEINERTZHAGEN A. (a cura di), *Les instruments du rapprochement des législations dans la communauté économique européenne*, Bruxelles, 1976.
- DE SIERVO U. (a cura di), *La difficile Costituzione europea. Ricerca dell'Istituto Luigi Sturzo*, Bologna, 2001.
- DE WITTE B. - HANF D. - VOS E. (a cura di), *The Many Faces of Differentiation in EU Law*, Antwerpen - Oxford - New York, 2001.
- DE WITTE B., *Justice in the EU. The Emergence of Transnational Solidarity*, Oxford, 2015.
- DI LELLO G., *Il riconoscimento reciproco delle sentenze penali nell'Unione europea*, Bruxelles, 2001.
- DOLLAT P., *L'avis 2/13 de la CJUE: autonomie ou reddition du droit de l'Union? L'esprit de système ou les infortunes du protectionnisme contentieux*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2016, p. 513 ss.
- DONY M. - ROSSI L. S. (a cura di), *Démocratie, cohérence et transparence: vers un constitutionnalisation de l'Union européenne?*, Bruxelles, 2008.
- DOUCHY-OU DOT M. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil et européen (15 juillet 2009-15 mai 2010)*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2010, p. 421 ss.
- DOUCHY-OU DOT M. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil et européen (15 mai 2010-15 novembre 2010)*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2010, p. 927 ss.
- DOUCHY-OU DOT M. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil et européen*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 465 ss.
- DOUCHY-OU DOT M. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil et européen*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2012, p. 685 ss.
- DOUCHY-OU DOT M. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil et européen*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 327 ss.
- DOUGAN M., *Minimum Harmonization and the Internal Market*, in «Common Market Law Review», 2000, p. 853 ss.

- DRAETTA U., *Diritto dell'Unione europea e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano: un contrasto non più solo teorico*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2007, p. 13 ss.
- DRAETTA U.- PARISI N.- RINOLDI D. (a cura di), *Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell'Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti*, Napoli, 2007.
- DROZ G. A. L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Parigi, 1972.
- DROZ G. A. L., *Du 15 juillet 1982. – Cour de justice des communautés européennes (arrêt 228/81). – MM. Due, prés.; Chloros et Grevisse, juges; Reisch, av. gén.*, in «Revue critique de droit international privé», 1983, p. 525 ss.
- DROZ G. A. L., *Du 3 juillet 1990. – Cour de justice des communautés européennes (6<sup>e</sup> ch.). – MM. Kakouris, prés. de ch. – MM. Schockweiler, Mancini, O'Higgins et Diez de Velasco, juges; Jacobs, av. gén. – MM<sup>es</sup> Freund et Eikelau, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1991, p. 167 ss.
- DROZ G. A. L., *Du 12 novembre 1992. – Cour de justice des communautés européennes (4<sup>e</sup> ch.). – MM. Kakouris, prés. ; Diez de Velasco, Kapteyn, juges; Jacobs, av. gén. – M<sup>es</sup> Schott, Polzet, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1993, p. 85 ss.
- DROZ G. A. L., *Du 10 octobre 1996. – Cour de justice des communautés européennes (5<sup>e</sup> Ch.). – MM. Moitinho de Almeida, prés., Jann, rapp., Jacobs, av. gén. – M. Heemskerk, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1997, p. 559 ss.
- DRURY R.R., *The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses to the "Delaware Syndrome"*, in «The Cambridge Law Journal», 1998, p. 165 ss.
- DUBOUT E., *Le niveau de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne: unitarisme constitutif versus pluralisme constitutionnel. Réflexions autour de l'arrêt Melloni*, in «Cahiers de droit européen», 2013, p. 293 ss.
- DUBOUT E. - ILIOPOULOU-PENOT A. - STREHO I. (a cura di), *Dossier. Vingt ans après la «révolution de novembre»: l'arrêt Keck revisité. Actes de la journée d'étude du 29 novembre 2013 organisée par l'Université Paris Est Créteil et Sciences Po*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 849 ss.
- DUBOUT E., *Une question de confiance: nature juridique de l'Union Européenne et adhésion à la Convention Européenne des droits de l'homme*, in «Cahiers de droit européen», 2015, p. 73 ss.

- DUE O. - GULMANN C., *Community Fundamental Rights as Part of National Law*, in «*Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 405 ss.
- DUGARD J. - VAM DEN WYNGAERT C., *Reconciling with human rights*, in «*The American Journal of International Law*», 1998, p. 187 ss.
- DUMORTIER F. - GAYREL C. - JOURET J. - MOREAU D. - POULLET Y., *La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice*, in «*Journal de droit européen*», 2010, p. 33 ss.
- DUPRÉ C., *Individuals and Judges in Defense of the Rule of Law*, in «*Verfassungsblog.de*», 28.7.18.
- DUSO G., *L'Europa e la fine della sovranità*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», 2002, tomo I, p. 109 ss.
- DZEHTSIAROU K. - KONSTADINIDES T. - LOCK T. - O'MEARA N. (a cura di), *Human Rights Law in Europe. The Influence, Overlaps and Contradictions of the EU and the ECHR*, Abingdon e New York, 2014.
- ECKES C. - KONSTANDINIDES T. (a cura di), *Crime within the area of freedom, security and justice: a European public order*, Cambridge, 2011.
- EDITORIAL COMMENTS, *Hungary's new constitutional order and "European unity"*, in «*Common Market Law Review*», 2012, p. 871 ss.
- EECKHOUT P., *Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR and Judicial Dialogue – Autonomy or Autarky?*, Jean Monnet Working Paper, New York, 2015, n. 1.
- ÉGEA V. - GUINCHARD E., *Les professionnels du droit, acteurs de l'espace judiciaire civil européen*, in «*Revue trimestrielle de droit européen*», 2014, p. 926 ss.
- ÉGEOV V. - GUINCHARD E., *Espace judiciaire européen en matière civile*, in «*Revue trimestrielle de droit européen*», 2015, p. 795 ss.
- ELAZAR D. J., *Idee e forme del federalismo*, Milano, 1995.
- ELSEN C., *L'esprit et les ambitions de Tampere. Une ère nouvelle pour la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures?*, in «*Revue du marché commun et de l'Union européenne*», 1999, p. 659 ss.
- ELSMORE M. - STARUP P., *Case C-1/05, Yunying Jia v. Migrationsverket, Judgment of the Court (Grand Chamber), 9 January 2007*, in «*Common Market Law Review*», 2007, p. 787 ss.



- FALETTI E. - PICCONE V. (a cura di), *L'integrazione attraverso i diritti: l'Europa dopo Lisbona*, Roma, 2010.
- FALLON M., *Variations sur le principe d'origine, entre droit communautaire et droit international privé*, in «Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux», 1993, p. 187 ss.
- FALLON M., *Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré. L'expérience de la Communauté européenne*, in «Recueil des cours», 1995, p. 9 ss.
- FALLON M. - MEEUSEN J., *Private International Law in the European Union and the Exception of Mutual Recognition*, in «Yearbook of Private International Law», 2002, p. 37 ss.
- FARINELLI S., *Sull'applicabilità del principio ne bis in idem tra gli Stati membri della Comunità europea*, in «Rivista di diritto internazionale», 1991, p. 878 ss.
- FAVILLI C., *La non discriminazione nell'Unione Europea*, Firenze, 2008.
- FAVILLI C., *Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell'Unione Europea*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 2015, n. 3, p. 701 ss.
- FELD W. J., *An introduction to Regional Integration Theory*, in «Les communautés européennes en fonctionnement. The European Communities in Action», a cura di LASOK D. - SOLDATOS P., Bruxelles, 1981, p. 501 ss.
- FENTIMAN R. (a cura di), *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Bruxelles, 1999.
- FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.
- FERACI O., *La tutela 'indiretta' dell'art. 6, par. 1, CEDU in tema di processo contumaciale civile con riguardo all'efficacia delle decisioni straniere rese da giudici di Stati membri dell'Unione europea*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 188 ss.
- FERACI O., *Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia*, in «SIDIBlog», 15 luglio 2016.
- FERRARINI G., *Towards a European Law of Investment Services and Institutions*, in «Common Market Law Review», 1994, p. 1283 ss.
- FERRERA M. - GIULIANI M. (a cura di), *Governance e politiche nell'Unione europea*, Bologna, 2009.

- FICHERA M. - JANSSENS C., *Mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the role of the National judge*, in «ERA Forum», 2007, p. 177 ss.
- FICHERA M., *Case C-66/08, Proceeding concerning Szymon Kozłowski, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 July 2008*, nyr, in «Common Market Law Review», 2009, p. 241 ss.
- FIORAVANTI M., *Il potere costituente europeo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2002, tomo I, p. 273 ss.
- FIORAVANTI M., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, 2009.
- FIORAVANTI M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2014.
- FISICHELLA D., *Il principio del mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell'Unione europea*, in «Il diritto dell'Unione europea», 1999, p. 53 ss.
- FLICK G. M., *Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 2000, p. 591 ss.
- FLORE D., *Droit pénal européen: les enjeux d'une justice pénale européenne*, Bruxelles, 2009.
- FLORE D. - BOSLY S. - HONHON A. - MAGGIO J. (a cura di), *Probation Measures and Alternative Sanctions in the European Union*, Cambridge - Antwerp - Portland, 2012.
- FOIS P., *L'Unione europea è ancora un'organizzazione internazionale?*, in «Rivista di diritto internazionale», 2016, n. 2, p. 371 ss.
- FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA, *Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi o tra conviventi: atti del Seminario, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 14 dicembre 2005*, Napoli, 2007.
- FONTANELLI F., *La decisione quadro sul mandato di arresto europeo e la tutela dei diritti fondamentali (commento a Tribunal Constitucional espanol 28 settembre 2009, n. 199/2009)*, in «Giornale di diritto amministrativo», 2010, p. 194 ss.
- FORLATI PICCHIO L., *Tecniche giuridiche per il superamento degli ostacoli agli scambi intracomunitari*, in «Mercato comune e neoprotezionismo», a cura di STEFANI G. - CARAMELLI V., Padova, 1987, p. 134 ss.
- FORNASARI G. - MENGHINI A. (a cura di), *Percorsi europei di diritto penale*, Padova, 2012.

FORSYTH C. - MOSER P., *The Impact of the Applicable Law of Contract on the Law of Jurisdiction under the European Conventions*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1996, p. 190 ss.

FOUASSIER C., *Une tentative de simplification et d'amélioration de la législation communautaire - La directive 1999/42/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelle*, in «Revue du Marche Commun et de l'Union Européenne», 2000, p. 601 ss.

FRĄCKOWIAK-ADAMSKA A., *Time for a European Full Faith and Credit Clause*, in «Common Market Law Review», 2015, p. 191 ss.

FRĄCKOWIAK-ADAMSKA A., *Drawing Red Lines With No (Significant) Bite – Why an Individual Test Is Not Appropriate in the LM Case*, in «Verfassungsblog.de», 30.7.18.

FRANGAKIS N., *Human Rights and European Integration From the European Convention on Human Rights to the Charter of Fundamental Rights of the European Union*, in «Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis», a cura di VANDERSANDEN G., Bruxelles, 2003, vol. I, p.189 ss.

FRIGESSI DI RATTALMA M., *Mutuo riconoscimento e armonizzazione minima nella disciplina comunitaria dei servizi finanziari*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1991, p. 713 ss.

FRIGO M., *Recognition and Enforcement of Judgments on Matters Relating to Personality Rights and the Recast Proposal of the Brussels I Regulation*, in «Recasting Brussels I», a cura di POCAR F. - VIARENGO I. - VILLATA F. C., Padova, 2012, p. 341 ss.

FROMONT A. – VERDURE C., *La consécration du critère de l'«accès au marché» en matière de libre circulation des marchandises: mythe ou réalité?*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 717 ss.

FUCHS A., *Registered partnership, same-sex marriage and children: crossing borders*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 445 ss.

FUMAGALLI L., *Apertura della procedura principale, competenza giurisdizionale e riconoscimento della decisione*, in «Giurisprudenza commerciale», 2007, p. 313 ss.

FUMAGALLI L., *Criteri di giurisdizione in material civile e commerciale e rispetto dei diritti dell'uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2014, p. 567 ss.

GAJA G., *La deroga alla giurisdizione italiana*, Milano, 1971.

- GAJA G., *Identifying the Status of General Principles in European Community Law*, in «*Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 445 ss.
- GALANTINI N., *Il principio del ne bis in idem internazionale nel processo penale*, Milano, 1984.
- GALANTINI N., *L'adattamento del mandato d'arresto europeo nella legge attuativa della decisione-quadro*, in «*Cassazione penale*», 2005, p. 4086 ss.
- GAMBETTA D. (a cura di), *Trust: making and breaking cooperative relations*, New York, 1988.
- GARABOL-FURET M.-D., *Plaidoyer pour le principe d'origine*, in «*Revue de droit du marché commun et de l'Union européenne*», 2005, p. 295 ss.
- GARBAGNATI KETVEL M. G., *La giurisprudenza della Corte comunitaria in materia penale: verso un ravvicinamento tra i "pilastri" dell'Unione europea?*, in «*Il diritto dell'Unione europea*», 2007, p. 395 ss.
- GAUDEMET- TALLON H., *Du 21 avril 1993. – Cour de justice des communautés européennes (Affaire C. 172/91). – MM. Due, prés.; Kakouris, Rodriguez Iglesias, Zuleeg, Murray, prés. ch. – Mancini, Joliet, Schockweiller, Moitinho de Almeida, Grévisse, Díez de Velasco, Kapteyn et Edward, juges; Darmon, av. gén. – MM. Karsten, Büttner, av.*, in «*Revue critique de droit international privé*», 1994, p. 104 ss.
- GEIGER R. - KHAN D.-E. - KOTZUR M. (a cura di), *European Union Treaties. Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union*, München-Oxford-Portland, 2015.
- GENNUSA M. E., *Difesa di posizioni nel parere della Corte di Giustizia sull'adesione dell'Unione alla CEDU?*, in «*Quaderni costituzionali*», 2015, p. 189 ss.
- GENSCHEL P., *Why no mutual recognition of VAT? Regulation, taxation and the integration of the EU's internal market for goods*, in «*Journal of European Public Policy*», 2007, p. 743 ss.
- GESTRI M., *Mutuo riconoscimento delle società comunitarie, norme di conflitto nazionali e frode alla legge: il caso Centros*, in «*Rivista di diritto internazionale*», 2000, p. 71 ss.
- GHOSH J., *Tax Law and the Internal Market: A Critique of the Principle of Mutual Recognition*, in «*Cambridge Yearbook of European Legal Studies*», 2014, p. 189 ss.

GILMORE W. C., *The twin towers and the third pillar: some security agenda developments*, EUI Working Paper, n. 03/7, San Domenico di Fiesole, 2003.

GIRALDIN D., *Mandato d'arresto europeo e Brexit: la parola ai giudici di Lussemburgo*, in «Eurojus.it», 26.3.18.

GIUBBONI S. - ORLANDINI G., *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea. Principi e tendenze*, Bologna, 2009.

GIUBBONI S., *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Bologna, 2012.

GIULIANI M., *La politica europea*, Bologna, 2009.

GKOUTZINIS A., *Free movement of services in the EC Treaty and the law of contractual obligations relating to banking and financial services*, in «Common Market Law Review», 2004, p. 119 ss.

GOLDMAN B., *The Convention Between the Member States of the European Economic Community on the Mutual Recognition of Companies and Legal Reasons*, in «Common Market Law Review», 1969, p. 104 ss.

GONZALEZ-VAQUE L., *La jurisprudence relative à l'article 28 CE (ex article 30) après l'arrêt Keck et Mithouard*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2000, p. 395 ss.

GORMLEY L. W., *Cassis de Dijon and the Communication from the Commission*, in «European Law Review», 1981, p. 454 ss.

GORMLEY L. W., *Some Reflections on the Internal Market and Free Movement of Goods*, in «Legal Issues of European Integration», 1989, p. 9 ss.

GOTTWALD P., *Le insolvenze trans-frontaliere: tendenze e soluzioni europee e mondiali*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1999, p. 149 ss.

GOUDAPPEL F. A. N. J.- RAULUS H. S., *The future of asylum in the European Union. Problems, proposals and human rights*, L'Aja, 2011.

GOYENS M., *Consumer Protection in a Single European Market: What Challenge for the EC Agenda?*, in «Common Market Law Review», 1992, p. 71 ss.

GRASSI I., *Il mutuo riconoscimento nel diritto comunitario*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Comunità Europee, Università degli Studi di Bologna, 1993.

GRASSI P., *Il principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali nel diritto comunitario*, in «L'ordinamento europeo. L'esercizio delle competenze», a cura di Mangiameli S., Milano, 2006, p. 391 ss.

- GRASSO G. - SICURELLA R. (a cura di), *Verso uno spazio giudiziario europeo: corpus iuris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziaria dell'Unione europea*, Milano, 1997.
- GRASSO G. (a cura di), *La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione: l'esempio dei fondi strutturali*, Milano, 2000.
- GRASSO G. - SICURELLA R. (a cura di), *Il Corpus Iuris 2000 un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari*, Milano, 2003.
- GRASSO G. - SICURELLA R. (a cura di), *Per un rilancio del progetto europeo*, Milano, 2008.
- GRZESZCZAK R. – KAROLEWSKI I. P., *Bialoweza Forest, the Spruce Bark Beetle and the Eu Law Controversy in Poland*, in «Verfassungsblog», 27.11.2017.
- GUASTI F., *Gli articoli 52 e 55 del Trattato istitutivo della CEE e la Direttiva n. 48/1989 sul mutuo riconoscimento dei diplomi: la posizione del notariato*, in «Rivista del notariato», 1992, p. 1045 ss.
- GUILD E., *Crime and the EU's Constitutional Future in an Area of Freedom, Security, and Justice*, in «European Law Journal», 2004, p. 218 ss.
- GUILD E. - GEYER F., *Security Versus Justice? Police and Judicial Cooperation in the European Union*, Adershot - Burlington, 2008.
- GUILD E. - MINDERHOUD P. (a cura di), *The First Decade of EU Migration and Asylum Law*, Leiden e Boston, 2012.
- GUINCHARD E., *Espace judiciaire civil européen (15 mai 2011-15 novembre 2011)*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 871 ss.
- GUINCHARD E., *La Cour de justice refuse de se prononcer sur la médiation obligatoire*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 825 ss.
- GUINCHARD E., *Vers une réforme faussement technique du règlement RPL et superficielle du règlement IPE?*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 479 ss.
- GUINCHARD E., *Liberté de circulation contre exécution des décisions*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 371 ss.
- GUIZZI V., *Manuale di Diritto e politica dell'Unione Europea*, 6<sup>a</sup> ed., Napoli, 2015.
- GUTIÉRREZ ZARZA Á. (a cura di), *Exchange of Information and Data Protection in Cross-border Criminal Proceeding in Europe*, Verlag-Berlin-Heidelberg, 2015.

GUZMÁN ZAPATER M., *Un elemento federalizador para Europa: el reconocimiento mutuo en el ámbito del reconocimiento de decisiones judiciales*, in «Revista de Derecho Comunitario Europeo», 2001, p. 405 ss.

HÄBERLE P., *Dallo Stato nazionale all'Unione europea: evoluzioni dello Stato costituzionale*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2002, II, p. 455 ss.

HAIBACH G., *The Mutual Recognition of Decisions in Civil and Commercial Matters in the European Union in the Light of the Full Faith and Credit Clause of the U.S. Constitution*, in «Maastricht journal of European and comparative law», 2003, p. 291 ss.

HAILBRONNER K., *Visa Regulations and Third-Country Nationals in EC Law*, in «Common Market Law Review», 1994, p. 969 ss.

HAILBRONNER K. - THYM D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law. A Commentary*, 2<sup>a</sup> ed., Monaco, 2016.

HALBERSTAM D., *“It’s the Autonomy, Stupid!” A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward*, in «German Law Journal», 2015, p. 105 ss.

HALBERSTAM D., *The Judicial Battle over Mutual Trust in the EU: Recent Cracks in the Façade*, in «Verfassungsblog», 9 giugno 2016.

HARTLEY T., *The Enforcement of Judgments and the Requirement of Proper Service under Article 27 (2)*, in «European Law Review», 1987, p. 220 s.

HARTLEY T., *Article 27(2): due service of the document instituting the proceedings*, in «European Law Review», 1994, p. 535 ss.

HARTLEY T., *Article 27(2) of the Brussels Convention: Judgments in Default of Appearance*, in «European Law Review», 1997, p. 364.

HARTLEY T., *The European Union and the Systematic Dismantling of the Common Law of Conflict of Laws*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2005, p. 813 ss.

HATZOPOULOS V., *Le principe communautaire d’équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services*, Athènes-Bruxelles, 1999.

HATZOPOULOS V., *With or Without You – Judging Politically in the Field of Area of Freedom, Security and Justice*, in «European Law Review», 2008, p. 44 ss.

HATZOPOULOS V., *Le principe de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation des services*, in «Cahiers de droit européen», 2010, p. 47 ss.

- HATZOPOULOS V., *The Court's Approach to Services (2006-2012): From Case Law To Case Load?*, in «Common Market Law Review», 2013, p. 459 ss.
- HATZOPOULOS V., *Quand la CJUE déforme le droit pour servir la réalité*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 133 ss.
- HÉRITIER A., *Mutual recognition : comparing policy areas*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 800 ss.
- HERLIN-KARNELL E., *An Exercise in Effectiveness?*, in «European Business Law Review», 2007, p. 1181 ss.
- HERLIN-KARNELL E., *Commission v. Council: Some Reflections on Criminal Law in the First Pillar*, in «European Public Law», 2007, p. 69 ss.
- HERLIN-KARNELL E., *The Constitutional Dimension of European Criminal Law*, Oxford e Portland, 2012.
- HESS B., *Mutual recognition in the European law of civil procedure*, in «Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft», 2012, p. 21 ss.
- HESS B. - BERGSTRÖM M. - STORSKRUBB E. (a cura di), *EU civil justice: current issues and future outlook*, Oxford e Portland, 2015.
- HEUZE V., *De la compétence de la loi du pays d'origine en matière contractuelle ou l'anti droit européen*, in «Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde», Paris, 2005, p. 393 ss.
- HEUZE V., *La Reine Morte: la démocratie à l'épreuve de la conception communautaire de la justice. L'abolition de la démocratie (1<sup>re</sup> partie)*, in «La Semaine Juridique - Édition Général», 28 mars 2011, n. 13, p. 602 ss.
- HEUZE V., *La Reine Morte: la démocratie à l'épreuve de la conception communautaire de la justice. La soumission à un utilitarisme obscur (2<sup>e</sup> partie)*, in «La Semaine Juridique - Édition Générale», 4 avril 2011, n. 14, p. 657 ss.
- HILL J., *The Recognition of Foreign Divorces in Ireland: The Return of Travers v. Holley*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2001, p. 144 ss.
- HINAREJOS A., *Judicial Control in the European Union: Reforming Jurisdiction in the Intergovernmental Pillars*, Oxford, 2009.
- HO-DAC M., *La loi du pays d'origine en droit de l'Union européenne. Analyse sous l'angle du droit international privé*, Bruxelles, 2012.



HOLVAD T., *Mutual recognition, standards and interoperability*, in «Rail economics, policy and regulation in Europe», a cura di FINGER M. - MESSULAM P., Cheltenham, 2015, p. 275 ss.

HONG M., *Human Dignity, Identity Review of the European Arrest Warrant and the Court of Justice as a Listener in the Dialogue of Courts: Solange-III and Aranyosi*, in «European Constitutional Law Review», 2016, p. 549 ss.

HORNG D.-C., *The Principle of Mutual Recognition. The European Union's Practice and Development*, in «World Competition», 1999, p. 135 ss.

HUET A., *Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. – Articles 27-2° et 52. – Notification en temps utile de l'acte introductif d'instance. – Décision d'injonction de payer. – Exécution à l'étranger. – Domicile. Cour de justice des Communautés européennes. – 16 juin 1981. – Affaire 166/80. – Klomps c/ Michel (demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad des Pays-Bas)*, in «Journal du droit international», 1981, p. 893 ss.

HUET A., *Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. – Articles 20 alinéa 3 et 27-2°. – Notification de l'acte introductif d'instance. – Juge de l'Etat requis non liés par les appréciations du juge de l'Etat d'origine. Cour de justice des Communautés européennes (deuxième chambre). – 15 juillet 1982. – Affaire 228/81. – Entreprise Pendency Plastic Products B. V. c/ Firma Pluspunkt Handelsgesellschaft (demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof)*, in «Journal du droit international», 1982, p. 960 ss.

HUET A., *Reconnaissance et exécution des décisions. – Articles 27-2°. – Régularité de la signification ou de la notification au défendeur défaillant de l'acte introductif d'instance. Cour de justice des Communautés européennes (sixième chambre). – 3 juillet 1990. – Affaire C-305/88. – Isabelle Lancray S.A. c. Firma Peters und Sickert KG (demande de décision préjudicielles formée par le Bundesgerichtshof). – Conclusions Jacobs*, in «Journal du droit international», 1991, p. 503 ss.

HUET A., *Reconnaissance et exécution des décisions. – Articles 27-2°. – Texte applicable même si le défendeur défaillant a eu connaissance de la décision rendue et n'a pas exercé les voies de recours prévues par le droit de l'Etat d'origine. Cour de justice des Communautés européennes, quatrième chambre. – 12 novembre 1992. – Affaire C-123/91. – Firma Minalmet GmbH, Düsseldorf c/ Firma Brandeis limited, Londres (de-*

*mande de décision préjudicielles formée par le Bundesgerichtshof). – Conclusions Jacobs*, in «Journal du droit international», 1993, p. 468 ss.

HUET A., *Reconnaissance et exécution des décisions. – Articles 27-2°. – Notion de défendeur «défaillant». Cour de justice des Communautés européennes, cinquième chambre. – 10 octobre 1996. – Affaire C-78/95. – Bernardus Hendrikman et Maria Feyen c/ Magenta Druck & Verlag GmbH (demande de décision préjudicielles formée par le Hoge Raad des Pays-Bas). – Conclusions Jacobs. – Recueil I, 4943*, in «Journal du droit international», 1997, p. 621 ss.

HÜTTEMANN S. D., *Principles and Perspectives of European Criminal Procedure*, Firenze, 2012.

IDOT L., *Espace de liberté, de sécurité et de justice - Reconnaissance mutuelle des décisions sur les sanctions pécuniaires*, in «Europe», 2005, p. 17 ss.

INGRAVALLO I., *La Corte di Giustizia e il Terzo Pilastro dell'Unione europea*, in «La Comunità internazionale», 2000, p. 477 ss.

INGRAVALLO I., *Il ne bis in idem nel processo penale secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia (nota a CGCE 11 febbraio 2003 (cause riunite C-1887/01 e C-385/01))*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2003, p. 497 ss.

IUZZOLINO G., *La decisione-quadro come fonte di produzione del diritto dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale. Il mutuo riconoscimento e i principi di legalità, eguaglianza e non discriminazione*, in «Il foro italiano», 2007, p. 439 ss.

JACOBS F. G., *Judicial Dialogue and the Cross- Fertilization of Legal Systems: The European Court of Justice*, in «Texas International Law Journal», 2003, p.547 ss.

JACQUÉ J. P., *Pride and/or prejudice? Les lectures possibles de l'avis 2/13 de la Cour de Justice*, in «Cahiers de droit européen», 2015, p. 19 ss.

JAKAB A. - KOCHENOV D. (a cura di), *The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States' Compliance*, Oxford, 2017.

JANG Y. J., *Mutual Recognition Agreements and the Proximity-Concentration Trade-off between Foreign Direct Investment and Effect*, in «Journal of World Trade», 2013, p. 783 ss.

JANSSENS C., *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 2013.

- JANSSENS C., *Case C-123/08, Dominic Wolzenburg, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2009, not yet reported*, in «Common Market Law Review», 2010, p. 831 ss.
- JARVIS M. A., *Cases C-24/00, Commission v. France, C-95/01 Greenham and Abel and C-270/02 Commission v. Italy, judgments of the Court of Justice of 5 February 2004. Sixth and Third Chambers*, in «Common Market Law Review», 2004, p. 1395 ss.
- JAULT-SESEKE F. - LELIEUR-FISCHER J. - PIGACHE C., *L'espace judiciaire européen civil et pénal: regards croisés*, Paris, 2009.
- JHR - WTE, *Mutual trust*, in «European Constitutional Law Review», 2006, p. 1 ss.
- KACZOROWSKA-IRELAND A., *European Union Law*, 4<sup>a</sup> ed., Abingdon Oxon e New York, 2016.
- KAJKOWSKA E., *Anti-Suit Injunctions in Arbitral Awards: Enforcement in Europe*, in «The Cambridge Law Journal», 2015, p. 412 ss.
- KALB L. (a cura di), *Mandato di arresto europeo e procedure di consegna*, Milano, 2005.
- KAUFF-GAZIN F., *L'espace de liberté, de sécurité et de justice: un laboratoire de la cohérence*, in «Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence», a cura di MICHEL V., Strasburgo, 2009, p. 291 ss.
- KENNETT W., *Recognition of Arbitral Awards*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1999, p. 975 ss.
- KENNETT W., *Recognition of Judgments and Authentic Instruments under the Brussels Convention*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1999, p. 972 ss.
- KENNY D., *Re Flightlease: the "Real and Substantial Connection" Test for Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Fails to Take Flight in Ireland*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2014, p. 197 ss.
- KERBER W. - VAN DEN BERGH R., *Mutual recognition revisited: misunderstandings, inconsistencies, and a suggested reinterpretation*, in «Kyklos», 2008, n. 3, p. 447 ss.
- KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. (a cura di), *Vers un espace judiciaire pénal européen*, Bruxelles, 2000.
- KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. (a cura di), *La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Union européenne*, Bruxelles, 2001.

KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. (a cura di), *L'espace pénal européen: enjeux et perspectives*, Bruxelles, 2002.

KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. (a cura di), *Quelles réformes pour l'espace pénal européen?*, Bruxelles, 2003.

KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. (a cura di), *Securité et justice: enjeu de la politique extérieure de l'Union européenne*, Bruxelles, 2003.

KERCHOVE G. DE - WEYEMBERGH A. - FRATTINI F. - FRIEDEN L. - SPIELMANN D. (a cura di), *La confiance mutuelle dans l'espace pénal européen/Mutual Trust in the European Criminal Area*, Bruxelles, 2005.

KERCHOVE G. DE - HÖHN C., *Counter-Terrorism and International Law Since 9/11, Including in the EU-US Context*, in «Yearbook of International Humanitarian Law», 2013, p. 267 ss.

KERSE C. S., *Parliamentary Scrutiny of the Third Pillar*, in «European Public Law», 2008, p. 81 ss.

KESSEDJIAN C., *La circulation des jugements pénaux dans l'Europe communautaire*, in «Mélanges offerts à Georges Levasseur : droit pénal, droit européen», Paris, 1992, p. 142 ss.

KESSEDJIAN C., *Commentaire de la refonte du règlement n. 44/2001*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 117 ss.

KILPATRICK C., *Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge Because They Are Not EU Law?*, in «European Constitutional Law Review», 2014, p. 393 ss.

KINSCH P., *Confiance mutuelle et respect de la Convention européenne des droits de l'homme: l'arrêt Avotiņš c. Lettonie de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme*, in «Journal du droit international», 2017, p. 1471 ss.

KLAMERT M., *Of Empty Glasses and Double Burdens : Approaches to Regulating the Services Market à propos the Implementation of the Services Directive*, in «Legal Issues of Economic Integration», 2010, p. 111 ss.

KLAMERT M., *The Principle of Loyalty in EU Law*, Oxford, 2014.

KLAMERT M., *What We Talk About When We Talk About Harmonisation*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2015, p. 360 ss.

KLIP A. - VAN DER WILD H. (a cura di), *Harmonisation and harmonising measures in criminal law*, Amsterdam, 2002.

KLIP A. (a cura di), *Substantive Criminal Law of the European Union*, Antwerp-Apeldoorn-Portland, 2011.

KLIP A., *European Criminal Law: an integrative approach*, 3<sup>a</sup> ed., Cambridge - Antwerp - Portland, 2016.

KOCHENOV D. (a cura di), *EU Citizenship and Federalism. The Role of Rights*, Cambridge, 2017.

KOHLER C., *Conflict of law issues in the 2016 data protection regulation of the European Union*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 653 ss.

KOMÁREK J., *European Constitutionalism and the European Arrest Warrant: in Search of the Limits of “Contrapunctual principles”*, in «Common Market Law Review», 2007, p. 9 ss.

KOMÁREK J., *In the court(s) we trust? On the need for hierarchy and differentiation in the preliminary ruling procedure*, in «European law review», 2007, p. 467 ss.

KORNEZOV A., *The Area of Freedom, Security and Justice in the light of the EU Accession to the ECHR - Is the Break-up Inevitable?*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2013, p. 227 ss.

KOSTORIS PADOA SCHIOPPA F., *The principle of mutual recognition the European integration process*, Basingstoke-Hampshire, 2005.

KOSTORIS R. E., *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2017.

KOUTRAKOS P., *Who wants to be Pandora? The Court of Justice and the Cyprus Problem*, in «European Law Review», 2009, p. 345 s.

KOVAR R., *L'incidence du principe communautaire de la reconnaissance mutuelle sur l'efficacité internationale des décisions nationales*, in «Sécurité des produits et mécanismes de contrôle dans la Communauté européenne», a cura di FALLON M. - MANIET F., Bruxelles, 1990, p. 39 ss.

KRAMER X. E., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards A New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in «Netherlands International Law Review», 2013, p. 343 ss.

KROMMENDIJK J., *The use of ECtHR Case law by the CJEU after Lisbon: The view of the Luxembourg insiders*, Maastricht Faculty of Law Working Paper 2015/16, Maastricht, 2015.

KRUGER T., *Civil jurisdiction rules of the EU and their impact on third states*, Oxford, 2008.

KUIJPER P. J., *Some legal problems associated with the communitarization of policy on visas, asylum and immigration under the Amsterdam Treaty and incorporation of the Schengen Acquis*, in «Common Market Law Review», 2000, p. 345 ss.

KUIJPER P. J., *The evolution of the Third Pillar from Maastricht to the European constitution: Institutional aspects*, in «Common market law review», 2004, p. 609 ss.

LABAYLE H., *Un espace de liberté, sécurité, et de justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 1997, p. 822 ss.

LABAYLE H., *Architecte ou spectatrice? La Cour de justice de l'Union dans l'espace de liberté, sécurité et justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2006, p. 1 ss.

LABAYLE H., *Droit d'asile et confiance mutuelle: regard critique sur la jurisprudence européennes*, in «Cahiers de droit européen», 2014, n. 3, p. 501 ss.

LABAYLE H. - MEHDI R. - BERGE J.-S., *La dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ)*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 649 ss.

LABAYLE H. - BERGE J.-S., *Les principes de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2016, p. 589 ss.

LABOUZ M. F., *Droit communautaire européen général*, Bruxelles, 2003.

LADENBURGER C., *Police and Criminal Law in the Treaty of Lisbon. A New Dimension for the Community Market*, in «European Constitutional Law Review», 2008, p. 20 ss.

LAGARDE P., *Développements futurs du droit international privé dans une Europe en voie d'unification : quelques conjectures*, in «Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht», 2004, p. 229 ss.

LAGARDE P., *Règlements 2016/1103 et 1104 di 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 676 ss.

LA GRECA G. - MARCHETTI M. R. (a cura di), *Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale*, Torino, 2003.

LAMY B. DE, *La confiance mutuelle come fondement du mandat d'arrêt européen. Un peu, mais pas trop... pur l'instant*, «Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc», Parigi, 2007, p. 559 ss.

- LA ROCCA E. N., *Mandato d'arresto europeo: la ragionevole durata della "custodia preventiva" tra le cause ostative alla consegna*, in «Giurisprudenza italiana», 2007, p. 1236 ss.
- LASLETT J. M., *The Mutual Recognition of Diplomas, Certificates and other Evidence of Formal Qualifications in the European Community*, in «Legal Issues of European Integration», 1990, p. 1 ss.
- LASOK D. - SOLDATOS P. (a cura di), *Les communautés européennes en fonctionnement. The European Communities in Action*, Bruxelles, 1981.
- LAUWAARS R.H., *The 'Model Directive' on Technical Harmonization*, in «1992: One European Market? A Critical Analysis of the Commission's Internal Market Strategy», a cura di BIEBER R. - DEHOUSSE R. - PINDER J. - WEILER J.H.H. (a cura di), Baden-Baden, 1988, p. 151 ss.
- LAVENEX S., *Mutual recognition and the monopoly of force: limits of the single market analogy*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 762 ss.
- ŁAZOWSKI A., *Constitutional Tribunal on the Preliminary Ruling Procedure and the Division of Competences Between National Courts and the Court of Justice, Order of 19 December 2006*, in «European Constitutional Law Review», 2008, p. 187 ss.
- LAZZERINI N., *Le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione (2/2012)*, in «Osservatorio sulle fonti», 2012, 2.
- LAZZERINI N., *“Questo matrimonio (così?) non s’ha da fare”: il parere 2/13 della Corte di giustizia sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo*, in «osservatoriosullefonti.it», 2015, n. 1.
- LAZZERINI N., *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza “Aranyosi e Căldăraru”*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 445 ss.
- LAZZERINI N., *Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli «anticorpi» dei Trattati?*, in «Osservatorio sulle fonti», 2018, 1.
- LEANDRO A., *L’equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 22 ss.

- LEGER P. (a cura di), *Commentaire article par article des Traités UE et CE*, Bruxelles, 2000.
- LEHMANN M., *Bail-In and Private International Law: How to Make Bank Resolution Measures Effective Across Borders*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2017, p. 107 ss.
- LELIEUR J. - SINOPOLI L., *Approche critique du vocabulaire européen: la reconnaissance mutuelle à l'épreuve de la coopération judiciaire*, in «Les Petites Affiches», 2010, p. 6 ss.
- LE MIRE P., *Droit de l'Union européenne et politiques communes*, 2<sup>a</sup> ed., Parigi, 2001.
- LENAERTS K., 'In the Union we trust': *Trust-enhancing principles of Community law*, in «Common Market Law Review», 2004, p. 317 ss.
- LENAERTS K., *The Contribution of the European Court of Justice to the Area of Freedom, Security and Justice*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2010, p. 255 ss.
- LENAERTS K., *The Principle of Democracy in the Case Law of the European Court of Justice*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2013, p. 271 ss.
- LENAERTS K., *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2015, n. 3, p. 525 ss.
- LENAERTS K., *La vie après l'avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust*, in «Common Market Law Review», 2017, p. 805 ss.
- LEPOIVRE H., *Les domaines de la justice et des affaires intérieures dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996*, in «Cahiers de droit européen», 1995, p. 323 ss.
- LEVAL G. DE - STORME M. (a cura di), *Le droit procédural et judiciaire européen*, Bruxelles, 2003.
- LEVASSEUR A. A. - SCOTT R. F., *The Law of the European Union. A New Constitutional Order. Materials and Cases*, Durham, 2001.
- LIANOS I. - ODUDU O. (a cura di), *Regulating Trade in Services in the EU and the WTO: Trust, Distrust and Economic Integration*, Cambridge, 2012.
- LIGETI K. (a cura di), *Towards a Prosecutor for the European Union*, Oxford-Portland, 2013.



LIGUORI F., *Verso la figura dell'avvocato europeo? L'attuazione della Direttiva 89/48/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi e la sua influenza sulla professione legale*, Milano, 1992.

LINDAHL H., *Finding a Place for Freedom, Security and Justice: the European Union's Claim for Territorial Unity*, in «European Law Review», 2004, p. 461 ss.

LOCK T., *The future of the European Union's accession to the European Convention on Human Rights after Opinion 2/13: is it possible and is it still desirable?*, in «European Constitutional Law Review», 2015, p. 239 ss.

LONBAY J., *Case C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, Judgment of 30 November 1995, [1995] ECR I-4165. Full Court*, in «Common Market Law Review», 1996, p. 1073 ss.

LONGLEY D., *Mutual Recognition of Medical Devices: Orchestration of Harmony or Discord?*, in «European Public Law», 1998, p. 233 ss.

LÖÖF R., *Shooting from the hip: proposal minimum rights in criminal proceedings throughout the EU*, in «European Law Review», 2006, p. 421 ss.

LOPES PEGNA O., *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli Stati membri della Comunità europea*, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, p. 621 ss.

LOPES PEGNA O., *L'interesse superiore del minore nel regolamento n. 2201/2003*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2013, p. 357 ss.

LOPES PEGNA O., *Effetti in Italia del matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero: solo una questione di ri-qualificazione?*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 89 ss.

LOPES PEGNA O., *Effetti in Italia della adozione co-parentale pronunciata all'estero: vecchie e nuove questioni*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 725 ss.

LOPEZ-TARRUELLA A., *A European Community Regulatory Framework for Electronic Commerce*, in «Common Market Law Review», 2001, p. 1337 ss.

LOTTINI M., *From 'Administrative Cooperation' in the Application of European Union Law to 'Administrative Cooperation' in the Protection of European Rights and Liberties*, in «European Public Law», 2012, p. 127 ss.

- LUCHTMAN M., *Principle of European Criminal Law: Jurisdiction, Choice of Forum, and the Legality Principle in the Area of Freedom, Security, and Justice*, in «European Review of Private Law», 2012, p. 347 ss.
- LUCHTMAN M. (a cura di), *Choice of Forum in Cooperation Against EU Financial Crime. Freedom, Security and Justice and the Protection of Specific EU-Interests*, L'Aja, 2013.
- LUGATO M., *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo*, in «Rivista di diritto internazionale», 2003, p. 27 ss.
- LUTZ S., *Does mutual recognition of national minimum quality standards support regional convergence?*, London, 1996.
- LUTZ S., *Mutual Recognition of National Minimum Quality Standards may Support International Convergence*, ZEW Discussion Paper, 2003.
- LUZZATTO R., *Il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi nel mercato interno della C.E.E.*, in «Diritto del commercio internazionale», 1989, p. 183 ss.
- LUZZATTO R., *La libera prestazione dei servizi bancari nella CEE ed il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi*, in «Il foro italiano», 1990, IV, c. 443 ss.
- MACMAOLÁIN C., *Waiter! There's a Beetle in my Soup. Yes Sir, that's E120: Disparities Between Actual Individual Behaviour and Regulating Food Labelling for the Average Consumer in EU Law*, in «Common Market Law Review», 2008, p. 1147 ss.
- MAFFEO A., *Diritto dell'Unione europea e diritto processuale civile nazionale: verso l'adozione di norme minime comuni?*, in «Il diritto dell'Unione europea. Osservatorio europeo», marzo 2018.
- MAGNETTE P., *La grande Europe*, Bruxelles, 2004.
- MAGNUS U. - MANKOWSKI P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 2012.
- MAHER I., *Trust and EU Law and Governance*, in «The Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2009-2010, p. 283 ss.
- MAIK M. (a cura di), *Crime, rights and the EU: the future of the police and judicial cooperation*, London, 2008.
- MAJONE G., *Mutual Recognition in Federal Type Systems*, in «EUI Working Papers in Political and Social Sciences», San Domenico di Fiesole, 1993, n. 1.

- MAJONE G., *Mutual Trust, Credible Commitments and the Evolution of Rules for a Single European Market*, in «EUI Working Papers Robert Schumann Centre», San Domenico di Fiesole, 1995, n. 1.
- MAJONE G., *Harmonization and Mutual Recognition in an Enlarged European Union*, in «Product Market Integration. A Multifaceted Approach», a cura di GUIMARÃES M. H. - FARIA A. P., Bingley, 2010, p. 13 ss.
- MALANDRINO C., *Sovranità nazionale e pensiero critico federalista. Dall'Europa degli Stati all'Unione ferale possibile*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2002, tomo I, p. 169 ss.
- MALATESTA A., *Principio dello Stato d'origine e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/123/CEE sui servizi nel mercato interno: una partita finita?*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2007, p. 414 ss.
- MALMBERG J. - SIGEMAN T., *Industrial Actions and EU Economic Freedoms: the Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice*, in «Common Market Law Review», 2008, p. 1115 ss.
- MALVY M. - LAMBERT A., *Rapport Pour un redressement de la finance publique fondé sur la confiance mutuelle et l'engagement de chacun*, Paris, 2014.
- MANACORDA S., *Il mandato d'arresto europeo nella prospettiva sostanzial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, p. 789 ss.
- MANACORDA S., *Bilan des dynamiques d'intégration pénale à l'aube du Traité de Lisbonne*, in «Revue de science criminelle et de droit pénal comparé», 2009, p. 927 ss.
- MANCANO L., *The Right to Liberty in European Union Law and Mutual Recognition in Criminal Matters*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2016, p. 215 ss.
- MANCINI N., *Il ne bis in idem «transnazionale» e la sentenza della Corte europea di giustizia sul caso Spasic*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 141 ss.
- MANSI F. P., *Il giudice italiano e le controversie europee: dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al Regolamento (CE) n. 44/2001: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, Milano, 2004.

- MANZELLA A. - MELOGRANI P. - PACIOTTI E. - RODOTÀ S. (a cura di), *Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001.
- MANZINI P., *Ammende antitrust e diritti fondamentali*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 299 ss.
- MARCHEGIANI M., *Regolamento "Dublino II" e Convenzione europea dei diritti umani: il caso "M.S.S. c. Belgio e Grecia"*, in «Studi sull'integrazione europea», 2011, p. 357 ss.
- MARIN L., *Il ne bis in idem dello spazio penale europeo*, in «Quaderni costituzionali», 2005, p. 679 ss.
- MARIN L., *Il principio di mutuo riconoscimento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le implicazioni del mandato d'arresto europeo sul livello costituzionale europeo e su quello degli Stati membri*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo, Università degli Studi di Verona, 2006.
- MARIN L., *Il principio di mutuo riconoscimento nello spazio penale europeo*, Napoli, 2006.
- MARIN L., *The European Arrest Warrant and Domestic Legal Orders. Tensions Between Mutual Recognition and Fundamental Rights: The Italian Case*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 2008, p. 473 ss.
- MARINO S., *Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni nella recente prospettiva delle Corti europee*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2017, p. 105 ss.
- MARIOTTINI C. M., *Il pacchetto di riforma della Commissione europea in materia di protezione dei dati personali*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 905 ss.
- MARMOR A., *How Law is Like Chess*, in «Legal Theory», 2006, p. 347 ss.
- MARTIN M., *Franchir l'infranchissable? Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle dans un espace de justice, liberté et sécurité*, in «Cultures et Conflits», 2006, n. 2.
- MARONGIU BUONAIUTI M., *Emanazione di provvedimenti inibitori a sostegno della competenza arbitrale e reciproca fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea*, in «Rivista dell'arbitrato», 2009, p. 245 ss.

- MARONGIU BUONAIUTI F., *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 49 ss.
- MARTINSEN D. S., *An ever more powerful court? The political constraints of legal integration in the European Union*, Oxford e New York, 2015.
- MASCRET J.C. - RUIZ FABRI H. - BOUTAYEB C. - RODRIGUES S. (a cura di), *L'Union européenne. Union de droit, union des droits. Mélanges en l'honneur du Professeur Philippe Manin*, Paris, 2010.
- MASCRET C., *Le principe de libre circulation des biens appliqué au médicament à usage humain dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché fondée sur la reconnaissance mutuelle entre États membres*, in «Médecine & Droit», 2009, Vol. 2009 (95), p. 62 ss.
- MASSERLIN P., *Negotiating mega-agreements: lessons from the EU*, EUI Working Paper, San Domenico di Fiesole, 2014.
- MASTRODOMENICO M., *Università ed Europa: il riconoscimento reciproco dei titoli accademici*, in «Annali - Università degli Studi del Molise, Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell'amministrazione», 2011/2012, p. 619 ss.
- MATHIS J. H., *Mutual recognition agreements: transatlantic parties and the limits to non-tariff barrier regionalism in the WTO*, in «Journal of World Trade», 1998, p. 5 ss.
- MATTERA A., *L'arrêt 'Cassis de Dijon': une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, in «Revue du marché commun», 1980, p. 505 ss.
- MATTERA A., *La sentenza Cassis de Dijon: un nuovo indirizzo programmatico per la realizzazione definitiva del Mercato Comune*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 1981, p. 273 ss.
- MATTERA A., *L'élimination des barrières techniques et la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle*, in «Revue du marché commun», 1990, p. 80 ss.
- MATTERA A., *Les principes de «proportionnalité» et de la «reconnaissance mutuelle» dans la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des personnes et des services: de l'arrêt «Thieffry» aux arrêts «Vlassopoulou», «Mediawet», «Dennemeyer»*, in «Revue du marché commun et de l'Union européenne», 1991, p. 191 ss.

MATTERA A., *L'article 30 du Traité CEE, la jurisprudence «Cassis de Dijon» et le principe de reconnaissance mutuelle*, in «Revue du marché commun et de l'Union européenne», 1992, p. 36 ss.

MATTERA A., *L'arrêt 'Foie gras': porteur d'une nouvelle impulsion pour le perfectionnement du marché unique européen*, in «Marché du droit de l'Union européenne», 1998, p. 113 ss.

MATTERA A., *L'Union européenne assure le respect des identités nationales, régionales et locales, en particulier par l'application et la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2002, p. 217 ss.

MATTERA A., *Le principe de la reconnaissance mutuelle et le respect des identités nationales, régionales et locales*, in «Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis», a cura di VANDERSANDEN G., Bruxelles, 2003, vol. I, p. 287 ss.

MATTERA P. - ARMATI S. - AGUADO A. - LAI M., *Les dossiers européens: actualités en bref - Protection des droits des citoyens (la protection des systèmes d'information; la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires; le traitement des litiges de faible importance; la confiscation des produits du crime organisé)*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2005, p. 370 ss.

MATTERA A., *L'harmonisation des législations nationales: un instrument d'intégration et de reconnaissance mutuelle*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2010, p. 679 ss.

MAUGERI A. M., *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008.

MAZZAMUTO S., *Il Diritto civile europeo e i diritti nazionali: come costruire l'unità nel rispetto della diversità*, in «Contratto e impresa, Europa», 2005, p. 523 ss.

MCÉLEAVY P., *The Brussels II Regulation: How the European Community has Moved into Family Law*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2002, p. 883 ss.

MCÉLEAVY P., *Brussels II Bis: Matrimonial Matters, Parental Responsibility, Child Abduction and Mutual Recognition*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2004, p. 503 ss.

MCMILLAN J., *La certification, la reconnaissance mutuelle et le marché unique*, in «Revue du marché commun et de l'Union européenne», 1991, p. 181 ss.

- MEIDANIS H. P., *Public policy and “ordre public” in the private international law of the EC/EU: traditional positions of the member states and modern trends*, in «European Law Review», 2005, p. 95 ss.
- MEIDANIS H. P., *The Brussels I Regulation and the Cyprus problem before the Court of Justice: Comment on Apostolides v Orams*, in «European Law Review», 2009, p. 963 ss.
- MELCHER M., *(Mutual) Recognition of Registered Relationships via EU Private International Law*, in «Journal of Private International Law», 2013, p. 149 ss.
- MELONI A., *The development of a common visa policy under the Treaty of Amsterdam*, in «Common Market Law Review», 2005, p. 1357 ss.
- MENGOZZI P., *La seconda direttiva bancaria, il mutuo riconoscimento e la tutela dell'interesse generale degli Stati membri*, in «Rivista di diritto europeo», 1993, p. 447 ss.
- MENGOZZI P., *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione Europea*, Padova, 2003.
- MERRILL R. A., *The Importance and Challenges of 'Mutual Recognition'*, in «Seton Hall Law Review», 1998, p. 736 ss.
- MERUSI F., *Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*, Bologna, 2010.
- MERUSI F., *La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti*, Bologna, 2012.
- MEVORACH I., *On the Road to Universalism: A Comparative and Empirical Study of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, in «European Business Organization Law Review», 2011, p. 517 ss.
- MEZGER E., *Du 16 juin 1981. – Cour de justice des communautés européennes. – (aff. 166/80). – MM. Mertens de Wilmars, prés.; Pescatore et Mackenzie Stuart, prés. de ch.; O'Keffe, Bosco, Touffait, Due, Everling et Chloros, juges; Reischl, av. gén. – M<sup>e</sup> Wuisman (du barreau de La Haye), av.*, in «Revue critique de droit international privé», 1981, p. 734 ss.
- MICHEL V. (a cura di), *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Strasbourg, 2009.
- MICKLITZ H. W. – DE WITTE B. (a cura di), *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, Cambridge - Antwerp - Oxford, 2012.

- MIETTINEN S., *Criminal law and policy in the European Union*, Abingdon, Oxon-New York, 2013.
- MILLS A., *Private International Law and EU External Relations: Think Local Act Global, or Think Global Act Local?*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2016, p. 541 ss.
- MITSILEGAS V., *The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU*, in «Common Market Law Review», 2006, p. 1277 ss.
- MITSILEGAS V., *EU Criminal Law*, Oxford e Portland, 2009.
- MITSILEGAS V., *The Limits of Mutual Trust in Europe's Area of Freedom, Security and Justice: From Automatic Inter-State Cooperation to the Slow Emergence of the Individual*, in «Yearbook of European Law», 2012, n. 1, p. 319 ss.
- MITSILEGAS V., *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, Oxford e Portland, 2016.
- MITSILEGAS V. - BERGSTRÖM M. - KONSTADINIDES T. (a cura di), *Research Handbook on EU Criminal Law*, Cheltenham e Northampton, 2016.
- MOGINI S., *I magistrati di collegamento*, in «Documenti giustizia», 2000, p. 1136 ss.
- MONJAL P.-Y., *Le droit dérivé de l'Union européenne en quête d'identité*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2001, p. 335 ss.
- MONJAL P.-Y., *La décision-cadre instaurant le mandat d'arrêt européen et l'ordre juridique français*, in «Revue du droit de l'Union européenne», 2003, p. 109 ss.
- MONJEAN-DECAUDIN S., *L'Union européenne consacre le droit à l'assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 763 ss.
- MONTALDO S., *Mandato d'arresto europeo, principio del reciproco riconoscimento e diritto del condannato*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2013, p. 226 ss.
- MONTALDO S., *L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio del ne bis in idem*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2013, p. 574 ss.
- MONTALDO S., *Ne bis in idem e sistema 'multilivello' di tutela dei diritti fondamentali: i rapporti tra l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e*



- l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2014, p. 669 ss.
- MONTALDO S., *Il bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e diritti processuali dell'individuo: convergenze e divergenze fra Lussemburgo e Strasburgo*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2013, p. 813 ss.
- MONTALDO S., *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Milano, 2015.
- MONTANARI F., *Gli accordi di mutuo riconoscimento con gli Stati candidati*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2001, p. 733 ss.
- MORANO- FOADI S. – VICKERS L. (a cura di), *Fundamental Rights in the EU. A Matter For Two Courts*, Oxford e Portland, 2015.
- MORBIDELLI G. - DONATI F. (a cura di), *Una Costituzione per l'Unione europea*, Torino, 2006.
- MOREILLON L. - WILLY-JAYET A., *Coopération judiciaire pénal dans l'Union européenne*, Bruxelles - Bâle - Paris, 2005.
- MÖRSDORF O., *The Legal Mobility of Companies Within the European Union Through Cross-Border Conversion*, in «Common Market Law Review», 2012, p. 629 ss.
- MORVIDUCCI C., *Convenzione europea e parlamenti nazionali: quale ruolo?*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2003, p. 551 ss.
- MOSCONI F., *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in «Rivista di diritto processuale», 2001, p. 376 ss.
- MOSCONI F., *Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere nei recenti regolamenti comunitari*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2001, p. 545 ss.
- MOSCONI F., *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2007, p. 5 ss.
- MOSCONI F., *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, in «Rivista di diritto internazionale», 2008, p. 347 ss.

- MÖSTL M., *Case C-115/08, Land Oberösterreich v. ČEZ, Judgment of the Grand Chamber of 27 October 2008, not yet reported*, in «Common Market Law Review», 2010, p. 1221 ss.
- MÖSTL M., *Preconditions and limits of mutual recognition*, in «Common Market Law Review», 2010, p. 405 ss.
- MUCCIARELLI F. M., *Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei principi*, in «Giurisprudenza commerciale», 2008, p. 1224 ss.
- MUÑOZ R., *Le principe de reconnaissance mutuelle et le règlement 764/2008. Chronique d'une future révolution*, «Revue du droit de l'Union européenne», 2009, p. 513 ss.
- MURPHY J., *Rationality and Cultural Pluralism in the Non-recognition of Foreign Marriages*, «International and Comparative Law Quarterly», 2000, p. 643 ss.
- MUSSO F., *La Corte di Cassazione e l'interpretazione del principio di "ne bis in idem" alla luce della Convenzione europea dei diritti umani*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 712 ss.
- NASCIMBENE B., *Il diritto comunitario nel futuro*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1993, p. 857 ss.
- NASCIMBENE B., *Tutela dei diritti fondamentali e competenza della Corte di giustizia nel trattato di Amsterdam*, in «Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 683 ss.
- NASCIMBENE B. (a cura di), *Il processo comunitario dopo Nizza*, Milano, 2003.
- NASCIMBENE B., *Libera circolazione degli atti pubblici. Norme in vigore e proposte della Commissione europea*, in «Int'l Lis», 2013, p. 49 ss.
- NASCIMBENE B., *Operatività e limiti del mutuo riconoscimento nella circolazione delle sentenze e degli atti*, in «L'Unione europea a vent'anni da Maastricht. Verso nuove regole, XVII Congresso Genova 31 maggio-1 giugno 2012», a cura di S.I.D.I. CARBONE S.M., Napoli, 2013.
- NASCIMBENE B., *Il primato, l'Unione allargata e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 5 ss.
- NASCIMBENE B., *Stato di diritto o ragion di Stato? La difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell'Unione negli Stati membri (dialogo con Ugo Villani)*, in «Eurojus.it», 2017, 1.

- NASCIMBENE B., *Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato UE*, in «Eurojus.it», 2017, 4.
- NEWMAN K. - LONBAY J., *I. Free Movement of Persons, Recognition of Qualifications, and Working Conditions*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1998, p. 224 ss.
- NEWTON J., *The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Convention*, Oxford, 2002.
- NICOLAÏDIS K., *Mutual Recognition of Regulatory Regimes: Some Lessons and Prospects*, Jean Monnet Working Paper, 1997, n. 7, p. 3 ss.
- NICOLAÏDIS K., *Regulatory cooperation and managed mutual recognition: elements of a strategic model*, in «Transatlantic Regulatory Co-operation. Legal Problems and Political Prospects», a cura di BERMANN G. A. - HERDEGEN M. - LINDSETH P. L., 2000, p. 571 ss.
- NICOLAÏDIS K. - SHAFFER G., *Managed Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global Government*, in «Law and Contemporary Problems», 2005, p. 263 ss.
- NICOLAÏDIS K. - SCHMIDT S. K., *Mutual recognition 'on trial': the long road to services liberalization*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 717 ss.
- NICOLAÏDIS K., *Trusting the Poles? Constructing Europe Through mutual recognition*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 682 ss.
- NICOLAÏDIS K., *The Journey of a Political Scientist in the Landscape of Mutual Recognition*, in «The Past and Future of EU Law. Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty», a cura di POIARES MADURO M. - AZOULAI L., Oxford e Portland, 2010, p. 447 ss.
- NICOLIN S., *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, Padova, 2005.
- NICOLIN S., *Il mutuo riconoscimento verso il mercato interno comunitario*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Comunità europee, Università degli Studi di Genova, Roma - La Sapienza, Trieste, 2003.
- NILSSON H. G., *Decision-Making in EU Justice and Home Affairs: Current Shortcomings and Reform Possibilities*, SEI Working Paper n. 57, Brighton, 2002.
- NIOCHE M., *La décision provisoire en droit international privé européen. Qualification et régime en matière civile et commerciale*, Bruxelles, 2012.

- NOURISSANT C., *Jeu de l'exception d'ordre public en matière d'exécution transfrontière dans l'espace intra-européen: inversion ou perversion du contentieux après l'arrêt Meeroni?*, in «gdr-elsj.eu», 5 juin 2016.
- NUOTIO K., *On the Significance of Criminal Justice for a Europe 'United in Diversity'*, in «Europe in Search of 'meaning and purpose'», a cura di NUOTIO K., Helsinki, 2004, p. 171 ss.
- OBOKATA T., *Key EU principles to combat transnational organized crime*, in «Common Market Law Review», 2011, p. 801 ss.
- OLIVER P., *Les quatre libertés et les droits fondamentaux*, in «Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis», a cura di VANDERSANDEN G., Bruxelles, 2003, vol. I, p. 355 ss.
- OMOLE A., *A Single European Union Mortgage Credit Market: Manifestly an Illusion or a Reality just Around the Corner?*, in «European Business Law Review», 2007, p. 1143 ss.
- O'NEIL QC A., *EU Law for UK Lawyers*, Oxford e Portland, 2011.
- ORLANDI M., *Libera circolazione delle merci e deroghe giustificate da esigenze di tutela dei diritti fondamentali*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2003, p. 903 ss.
- ORSELLO G. P., *Il principio di sussidiarietà nel sistema dell'Unione europea*, Roma, 1993.
- ORTINO M., *Il mutuo riconoscimento e l'integrazione comunitaria dei mercati dei servizi finanziari*, in «Banca, impresa, società», 2006, p. 185 ss.
- ORTINO M., *The Role and Functioning of Mutual Recognition in the European Market of Financial Services*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2007, p. 309 ss.
- ORTINO S., *Ordinamenti costituzionali federativi. Analisi sulla natura giuridica delle Comunità europee*, Firenze, 1990.
- OUWERKERK J., *Case C-261/09, Criminal proceedings against Gaetano Mantello, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 November 2010*, nyr., in «Common Market Law Review», 2011, p. 1687 ss.
- OUWERKERK J., *Qui pro quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters*, Cambridge-Portland Or., 2011.
- PACIOTTI E. (a cura di), *La Costituzione europea. Luci e ombre*, Roma, 2003.

- PADOA SCHIOPPA A., *Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino*, Bologna, 2014.
- PADOA SCHIOPPA T. - EMERSON M. - DELORS J. (a cura di), *Efficienza, stabilità ed equità: una strategia per l'evoluzione del sistema economico della Comunità europea*, Bologna, 1987.
- PADOA SCHIOPPA T., *La lunga via per l'euro*, Bologna, 2009.
- PAGLIA M., *Ne bis in idem internazionale e riconoscimento delle sentenze penali straniere*, in «Digesto delle discipline penalistiche», III Agg., Torino, 2005, p. 927 ss.
- PAGLIARECCI M. (a cura di), *Diritto, politica ed economia dell'Unione*, Torino, 2007.
- PISTOIA E., *The Unbearable Lightness of a Piecemeal Approach. Moving Public Policy or Public Security Offenders in Europe*, in «European Public Law», 2014, n. 4, p. 745 ss.
- PALLADINO R., *La 'derogabilità' del 'sistema Dublino' dell'UE nella sentenza Tarakhel della Corte europea: dalle 'deficienze sistemiche' ai 'seri dubbi sulle attuali capacità del sistema' italiano di accoglienza*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 226 ss.
- PALVADEAU E., *Droit à un procès équitable et responsabilité des Etats en cas de commission rogatoire internationale*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2012, p. 369 ss.
- PANEBIANCO M., *Il mandato d'arresto europeo e l'esecuzione della decisione quadro del 13 giugno 2002 nell'ordinamento italiano*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 2003, p. 589 ss.
- PANSINI G. - SCALFATI A. (a cura di), *Il mandato d'arresto europeo*, Napoli, 2005.
- PARIOTTI E., *La giustizia oltre lo stato: forme e problemi*, Torino, 2004.
- PARISI N. - RINOLDI D. (a cura di), *Giustizia e Affari Interni nell'Unione europea: il Terzo Pilastro del Trattato di Maastricht*, Torino, 1996.
- PARISI N., *Corte di Giustizia e Terzo Pilastro*, in «Il ricorso di annullamento nel trattato istitutivo della Comunità europea», a cura di NASCIMBENE B. - DANIELE L., Milano, 1998, p. 25 ss.
- PARISI N., *Esecuzione del giudicato penale e cooperazione giudiziaria tra Stati*, Padova, 2003.

- PARISI N., *Mutuo riconoscimento e principio di legalità*, in «Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia», a cura di DRAETTA U. - PARISI N. - RINOLDI D., Napoli, 2007, p. 114 ss.
- PARODI M., *Diritti umani Vs Autonomia? Il parere 2/13 della Corte di giustizia dell'UE sull'adesione dell'UE alla CEDU*, in «federalismi.it», 2016, n. 3, 10.2.16.
- PASCOUAU Y., *La politique migratoire de l'Union européenne: de Schengen à Lisbonne*, Paris, 2010.
- PASCOUAU Y., *Schengen and solidarity: The fragile balance between mutual trust and mistrust*, Bruxelles, 2012.
- PASQUERO A., *Cooperazione giudiziaria e mutuo riconoscimento delle decisioni penali: modello europeo e statunitense a confronto*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano, 2006.
- PASQUERO A., *Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo: modello europeo e statunitense a confronto*, Milano, 2007.
- PATAUT E., *Du 14 décembre 2006. – Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-283/05 – MM. P. Jann, prés., K. Lenaerts, rapp., P. Léger, av. gén. – M. J. Leon, av.*, in «Revue critique de droit international privé», 2007, p. 642 ss.
- PATAUT E., *Citoyenneté de l'Union européenne. Citoyenneté de l'Union et nationalité étatique*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2010, p. 617 ss.
- PATAUT E., *Citoyenneté européenne, ressortissants des Etats tiers et situations purement internes*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 564 ss.
- PATAUT E., *Les particularismes nationaux, les droits fondamentaux et le contenu de la citoyenneté européenne*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 571 ss.
- PATAUT E., *Citoyenneté de l'Union européenne*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2012, p. 621 ss.
- PATAUT E., *Reconnaissance des documents publics: vers un état civil européen?*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 920 ss.
- PATAUT E., *Le citoyen européen et sa famille étrangère*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 927 ss.
- PAYAN G., *Droit européen de l'exécution en matière civile et commerciale*, Bruxelles, 2012.

- PAYNE J., *Cross-border Schemes of Arrangement and Forum Shopping*, in «European Business Organization Law Review», 2013, p. 563 ss.
- PEDRAZZI M. (a cura di), *Mandato d'arresto europeo e garanzie della persona*, Milano, 2004.
- PEERS S., *Who's Judging the Watchmen? The Judicial System of the 'Area of Freedom Security and Justice'*, in «Yearbook of European Law», 1998, p. 337 ss.
- PEERS S., *Caveat Emptor? Integrating the Schengen Acquis into the European Union Legal Order*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 1999-2000, p. 87 ss.
- PEERS S., *EU Responses to Terrorism*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2003, p. 227 ss.
- PEERS S., *EU Immigration and Asylum Law: Internal Market Model or Human Rights Model?*, in «European Union Law for the twenty-first century: rethinking the new legal order», a cura di TRIDIMAS T. - NEBBIA P., Oxford e Portland, 2004, vol. I, p. 346 ss.
- PEERS S., *Mutual recognition and criminal law in the European Union: has the Council got it wrong?*, in «Common Market Law Review», 2004, p. 5 ss.
- PEERS S. - ROGERS N. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law. Text and Commentary*, Leiden e Boston, 2006.
- PEERS S., *In a world of their own? Justice and home affaire opt-outs and Treaty of Lisbon*, in «Cambridge Yearbook of European Legal Studies», 2007- 2008, p. 383 ss.
- PEERS S. - HERVEY T. - KENNER J. - WARD A. (a cura di), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford, 2014.
- PEERS S., *EU Justice and Home Affairs Law*, 4<sup>a</sup> ed., Oxford, 2016.
- PELKMANS J., *Mutual recognition in goods. On promises and disillusion*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 699 ss.
- PELKMANS J., *Mutual recognition: economic and regulatory logic in goods and services*, in «Research Handbook on the Economics of European Union Law», a cura di EGER T. - SCHÄFER H. B., Cheltenham Glos, 2012, p. 113 ss.
- PELKMANS J., *Mutual Recognition: rational, logic and application in the EU internal goods market*, in «Ökonomische Analyse des Europarechts», a cura di BEHRENS P. - EGER T. - SCHÄFER H. B., Tubinga, 2012, p. 341 ss.
- PENNERA C., *Les enjeux du Traité modificatif*, in «ERA Forum», 2008, p. 7 ss.

PERNICE I., *Harmonization of legislation in federal systems: constitutional, federal and subsidiarity aspects - the European Union and the United States of America compared*, Baden-Baden, 1996.

PERNICE I., *L'adhésion de l'Union européennes à la Convention Européenne des droits de l'homme est suspendue. Remarques à propos d'un avis surprenant de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2014*, in «Cahiers de droit européen», 2015, p. 47 ss.

PERTEK J., *La reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieure*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 1989, p. 623 ss.

PESCE F., *La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 5 ss.

PETROCHILOS G. C., *Enforcing Awards Annulled in their State of Origin under the New York Convention*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1999, p. 856 ss.

PETRONI A. M. (a cura di), *Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea*, Bologna, 2001.

PEYRO LLOPIS A., *La résistance du Tribunal constitutionnel espagnol face à l'arrêt Meloni de la CJUE*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 230 ss.

PFEIFFER T., *Recast of the Brussels I Regulation: The abolition of Exequatur*, in «Recasting Brussels I», a cura di POCAR F. - VIARENGO I. - VILLATA F. C., Padova, 2012, p. 311 ss.

PIATTOLI B., *Verso il ne bis idem transnazionale. La nuova geopolitica delle indagini UE*, in «Diritto e giustizia», 2006, p. 100 ss.

PIATTOLI B., *Ne bis in idem europeo*, in «Cassazione penale», 2007, p. 2642 ss.

PICOTTI L. (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, Milano, 1999.

PINGEL I. (a cura di), *Commentaire article par article des Traités UE et CE*, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 2010.

PIRRONE P. - ROSSOLILLO G., *Diritti umani e diritto internazionale privato e processuale: pluralismo, relativismo e flessibilità*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2014, p. 519 ss.

PISTOIA E., *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008.



- PLACHTA M., *European Arrest Warrant: Revolution in Extradition?*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», 2003, p. 178 ss.
- PLAIA A. (a cura di), *La competizione tra ordinamenti giuridici. Mutuo riconoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio giuridico europeo*, Milano, 2007.
- PLATON S., *Le champ d'application des droits du citoyen européen après les arrêts Zambrano, McCarthy et Dereci*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2012, p. 23 ss.
- POCAR F. - BARUFFI M. C. (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, Padova, 2014.
- POELEMANS M., *Coopération judiciaire internationale - L'exécution des décisions de sanctions pécuniaires: un pas vers la reconnaissance mutuelle*, in «Europe», 2005, p. 7 ss.
- POIARES MADURO M., *We the Court: the European Court of Justice and the European Economic Constitution: a Critical Reading of Article 30 of the EC Treaty*, Oxford, 1998.
- POIARES MADURO M., *So close and yet so far: the paradoxes of mutual recognition*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 814 ss.
- POLLICINO O., *Allargamento dell'Unione a Est e rapporto tra corti costituzionali e corti europee: verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?*, Milano, 2010.
- PONTIER J. A. - BURG E. (a cura di), *EU principles on jurisdiction and recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters: according to the case law of the European Court*, The Hague, 2004.
- PORCHIA O., *Principi dell'ordinamento europeo: la cooperazione pluridirezionale*, Bologna, 2008.
- POTVIN-SOLIS L. (a cura di), *La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens*, Bruxelles, 2012.
- PRATOLA G., *Legge 22 aprile 2005, n. 69: Attuazione nell'ordinamento italiano della decisione-quadro del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, in «Diritto e formazione», 2005, p. 773 ss.

- PREDIERI A., *Il diritto europeo come formante di coesione e come strumento di integrazione*, in «Il diritto dell'Unione europea», 1996, p. 5 ss.
- PUISSOCHET J.-P., *La place du droit international dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*, in «*Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 779 ss.
- PUSTORINO P., *Observations sur les principes généraux opérant dans le droit international privé et procédural communautaire*, in «*Revue de droit de l'Union européenne*», 2005, p. 128 ss.
- PUSTORINO P., *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della giurisprudenza italiana*, in «*Diritti umani e diritto internazionale*», 2015, p. 51 ss.
- RADICATI DI BROZOLO L., *L'influence sur les conflits de lois des principes de droit communautaire en matière de liberté de circulation*, in «*Revue critique de droit international privé*», 1993, p. ss.
- RAEVENS B., *Le règlement 764/2008: vers une consolidation de la reconnaissance mutuelle des produits*, in «*Journal de droit européen*», 2009, p. 131 ss.
- RASMUSSEN H., *A New Generation of Community Law ? Reflections on the handling by the Court of Justice of the Protocol of 1971 relating to the Interpretation of the Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments*, in «*Common Market Law Review*», 1978, p. 249 ss.
- REICHEL J., *A New Proposal for a Regulation on Mutual Recognition of Goods – Towards a Harmonized Administrative Order?*, in «*European Policy Analysis*», 2007, n. 3, p. 1 ss.
- REIMER E., *Taxation – an Area without Mutual Recognition?*, in «*Allocating Taxing Powers within the European Union*», a cura di RICHELLE I. - SCHÖN W. - TRAVERSA E., Verlag-Berlin-Heidelberg, 2013, p. 197 ss.
- RENEMAN M., *EU asylum procedures and the right to an effective remedy*, Oxford, 2014.
- RIGHETTI E., *La deroga alla giurisdizione*, Milano, 2002.
- RIJKEN C., *Re-balancing security and justice: protection of fundamental rights in police and judicial cooperation in criminal matters*, in «*Common Market Law Review*», 2010, p. 1455 ss.

- RINOLDI D., *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in «Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale», a cura di DRAETTA U. - PARISI N., 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, p. 1 ss.
- RIONDATO S., *Dal mandato d'arresto europeo al Libro verde sulle garanzie alla Costituzione europea: spunti sulle nuove vie di affermazione del diritto penale sostanziale europeo*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 2004, p. 1129 ss.
- RIVEL G., *Le principe de reconnaissance mutuelle dans le marché unique du XXIème siècle*, in «Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne», 2007, p. 518 ss.
- ROBIN-OLIVIER S., *L'approche graduée des droits des migrants, en fonction du degré d'intégration: premières interprétation de la directive 2004/38*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2011, p. 604 ss.
- ROCHEL J., *Immigration to the EU: challenging the normative foundations of the EU immigration regime*, Genève, 2015.
- RODRIGUES S., *Chronique relative au marché intérieur (merchandises, services et capitaux)*, in «Cahiers de droit européen», 2013, p. 133 ss.
- RONEN Y., *Recognition of Divorce Without Recognition of Statehood*, in «The Cambridge Law Journal», 2004, p. 268 ss.
- ROSS R., *Mutual Recognition of Professional Qualifications*, in «European Law Review», 1989, p. 162 ss.
- ROSSEAU D. - SUDRE F. (a cura di), *Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme: droits et libertés en Europe*, Paris, 1990.
- ROSSI L. S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, Milano, 1990.
- ROSSI L. S., *Con il Trattato di Amsterdam l'Unione è più vicina ai suoi cittadini?*, in «Il diritto dell'Unione europea», 1998, p. 339 ss.
- ROSSI L. S., *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2004, p. 77 ss.
- ROSSI L. S., *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla «comunitarizzazione» alla «costituzionalizzazione»*, in «I caratteri del diritto dell'Unione Europea», a cura di FOIS P. - CLERICI R., Padova, 2007, p. 85 ss.

- ROSSI L. S. (a cura di), *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali. XV Convegno SIDI, Bologna, 10- 11 giugno 2010*, Napoli, 2011.
- ROSSI L. S., *Il principio di uguaglianza fra gli Stati membri nell'Unione europea*, in «Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche», a cura di VELLANO M., Napoli, 2015, p. 361 ss.
- ROSSOLILLO G., *La tecnica del mutuo riconoscimento*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi di Roma - La Sapienza, 1998.
- ROSSOLILLO G., *Mutuo riconoscimento: il principio e la tecnica*, Pavia, 1998.
- ROSSOLILLO G., *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002.
- ROSSOLILLO G., *Riconoscimento di "status" familiari e adozioni sconosciute all'ordinamento italiano*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2016, p. 335 ss.
- ROTH W.-H., *The European Economic Community's Law on Services: Harmonisation*, in «Common Market Law Review», 1988, p. 35 ss.
- ROTH W.-H., *Mutual recognition*, in «Research Handbook on the Law of the EU's Internal Market», a cura di KOUTRAKOS P. - SNELL J., Cheltenham, Northampton, 2017, p. 427 ss.
- ROUX J., *Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice et conjonction de dialogues des juges autour du mandat d'arrêt européen*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2013, p. 531 ss.
- RUSU I., *Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks*, in «Acta Universitatis Danubius: Juridica», 2010, p. 23 ss.
- RYAN A., *Towards a System of European Criminal Justice: the Problem of Admissibility of Evidence*, Abingdon, 2014.
- SACERDOTI G., *Standards of treatment, harmonization and mutual recognition: a comparison between regional areas and the global trading system*, in «Regionalism and multilateralism after the Uruguay Round : convergence, divergence and interaction», a cura di DEMARET P. - BELLIS J.F. - JIMÉNEZ G.G., Liegi-Bruxelles, 1997, p. 613 ss.
- SAFIAN M. - DÜSTERHAUS D. - GUERIN A., *La CHarte des droits fondamentaux de l'Union européennes et les orders juridiques nationaux, de la mise en oeuvre à la mise en balance*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2016, p. 219 ss.

- SALAZAR L., *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, in «Cassazione penale», 2000, p. 1114 ss.
- SALAZAR L., *Il mandato d'arresto europeo: un primo passo verso il mutuo riconoscimento delle decisioni penali*, in «Diritto penale e processo», 2002, p. 1031 ss.
- SALERNO F., *Il vincolo al rispetto dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2014, p. 549 ss.
- SANTA MARIA A., *Problemi interpretativi della convenzione CEE sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche*, Milano, 1968.
- SANTINI G., *L'Europa come spazio giuridico unitario: un'armonia nel rispetto delle dissonanze*, in «Contratto e impresa, Europa», 1996, p. 43 ss.
- SANTONASTASO D., *La dinamica fenomenologica della democrazia comunitaria: il deficit democratico delle istituzioni e della normazione dell'U.E.*, Napoli, 2004.
- SARMIENTO D., *European Union: The European Arrest Warrant and the quest for constitutional coherence*, in «International Journal of Constitutional Law», 2008, p. 171 ss.
- SCHARPF F. W., *Community and autonomy: multi-level policy-making in the European Union*, in «Journal of European Public Policy», 1994, p. 219 ss.
- SCHEPPELE K. L., *Rule of Law and Rule of Law Wholesale: The ECJ's (Alarming) "Celmer" Decision*, in «Verfassungsblog.de», 28.7.18.
- SCHIATTI D., *Il mutuo riconoscimento dal mercato interno al terzo pilastro*, tesi di Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2008.
- SCHILLING T., *Subsidiarity as a rule and a principle: taking subsidiarity seriously*, Cambridge, 1995.
- SCHMIDT CHRISTENSEN L., *The EU Regulation on the Cross-border Provision of Investment Services. From Mutual Recognition and Competition among Rules to "Regulation through Committee"*, Firenze, 2001.
- SCHMIDT S. K., *The impact of mutual recognition-inbuilt limits and domestic responses to the single market*, in «Journal of European public policy», 2002, p. 935 ss.
- SCHMIDT S. K., *Mutual recognition as a new mode of governance*, in «Journal of European Public Policy», 2007, p. 667 ss.

- SCHMIDT S. K., *Single Market Policies: From Mutual Recognition to Institution Building*, in «Innovative Governance in the European Union. The Politics of Multilevel Policymaking», a cura di TÖMMEL I. - VERDUN A., Boulder-London, 2009, p. 121 ss.
- SCHMITT VON SYDOW H., *The Basic Strategies of the Commission's White Paper*, in «1992: One European Market? A Critical Analysis of the Commission's Internal Market Strategy», a cura di BIEBER R. - DEHOUSSE R. - PINDER J. - WEILER J.H.H., Baden-Baden, 1988, p. 79 ss.
- SCHUTTER O. DE - NIHOUL P. (a cura di), *Une constitution pour l'Europe. Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne*, Bruxelles, 2004.
- SCHUTTER O. DE - FRANCO S., *La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur: reconnaissance mutuelle, harmonisation et conflits de lois dans l'Europe élargie*, in «Cahiers de droit européen», 2005, p. 603 ss.
- SCISO E., *La regola sulla immunità giurisdizionale dello Stato davanti alla Corte costituzionale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 61 ss.
- SCODITTI E., *Articolare le Costituzioni. L'Europa come ordinamento giuridico integrato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2004, p. 189 ss.
- SCORDAMAGLIA V., *La direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi*, in «Il foro italiano», 1990, IV, c. 391 ss.
- SELVAGGI E., *Questioni reali e non sul mandato d'arresto europeo*, in «Cassazione penale», 2002, p. 445 ss.
- SELVAGGI E., *Il mandato europeo di arresto alla prova dei fatti*, in «Cassazione penale», 2002, p. 2978 ss.
- SELVAGGI E., *Il principio del ne bis in idem in ambito europeo (Unione europea)*, in «Cassazione penale», 2003, p. 1692 ss.
- SELVAGGI E., *L'attuazione del mandato europeo di arresto tra incomprensioni e pretesti*, in «Cassazione penale», 2003, p. 3651 ss.
- SENDEN L. A. J., *Soft Law and its implications for institutional balance in the EC*, in «Utrecht Law Review», 2005, p. 79 ss.
- SERVAIS D. (a cura di), *Commentaire J. Mégret. Politiques économiques et sociales. Intégration des marchés financiers*, 3<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 2007.
- SHUIBHNE N. M., *Regulating the internal market*, Cheltenham - Northampton, 2006.

- SHUIBHNE N. M., *Margins of appreciation: national values, fundamental rights and EC free movement law*, in «European Law Review», 2009, p. 230 ss.
- SIBONY A.-L., *Variations sur les entraves et les justifications*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 249 ss.
- SIBONY A.-L., *Un peu d'incohérence ne nuit pas aux Etats fédéraux*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 251 ss.
- SIMONETTO E. - MASCHIO E., *Il reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche nell'ambito della CEE*, Padova, 1978.
- SINOPOLI L., *Circulation des décisions de justice et procès équitable : les hésitations de la Cour européenne des droits de l'homme*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2001, p. 5 ss.
- SINOPOLI L. - OOMARJEE I., *Le pouvoir juridictionnel dans l'Espace de liberté, de sécurité et de justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 529 ss.
- SMITH E., *Running Before We Can Walk? Mutual Recognition at the Expense of Fair Trials in Europe's Area of Freedom, Justice and Security?*, in «New Journal of European Criminal Law», 2013, p. 82 ss.
- SONNEVEND P., *A Clever Compromise or a Tectonic Shift? The LM Judgment of the CJEU*, in «Verfassungsblog.de», 27.7.18.
- SØRENSEN K. E., *Non-Harmonized Technical Regulations and the Free Movement of Goods*, in «European Business Law Review», 2012, p. 163 ss.
- SOUMINEN A., *The past, present and future of Eurojust*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 2008, p. 217 ss.
- SOUMINEN A., *The principle of mutual recognition in cooperation in criminal matters: a study of the principle in four framework decisions and in the implementation legislation in the Nordic member states*, Cambridge - Portland, 2011.
- SPRONKEN T. (a cura di), *An EU-Wide Letter of Rights*, Antwerp, 2010.
- STEFFENSON R., *The EU's exportation of mutual recognition: a case of transnational policy transfer?*, EUI Working Paper, San Domenico di Fiesole, 2002.
- STEGER D. P., *Institutions for Regulatory Cooperation in 'New Generation' Economic and Trade Agreements*, in «Legal Issues of Economic Integration», 2012, p. 109 ss.
- STEPHENSON S. M., *Mutual Recognition and its Role in Trade Facilitation*, in «Journal of World Trade», 1999, p. 141 ss.

- STROZZI G., *Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell'Unione europea*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 1994, p. 136 ss.
- STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, Torino, 2015.
- STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Torino, 2015.
- STRUMIA F., *Supranational Citizenship and the Challenge of Diversity. Immigrants, Citizens and Member States in the EU*, Leiden-Boston, 2013.
- SUN J.-M. - PELKMANS J., *Regulatory Competition in the Single Market*, in «Journal of Common Market Studies», 1995, p. 67 ss.
- SWEET STONE A., *The Judicial Construction of Europe*, Oxford, 2004.
- SZTOMPKA P., *Editorial: Worrying about Trust*, in «European Review», 2007, p. 147 ss.
- SZYSZCZAK E., (2004) *Current Developments: IV. Citizenship and Human Rights*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2004, p. 493 ss.
- TAGARAS H., *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 1990, p. 709 ss.
- TAGARAS H., *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 1995, p. 163 ss.
- TAGARAS H., *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 1995, p. 180 ss.
- TAGARAS H., *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 1999, p. 166 ss.
- TAGARAS H., *Commentaire*, in «Cahiers de droit européen», 2006, p. 490 ss.
- TAGARAS H., *Questions spéciales relatives à l'unification communautaire du droit international privé de la famille*, in «Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis», a cura di VANDERSANDEN G., Bruxelles, 2003, vol. I, p. 455 ss.
- TAKAHASHI K., *External Competence Implications of the EC Regulation on Jurisdiction and Judgments*, in «International and Comparative Law Quarterly», 2003, p. 529 ss.
- TANG Z. S., *Conflicts of Jurisdiction and Party Autonomy in Europe*, in «Netherlands International Law Review», 2012, p. 321 ss.
- TARZIA G., *Harmonisation ou unification transnationale de la procédure civile*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2004, p. 869 ss.
- TAUPIAC-NOUVEL G., *Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne. Contribution à l'étude d'un modèle de libre circulation des décisions de justice*, Clermont-Ferrand, 2011.
- TESAURO G., *Diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2012.
- THOMAS J., *The principle of mutual recognition – success or failure?*, in «ERA Forum», 2013, Vol. 13 (4), p. 585 ss.



- THUNBERG SCHUNKE M., *Whose responsibility? A study of transnational defence rights and mutual recognition of judicial decisions within the EU*, Cambridge-Antwerp, 2013.
- THWAITES N., *Mutual Trust in Criminal Matters: the European Court of Justice gives a first interpretation of a provision of the Convention implementing the Schengen Agreement*, in «German Law Journal», 2003, p. 253 ss.
- TISO S., *Il mutuo riconoscimento nella seconda direttiva di coordinamento bancario e i gruppi creditizi polifunzionali*, Pisa, 1991.
- TISON M., *Perspectives in company law and financial regulation: essays in honour of Eddy Wymeersch*, Cambridge, UK-New York, 2009.
- TIZZANO A., *L'atto unico europeo e la realizzazione del mercato interno*, in «Il foro italiano», 1989, IV, p. 75 ss.
- TIZZANO A. (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea e della Comunità Europea*, Milano, 2004.
- TIZZANO A., *I diritti fondamentali e le corti in Europa*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2005, p. 185 ss.
- TIZZANO A. (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2014.
- TOMASI L., *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Padova, 2007.
- TONIATTI R. (a cura di), *Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Padova, 2002.
- TONOLO S., *Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 202 ss.
- TORCHIA L., *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2009.
- TORIELLO F., *I principi generali del diritto comunitario*, Milano, 2000.
- TORRES PÉREZ A., *Melloni in Three Acts: From Dialogue to Monologue*, in «European Constitutional Law Review», 2014, p. 308 ss.
- TOSATO G. L., *Some Remarks on the Limits to Mutual Recognition of Judicial Decisions in Civil and Criminal Matters within the European Union*, Roma, 2002.
- TRACHTMAN J. P., *Embedding mutual recognition at the WTO*, in «Journal of European public policy», 2007, p. 780 ss.

- TRACOGNA C., *La tutela della libertà personale nel procedimento di consegna attivato dal mandato di arresto europeo*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2007, p. 988 ss.
- TRUCCO L., *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione Europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, 2013.
- TULIBACKA M., *Europeanization of civil procedures: in search of a coherent approach*, in «Common Market Law Review», 2009, p. 1527 ss.
- TUO C. E., *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012.
- VALENTI A. M. V. (a cura di), *Integrazione europea e promozione dei diritti umani*, voll. I-III, Perugia, 1997.
- VAN DEN WYNGAERT C., *L'espace judiciaire européen: vers une fixure au sein du Conseil de l'Europe?*, in «Revue de droit pénal et de criminologie», 1981, p. 511 ss.
- VAN DEN WYNGAERT C. - STESENS G., *The international ne bis in idem principle: resolving some of the unanswered questions*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1999, p. 779 ss.
- VAN DER ESCH B., *The completion of the Internal Market in Goods and Services according to art. 8 A EC- Treaty and the 1985 White Paper; Some Legal Comment*, in «Revue des affaires internationales», 1994, p. 3 ss.
- VANDERSEN G. - ENGLER B., *Considérations juridiques relatives à l'élaboration d'une théorie de l'intégration européenne*, in «Les communautés européennes en fonctionnement. The European Communities in Action», Bruxelles, 1981, p. 521 ss.
- VAN HOEK A. A. H., *Case C-7/98, D. Krombach v. A. Bamberski, Judgment of the Full Court of 28 March 2000. [2000] ECR I-1395*, in «Common Market Law Review», 2001, p. 1011 ss.
- VAN HOEK A. A. H. - LUCHTMAN M. J. J. P., *Transnational cooperation in criminal matters and the safeguarding of human rights*, in «Utrecht Law Review», 2005, p. 1 ss.
- VARJU M., *Human Rights Protection in ECHR and EU Law: A Claim of Non-divergence*, in «Law and Outsiders. Normas, Processes and 'Othering' in the 21st Century», Oxford e Portland, 2010, p. 113 ss.

- VELASCO CABALLERO F. - PASTOR-MERCHANTE F. (a cura di), *The public administration of the internal market*, Groningen, 2015.
- VERDIER T. - EISENMANN A. S. (a cura di), *Reciprocity and the political economy of harmonization and mutual recognition of regulatory measures*, London, 2002.
- VERHEUL H., *Article 27(2). Due Process*, in «Netherlands International Law Review», 1987, p. 111 s.
- VERMEULEN G. - VANDER BEKEN T. - VAN PUYENBROECK L. - VAN MALDEREN S. (a cura di), *Availability of law enforcement information in the European Union: between mutual recognition and equivalent right access*, Antwerp, 2005.
- VERMEULEN G. - PUYENBROECK L. VAN, *Approximation and mutual recognition of procedural safeguards of suspects and defendants in criminal proceedings throughout the European Union*, in «EU and International Crime Control», a cura di COOLS M. E ALTRI, Antwerpen - Apeldoorn - Portland, 2010, p. 41 ss.
- VERMEULEN G. - DE BONDT W. - VAN DAMME Y. (a cura di), *EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters: towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?*, Antwerp - Portland, 2010.
- VERNIMMENT-VAN TIGGELEN G. - SURANO L., *An analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union*, Bruxelles, 2008.
- VERNIMMENT-VAN TIGGELEN G. - SURANO L. - WEYEMBERGH A. (a cura di), *The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union*, Bruxelles, 2009.
- VERVAELE J. A. E. (a cura di), *European Evidence Warrant. Transnational Judicial Inquiries in the EU*, Antwerp e Oxford, 2005.
- VERVAELE J. A. E., *The transnational ne bis in idem principle in the EU. Mutual recognition and equivalent protection of human rights*, in «Utrecht Law Review», 2005, p. 100 ss.
- VERVAELE J. A. E., *The transnational ne bis in idem principle in the EU. Mutual recognition and equivalent protection of human rights*, in «European Union: Constitutional Conspectus», a cura di PADMAJA K., 2008, p. 32 ss.
- VERVAELE J. A. E., *The transnational ne bis in idem principle in the EU. Mutual recognition and equivalent protection of human rights*, in «Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha», a cura di ARROYA ZAPATERO L. - NIETO MARTIN A., Castilla-La Mancha, 2010, p. 249 ss.

- VERVAELE J. A. E., *European criminal justice in the post-Lisbon area of freedom, security and justice*, Napoli, 2014.
- VERVAELE J. A. E., *Schengen and Charter-related ne bis in idem protection in the Area of Freedom, Security and Justice: M and Zoran Spasic*, in «Common Market Law Review», 2015, p. 1339 ss.
- VEZZANI S., *L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Riflessioni all'indomani del parere 2/13 della Corte di giustizia*, in «Rivista di diritto internazionale», 2016, n. 1, p. 68 ss.
- VIARENGO I., *International divorce proceedings in Italy: issues arising in the case law*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2016, p. 701 ss.
- VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA G., *Libre circulation des sociétés en Europe: concurrence ou convergence des modèles juridiques?*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2014, p. 7 ss.
- VIGNERON P., *Le concept de réciprocité dans la législation communautaire: l'exemple de la deuxième directive bancaire*, in «Revue du marché commun», 1990, p. 351 ss.
- VILLANI U., *Ravvicinamento delle legislazioni e mutuo riconoscimento nell'Atto Unico Europeo*, in «JUS», 1992, p. 179 ss.
- VILLANI U., *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in «Il diritto dell'Unione europea», 2004, p. 74 ss.
- VILLANI U., *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, Napoli, 2011.
- VITALONE V., *Il regolamento n. 1346 del 2000 del Consiglio delle Comunità Europee relativo alle procedure di insolvenza*, in «Giustizia civile», 2002, p. 317 ss.
- VITIELLO D., *La Corte di cassazione italiana e l'incidenza delle sentenze di Strasburgo sulle pronunce interne passate in giudicato*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2013, p. 196 ss.
- VLAS P., *Note*, in «Netherlands International Law Review», 1992, p. 409 ss.
- VLAS P., *Note*, in «Netherlands International Law Review», 1994, p. 336 ss.
- VLAS P. - ZILINSKY M. - IBILI F., *Civil Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Europe*, in «Netherlands International Law Review», 2005, p. 109 ss.

VLAS P. - IBILI F. - ZILINSKY M. - VLEK J.F., *Civil Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Europe*, in «Netherlands International Law Review», 2009, p. 245 ss.

VOLPI M., *La distribuzione territoriale dei poteri: tipo di Stato e Unione Europea*, in «Diritto pubblico comparato», a cura di MORBIDELLI G. - PEGORARO L. - RINELLA A. - VOLPI M., 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 359 ss.

WÄGENBAUR R., *Où en est la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin dans la CEE*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 1973, p. 426 ss.

WAGNER W., *Negative and positive integration in EU criminal law co-operation*, in «European Integration online Papers», Vol. 15 (2011), Article 3.

WALKER N., *Freedom, Security and Justice*, in «Ten reflections on the Constitutional Treaty for Europe», a cura di DE WITTE B., San Domenico di Fiesole, 2003, p. 159 ss.

WALKER N., *Europe's Area of Freedom, Security and Justice*, Oxford, 2004.

WALKER N., *Sovereignty in Transition*, Oxford e Portland, 2006.

WALLERMAN A., *Towards an EU law doctrine on the exercise of discretion in national courts? The Member States' self-imposed limits on national procedural autonomy*, in «Common Market Law Review», 2016, p. 339 ss.

WARREN III M. G., *The Common Market Prospectus*, in «Common Market Law Review», 1989, p. 687 ss.

WASMEIER O. - THWAITES R., *The «battle of the pillars»: does the European Community have the power to approximate national criminal laws?*, in «European Law Review», 2004, p. 613 ss.

WASMEIER O. - THWAITES R., *The development of ne bis in idem into a transnational fundamental right in European Union Law. Comments on recent developments*, in «European Law Review», 2006, p. 565 ss.

WASSERMANN U., *EFTA Convention for Mutual Recognition of Inspections*, in «Journal of World Trade Law», 1976, p. 89 ss.

WEATHERILL S., *Using national parliaments to improve scrutiny of the limits of EU action*, in «European Law Review», 2003, p. 99 ss.

WEBER D., *In Search of a (New) Equilibrium Between Tax Sovereignty and the Freedom of Movement Within the EC*, in «Intertax», 2006, p. 585 ss.

WEILER J. H. H., *La Costituzione dell'Europa*, Bologna, 1999.

- WEILER J. H. H. - WIND M. (a cura di), *European constitutionalism beyond the state*, Cambridge, 2003.
- WEIB W., *Human Rights in the EU: Rethinking the Role of the European Convention on Human Rights After Lisbon*, in «European Constitutional Law Review», 2011, p. 64 ss.
- WELLER M., *Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law*, in «Journal of Private International Law», 2015, p. 75 ss.
- WENDEL M., *Afraid of Their Own Courage? Some Preliminary Reflections on LM*, in «Verfassungsblog.de», 26.7.18.
- WESER M., *Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions: complété par l'étude des droits internes et des traités bilatéraux des états contractants*, Bruxelles, 1975.
- WEYEMBERGH A., *Le principe 'ne bis in idem': pierre d'achoppement de l'espace pénal européen ?*, in «Cahiers de droit européen», 2004, p. 337 ss.
- WEYEMBERGH A., *L'harmonisation des législations, condition de l'espace pénal européen et révélateur de ses tensions*, Bruxelles, 2004.
- WEYEMBERGH A., *Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the Hague Programme*, in «Common market law review», 2005, p. 1567 ss.
- WEYEMBERGH A. - BIOLLEY S. DE, *Comment évaluer le droit penal européen?*, Bruxelles, 2006.
- WEYEMBERGH A., *L'espace pénal européen*, in «Actualités en droit européen et rappel de quelques principes», a cura di DEFALQUE L., Bruxelles, 2006, p. 75 ss.
- WICHMANN N., *The Participation of the Schengen Associates: Inside or Outside?*, in «European Foreign Affairs Review», 2006, p. 87 ss.
- WIEDMANN A., *The principle of "ne bis in idem" according to article 54 of the Convention implementing the Schengen Agreement: the beginning of a "corpus iuris criminalis"?*, in «The European Legal Forum», 2007, p. 230 ss.
- WIESBROCK A., *The self-perpetuation of EU constitutionalism in the area of free movement of persons: Virtuous or vicious cycle?*, in «Global Constitutionalism», 2013, p. 125 ss.
- WILDHABER L., *The European Convention on Human Rights and International Law*, «International and Comparative Law Quarterly», 2007, p. 217 ss.

- WOLFF S., *The Rule of Law in the Area of Freedom, Security and Justice: Monitoring at Home What the European Union Preaches Abroad*, in «Hague Journal on the Rule of Law», 2013, p. 119 ss.
- WOUTERS J. - NAERT F., *Of Arrest Warrant, Terrorist Offences and Extradition Deals: an Appraisal of the EU's Main Criminal Law Measures Against Terrorism after "11 September"*, in «Common Market Law Review», 2004, p. 909 ss.
- WURMNEST W., *International jurisdiction in competition damages cases under the Brussels I Regulation: CDC Hydrogen Peroxide*, in «Common Market Law Review», 2016, p. 225 ss.
- XANTHOPOULOU E., *Mutual trust and rights in EU criminal and asylum law: three phases of evolution and the uncharted territory beyond blind trust*, in «Common Market Law Review», 2018, p. 489 ss.
- YANNAKOPOULOS C., *L'europeizzazione de la responsabilité de l'Etat du fait de la justice*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 2015, p. 232 ss.
- ZAGREBELSKY G. (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, 2003.
- ZAGREBELSKY V., *L'Unione europea e il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di giustizia*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2015, p. 125 ss.
- ZALNIERIUTE M., *Towards International Data Privacy Cooperation: Strategies and Alternatives*, Firenze, 2014.
- ZANGHI C., *Un'altra critica al parere 2/94 della Corte sull'adesione della Comunità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in «Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini», a cura di AA. VV., vol. II, Milano, 1998, p. 1101 ss.
- ZANGHI C., *La mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di Giustizia UE*, in «Studi sull'integrazione europea», 2005, p. 33 ss.
- ZANON N. (a cura di), *Le Corti dell'integrazione Europea e la Corte costituzionale italiana: avvicinamenti, dialoghi, dissonanze*, Napoli, 2006.
- ZAVVOS G. S., *Towards a European Banking Act*, in «Common Market Law Review», 1988, p. 263 ss.
- ZELL J.A., *Just Between You and Me: Mutual Recognition Agreements and the Most-Favoured Nation Principle*, in «World Trade Review», 2016, p. 3 ss.

- ZEMANEK J. E ALTRI, *Rethinking EU Scholarship*, in «European Constitutional Law Review», 2005, p. 412 ss.
- ZILINSKY M., *Abolishing Exequatur in the European Union: the European Enforcement Order*, in «Netherlands International Law Review», 2006, p. 471 ss.
- ZILIOLI C., *La proposta di direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore. Rapporti tra settore culturale e settore economico nella Comunità europea. Il caso delle professioni liberali*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 1986, p. 633 ss.
- ZOLLER E., *La bonne foi en droit international public*, Paris, 1977.
- ZOPPINI A. (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Roma e Bari, 2004.
- ZÚÑIGA SCHRODER H., *Harmonization, Equivalence and Mutual Recognition of Standards in WTO Law*, Alphen aan den Rijn, 2011.
- ZUREK K., *European Food Regulation : after enlargement should Europe's modes of regulation provide for more flexibility?*, Firenze, 2010.